

Collana dell'Unità di ricerca interdisciplinare CroMe
Culture as a Good and as a Medium

PAESAGGI IMMATERIALI

NUOVE ECOLOGIE E TECNOLOGIE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

PAISAJES INMATERIALES

NUEVAS ECOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS PARA EL PATRIMONIO CULTURAL

a cura di
GABRIELLA DE GIORGI CEZZI
STEFANO MAGNOLO

Editoriale Scientifica

Collana dell'Unità di ricerca interdisciplinare CroMe
Culture as a Good and as a Medium

Collana dell'Unità di ricerca interdisciplinare CroMe
Culture as a Good and as a Medium

Comitato Scientifico

Alicia Castillo – Directora del Cultural Heritage Management Research Group, Universidad Complutense de Madrid

Annarita Iacopino – Associata di Diritto Amministrativo, Università Europea di Roma

Francesco Tuccari – Ordinario di Diritto Amministrativo, Università del Salento

Judith Gifreu, Titular de Derecho Administrativo, Universidad Autónoma de Barcelona

Marco Calabrò, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università Luigi Vanvitelli, Napoli

Maria Teresa Carballeira Rivera – Catedrática de Derecho Administrativo, Universidad de Santiago de Compostela

Nicola Gullo, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università di Palermo

Pilar Montero Vilar – Directora del GREPAC, Universidad Complutense de Madrid

Comitato di Direzione

Gabriella De Giorgi, Marco Brocca (Università del Salento), Ana Galán Pérez (Universidad Complutense de Madrid), Barbara Accettura (Università del Salento), Stefano Magnolo (Università del Salento).

PAESAGGI IMMATERIALI
*NUOVE ECOLOGIE E TECNOLOGIE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE*

PAISAJES INMATERIALES
*NUEVAS ECOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS
PARA EL PATRIMONIO CULTURAL*

a cura di
GABRIELLA DE GIORGI CEZZI - STEFANO MAGNOLO

EDITORIALE SCIENTIFICA

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2026 Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com

ISBN 979-12-235-0686-8

INDICE

GABRIELLA DE GIORGI CEZZI, STEFANO MAGNOLO, <i>Prologo - Prólogo</i>	7
--	---

SEZIONE I TEORIE, CATEGORIE E QUADRI CONCETTUALI DEL PAESAGGIO IMMATERIALE

MARIO ROSARIO SPASIANO, <i>Frammentazione delle conoscenze e unità del sapere</i>	27
ANGELO B. VITA, <i>Il paesaggio tra umanesimo, diritto e ambiente</i>	39
MARCO CALABRÒ, <i>Il valore identitario dell'architettura contemporanea come bene culturale</i>	45
CARLA MARIA SARACINO, <i>Paesaggi e luoghi immateriali: resilienza di una koinè giuridico-culturale</i>	55
ALESSANDRO ROMANO, <i>Intelligenza artificiale. L'evoluzione dei paradigmi e le sue ripercussioni sociali</i>	71

SEZIONE II RISCHIO, SOSTENIBILITÀ, CONSERVAZIONE PREVENTIVA ED ECOLOGIE DEL PATRIMONIO

PILAR MONTERO VILAR, ANA GALÁN-PÉREZ, <i>Paisajes intangibles y riesgos visibles. Sinergias entre la gestión de riesgos en el patrimonio cultural (GREPAC) y las ciencias jurídicas y sociales (CroMe)</i>	79
ANA GALÁN-PÉREZ, STEFANO MAGNOLO, <i>Paisaje inmaterial, conservación preventiva, gestión de riesgos y sostenibilidad cultural: ¿Sólo una cuestión de planes, programas y convenciones internacionales?</i>	89
ESTRELLA SANZ DOMÍNGUEZ, <i>Ecologías de conservación del patrimonio cultural. De la conservación preventiva a la protección frente a emergencias</i>	109
MARGARITA ZANGO PASCUAL, <i>Derechos humanos y gestión del riesgo. Cómo usamos el territorio y contribuimos o no a respetar el paisaje y la cultura</i>	121

ANNA BIEDERMANN, NATALIA MUÑOZ LÓPEZ, JOSE LUIS SANTOLAYA SAÉNZ, FRANCISCO JAVIER GALÁN PÉREZ, <i>Evaluación de sostenibili- dad de los productos y servicios culturales: enfoques y aplicaciones para exposiciones itinerantes</i>	133
--	-----

SEZIONE III COMUNITÀ, TERRITORI, PAESAGGI E CASI DI STUDIO

MARCO FRANCESCO ERRICO, <i>Il ruolo delle comunità nell'affermazione di "nuove" forme di cultura</i>	153
VITTORIA GIANNINI, <i>La vocazione culturale dei beni comuni urbani. Il caso del Parco Buscicchio</i>	165
SARA CICCARESE, <i>L'antica tradizione dei cammini italiani: un percorso tra valorizzazione territoriale e turismo accessibile</i>	175
MARÍA TERESA CARBALLEIRA RIVERA, <i>Camino de Santiago. Un diálogo entre territorio y sujetos</i>	185
BARBARA ACCETTURA, <i>Itinerari enogastronomici e "territorialità positiva"</i>	201
MARCO BROCCA, <i>L'ecomuseo nell'ambito del "diritto del territorio"</i>	223
LORENZO PRETE, <i>Il paesaggio salentino prima e dopo gli ulivi</i>	233
MARIA LUISA TACELLI, <i>Il Giardino della Memoria e dell'Accoglienza di Santa Maria al Bagno e la tutela dell'identità culturale e religiosa degli Ebrei profughi, rifugiati, migranti</i>	234
FRANCESCO TUCCARI, <i>Riflessioni finali - Reflexiones finales</i>	259
ELENCO DEGLI AUTORI	270

PROLOGO

GABRIELLA DE GIORGI CEZZI, STEFANO MAGNOLO

SOMMARIO: 1. La cultura, il patrimonio, la tutela giuridica e la conservazione. Introduzione: chi protegge il patrimonio? – 2. Il tema: perché paesaggi immateriali? – 3. CroMe: il progetto. – 4. Il volume. – 5. La collana editoriale dell'Unità di ricerca CroMe. – 6. Dal quadro generale ai singoli contributi. – 7. Ringraziamenti.

1. *La cultura, il patrimonio, la tutela giuridica e la conservazione. Introduzione: chi protegge il patrimonio?*

Negli ultimi decenni il concetto di patrimonio culturale si è progressivamente ampliato, fino a includere beni immateriali, pratiche sociali e memorie collettive che sfuggono alle tradizionali categorie del patrimonio storico-artistico. Questa espansione ha reso sempre più urgente l'elaborazione di un quadro teorico capace di sostenere e guidare le pratiche di conservazione in un contesto sociale, politico e culturale profondamente mutato.

Alla domanda “chi protegge il patrimonio?” non si può più rispondere limitandosi a richiamare le istituzioni preposte, le leggi vigenti o le competenze tecniche dei conservatori-restauratori. Certo, il diritto e la politica restano essenziali, poiché forniscono cornici normative e risorse istituzionali. Ma la protezione del patrimonio, soprattutto quando si tratta di beni immateriali o dissonanti, non può prescindere dalla legittimazione sociale: dalla capacità di un bene di essere riconosciuto, condiviso e difeso dalle comunità che lo vivono e lo interpretano.

La fragilità del concetto di cultura, come sottolineano le scienze sociali, si riflette nel patrimonio stesso: ciò che viene conservato non è mai un dato oggettivo, ma il risultato di processi di attribuzione di significato, spesso conflittuali. In questo senso, la conservazione non è solo tecnica o giuridica, ma anche comunicazione, negoziazione, memoria selettiva. Beni come, per esempio, il Muro di Berlino – patrimo-

nio “dissonante” per eccellenza – mostrano come la protezione non riguardi soltanto la materia, ma anche la trasmissione di valori complessi, talvolta controversi, che chiedono di essere mantenuti vivi nel dibattito pubblico.

Rispondere alla domanda “chi protegge il patrimonio?” significa dunque riconoscere che la conservazione è una costruzione sociale. A proteggere il patrimonio sono le istituzioni, certo, ma insieme ad esse i cittadini, le comunità, i professionisti e i saperi che, in forme diverse, concorrono a definire cosa vale la pena ricordare, trasmettere, trasformare. In questa prospettiva, la legittimazione della conservazione non deriva solo dalla correttezza delle procedure tecniche, ma dalla capacità di integrare prospettive molteplici e di generare consenso attorno a beni che appartengono a tutti e che, proprio per questo, esigono un impegno condiviso.

2. Il tema: perché paesaggi immateriali?

Il tema del paesaggio si trova da tempo al centro di dibattiti interdisciplinari riguardanti ambiti tra loro tradizionalmente differenziati. Ambiti ai quali in questi ultimi anni si sono aggiunte discipline che potremmo chiamare ibride, nate dalla rivoluzione delle nuove tecnologie. Riteniamo che il termine paesaggio possa coagulare ansie e preoccupazioni relative ai rischi e alle sfide che uno sviluppo sostenibile del territorio, che abbia a cuore il patrimonio culturale, propone ad attori globali e locali impegnati nella interpretazione del presente e nella pianificazione del futuro. E, nella certezza che una tecnologia ben diretta associata a una conoscenza delle problematiche e dei bisogni del territorio possa costituire un fattore determinante nella buona riuscita delle scelte di oggi, accanto alle legittime ansie e preoccupazioni, ai rischi e alle sfide, nutriamo speranze e vediamo opportunità da cogliere.

Con questo spirito e nella consapevolezza dell'importanza del confronto e del dialogo tra discipline e culture differenti il volume si propone di portare a dialogo specialisti spagnoli e italiani impegnati in attività di ricerca e professionali legate al patrimonio culturale in ambiti di intervento quali tutela e valorizzazione dei beni culturali, conservazione-restauro, rischio e sostenibilità, ambiente e territorio, diritti umani e legislazione in materia di patrimonio, patrimonio culturale immateriale, digitalizzazione e intelligenza artificiale. In questo

modo intendiamo mettere a confronto prospettive ed esperienze espressioni di culture ed approcci differenti al tema della sostenibilità e del paesaggio culturale, creando un'occasione di dialogo tra le nostre istituzioni che costituisca la base per la formulazione di proposte progettuali comuni e l'adozione di buone prassi. Riteniamo che, dopo anni di isolamento forzato, il nostro territorio abbia necessità di confrontarsi dal punto di vista della progettualità in ambito culturale e dei programmi di sviluppo, evitando l'errore di una chiusura autoreferenziale. Tanto più opportuno ci sembra questo confronto con una realtà come quella spagnola che è parte della storia e della cultura del mediterraneo e che ha saputo investire in modo esemplare sulla valorizzazione del patrimonio e il turismo culturale, diventando oggetto di studi in ambito specialistico.

3. *CroMe: il progetto*

L'unità di ricerca CroMe (Culture as a Good and as a Medium), attiva presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento, nasce dall'esigenza di affrontare il tema del patrimonio culturale in una prospettiva radicalmente interdisciplinare. Il nome stesso del gruppo riflette la doppia vocazione: considerare la cultura sia come "bene" – dunque come oggetto di tutela giuridica, politica e sociale – sia come "mezzo" di comunicazione, scambio e costruzione di significati. Questa duplice attenzione consente di mettere in relazione la dimensione normativa e istituzionale con quella delle pratiche sociali e delle forme di conoscenza che alimentano la vita culturale di una comunità.

Il lavoro di CroMe si colloca all'incrocio tra scienze umane e scienze sociali, integrando strumenti e metodologie provenienti dalla scienza giuridica, dalla sociologia, dall'antropologia, dalla storia, dalla teoria della comunicazione, ma anche dalle scienze ambientali e dalle tecnologie digitali. Questa impostazione permette di affrontare in maniera critica il divario, spesso evidente, tra definizioni normative di patrimonio e forme concrete di riconoscimento e valorizzazione da parte delle comunità. In tal senso, CroMe dedica particolare attenzione al patrimonio culturale immateriale, al patrimonio digitale e alle forme ibride che emergono nei contesti contemporanei, caratterizzati da rapidi mutamenti tecnologici e sociali.

Accanto all'attività di ricerca e didattica, CroMe sta tentando di

sviluppare in modo sistematico anche iniziative di terza missione, orientate al dialogo con il territorio, alla divulgazione scientifica e alla valorizzazione sociale dei risultati della ricerca. Queste attività comprendono laboratori partecipativi, mostre, eventi pubblici e collaborazioni con istituzioni culturali e comunità locali, in cui la riflessione accademica si traduce in pratiche di coinvolgimento e restituzione. La prospettiva giuridico-sociologica che caratterizza il gruppo si confronta così con esperienze concrete di conservazione, tutela e valorizzazione, sperimentando modalità innovative di trasferimento di conoscenza e contribuendo alla formazione di nuove competenze. In questo modo, CroMe si configura come un luogo di mediazione tra università e società, in cui la produzione scientifica non si limita al contesto accademico, ma diventa patrimonio condiviso e motore di processi culturali e sociali.

La prospettiva che contraddistingue CroMe trova un complemento naturale nelle competenze tecniche e storico-artistiche delle discipline patrimonialistiche, così come coltivate dal GREPAC (Grupo de Investigación en Gestión de Riesgos y Emergencias en Patrimonio Cultural) della Facultad de Bellas Artes dell'Universidad Complutense de Madrid, creato e coordinato dalla collega Pilar Montero. Se CroMe porta in questo dialogo la capacità di leggere il patrimonio come fenomeno sociale e giuridico complesso, GREPAC apporta un consolidato bagaglio di competenze nelle tecniche di conservazione, nella gestione del rischio e delle emergenze, nella documentazione e nella progettazione di interventi. L'interazione tra i due gruppi, ormai pluriennale, ha mostrato come l'analisi normativa e sociale possa incidere positivamente sulle pratiche tecniche e come, viceversa, la conoscenza delle problematiche operative possa affinare la riflessione teorica e giuridica.

Un momento centrale di questa collaborazione è stato il progetto *Cabinet*, iniziativa di innovazione didattica sviluppata in Spagna dalla collega Ana Galán Pérez, a cui CroMe ha partecipato attivamente. Il progetto ha proposto un modello di formazione basato sulla "conversazione" tra saperi e sulla costruzione di strumenti comuni per l'analisi e la documentazione del patrimonio. Il *Fichero Cibernetico*, archivio digitale strutturato per raccogliere, organizzare e condividere materiali e riflessioni, ne è un esempio significativo: uno strumento pensato non solo per conservare dati, ma per facilitare il dialogo tra studenti, ricercatori e professionisti, trasformando la conoscenza in un patrimonio vivo e continuamente rielaborato.

4. *Il volume*

L'iniziativa *Paesaggi immateriali*, da cui prende titolo il presente volume, si inserisce in questa linea di lavoro. Il progetto nasce dalla consapevolezza che il concetto di "paesaggio" è oggi al centro di dibattiti che attraversano discipline diverse – dall'architettura alla geografia, dall'ecologia alla filosofia – e che, negli ultimi decenni, si è arricchito di contributi provenienti dalle nuove tecnologie e dalle scienze dell'informazione. La riflessione si muove tra due polarità: da un lato la memoria e l'esperienza locale, dall'altro le dinamiche globali che influenzano l'ambiente e il patrimonio. In questo spazio intermedio, come anticipato, il paesaggio diventa una categoria capace di accogliere ansie e speranze, rischi e opportunità, legate alla sostenibilità, alla gestione del territorio e alla tutela del patrimonio.

Nel quadro di *Paesaggi immateriali*, l'incontro tra ricercatori italiani e spagnoli ha avuto come obiettivo quello di mettere a confronto esperienze e prospettive maturate in contesti differenti ma con sfide comuni: la protezione e valorizzazione dei beni culturali, la gestione del rischio e delle emergenze, la relazione tra patrimonio e diritti umani, la salvaguardia del patrimonio immateriale, la digitalizzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale. Il risultato è una piattaforma di dialogo che, a partire da radici mediterranee condivise, propone modelli di collaborazione scientifica e operativa capaci di superare i confini disciplinari e nazionali.

Il volume, frutto di questa rete di relazioni, si configura così come una testimonianza e al tempo stesso un punto di partenza: una mappa di percorsi di ricerca, di strumenti concettuali e operativi, di pratiche che uniscono teoria e applicazione, in cui le discipline umanistiche e sociali dialogano con le scienze e le tecniche della conservazione per immaginare nuove ecologie e nuove tecnologie al servizio del patrimonio culturale.

5. *La collana editoriale dell'Unità di ricerca CroMe*

La collana editoriale nasce con l'intento di raccogliere e diffondere i risultati delle ricerche promosse dall'Unità di Ricerca CroMe, attiva presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento. Essa rappresenta uno degli strumenti fondamentali per dare

continuità scientifica, riconoscibilità pubblica e accessibilità ai saperi sviluppati all'interno di un progetto che assume come centrale la riflessione critica sul patrimonio culturale nelle sue forme materiali e immateriali.

La collana si fonda su una vocazione transdisciplinare esplicita, che unisce l'apporto delle scienze sociali, delle scienze giuridiche e delle discipline umanistiche legate al patrimonio, nella convinzione che solo attraverso il dialogo tra questi ambiti sia possibile comprendere e valorizzare il patrimonio come fenomeno complesso, storicamente situato, socialmente costruito e politicamente rilevante. In tal senso, la collana intende dare spazio a contributi capaci di interrogare le categorie tradizionali della conservazione e della tutela, mettendole in relazione con i processi di partecipazione, con i contesti normativi, con le pratiche istituzionali, con le dinamiche di produzione culturale, con la gestione del rischio e delle emergenze del patrimonio culturale.

Particolare attenzione sarà riservata alla pubblicazione di studi che non si limitano a descrivere il patrimonio già riconosciuto, ma che si interrogano sui criteri di selezione, sulle forme di legittimazione sociale, sul ruolo delle comunità nei processi di patrimonializzazione, sulle trasformazioni che le tecnologie digitali e le politiche culturali contemporanee imprimono al concetto stesso di patrimonio, sulla percezione dei rischi attuali e potenziali che lo minacciano e sulle forme del loro trattamento.

La collana si propone così come uno spazio plurale, capace di valorizzare la ricerca come forma di patrimonio immateriale, e di promuovere una cultura della riflessione critica, della collaborazione interdisciplinare e della responsabilità sociale del sapere.

La collana sarà aperta anche a contributi provenienti da ricercatori esterni, italiani e internazionali, che condividano l'impostazione metodologica e gli interessi teorici di CroMe, rafforzando così la vocazione cooperativa e transdisciplinare del gruppo.

6. *Dal quadro generale ai singoli contributi*

La struttura del volume riflette l'impostazione dialogica che ha guidato il progetto *Paesaggi immateriali*. Dopo questa nostra cornice introduttiva, che illustra il contesto scientifico e le linee teoriche comuni, seguono i contributi delle autrici e degli autori, italiani e spa-

gnoli. Ogni saggio nasce da un'ottica disciplinare specifica – diritto, sociologia, storia dell'arte, architettura, scienze della conservazione, discipline patrimonialistiche, tecnologie dell'informazione, ecologia – ma si inserisce in un disegno complessivo, in cui i temi e le discipline dialogano tra loro, creando una trama coerente di riflessioni e proposte. Per facilitare l'orientamento all'interno del volume e valorizzarne la struttura interdisciplinare, i contributi sono stati organizzati in tre sezioni: una dedicata alle cornici teoriche e concettuali del paesaggio immateriale, una centrata sulle ecologie del rischio, la sostenibilità e la conservazione preventiva, e una focalizzata su territori, comunità e pratiche patrimoniali. Questa articolazione riflette l'evoluzione naturale del dibattito dal piano teorico all'applicazione operativa.

7. Ringraziamenti

In chiusura, desideriamo ringraziare tutti i colleghi italiani e spagnoli che hanno partecipato all'iniziativa. Con componenti e collaboratori dell'Unità di ricerca approfittiamo qui per ringraziare i colleghi e le colleghe esterni a CroMe il cui contributo ha arricchito in maniera significativa questo volume. Un ringraziamento va a Mario Spasiano, che ha saputo cogliere e condensare perfettamente lo spirito di CroMe, traducendolo in una riflessione originale sulle tensioni tra unità del sapere e frammentazione della scienza e aprendo così, splendidamente, una prospettiva d'insieme sulla tematica e sulle sue articolazioni interne. A Marco Calabrò, che ha offerto una visione che, radicata nell'architettura contemporanea, non si limita a essa, ma apre questioni trasversali sulla tutela dei valori identitari e sulla costruzione del paesaggio culturale. Ad Angelo Vita, che ha contribuito con un punto di vista che incontra la prospettiva di CroMe relativamente alla cultura come mezzo, arricchendola con una suggestiva visione humboldtiana del paesaggio.

Un ringraziamento particolare va alle colleghe spagnole. A Teresa Carballeira Rivera per il suo contributo attento e rigoroso, che ha saputo intrecciarsi in modo naturale con il lavoro di CroMe, rafforzando un dialogo interdisciplinare prezioso e consolidando un rapporto di collaborazione che da anni sostiene e arricchisce le nostre ricerche. A Estrella Sanz Dominguez, che ha approfondito il tema delle strategie di documentazione e di intervento in contesti di rischio, offrendo

uno sguardo tecnico e operativo che si intreccia con le nostre riflessioni teoriche sulla gestione delle emergenze. A Margarita Zango Pascual, per l'analisi delle metodologie di valutazione del rischio applicate al patrimonio culturale, che ha permesso di collocare le nostre riflessioni giuridiche e sociali all'interno di un quadro metodologico di grande rilevanza pratica e scientifica. Ai colleghi dell'Università di Saragozza che con i loro studi su architettura, sostenibilità e museografia contemporanea hanno offerto un importante contributo al dialogo interdisciplinare, ampliando le linee di ricerca di CroMe e rafforzando il confronto con i temi della conservazione contemporanea. Ad Ana Galán Pérez per il suo contributo sul patrimonio come conversazione, che rappresenta uno dei riferimenti principali del nostro lavoro e a Pilar Montero Vilar per il suo fondamentale contributo scientifico e per l'accoglienza nel suo gruppo di ricerca, che ha dato forza e continuità alla collaborazione tra CroMe, GREPAC e la Facultad de Bellas Artes della Universidad Complutense de Madrid.

Ringraziamo, infine, Sara Ciccicarese e Vittoria Giannini per aver contribuito al volume con ricerche attente e originali, capaci di intrecciare prospettive giuridiche, sociali e territoriali, e per il prezioso lavoro redazionale svolto con rigore, sensibilità e cura, che ha accompagnato l'intero processo di preparazione del libro.

A tutti va la nostra gratitudine per aver condiviso prospettive e saperi che hanno reso questo volume non solo più ricco nei contenuti, ma anche più aperto al dialogo e alla collaborazione interdisciplinare che costituiscono la cifra distintiva di CroMe.

PRÓLOGO

GABRIELLA DE GIORGI CEZZI, STEFANO MAGNOLO

SUMARIO: 1. La cultura, el patrimonio, la protección jurídica y la conservación. Introducción: ¿quién protege el patrimonio? – 2. El tema: ¿por qué paisajes inmateriales? – 3. CroMe: el proyecto. – 4. El volumen. – 5. La colección editorial de la Unidad de investigación CroMe. – 6. Del panorama general a las contribuciones individuales. – 7. Agradecimientos.

1. *La cultura, el patrimonio, la protección jurídica y la conservación.* *Introducción: ¿quién protege el patrimonio?*

En las últimas décadas, el concepto de patrimonio cultural se ha ampliado progresivamente hasta incluir bienes inmateriales, prácticas sociales y memorias colectivas que escapan a las categorías tradicionales del patrimonio histórico-artístico. Esta expansión ha hecho cada vez más urgente la elaboración de un marco teórico capaz de sustentar y orientar las prácticas de conservación en un contexto social, político y cultural profundamente cambiado.

A la pregunta “¿quién protege el patrimonio?”, ya no se puede responder limitándose a mencionar las instituciones responsables, las leyes vigentes o las competencias técnicas de los conservadores-restauradores. Por supuesto, el derecho y la política siguen siendo esenciales, ya que proporcionan marcos normativos y recursos institucionales. Pero la protección del patrimonio, sobre todo cuando se trata de bienes inmateriales o disonantes, no puede prescindir de la legitimación social: de la capacidad de un bien para ser reconocido, compartido y defendido por las comunidades que lo viven y lo interpretan.

La fragilidad del concepto de cultura, tal y como subrayan las ciencias sociales, se refleja en el propio patrimonio: lo que se conserva nunca es un dato objetivo, sino el resultado de procesos de atribución de significado, a menudo conflictivos. En este sentido, la conservación no es solo técnica o jurídica, sino también comunicación, negociación, memoria selectiva. Bienes como, por ejemplo, el Muro de Berlín –pa-

rimonio “disonante” por excelencia – muestran cómo la protección no solo se refiere a la materia, sino también a la transmisión de valores complejos, a veces controvertidos, que exigen mantenerse vivos en el debate público.

Responder a la pregunta “¿quién protege el patrimonio?” significa, por lo tanto, reconocer que la conservación es una construcción social. Son las instituciones las que protegen el patrimonio, sin duda, pero junto con ellas también lo hacen los ciudadanos, las comunidades, los profesionales y los conocimientos que, de diversas formas, contribuyen a definir lo que vale la pena recordar, transmitir y transformar. Desde esta perspectiva, la legitimación de la conservación no sólo deriva de la corrección de los procedimientos técnicos, sino también de la capacidad de integrar múltiples perspectivas y generar consenso en torno a bienes que pertenecen a todos y que, precisamente por ello, exigen un compromiso compartido.

2. *El tema: ¿por qué paisajes inmateriales?*

El tema del paisaje lleva tiempo siendo objeto de debates interdisciplinarios que abarcan ámbitos tradicionalmente diferenciados entre sí. A estos ámbitos se han sumado en los últimos años disciplinas que podríamos calificar de híbridas, surgidas de la revolución de las nuevas tecnologías. Creemos que el término “paisaje” puede aglutinar las inquietudes y preocupaciones relacionadas con los riesgos y retos que un desarrollo sostenible del territorio, que tiene en cuenta el patrimonio cultural, plantea a los actores globales y locales comprometidos con la interpretación del presente y la planificación del futuro. Y, con la certeza de que una tecnología bien dirigida, asociada al conocimiento de los problemas y las necesidades del territorio, puede constituir un factor determinante para el éxito de las decisiones de hoy, junto a las legítimas inquietudes y preocupaciones, los riesgos y los retos, alimentamos esperanzas y vemos oportunidades que aprovechar.

Con este espíritu y consciente de la importancia del intercambio y el diálogo entre diferentes disciplinas y culturas, el volumen se propone reunir a especialistas españoles e italianos dedicados a actividades de investigación y profesionales relacionadas con el patrimonio cultural en ámbitos de intervención tales como la conservación-restaura-

ción, la protección y la valorización de los bienes culturales, el riesgo y la sostenibilidad, el medio ambiente y el territorio, los derechos humanos y la legislación en materia de patrimonio, el patrimonio cultural inmaterial, la digitalización y la inteligencia artificial. De este modo, pretendemos comparar perspectivas y experiencias que expresan diferentes culturas y enfoques sobre el tema de la sostenibilidad y el paisaje cultural, creando una oportunidad de diálogo entre nuestras instituciones que sirva de base para la formulación de propuestas de proyectos comunes y la adopción de buenas prácticas. Creemos que, tras años de aislamiento forzoso, nuestro territorio necesita confrontarse desde el punto de vista de la planificación cultural y los programas de desarrollo, evitando el error de un cierre autorreferencial. Nos parece aún más oportuno este confronto con una realidad como la española, que forma parte de la historia y la cultura del Mediterráneo y que ha sabido invertir de manera ejemplar en la puesta en valor del patrimonio y el turismo cultural, convirtiéndose en objeto de estudios en el ámbito especializado.

3. *CroMe: el proyecto*

La unidad de investigación CroMe (Culture as a Good and as a Medium), activa en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Salento, nace de la necesidad de abordar el tema del patrimonio cultural desde una perspectiva radicalmente interdisciplinaria. El propio nombre del grupo refleja su doble vocación: considerar la cultura tanto como un “bien” –y, por tanto, como objeto de protección jurídica, política y social– y como un “medio” de comunicación, intercambio y construcción de significados. Esta doble atención permite relacionar la dimensión normativa e institucional con la de las prácticas sociales y las formas de conocimiento que alimentan la vida cultural de una comunidad.

El trabajo de CroMe se sitúa en la intersección entre las ciencias humanas y las ciencias sociales, integrando herramientas y metodologías procedentes de la ciencia jurídica, la sociología, la antropología, la historia, la teoría de la comunicación, pero también de las ciencias ambientales y las tecnologías digitales. Este enfoque permite abordar de manera crítica la brecha, a menudo evidente, entre las definiciones normativas del patrimonio y las formas concretas de reconocimiento y

valorización por parte de las comunidades. En este sentido, CroMe presta especial atención al patrimonio cultural inmaterial, al patrimonio digital y a las formas híbridas que surgen en los contextos contemporáneos, caracterizados por rápidos cambios tecnológicos y sociales.

Además de la actividad investigadora y docente, CroMe está tratando de desarrollar de forma sistemática iniciativas de tercera misión, orientadas al diálogo con el territorio, la divulgación científica y la valorización social de los resultados de la investigación. Estas actividades incluyen talleres participativos, exposiciones, eventos públicos y colaboraciones con instituciones culturales y comunidades locales, en las que la reflexión académica se traduce en prácticas de participación y restitución. La perspectiva jurídico-sociológica que caracteriza al grupo se confronta así con experiencias concretas de conservación, protección y valorización, experimentando modalidades innovadoras de transferencia de conocimientos y contribuyendo a la formación de nuevas competencias. De este modo, CroMe se configura como un lugar de mediación entre la universidad y la sociedad, en el que la producción científica no se limita al contexto académico, sino que se convierte en patrimonio compartido y motor de procesos culturales y sociales.

La perspectiva que caracteriza a CroMe encuentra un complemento natural en las competencias técnicas e histórico-artísticas de las disciplinas patrimoniales, tal y como las cultiva el GREPAC (Grupo de Investigación en Gestión de Riesgos y Emergencias en Patrimonio Cultural) de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, coordinado por nuestra colega Pilar Montero Vilar. Si CroMe aporta a este diálogo la capacidad de interpretar el patrimonio como un fenómeno social y jurídico complejo, GREPAC aporta una sólida experiencia en técnicas de conservación, gestión de riesgos y emergencias, documentación y planificación de intervenciones. La interacción entre ambos grupos, que ya se prolonga desde hace varios años, ha demostrado cómo el análisis normativo y social puede influir positivamente en las prácticas técnicas y cómo, a la inversa, el conocimiento de las problemáticas operativas puede afinar la reflexión teórica y jurídica.

Un momento clave de esta colaboración fue el proyecto *Cabinet*, una iniciativa de innovación educativa desarrollada en España por nuestra colega Ana Galán Pérez, en la que CroMe participó activamente. El proyecto propuso un modelo de formación basado en la

«conversación» entre conocimientos y en la creación de herramientas comunes para el análisis y la documentación del patrimonio. El *Fichero Cibernético*, un archivo digital estructurado para recopilar, organizar y compartir materiales y reflexiones, es un ejemplo significativo: una herramienta diseñada no solo para conservar datos, sino también para facilitar el diálogo entre estudiantes, investigadores y profesionales, transformando el conocimiento en un patrimonio vivo y continuamente reelaborado.

4. *El volumen*

La iniciativa *Paisajes inmateriales*, que da título al presente volumen, se inscribe en esta línea de trabajo. El proyecto nace de la conciencia de que el concepto de “paisaje” se encuentra hoy en el centro de debates que atraviesan diferentes disciplinas—desde la arquitectura hasta la geografía, desde la ecología hasta la filosofía— y que, en las últimas décadas, se ha enriquecido con aportaciones procedentes de las nuevas tecnologías y las ciencias de la información. La reflexión se mueve entre dos polaridades: por un lado, la memoria y la experiencia local; por otro, las dinámicas globales que influyen en el medio ambiente y el patrimonio. En este espacio intermedio, como se ha anticipado, el paisaje se convierte en una categoría capaz de acoger ansiedades y esperanzas, riesgos y oportunidades, relacionadas con la sostenibilidad, la gestión del territorio y la protección del patrimonio.

En el marco de *Paisajes inmateriales*, el encuentro entre investigadores italianos y españoles tuvo como objetivo comparar experiencias y perspectivas adquiridas en contextos diferentes pero con retos comunes: la protección y valorización del patrimonio cultural, la gestión del riesgo y las emergencias, la relación entre patrimonio y derechos humanos, la salvaguarda del patrimonio inmaterial, la digitalización y el uso de la inteligencia artificial. El resultado es una plataforma de diálogo que, partiendo de raíces mediterráneas compartidas, propone modelos de colaboración científica y operativa capaces de superar las fronteras disciplinarias y nacionales.

El volumen, fruto de esta red de relaciones, se configura así como un testimonio y, al mismo tiempo, un punto de partida: un mapa de itinerarios de investigación, de instrumentos conceptuales y operativos, de prácticas que unen teoría y aplicación, en el que las disciplinas

humanísticas y sociales dialogan con las ciencias y las técnicas de la conservación para imaginar nuevas ecologías y nuevas tecnologías al servicio del patrimonio cultural.

5. *La colección editorial de la Unidad de Investigación CroMe*

La colección editorial nace con el objetivo de recopilar y difundir los resultados de las investigaciones promovidas por la Unidad de Investigación CroMe, activa en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Salento. Representa uno de los instrumentos fundamentales para dar continuidad científica, reconocimiento público y accesibilidad a los conocimientos desarrollados en el marco de un proyecto que se centra en la reflexión crítica sobre el patrimonio cultural en sus formas materiales e inmateriales.

La colección se basa en una vocación transdisciplinar explícita, que aúna las aportaciones de las ciencias sociales, las ciencias jurídicas y las disciplinas humanísticas relacionadas con el patrimonio, en la convicción de que solo a través del diálogo entre estos ámbitos es posible comprender y valorar el patrimonio como un fenómeno complejo, situado históricamente, construido socialmente y políticamente relevante. En este sentido, la colección pretende dar cabida a contribuciones capaces de cuestionar las categorías tradicionales de conservación y protección, relacionándolas con los procesos de participación, los contextos normativos, las prácticas institucionales, las dinámicas de producción cultural y la gestión de riesgos y emergencias del patrimonio cultural.

Se prestará especial atención a la publicación de estudios que no se limiten a describir el patrimonio ya reconocido, sino que se interroguen sobre los criterios de selección, las formas de legitimación social, el papel de las comunidades en los procesos de patrimonialización, las transformaciones que las tecnologías digitales y las políticas culturales contemporáneas imprimen al concepto mismo de patrimonio, la percepción y las formas de gestión de los riesgos actuales y potenciales que lo amenazan.

La colección se propone así como un espacio plural, capaz de valorizar la investigación como forma de patrimonio inmaterial y de promover una cultura de reflexión crítica, colaboración interdisciplinaria y responsabilidad social del saber.

La colección también estará abierta a contribuciones de investigadores externos, italianos e internacionales, que compartan el enfoque metodológico y los intereses teóricos de CroMe, reforzando así la vocación cooperativa y transdisciplinar del grupo.

6. *Del panorama general a las contribuciones individuales*

La estructura del volumen refleja el planteamiento dialógico que ha guiado el proyecto *Paesaggi immateriali*. Tras este marco introductorio, que ilustra el contexto científico y las líneas teóricas comunes, siguen las contribuciones de las autoras y los autores, italianos y españoles. Cada ensayo nace desde una perspectiva disciplinaria específica—derecho, sociología, historia del arte, arquitectura, ciencias de la conservación, tecnologías de la información, ecología, bellas artes—, pero se inscribe en un diseño global en el que los temas y las disciplinas dialogan entre sí, creando una trama coherente de reflexiones y propuestas. Para facilitar la orientación dentro del volumen y valorizar su estructura interdisciplinaria, las contribuciones se han organizado en tres secciones: una dedicada a los marcos teóricos y conceptuales del paisaje inmaterial, otra centrada en las ecologías del riesgo, la sostenibilidad y la conservación preventiva, y otra focalizada en territorios, comunidades y prácticas patrimoniales. Esta articulación refleja la evolución natural del debate desde el plano teórico hasta la aplicación operativa.

7. *Agradecimientos*

Para terminar, queremos dar las gracias a todos los colegas italianos y españoles que han participado en la iniciativa. Junto con los miembros y colaboradores de la Unidad de Investigación, aprovechamos esta ocasión para dar las gracias a los colegas externos a CroMe, cuya contribución ha enriquecido significativamente este volumen. Damos las gracias a Mario Spasiano, que ha sabido captar y condensar a la perfección el espíritu de CroMe, traduciéndolo en una reflexión original sobre las tensiones entre la unidad del conocimiento y la fragmentación de la ciencia y abriendo así, de manera espléndida, una perspectiva global sobre el tema y sus articulaciones internas. A Mar-

co Calabrò, que ha ofrecido una visión que, arraigada en la arquitectura contemporánea, no se limita a ella, sino que abre cuestiones transversales sobre la protección de los valores identitarios y la construcción del paisaje cultural. A Angelo Vita, que ha aportado un punto de vista que coincide con la perspectiva de CroMe en relación con la cultura como medio, enriqueciéndola con una sugerente visión humboldtiana del paisaje.

Un agradecimiento especial a nuestras colegas españolas. A Teresa Carballeira Rivera por su contribución atenta y rigurosa, que ha sabido entrelazarse de forma natural con el trabajo de CroMe, reforzando un valioso diálogo interdisciplinario y consolidando una relación de colaboración que desde hace años sustenta y enriquece nuestras investigaciones. A Estrella Sanz Domínguez, que ha profundizado en el tema de las estrategias de documentación e intervención en contextos de riesgo, ofreciendo una visión técnica y operativa que se entrelaza con nuestras reflexiones teóricas sobre la gestión de emergencias. A Margarita Zango Pascual, por el análisis de las metodologías de evaluación de riesgos aplicadas al patrimonio cultural, que ha permitido situar nuestras reflexiones jurídicas y sociales en un marco metodológico de gran relevancia práctica y científica. A los colegas de la Universidad de Zaragoza que, con sus estudios sobre arquitectura, sostenibilidad y museografía contemporánea, han aportado una importante contribución al diálogo interdisciplinar, ampliando las líneas de investigación de CroMe y reforzando el debate sobre los temas de la conservación contemporánea. A Ana Galán Pérez por su contribución sobre el patrimonio como conversación, que representa una de las principales referencias de nuestro trabajo, y a Pilar Montero Vilar por su fundamental contribución científica y por la acogida en su grupo de investigación, que ha dado fuerza y continuidad a la colaboración entre CroMe, GREPAC y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

Por último, agradecemos a Sara Ciccicarese y Vittoria Giannini por haber contribuido al volumen con investigaciones minuciosas y originales, capaces de entrelazar perspectivas jurídicas, sociales y territoriales, y por el valioso trabajo editorial realizado con rigor, sensibilidad y cuidado, que ha acompañado todo el proceso de preparación del libro.

A todos ellos les expresamos nuestro agradecimiento por haber compartido perspectivas y conocimientos que han enriquecido el con-

tenido de este volumen y lo han abierto al diálogo y a la colaboración interdisciplinaria que caracterizan a CroMe.

SEZIONE I

TEORIE, CATEGORIE E QUADRI CONCETTUALI
DEL PAESAGGIO IMMATERIALE

FRAMMENTAZIONE DELLE CONOSCENZE E UNITÀ DEL SAPERE*

MARIO R. SPASIANO

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica: i singoli punti di vista sull'orso non fanno un orso. – 2. I fondamenti di un nuovo rapporto tra le conoscenze: il mito della iper-specializzazione e il pregiudizio dell'antiteticità. – 3. Il metodo interdisciplinare nel sistema universitario. – 4. Un necessario cambiamento culturale.

1. *Premessa metodologica: i singoli punti di vista sull'orso non fanno un orso*

Il tema che mi prefiggo di trattare presenta almeno una duplice prospettiva: l'una, teorica, l'altra pratica. D'altronde, se così non fosse, un confronto sul rapporto tra frammentazione delle conoscenze e unità del sapere potrebbe apparire poco più che un vezzo culturale, di quelli che animano talora il dibattito di contesti e salotti autoreferenziali del mondo accademico e non solo.

Nella lingua greca antica il lemma *σοφία*, sapienza, ossia il possesso della perfezione spirituale, era distinto dal termine *φρόνησις*, saggezza, quella conoscenza, secondo Platone¹, che esprime la capacità di conciliare la pienezza del sapere teoretico con la vita pratica nell'ambito della convivenza civile.

La *φρόνησις*, che è quella che ci riguarda in questa sede, non solo concerne le cose umane, ma, nell'*Etica Nicomachea* aristotelica², essa consiste anche nella capacità di guidarle al migliore dei beni realizzabili dall'uomo, capacità che pertanto non può prescindere dal sapere anche pratico, frutto del confronto tra scienza e realtà.

Come evidente, l'epoca contemporanea mostra la coesistenza di molteplici forme di conoscenza costituenti il frutto di diversificati percorsi metodologici di acquisizione. Accade tuttavia che alle conoscenze alle

* Il presente contributo riproduce, con lievi modifiche formali, un lavoro già pubblicato in: *Dir. Soc.*, 3, 2022.

¹ PLATONE, *La Repubblica*, 518 c ss.

² ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, VI-5, VI-8, VI-9.

quali si perviene grazie allo studio di differenti fonti e metodi di ricerca corrisponda una pluralità di approdi conoscitivi che talora, ancorché concernenti il medesimo bene della vita, parrebbero non coincidere o persino essere inconciliabili. Questo risultato costituisce tuttavia una sensazione per lo più errata.

Un esempio anche banale potrà essere esplicativo di quanto si intende qui affermare: un orso sarà definito un animale plantigrado, da uno zoologo; un animale pericoloso per l'uomo, da un sociologo; un animale parte dell'ecosistema, da un ambientalista; persino una risorsa a valenza turistica, da un operatore del turismo; oppure potrà essere ritenuto una risorsa per la sopravvivenza da talune popolazioni antiche e così via. Si potrebbero aggiungere molti altri punti di vista.

Ad un'analisi non basata su pregiudizi di sorta, ciascuna di queste affermazioni risulterà vera, in quanto ognuna di esse esprime una parte della realtà di un unico soggetto in osservazione, l'orso, appunto. Queste diverse realtà, separatamente considerate, hanno portata parziale, limitata. Ne deriva che l'assolutizzazione di una fra esse finirebbe inesorabilmente col condurre a conseguenze errate e, magari, a soluzioni aberranti. Immaginiamo infatti di considerare il nostro orso unicamente come un animale pericoloso per l'uomo (realtà vera, ma parziale, per di più dipendente dalla concorrenza di talune condizioni quali la fame dell'animale e la scarsità di cibo); a quel punto, facendo prevalere il senso della paura, cercheremo l'eliminazione del pericolo mediante la cattura dell'animale o anche la sua uccisione: una soluzione dalle gravi conseguenze per lo più di tipo negativo.

Se invece consideriamo l'orso un animale che può costituire una risorsa a valenza turistica, saremo propensi a consentire la sua anche eccessiva diffusione, finendo col porre a rischio l'incolumità dei frequentatori del medesimo territorio ove vive l'animale. E così via.

Dal banale esempio scaturisce in modo evidente e persino incontrovertibile una verità: l'orso, in quanto tale, esprime tutte le realtà indicate, ma la percezione integrale di quel bellissimo animale è correttamente data solo dalla contestuale considerazione di tutte quelle realtà, condizione che pone in grado di assumere le più convenienti soluzioni riguardanti l'orso e il contesto nel quale si muove.

Si può dunque ragionevolmente affermare che l'analisi di singole parti di una realtà non dà consapevolezza del tutto e, con ogni probabilità, la loro considerazione parcellizzata non sarà in grado di offrire strumenti utili ad una soluzione adeguata ai problemi che si voglia o si debba affrontare.

Le conoscenze, dunque, possono essere parziali, ma il sapere che

conduce alla verità ha carattere necessariamente integrato e unitario. D'altronde, l'intero pianeta Terra e tutto ciò che in esso esiste, risponde alla medesima logica: nulla di quanto cade sotto l'esperienza sensibile (e non solo) è elemento avulso dal contesto in cui si trova.

Naturalmente anche gli esseri umani esprimono molteplici realtà disposte armonicamente tra loro, sì che per conoscere l'essenza integrale di un bene occorre coglierlo in una dimensione multilaterale (multidisciplinare, multidimensionale, ecc.) e persino nella contestualizzazione della sua dimensione relazionale: per tornare al nostro orso, nel caso in cui esso viva in un ambiente ove non si registra presenza umana, la sua considerazione dovrà naturalmente essere diversa.

Questa è l'inevitabile condizione imposta dalla multiforme ricchezza della realtà e delle esperienze conoscitive possibili.

Orbene, nonostante l'oggettivo fondamento della rilevata condizione, accade che l'uomo risulti poco propenso a contestualizzare le sue conoscenze, a prescindere dal metodo della loro acquisizione (metodo induttivo o deduttivo, metodo esperienziale diretto, metodo scientifico, metodo basato sulla trasmissione orale o sulla tradizione, metodo conoscitivo fondato su strumenti digitali di cui i più non conosciamo né il sistema posto a base del suo funzionamento, né il relativo grado di attendibilità). Egli (l'uomo) tende, per lo più, ad accontentarsi di una parte di conoscenza, quella che appare più congeniale alle sue attitudini e alle sue pregresse esperienze, fino ad assolutizzarla, compiacendosi della stessa e dei risultati ai quali essa consente di pervenire, avviando contestualmente un processo di sottovalutazione o persino di disconoscimento di quanto non riesca a rientrare nello schema di approccio parziale adoperato, innescando, piuttosto, in antitesi con i portatori di altre conoscenze, comportamenti improntati a logiche concorrenziali e prevaricatrici, premesse per la negazione definitiva di qualsiasi forma di dialogo.

2. *I fondamenti di un nuovo rapporto tra le conoscenze: il mito della iper-specializzazione e il pregiudizio dell'antiteticità*

In una visione relazionale dell'umana convivenza, a nessuna scienza, a nessun sapere è dato utilmente permanere in una condizione di preclusione o di indifferenza rispetto al resto³. Si impone, piuttosto, una condi-

³ Sul tema, si rinvia alle pregnanti riflessioni di A. SEN, *L'idea di giustizia*, Milano, 2010.

zione di interlocuzione secondo un modello osmotico di reciproca integrazione, fondato sul rispetto e anche sulla disponibilità alla reciproca conformazione, nonché di adattamento funzionale alle mutevoli circostanze della realtà, alla comune ricerca (nei limiti di quanto sia umanamente possibile) della composizione di quella integralità del sapere, premessa per il rinvenimento di riposte esaustive alla complessità dei problemi⁴.

D'altronde, il confronto tra conoscenze è sempre acquisizione di ricchezza, anche laddove la considerazione della loro diversità possa a prima battuta determinare complicazioni. La ragione risiede nella circostanza che, nella prospettiva relazionale integrata, ciascuna conoscenza è in grado di acquisire dalle altre, contenuti ulteriori e consapevolezze che, arricchendola, la rendono capace di produrre contributi di utilità in molteplici e differenziati contesti, obiettivi non conseguibili in una prospettiva solipsistica⁵.

La visione multidisciplinare delle conoscenze, obbligando al confronto le discipline scientifiche, le dispone ad un dialogo non riservato alle scienze sperimentali, ma aperto alle scienze umane e persino alle esperienze creative e spirituali dell'uomo quali l'arte, la letteratura, la poesia, l'esperienza interiore, in un processo che in senso descrittivo potrebbe definirsi di "umanizzazione della scienza e di razionalizzazione delle scienze umane".

Come noto, la cultura della iper-specializzazione o, meglio, la sua mitizzazione è figlia dell'idealismo, della sua prospettiva razionalista che tutto pretende di ricondurre alla "dea Ragione": non si tratta, dunque, di un fenomeno recente e il tempo trascorso dalla sua ampia diffusione nel pensiero occidentale rende difficilmente praticabile, quand'anche ricercato, il dialogo tra saperi per una ragione di intuitiva evidenza: ciascun percorso conoscitivo di tipo specialistico o mono-disciplinare ha ormai definito un proprio linguaggio esclusivo. E persino le strutture preposte

⁴ Sul punto, J. D. BARROW, *Is the world simple or complex?*, E. MARIANI (a cura di), *Scienza e realtà*, Napoli, 1997, 35 ss.

⁵ M. TALLACHINI, *La costruzione giuridica dei rischi e la partecipazione del pubblico alle decisioni science-based*, G. COMANDÈ, G. PONZANELLI (a cura di), *Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato*, Torino, 2004, 339 rileva: «Le norme che regolano attività e prodotti della scienza, l'intervento giuridico che utilizza un background di conoscenze specialistiche, i concetti e le qualificazioni giuridiche la cui definizione dipende da nozioni scientifiche, sono ormai sparse in ogni branca dell'ordinamento». In riferimento al rapporto tra diritto e scienze biologiche, per tutti, S. RODOTÀ, P. ZATTI, *Trattato di biodiritto*, Milano, 2010-2012.

all'organizzazione pratica di quelle conoscenze (si pensi a titolo meramente esemplificativo, agli uffici pubblici dell'Amministrazione italiana, ripartiti ancora, sul modello ottocentesco, secondo competenze rigide e separate) ricalcano sovente modelli compartimentali inadeguati non solo al dialogo, ma anche alla collaborazione, in barba a qualsiasi principio di leale cooperazione, tanto caro alla nostra Corte Costituzionale⁶.

A fondamento di questa impostazione si colloca un latente pregiudizio, una convinzione piuttosto diffusa, che tuttavia non pare reggere all'urto di un'analisi critica. Il pregiudizio consiste nel ritenere che l'unità del sapere si opporrebbe alla specializzazione.

Pare invece possa ragionevolmente affermarsi che l'unità del sapere non si oppone affatto alla specializzazione, il cui valore è sotto gli occhi di tutti: come negare i relevantissimi traguardi scientifici raggiunti proprio grazie alla capacità di approfondimento dell'approccio metodologico specialistico! Piuttosto, l'unità del sapere si oppone alla conoscenza strumentale e riduzionista, cioè all'idea che un singolo metodo o una singola disciplina possano in qualsiasi caso offrire una visione esaustiva e veritiera della realtà⁷.

Il Novecento, come rileva Giuseppe Tanzella-Nitti⁸, è stato caratterizzato da una forte frammentazione del sapere spesso presentata come condizione necessaria del progresso conoscitivo, giustificata sulla base dei vantaggi pragmatici che la specializzazione possiederebbe nei confronti di una cultura generalista, poco approfondita. Quella impostazio-

⁶ Sul tema si rinvia alla relazione della Presidente della Corte Costituzionale M. Cartabia, *L'attività della Corte Costituzionale nel 2019*, 28 aprile 2020, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia.

⁷ Al fine di meglio definire il rapporto tra specializzazione e multidisciplinarietà pare possano essere distinti 3 livelli metodologici di conoscenza: quello della ricerca, quello dei principi conoscitivi e quello delle tecniche applicative. In linea generale, il primo livello può assumere carattere mono o pluridisciplinare a seconda dell'oggetto di approfondimento e degli obiettivi di indagine perseguiti. Il livello dei principi conoscitivi, basato sui prodotti raccolti dalla ricerca di base e fondandosi sul necessario contributo di molteplici contesti disciplinari, tenderà ad assumere carattere multidisciplinare. Il terzo livello, invece, quello delle tecniche applicative, "imporrà" una metodologia conoscitiva prevalentemente ultra-specialistica proprio per consentire di addivenire ad approfondimenti e risultati estremamente minuziosi e parcellari (persino frammentari) che, una volta conseguiti, potranno essi stessi costituire oggetto di contestualizzazione rispetto a livelli superiori di conoscenza mediante dialogo e confronto in sede di secondo livello, così chiudendo quello che potrebbe definirsi il "cerchio" dell'accrescimento sapere.

⁸ G. TANZELLA-NITTI, *Unità del sapere e transdisciplinarietà*, in www.osservatoreromano.va/it/news/unita-del-sapere-e-transdisciplinaria.

ne ha comportato una netta frattura tra scienze sperimentali e scienze umane, così come fra applicazioni tecniche e contesto antropologico, contribuendo a generare evidenti elementi di disagio: la tecnica ha talora finito con lo straripare dai propri argini assumendo valore prevaricante su molte scienze sociali, a cominciare da quelle giuridiche; la scienza si è assunta compiti e funzioni non proprie persino cercando di sottrarsi al vaglio della politica (peraltro, per lo più qualitativamente inadeguata). È allora evidente che in una prospettiva frammentaria delle conoscenze e in contesti privi di (reale) confronto tra le stesse, le condizioni per trasformare il progresso scientifico in progresso umano integrale possono divenire oggetto di facile mistificazione, allorché, invece, si continuano ad alimentare elementi di conflittualità, esasperati peraltro dall'(ab)uso degli strumenti di comunicazione sociale nelle mani di attrezzati megapotentati economici e adoperati da molti individui non consapevoli della loro strumentalizzazione, abbagliati dalla illusione di essere parte attiva (ed efficace) di un dibattito globale che invero è condotto da pochi⁹.

È tuttavia da riconoscere che sin dagli anni '90 dello scorso secolo, i fenomeni della globalizzazione vanno suscitando taluni ripensamenti soprattutto nelle discipline sociali. Sono promossi metodi di ricerca innovativi sulla base di un più serrato confronto con studiosi di altre discipline, in tal modo «disegnando traiettorie di analisi interdisciplinari»¹⁰. Il loro scrutinio dimostra che non si tratta di nuove forme espressive di curiosità intellettuale nei confronti di altre scienze: si tratta, piuttosto, di inediti meccanismi funzionali alla ricerca di una conoscenza più adeguata alla complessità della realtà che non pare possa prescindere dall'accettazione del pluralismo metodologico e dalla unità del sapere. Le diverse conoscenze possono così provare ad integrarsi tra loro, come direbbe Geoffrey Samuel¹¹, in una sorta di movimento circolatorio che da un lato rafforza le basi cognitive del singolo studioso e dall'altra consente una più efficace analisi e condivisione dei problemi generati dall'accrescersi della conoscenza scientifica¹².

⁹ In senso critico sulla ricerca italiana e la sua valutazione, S. CASSESE, *Il sistema dell'Università e della Ricerca. Fatti, leggende, futuro*, in *Ist. Encicl. Treccani*, 15 novembre 2012, in www.roars.it/online/lanvur-ha-ucciso-la-valutazione-viva-la-valutazione/.

¹⁰ G. GUERRA, *La complessità e lo strumentario del comparatista. Alcuni esempi dal diritto delle tecnologie*, in *Dir. Pubbl. Compar. Europeo*, 4, 2020, 831.

¹¹ G. SAMUEL, *Mind, body and culture*, Cambridge, 1990.

¹² G. GUERRA, *An Interdisciplinary Approach for Comparative Lawyers: Insights from the Fast-moving Field of Law and Technology*, in *German Law Journal*, 19, 3, 2018, 579 ss. Secondo l'A., il dialogo tra le scienze rappresenta, nel mondo globalizzato, un presuppos-

3. Il metodo interdisciplinare nel sistema universitario

Si fa un gran parlare di opportunità se non di esigenza di un approccio metodologico multidisciplinare, ma l'evidenza del contesto accademico e della sua legislazione continua a muoversi in una prospettiva quanto mai contraddittoria, persino schizofrenica. Da un lato, è facile notare come nella principale fonte di finanziamento della ricerca accademica, i PRIN, così come nelle norme di principio di molti statuti di ateneo o ancora nella disciplina di molti manifesti degli studi si auspichi o si richieda la compresenza di competenze interdisciplinari¹³: basterebbe qui solo considerare che la sola disciplina del diritto amministrativo, oltre che nei corsi di laurea in giurisprudenza, è insegnata in corsi di architettura, ingegneria (nelle sue numerose declinazioni), economia e *management*, filosofia, biotecnologie, medicina, beni culturali, scienze formative e psicologiche, sviluppo sostenibile e transizione ecologica, turismo, scienze per la qualità della vita, scienze politiche, studi linguistici, storici e letterari, scienze umane e sociali, scienze motorie, scienza delle arti¹⁴. A fronte di questa condizione, è del pari noto che le carriere accademiche, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la stessa afferenza degli studiosi continua ad esprimersi all'interno di singoli settori disciplinari¹⁵. Verrebbe allora da pensare che mentre nella didattica si sia ormai inclini a riconoscere l'esigenza di un approccio di tipo multidisciplinare, nella ricerca non accada altrettanto. Ma anche in questo caso saremmo in presenza di un evidente abbaglio: nel contesto internazionale, qualsiasi ricerca cui sia riconosciuto un elevato grado di affidabilità e prestigio è solitamente svolta da gruppi a carattere multidisciplinare, soprattutto nell'esperienza anglo-sassone, dalla quale, peraltro, proviene mediamente la

to necessario per affrontare sin dall'origine una ricerca comparativa su un oggetto complesso.

¹³ Sul profilo, S. MONDA, *Convergenze metodologiche e approccio interdisciplinare: una necessità irrinunciabile*, in *Politica.eu*, 1, 2016, 17 ss. ove, tra l'altro, l'Autore ritiene che spetti alla scuola, più che all'università avere un approccio multidisciplinare.

¹⁴ Sul tema dei rapporti del diritto con le altre scienze, si rinvia a L. TORCHIA (a cura di), *Attraversare i confini del diritto* (Giornata di studio dedicata a Sabino Cassese), Bologna, 2016, con scritti di A. VON BOGDANDY, M. D'ALBERTI, B. SORDI, M.R. FERRARESE, M. CAMMELLI, J.B. AUBY, M. CLARICH, A. PAJNO, G. MELIS, M. CARTABIA, G. FALCON. M. LIBERTINI, J.H.H. WEILER, G. AMATO. Inoltre, S. CASSESE, *Lo stato presente del diritto amministrativo italiano*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 2, 2010, 60.

¹⁵ R. CASO, *Rompete le righe ma senza sconfinare. La via italiana all'interdisciplinarietà*, in *Roars*, 6 marzo 2014: www.roars.it/online/.

parte più qualificante del progresso scientifico del nostro tempo (se non altro anche per ragioni di carattere finanziario¹⁶).

Anche un'ulteriore connotazione merita considerazione: va infatti osservato che la compartecipazione di discipline differenziate alla ricerca non avviene sempre allo stesso modo e soprattutto con il medesimo tasso di incisività. Già nel 1972, Jean Piaget¹⁷, noto epistemologo svizzero, distingueva tre distinti gradi di collaborazione, collocati tra loro in posizione gerarchica: il livello più basso, costituito dalla *multidisciplinarietà*, riconosciuta allorché la soluzione di un problema implichi la concorrenza di informazioni e conoscenze provenienti da due o più settori scientifici senza che però le discipline concorrenti possano restare da quel confronto modificate (arricchite o impoverite). Il secondo livello è quello della *interdisciplinarietà* nel quale la collaborazione fra discipline diverse o fra settori eterogenei di una medesima scienza conduce «ad interazioni vere e proprie, a reciprocità di scambi tali da determinare mutui arricchimenti». Il terzo e ultimo livello è costituito dalla *transdisciplinarietà* nella quale non ci si limita al raggiungimento di interazioni e reciprocità fra ricerche scientifiche, ma queste ultime finiscono col collocarsi, definendo stretti legami, «dentro a un sistema totale (ndr: unico) privo di frontiere stabili fra le discipline».

Non distante la definizione del *Dizionario Treccani*¹⁸ che definisce il lemma “*interdisciplinarietà*” quella «rete dei rapporti di complementarità, di integrazione e di interazione per cui discipline diverse convergono in principi comuni sia nel metodo della ricerca sia nell'ambito della costruzione teorica; anche l'insieme delle somiglianze, delle analogie e dei parallelismi tra discipline scientifiche, programmi di ricerca, tecnologie, che tende ad avvicinare e unificare le parti isolate e i momenti frammentari

¹⁶ R. SCARCIGLIA, *Brevi riflessioni su interdisciplinarietà, scienza giuridica e metodo comparativo*, in *Riv. Queste istituzioni*, 2022, I, 93, opportunamente osserva che «la differenza tra ambiti disciplinari non implica necessariamente che le conoscenze e i risultati scientifici realizzati all'interno di un settore non possano essere messi a disposizione di studiosi appartenenti a una diversa disciplina scientifica non solo nell'area giuridica, ma anche nel rapporto fra scienze sociali e scienze c.d. dure, né tantomeno che discipline diverse possano trovare forme di collaborazione integrazione». Cfr. anche G. SAMUEL, *An introduction to comparative law theory and method*, Oxford and Portland (OR), 2014, 36.

¹⁷ J. PIAGET, *L'épistémologie des relations interdisciplinaires*, Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement (a cura di), *L'interdisciplinarietà: problèmes d'enseignement et de recherche dans les universités*, Paris, 1972, 131 ss.

¹⁸ Il *Dizionario Treccani* è consultabile in [https://www.treccani.it/vocabolario/interdisciplinarietà](https://www.treccani.it/vocabolario/interdisciplinarieta).

dell'odierno sapere specialistico». La esplicazione della *Treccani* prosegue andando a investire anche il profilo soggettivo del problema, delineato come «l'atteggiamento intellettuale e la ricerca concettuale orientati verso la promozione e la definizione di ciò che collega le scienze tradizionali e le più recenti specializzazioni in un sapere unitario, che ... accoglie e valorizza la molteplicità e varietà delle conoscenze acquisite nella storia delle culture e delle civiltà, e soprattutto nel progresso del sapere scientifico».

Come osserva Roberto Scarciglia¹⁹, tale definizione non si allontana molto da quella di Raymond C. Miller²⁰ per il quale l'interdisciplinarietà è uno studio analiticamente riflessivo delle implicazioni metodologiche, teoretiche e istituzionali volte ad incrementare gli approcci interdisciplinari all'insegnamento e alla ricerca.

4. *Un necessario cambiamento culturale*

Ci avviamo ormai a trarre le fila del complesso discorso. Sembra evidente che soprattutto la forte spinta trainante della scienza sperimentale e delle tecnologie impongono la rivisitazione del rapporto tra conoscenze ancora frammentarie: sia all'interno delle singole discipline, sia tra le di-

¹⁹ R. SCARCIGLIA, *Brevi riflessioni*, cit., 91 ss.

²⁰ Secondo R.C. MILLER, *Interdisciplinarity: Its Meaning and Consequences*, in *International Studies*, in *Oxford Research Encyclopedia of International Studies* Oxford University Press, Oxford, 2010 (in web 2017), «Interdisciplinary approaches in the social sciences began in the 1920s. At a minimum, they involve the application of insights and perspectives from more than one conventional discipline to the understanding of social phenomena. The formal concept of interdisciplinarity entered the literature in the early 1970s. The scholars responsible all shared the thought that the scientific enterprise had become less effective due to disciplinary fragmentation and that a countermovement for the unification of knowledge was the proper response. However, not all interdisciplinarians believe that the unification of existing knowledge is the answer. There are many ways of differentiating between types of interdisciplinary approaches. One classification distinguishes between multidisciplinary, crossdisciplinary, and transdisciplinary approaches. Multidisciplinary approaches involve the simple act of juxtaposing parts of several conventional disciplines in an effort to get a broader understanding of some common theme or problem. Crossdisciplinary approaches involve real interaction across the conventional disciplines, though the extent of communication; thus, combination, synthesis, or integration of concepts and/or methods vary considerably. Transdisciplinary approaches, meanwhile, involve articulated conceptual frameworks that seek to transcend the more limited world views of the specialized conventional disciplines. Even though many believe that interdisciplinary efforts can create innovative knowledge, the power structure of the disciplinary academy resists interdisciplinary inroads on its authority and resources».

scipline scientifiche e tecnologiche, da un lato, e quelle umanistiche e sociali, dall'altro²¹.

In ogni caso, come si è rilevato, la premessa per innestare una qualsiasi forma di dialogo tra le conoscenze è un linguaggio comune e, ancor prima, la sussistenza di un altrettanto comune minimo denominatore culturale; linguaggio e denominatore culturale che, presenti in epoche del lontano passato²², continuano a latitare, respinti da moti di diffidenza e sfiducia reciproca che permeano ancora il rapporto tra saperi, soprattutto tra quelli sperimentali e quelli umanistico-sociali.

Una esemplificazione può tornare utile al riguardo: qual è oggi la considerazione degli aspetti giuridico-amministrativi di un qualsiasi problema nel pensiero di un tecnologo²³? Presto detto. L'aspetto giuridico-amministrativo sarà da questi inteso secondo una duplice possibile prospettiva: o sarà considerato un'inutile superfetazione da sopportare nell'ambito di un ordinamento che, in nome di esigenze di ordine sociale, tende in realtà a nascondere un infernale sistema di maglie inestricabili attraverso le quali il potere burocratico, al fine di non dover rinunciare alla propria primazia, prova a paralizzare qualsiasi processo evolutivo. Oppure, quel contesto giuridico-amministrativo sarà ritenuto un sistema di garanzie invero irrealizzabile in quanto connotato da un tale livello di

²¹ Emblematica la condizione dell'Università in Italia laddove, specialmente a causa di un sistema accademico interessato più all'ampliamento degli organici che alla considerazione dei saperi e delle loro branche, continua a moltiplicare gli insegnamenti il più delle volte a fini solo strumentali.

²² G. TANZELLA-NITTI, *Passione per la verità e responsabilità del sapere*, Alessandria, 1998.

²³ Interessanti le emblematiche pagine di GIOVANNI MIELE (*Umanesimo giuridico*, in *Scritti giuridici*, II, Milano, 1987, 446 s.) riguardo alla considerazione della scienza giuridica: «L'uomo della strada ha provato sempre un senso d'insoddisfazione e talvolta di diffidenza di fronte alle costruzioni dei giuristi. Inoltre, chi per ufficio si è trovato a insegnare ai giovani gli elementi della teoria del diritto – di questo o di quel diritto – per poco che avesse una certa sensibilità, ha potuto notare nei più svegli e nei più generosi fra essi qualcosa che rasentava l'indifferenza o il fastidio, quando pur non fosse l'aperta insofferenza: la quale talvolta si traduceva in esplicita condanna del valore e dell'utilità di una scienza, rivelantesi ai loro occhi null'altro che una ripetizione, più diffusa, più elaborata, più architetata, di disposizioni promananti da una volontà estranea ed arcana. Una scienza siffatta appariva non tanto a servizio della società, quanto a servizio del legislatore, e quindi strumento di ogni e qualunque concezione che dai recessi di questo essere immateriale venisse a quando a quando espressa: strumento di bene o di male secondo che così fosse voluto dall'esigente padrone, e indifferente al bene e al male, perché essa non doveva patteggiare – quasicché il bene non sia la stessa vita, vita morale dell'uomo – ma mostrarsi obiettiva. (...)».

incertezza e complicazione che per garantire il tutto, alla fine non è in grado di garantire nulla se non determinare l'appesantimento dell'azione amministrativa. Da entrambe le letture deriva che la migliore soluzione possibile, nella prospettiva del tecnologo, sarà considerare l'impatto amministrativistico come un vero nemico di cui diffidare e possibilmente da aggirare per non restare invischiati nei suoi defatiganti quanto inutili meccanismi.

Quale invece l'atteggiamento comune dell'esperto in scienze umanistiche o sociali nei confronti delle conoscenze di tipo tecnico-scientifico? Anche qui, un forte pregiudizio pervade il rapporto. Le competenze socio-umanistiche, infatti, tenderanno per lo più a temere quei profili tecnologici e le sue metodologie applicative, dietro i quali si riterranno celate condizioni e modalità operative del tutto illegittime, poco affidabili per la loro impenetrabilità. Poco conta la considerazione dell'efficacia della conseguente soluzione tecnica. In realtà i due sistemi, il contesto tecnico e quello giuridico, non si conoscono né si comprendono. Semplicemente diffidano l'uno dell'altro. Al centro, il cittadino interessato a conseguire i beni della vita cui ambisce e che sovente continua a ritrovarsi alla mercé di saperi e metodi inintelligibili, comunque a lui estranei.

Tra la scienza sperimentale (con le sue applicazioni) e le scienze umane e sociali non c'è linguaggio comune, soprattutto manca quella reciproca capacità elaborativa che dovrebbe innestarsi sin dalla fase di studio dei problemi per dar vita a risposte integrate, utili e condivise rispetto alla complessità delle vicende.

La complessità dei temi sociali, economici e giuridici dell'ordinamento dimostra come i rapporti tra conoscenze vadano improntati a comporre reti di complementarità, di integrazione e di interazione, con comuni sforzi di ordine metodologico e, ancor prima, strutturale.

Il sapere specialistico di tipo scientifico o anche tecnologico nei diversi contesti ove si affermi in via esclusivistica, a discapito delle conoscenze di tipo socio-umanistico, mostra i propri limiti, rivelandosi oggettivamente inaffidabile nelle applicazioni pratiche, tanto più in quanto chiamato, in numerosi contesti, a far fronte alla soddisfazione non di astratti e standardizzati bisogni, ma di esigenze sempre più differenziate, persino personalizzate, contesti nei quali il contributo delle scienze sociali e umanistiche si rivela spesso insostituibile.

Gli ambiti a connotazione socio-umanitaria necessitano invece della presenza di applicazioni tecnico-scientifiche che consentano loro di acquisire qualità necessarie come capacità di risposta e di intervento in tempi definiti, efficacia operativa e organizzativa, interconnessione capillare,

insomma tutto ciò che connota appunto il patrimonio proprio del più moderno sviluppo tecnico-scientifico.

La prospettiva riconduce all'esigenza di una ricerca orientata, sin dal piano concettuale del suo concepimento e della sua progettazione, alla individuazione di ciò che unisce o che almeno individui i punti di contatto tra le scienze, per tentare di dar vita *ab initio* ad un sapere a prospettiva integrale, in grado di accogliere, valorizzare e sintetizzare la molteplicità degli apporti provenienti dalle varie conoscenze, da culture, civiltà, studi di settore, o anche solo da diversi punti di vista, per essere in grado di cogliere la complessità delle realtà e di rispondere alle articolate esigenze dell'uomo. Questo processo, naturalmente, richiede un vasto programma di formazione, a livello scolastico e poi universitario, che parta dall'elaborazione di percorsi che si fondino sulla consapevolezza che l'integrazione delle competenze non è un'opzione, bensì una via obbligata, unica risposta possibile alla complessità dei moderni saperi. Ma qui il discorso proseguirebbe portando lontano.

IL PAESAGGIO TRA UMANESIMO, DIRITTO ED AMBIENTE

ANGELO B. VITA

SOMMARIO: 1. Introduzione: il paesaggio nell'arte. – 2. Radici storiche della nozione giuridica del paesaggio. – 3. Distinzione tra paesaggio ed ambiente. – 4. L'importanza delle norme paesaggistiche – una suggestione.

1. *Introduzione: il paesaggio nell'arte*

L'idea di “paesaggio” affonda le sue radici nell'archetipo ad impronta estetica del Giardino dell'Eden, comune a molte religioni e mitologie e la sua etimologia da sempre fa riferimento ad una concezione della natura non in quanto tale, ma in quanto strettamente correlata all'aspetto antropico¹.

L'uso quattrocentesco aveva in primaria considerazione il soggetto dei quadri, quasi sempre previsto nello stesso contratto di committenza.

La Tempesta di Giorgione è stato definito il primo paesaggio della storia dell'arte occidentale, in cui esso assume un ruolo da protagonista ed è reso attraverso l'uso della pittura tonale e non esclusivamente attraverso la gabbia prospettica².

Tra la metà del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, prese forma una concezione dell'arte come espressione di stati d'animo ed emozioni.

Caspar David Friedrich è stato uno dei principali esponenti di questa nascente sensibilità romantica, nonché uno dei principali paesaggisti dell'Ottocento europeo. Nel suo *Viandante sul mare di nebbia* il protagonista del ritratto figura di spalle, permettendo una immedesimazione dello spettatore con quel sentimento di spaesamento ed inquietudine, di “sublime” che l'uomo prova di fronte allo sconfinato spettacolo della natura.

Nel '900, la corrente espressionista intese l'arte come emozione che trasforma la realtà, alterandone forma e colori.

¹ Cfr. P. CARPENTIERI, *Paesaggio, ambiente e transizione ecologica*, in *Giustizia insieme*, 4 maggio 2021: https://www.giustiziainsieme.it/articolo/1710-paesaggio-ambiente-e-transizione-ecologica#_ftn30.

² P. DE VECCHI, E. CERCHIARI, *Arte nel tempo*, Milano, 1991.

I paesaggi di un maestro dell'espressionismo tedesco Emil Nolde, si tingono di una gamma cromatica intensa e variegata non riscontrabile in natura, in quanto riflesso della sua condizione psicologica.

2. *Radici storiche della nozione giuridica del paesaggio*

Il primo riferimento normativo alla tutela del paesaggio è contenuto nella Legge Rava 16 luglio 1905 n. 411 riguardante la conservazione della pineta di Ravenna in quanto patrimonio estetico identitario. Si trattava di una pineta con storia plurisecolare, che le requisizioni e le vendite napoleoniche a scapito dei monaci delle abbazie cui era devoluta la loro cura, nonché varie contese giudiziarie della durata di 70 anni, ne avevano notevolmente ridotto l'estensione e minato la sopravvivenza. Nell'800 le porzioni residue furono affidate alle canoniche Lateranensi di San Pietro in Vincoli e di San Lorenzo fuori le mura in Roma.

La Legge consta solo di 2 articoli e sancisce la tutela dei "relitti di pineta" a fini di rimboschimento. La Camera, dopo averla approvata, votò l'auspicio che ci fosse invece un "disegno di Legge per la conservazione delle bellezze naturali che si connettono alla storia d'Italia".

Tale auspicio trovò la sua realizzazione con la Legge Croce 11 giugno 1922, n. 778 "Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico".

La stessa è stata concepita nell'ambito del contesto filosofico crociano in base al quale il sentimento estetico (da αἴσθησις "sensazione") asurge al ruolo di dato fondamentale del sentire umano e di principio della conoscenza basato sull'intuizione, permeandone anche la nozione di paesaggio³.

Questa legislazione ha un suo consolidamento nella Legge Bottai n. 1497 del 1939 che tutela non solo singoli beni immobili, le "bellezze individue" ma anche le "bellezze d'insieme", facendo riferimento a 4 casi in cui si poteva avere un interesse pubblico, tra i quali le "cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale" e le "bellezze panoramiche considerate come quadri naturali".

In tutte le casistiche menzionate, emerge una concezione di paesaggio in termini di bellezza naturale.

Nel 1948, la Costituzione, all'art. 9 comma 2, introduceva la tutela

³ Si veda P. CARPENTIERI, *cit.*

del paesaggio tra i principi fondamentali, intendendo con esso le bellezze naturali della precedente legislazione. Negli anni '60, l'ambito della tutela del paesaggio si estese oltre la conservazione delle bellezze naturali, arricchendosi della dimensione territoriale ed urbanistica, considerata la prevalenza in Italia di paesaggi antropizzati rispetto a quelli rigorosamente naturali.

La Legge Galasso n. 431 del 1985 ampliava l'ambito della protezione paesaggistica, sottoponendo a vincolo ampie porzioni di territorio direttamente *ex lege*, rivolgendo la tutela non più in base ad un criterio estetico riferito ad un singolo bene, ma anche, ad esempio, a «foreste, ghiacciai, tutti i terreni entro 150 m dai fiumi presenti nell'elenco delle acque pubbliche», tutti territori che riguardano solo l'aspetto naturale.

3. Distinzione tra paesaggio ed ambiente

Il lemma "ambiente" non è presente nel testo originario della Costituzione che all'art 9 citava solo il paesaggio, in quanto negli anni '40 l'ambiente non era considerato un oggetto giuridico meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.

Solo a partire dagli anni '70 del secolo scorso e con il Rapporto Brundtland del 1987 che introdusse il concetto di sviluppo sostenibile, si iniziarono a gettare le basi al pensiero ambientalista.

La Corte Costituzionale considerava l'ambiente un valore immateriale unitario che, non essendo citato nella Costituzione, era desunto dal paesaggio, considerato quale "morfologia del territorio", ossia concernente "l'ambiente nel suo aspetto visivo".

In realtà paesaggio e ambiente sono due concetti notevolmente diversi e spesso in antitesi, per cui il significato di paesaggio non sembrerebbe ascrivibile in toto a quello di morfologia dell'ambiente.

Per comprendere meglio questa distinzione, si può fare riferimento alla teoria dei tre mondi del filosofo novecentesco Popper, in base alla quale, ad esempio, un libro appartiene al mondo 1 se considerato come oggetto fisico dotato di proprie fattezze dimensionali e strutturali. Esso è anche il risultato di idee ed emozioni trascritte in parole dall'autore, frutto di un processo di pensiero appartenente alla sfera dell'esperienza soggettiva. Infine, il libro veicola un messaggio che, come tale, può essere tradotto in altre lingue, lasciando il suo contenuto invariato e perciò riconducibile al mondo 3 dell'universalità.

In base a quanto sopra, l'ambiente sarebbe collocabile nel mondo 1

degli oggetti fisici. Infatti, l'approccio quantitativo del diritto dell'ambiente è desumibile dal principio del "chi inquina paga", dalla definizione di "inquinamento" e di "danno ambientale", fondate sulle alterazioni significative e misurabili delle matrici ambientali.

Al contrario, il paesaggio attiene alla *res cogitans*, alla sfera della percezione soggettiva qualitativa, ad una idea non quantificabile e pertanto collocabile nel mondo 3 dell'universalità. È in tale ambito che ci poniamo quando ammiriamo il paesaggio nei quadri citati in precedenza⁴.

Alla luce di quanto sopra, ricondurre il significato di paesaggio a morfologia dell'ambiente, sembrerebbe riduttivo.

Con la Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, l'ambiente appare tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale (art 117, comma 2, lett. s).

Non essendo stata assegnata la competenza relativamente al paesaggio, la sua tutela è stata ricompresa in quella dell'ambiente, confermando il precedente orientamento fondato sull'esistenza di un preciso collegamento tra la nozione di paesaggio e quella di ambiente.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 (Codice Urbani), poi, all'art. 131 ricomprende nella nozione di paesaggio della Convenzione di Firenze del 2004, il «territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni»⁵.

In questa visione "dinamica" del paesaggio, l'uomo ne diventa parte integrante, in quanto artefice dei suoi mutamenti. Il richiamo al fattore estetico non è più inteso secondo i canoni della pittura di paesaggio citata in precedenza, oggetto di una mera visione contemplativa e statica.

Ferme restando in capo alle Regioni le competenze in ordine alla loro formazione, i piani paesistici non avrebbero più avuto solo la facoltà ma l'obbligo di tutela, tra l'altro rivolto a intere categorie di beni e di ambiti che spesso non li facevano rientrare tra le bellezze naturali.

Quindi, con il D. Lgs. 42/2004, il piano ha mutato il nome da paesistico a paesaggistico ed ampliato il suo contenuto, in quanto viene nor-

⁴ Cfr. P. CARPENTIERI, *cit.*

⁵ R. GIANI, *Il paesaggio e la sua dimensione giuridica in rapporto con l'ambiente ed il governo del territorio, tra Costituzione, convenzione europea e codice*, in *Giustizia Amministrativa*, 2024: <https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/56624861/Il+paesaggio+e+la+sua+dimensione+giuridica+in+rapporto+con+l+ambiente+ed+il+governo+del+territorio%2C+tra+Costituzione%2C+convenzione+europea+e+codice.pdf/9c640a15-5964-ccb1-0d6c-ce81f23e3f58?t=1708952369130>.

mata la tutela non solo delle bellezze naturali ma di tutto il territorio regionale.

Emblematico è l'art. 143 lett. g) del succitato decreto: «individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate» che diventano paesaggio da tutelare.

Questa trasformazione del concetto di paesaggio è riscontrabile anche nelle modifiche apportate dal D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, all'art. 1 del D. Lgs. 42/2004, con le quali sono inseriti nella tutela paesaggistica gli “alberi monumentali” ed i “centri storici”, nonché si abroga la definizione di bellezze panoramiche «considerate come quadri».

La Riforma costituzionale del 2022, infine, colloca l'ambiente e la biodiversità tra i principi fondamentali della Costituzione accanto al paesaggio. Finalmente ambiente e paesaggio sono dati per due valori autonomi e parimenti meritevoli di tutela.

La nuova formulazione dell'art. 9 apre la strada alla possibile coesistenza di interessi confliggenti tra paesaggio ed ambiente, non più risolvibili appellandosi alla primazia costituzionale della tutela paesaggistica⁶.

Ad esempio, la lotta al cambiamento climatico su scala globale può entrare in contrasto con la tutela paesaggistica su scala locale. In particolare, la trasformazione dei paesaggi appenninici a causa della realizzazione di numerosi parchi eolici, da un lato si mostra come uno strumento di tutela ambientale in quanto permette di produrre energia da fonti rinnovabili alternative, dall'altro incide localmente sul paesaggio in modo sostanziale⁷.

4. *L'importanza delle norme paesaggistiche – una suggestione*

Mi si permetta di chiudere con una suggestione.

La Legge Croce e la Legge Bottai sono state emanate in tempi di crisi e di contrasti sociali. In particolare, la Legge Croce nel 1922, anno della marcia su Roma, la Legge Bottai nel 1939, anno dell'invasione della Germania nazista alla Polonia, preludio al secondo conflitto mondiale.

La suggestione che si propone è pertanto la seguente: in periodi di

⁶ Si veda G. MONTEDORO, *Paesaggio, ambiente, territorio: il binomio tutela-fruizione dopo la riforma costituzionale*, in *Giustizia insieme*, 22 giugno 2022: <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-processo-amministrativo/2377-paesaggio-ambiente-territorio-il-binomio-tutela-fruizione-dopo-la-riforma-costituzionale>.

⁷ Cfr. P. CARPENTIERI, *cit.*

grandi contrasti si è sentito il bisogno di tutelare la bellezza come reazione ad essi?

Che sia così, del resto, non ce lo propone anche uno dei grandi della letteratura mondiale?

«Il principe afferma che la bellezza salverà il mondo! Ed io affermo che idee così frivole sono dovute al fatto che in questo momento egli è innamorato, non appena è arrivato me ne sono subito convinto. Non arrossite principe, mi impietosite. Quale bellezza salverà il mondo?» (L'idiota, F. Dostoevskij).

IL VALORE IDENTITARIO DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA COME BENE CULTURALE

MARCO CALABRÒ

SOMMARIO: 1. La tutela giuridica delle opere di architettura contemporanea in Italia: l'inadeguatezza del modello attuale. – 2. Rigenerazione urbana e valore identitario del territorio. – 3. La (ancora poco valorizzata) categoria dei beni culturali urbanistici. – 4. Verso una soluzione al problema dell'assenza di parametri valutativi: la schedatura digitale del patrimonio architettonico contemporaneo.

1. *La tutela giuridica delle opere di architettura contemporanea in Italia: l'inadeguatezza del modello attuale*

Le opere di architettura contemporanea non ricevono, in Italia, adeguata tutela, in ragione della soglia minima di storicizzazione presente nel d.lgs. n. 42/2004, in base alla quale non è possibile apporre il vincolo culturale statale su beni il cui autore sia ancora vivente o, comunque, la cui esecuzione non risalga a più di 70 anni¹. L'esigenza di individuare strumenti alternativi in grado di garantire adeguata tutela all'architettura contemporanea di maggior pregio ha spinto la dottrina a percorrere diverse strade.

La soluzione cui principalmente oggi si fa ricorso è rappresentata dal c.d. vincolo relazionale esterno di cui all'art. 10, co. 3, lett. d) del d.lgs. n. 42/2004, riferito a quei beni il cui interesse culturale discende dal riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Il legislatore, infatti, prevede che in tali ipotesi l'apposizione del vincolo culturale prescinde dalla sussistenza del requisito della soglia minima di storicizzazione; tuttavia, in diverse occasioni è emersa

¹ Cfr. art. 10, co. 5, d.lgs. n. 42/2004, ove si afferma che non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose ... che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni. Su tale profilo v. G. MORBIDELLI, *Art. 10. Beni culturali*, M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, ed. III, 2019, 133 ss.

la tendenza a “forzare” l’individuazione del carattere relazionale pur di vincolare un bene di recente edificazione, con conseguente successivo annullamento del provvedimento di vincolo da parte del giudice amministrativo².

Si registrano, poi, altre due ricostruzioni del fenomeno volte ad ovviare al vuoto di tutela che contraddistingue le opere di architettura contemporanea in Italia, entrambe, però, aventi una limitata portata applicativa. Il riferimento, in particolare, è: a) alla disciplina sul diritto d’autore, mediante la quale, tuttavia, si ottiene unicamente il riconoscimento di una riserva a favore dell’Autore dello studio e dell’attuazione delle modifiche necessarie e, quindi, della facoltà di decidere le modalità di intervento sull’opera³; b) all’eventuale estensibilità degli effetti di un vincolo paesaggistico ad un manufatto architettonico, circostanza che ovviamente richiede la (invero non frequente) condizione che il bene faccia parte di un contesto considerato unitario e identitario⁴.

Da tale seppur breve disamina emerge con evidenza come ciascuna delle soluzioni ad oggi prospettate presenti limiti e criticità, che finiscono per rendere l’attuale modello di tutela operante in Italia non pienamente in grado di garantire una adeguata protezione alle opere di architettura contemporanea di maggior pregio.

In un’ottica volta ad ampliare gli strumenti di tutela, allora, ci si interroga sulla possibilità che le amministrazioni comunali possano intervenire al fine di prevedere forme di intervento nei confronti delle opere di architettura contemporanea, mediante l’esercizio delle proprie funzioni in materia di governo del territorio. Come è noto, ormai da diversi anni la pianificazione ha sostanzialmente perso la sua “anima espansiva”. La

² P. CARPENTIERI, *La tutela dell’architettura contemporanea tramite il vincolo storico relazionale previsto dalla lettera d) del comma 3 dell’art. 10 del codice del 2004. Limiti e opportunità*, in *Riv. giur. ed.*, 2, 2023, 143 ss.

³ In particolare, ai sensi dell’art. 20, co. 1, l. n. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore) l’Autore ha il diritto «di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione». Per le opere architettoniche, tuttavia, le facoltà inerenti al diritto all’integrità dell’opera sono temperate con le facoltà inerenti al diritto di proprietà, con la conseguenza che l’Autore non può opporsi «alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata».

⁴ G. MARI, *Il patrimonio architettonico del XX secolo e contemporaneo di pregio: limiti delle forme di tutela “altre” rispetto a quelle codicistiche sui beni culturali e prospettive di riforma*, in *Riv. giur. ed.*, 2, 2023, 113 ss.

primaria esigenza di evitare il consumo di ulteriore suolo⁵ non ancora urbanizzato impone al pianificatore di “calare” l’eventuale nuova volumetria all’interno della città esistente, anche mediante la valorizzazione di processi di rigenerazione urbana “spinti”, fondati sul modello del costruire sul costruito. Gli effetti positivi di tali interventi sono incontestabili, assumendo essi una valenza che va ben oltre l’ambito urbanistico, laddove conduce a risultati di crescita economica e sociale di aree degradate⁶.

Tuttavia, osservato nell’ottica della tutela dell’architettura contemporanea, questo fenomeno nasconde alcuni pericoli: molti degli interventi di rigenerazione richiedono un sostanziale ridisegno del tessuto urbano, finalizzato alla creazione di nuovi e più ampi spazi destinati alla collettività, il che di frequente impone la demolizione di edifici esistenti. La perdurante esigenza di realizzare nuovi volumi, poi, – fermo il divieto di consumo di nuovo suolo – trova spesso soddisfazione in interventi di sopraelevazione, e anche in questo caso il più delle volte ragioni di ordine statico impongono la previa demolizione e la successiva ricostruzione ad una altezza superiore. Ebbene, in assenza di vincoli formali, agli occhi del pianificatore “un edificio vale l’altro” e pur pregevoli esempi di architettura contemporanea potrebbero legittimamente e senza un particolare onere motivazionale, essere “sacrificati” sull’altare della complessiva rigenerazione di un territorio.

2. *Rigenerazione urbana e valore identitario del territorio*

Lo stesso fenomeno, tuttavia, può essere esaminato in una prospettiva diametralmente opposta. Gli strumenti di governo del territorio, infatti, hanno diverse potenzialità che – se ben veicolate – potrebbero giocare un ruolo centrale nelle politiche pubbliche di tutela dell’architettura contemporanea. Mi riferisco, innanzitutto, al Piano di recupero, introdotto dal legislatore per la riqualificazione di zone o singoli immobili degradati.

⁵ G.A. PRIMERANO, *Il consumo di suolo e la rigenerazione urbana*, Napoli, 2022; P. URBANI, *A proposito della riduzione del consumo di suolo*, in *Riv. giur. ed.*, 3, 2016, 227 ss.; G.F. CARTEI, *Il suolo tra tutela e consumo*, in *Riv. giur. urb.*, 4, 2016, 11 ss.

⁶ A. GIUSTI, *La rigenerazione urbana. Temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova generazione*, Napoli, 2018; G. GARDINI, *Alla ricerca della ‘città giusta’. La rigenerazione come metodo di pianificazione urbana*, in *Federalismi.it*, 2020, 44 ss.; M.R. SPASIANO, *Riflessioni in tema di rigenerazione urbana*, in *Riv. giur. urb.*, 2, 2022, 494 ss.

Come noto, in sede di adozione del piano regolatore generale, il consiglio comunale perimetra le zone degradate nelle quali si rende opportuno intervenire con lavori di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. Se lo ritiene opportuno, poi, l'Amministrazione può effettuare una seconda perimetrazione all'interno delle zone di recupero, attraverso l'individuazione di singoli immobili in relazione ai quali il rilascio del titolo abilitativo diventa subordinato alla formazione di un Piano di recupero⁷. In questo caso, gli unici interventi edilizi consentiti sono quelli di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Ebbene, mi sembra evidente che un piano che miri essenzialmente a recuperare l'esistente, a prescindere dall'età dell'edificio, si ponga come una risorsa preziosa nelle mani di un'amministrazione comunale che intenda intervenire per tutelare un edificio che rappresenti una espressione particolarmente significativa di architettura contemporanea. Certo, l'ambito di applicazione di tale forma di tutela è molto limitato: l'eventuale inserimento di un edificio di architettura contemporanea all'interno di un piano di recupero presuppone un suo effettivo stato di totale o parziale degrado, non potendosi ricorrere a questo strumento per preservare un manufatto in buono stato manutentivo.

Più ampio margine di applicazione potrebbero, invece, avere proprio quei processi di rigenerazione urbana che abbiamo in precedenza inquadrato come potenzialmente "pericolosi", ma che – valorizzandone gli aspetti maggiormente innovativi – potrebbero invece offrire una nuova prospettiva di tutela dell'architettura contemporanea. Una delle principali caratteristiche di questi interventi, infatti, è la loro attenzione al valore identitario del territorio e dei suoi elementi⁸. Di conseguenza, anche a prescindere da esigenze di recupero "fisico" di un edificio, ovvero anche a fronte di immobili che non presentino uno stato di degrado, puntuali interventi di tutela potrebbero comunque giustificarsi in ragione della particolare rilevanza che un manufatto, anche relativamente recente, abbia assunto quale elemento identitario di un territorio.

Volendo accogliere, poi, un'accezione ampia della nozione di "archi-

⁷ Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2021, n. 1871; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 18 settembre 2019, n. 11063, entrambe in *www.giustizia-amministrativa.it*. S. AMOROSINO, *I piani di recupero nel sistema dei piani urbanistici*, in *Riv. giur. ed.*, 2, 1990, 244 ss.

⁸ A. ANGIULI, *Rigenerazione identitaria e semplificazione nel governo del territorio*, P. STELLA RICHTER (a cura di), *Governo del territorio e patrimonio culturale*, Milano, 2017, 29 ss.; E. FONTANARI, G. PIPERATA (a cura di), *Agenda RE-CYCLE. Proposte per reinventare la città*, Bologna, 2017.

tettura contemporanea”, che comprenda anche spazi pubblici connotati da elementi progettuali di particolare rilevanza, assumono ancora maggiore centralità i processi di rigenerazione urbana, trovando essi uno specifico *focus* proprio nel recupero e nella valorizzazione della c.d. città pubblica⁹. La rinnovata attenzione dell'urbanistica per gli spazi urbani collettivi, per la loro riqualificazione e ri-significazione, potrebbe, dunque, fungere da strumento per preservare importanti episodi di architettura pubblica contemporanea dal rischio di un loro ridisegno e stravolgimento in nome di esigenze ulteriori di carattere abitativo o produttivo¹⁰.

3. *La (ancora poco valorizzata) categoria dei beni culturali urbanistici*

Quantomeno sul piano teorico, dunque, l'urbanistica offre strumenti in grado di perimetrare singoli “episodi” di architettura contemporanea particolarmente significativi, per poi preservarli limitandone i possibili interventi modificativi o contribuendo con fondi pubblici al loro recupero. Del resto, la più moderna concezione dell'urbanistica ne estende l'ambito di azione ben al di là della razionale e coordinata edificazione dei suoli, finendo per abbracciare tutti gli interessi la cui tutela impatti su un determinato territorio, quindi anche l'interesse culturale¹¹.

Indagando più a fondo il tema, però, emergono alcune criticità, sia di ordine teorico che applicativo. Innanzitutto, occorre verificare il fondamento normativo sulla base del quale un'amministrazione comunale possa sottoporre determinati manufatti architettonici contemporanei ad un regime di tutela maggiormente restrittivo. Non bisogna dimenticare, infatti, che dall'eventuale riconoscimento della particolare valenza culturale o identitaria discenderebbero limiti al godimento della proprietà, derivanti dall'apposizione di una sorta di vincolo conformativo che – a differenza di quello statale – non avrebbe una accezione dichiarativa, bensì costitutiva¹².

⁹ P. BONORA, *La città pubblica tradita*, in *il Mulino. Rivista trimestrale di cultura e di politica*, 6, 2016, 958 ss.; P. CHIRULLI, C. IAIONE (a cura di), *La co-città. Diritto urbano e politiche pubbliche per i beni comuni e la rigenerazione urbana*, Napoli, 2018.

¹⁰ Sul tema, sia consentito rinviare a M. CALABRÒ, C. DE BIASE, *Il governo del territorio nel confronto tra saperi: note su una prospettiva funzionale della pianificazione del verde urbano*, in *Riv. quadr. dir. ambiente*, 1, 2024, 185 ss.

¹¹ P. CHIRULLI, *Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele parallele alla pianificazione integrata*, in *Dir. Amm.*, 1, 2015, 50 ss.

¹² Sulla natura dichiarativa del provvedimento di apposizione del vincolo statale cfr.

È pur vero che la Corte costituzionale da tempo ha chiarito la piena legittimità del pianificatore comunale nell'introdurre prescrizioni ulteriori a quelle disposte dalle autorità statali, anche individuando nuove tipologie di beni culturali¹³. Si tratta dei c.d. beni culturali urbanistici¹⁴, ovvero di quei manufatti che assumono un importante rilievo identitario per una specifica comunità, pur non possedendo i requisiti storico-artistici per essere qualificati beni culturali in senso proprio; beni che – con formula particolarmente suggestiva – attenta dottrina ha definito “identità minori”¹⁵.

È evidente come in tale categoria potrebbero agevolmente essere collocate anche quelle opere di architettura contemporanea che – nonostante la recente edificazione – siano già in grado di connotare un determinato territorio. Si pensi a quanto accaduto nel Comune di Ivrea, laddove il piano regolatore comunale di Campos Venuti ha sottoposto a specifica tutela l'insieme delle edificazioni che formavano la fabbrica Olivetti proprio in ragione del riconoscimento di una significativa testimonianza di archeologia industriale¹⁶.

In dottrina, si è anche sostenuta la illegittimità costituzionale del Codice dei beni culturali per violazione dell'art. 9 Cost., laddove esclude in astratto la possibilità di riconoscere un valore culturale in capo a beni il cui autore sia ancora in vita o comunque la cui esecuzione non risalga ad oltre 70 o 50 anni¹⁷. Ebbene, letta in chiave non demolitoria, bensì propositiva, la disposizione costituzionale – nel disporre che *la Repubblica* (e non solo lo Stato) *tutela il patrimonio artistico della Nazione* – potrebbe configurare una base normativa idonea a legittimare un intervento diretto delle amministrazioni comunali a tutela di opere architettoniche recenti di particolare interesse, anche in assenza di una disposizione nazionale o

T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 9 febbraio 2021, n. 830; Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2010, n. 3037, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.

¹³ Cfr. Corte cost., 8 giugno 2005, n. 232; Corte cost., 26 marzo 2003, n. 94.

¹⁴ F. SALVIA, *Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici*, in *Riv. giur. ed.*, 2, 2018, 129 ss.

¹⁵ G. DE GIORGI CEZZI, *Il diritto all'identità minore. Beni culturali e tutela degli status*, E. CASSETTA, A. ROMANO, F. G. SCOCA (a cura di) *Studi in onore di L. Mazzarolli*, Padova, 2007, III, 219 ss.

¹⁶ Anche grazie a tale operazione, nel 2018 la città industriale Olivetti è stata dichiarata sito Unesco. Cfr. M. FERRERO, M. FRIEL, E. MENEGHIN, M. LAVANGA, *Industrial Heritage and Citizen Participation: The UNESCO World Heritage Site of Ivrea, Italy*, in *Urban Planning*, 9, 2024, 1 ss.

¹⁷ P. STELLA RICHTER, *Costruire sul costruito e tutela dell'architettura contemporanea*, in *Riv. giur. urb.*, 4, 2017, 614 ss.

regionale *ad hoc*. Tuttavia, pur volendo aderire a tale orientamento l'assenza di un chiaro e cogente quadro regolatorio di riferimento lascia comunque irrisolto il nodo relativo all'*an* e al *quando* degli interventi di tutela dell'architettura contemporanea, che finiscono per dipendere dalla (libera) iniziativa di singole amministrazioni comunali, senza che tali azioni possano essere loro in alcun modo imposte.

4. *Verso una soluzione al problema dell'assenza di parametri valutativi: la schedatura digitale del patrimonio architettonico contemporaneo*

Alla luce delle brevi considerazioni che precedono, mi sembra che trovi piena conferma l'idea che non vi sia un rapporto di estraneità tra il diritto urbanistico e la tutela dei beni culturali, e che, al contrario, gli interventi di governo del territorio possano ed anzi debbano porre al centro della propria azione anche la protezione del patrimonio culturale¹⁸.

In effetti, l'attenzione da parte delle amministrazioni locali alla qualità architettonica dei manufatti, a prescindere dalla loro valenza culturale in senso proprio, non è estranea al nostro ordinamento. L'art. 4 del Testo unico in materia edilizia, ad esempio, consente ai comuni di individuare nel regolamento edilizio comunale clausole estetiche alle quali devono obbligatoriamente adeguarsi i progetti di nuovi immobili, pena il diniego del permesso di costruire¹⁹. Analogamente negli ultimi anni diverse regioni hanno approvato leggi espressamente finalizzate alla valorizzazione della qualità architettonica. In entrambi i casi, tuttavia, l'oggetto dell'intervento è il "da farsi" non il "già fatto": le disposizioni sono quasi tutte di tipo propositivo, volte a garantire standard qualitativi minimi per le nuove costruzioni e non riguardano, quindi, la tutela di immobili già realizzati²⁰.

Non mancano, però, leggi regionali che mirano a tutelare anche opere di architettura contemporanea ritenute particolarmente significative,

¹⁸ A. SIMONATI, *Il giudice amministrativo nei meandri del centro storico: alla ricerca di un paradigma unitario, fra governo del territorio e salvaguardia del patrimonio culturale*, in *Nuove autonomie*, 2, 2021, 505 ss.

¹⁹ M. PETRACHI, *Note sul controllo estetico dei progetti edilizi nei centri*, in *Riv. giur. ed.*, 4, 2014, 172 ss.

²⁰ Cfr. L.R. Campania, 11 novembre 2019, n. 19; L.R. Veneto, 4 aprile 2019, n. 14; L.R. Sardegna, 13 marzo 2018, n. 8; L.R. Emilia Romagna, 21 dicembre 2017, n. 24; L.R. Basilicata, 15 febbraio 2010, n. 23; L.R. Umbria, 2 febbraio 2010, n. 6; L.R. Puglia, 10 giugno 2008, n. 14; L.R. Sicilia, 14 aprile 2006, n. 15.

sia limitando gli interventi edilizi realizzabili, sia prevedendo possibili forme di finanziamento pubblico per restauri o ristrutturazioni. Mi riferisco, ad esempio, alla L.R. Emilia-Romagna n. 16/2002²¹, il cui art. 2 consente il riconoscimento di un contributo regionale per la realizzazione di lavori di restauro e risanamento conservativo su edifici di interesse storico-architettonico, tra i quali vengono espressamente indicati non solo gli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali, ma anche quelli eventualmente individuati come particolarmente rilevanti dagli strumenti di pianificazione urbanistica. In questo caso, quindi, è presente una base normativa chiara e certa che consente alle amministrazioni comunali di intervenire in piena legittimazione a tutela delle opere di architettura contemporanea.

Di grande interesse anche le L.r. Puglia n. 14/2008 e Basilicata n. 23/2010²², dove è stabilito che ciascuna amministrazione comunale è tenuta a redigere un elenco di manufatti di recente edificazione che rivestono una particolare valenza architettonica, per poi procedere all'approvazione di una variante allo strumento urbanistico con cui stabilire apposite norme a tutela degli stessi. La disposizione assume rilievo per un duplice aspetto: da un lato, essa impone e non semplicemente consente ai comuni di agire a tutela dell'architettura contemporanea, superando quindi la criticità prima segnalata connessa alla "estemporaneità" e non doverosità degli interventi; dall'altro lato, sancisce un legame diretto tra tutela dell'architettura contemporanea e vincolo culturale statale, laddove dispone che – una volta raggiunti i 70 anni di edificazione – il comune è tenuto a darne comunicazione alla Soprintendenza ai fini dell'eventuale imposizione del vincolo.

Una forte criticità è, però, rappresentata dalla sostanziale assenza di parametri discretivi universalmente riconosciuti in base ai quali selezionare un edificio piuttosto che un altro come particolarmente significativo per l'architettura contemporanea. In mancanza di una disposizione statale che attribuisca espressamente ai comuni la competenza a intervenire e, nel contempo, agli stessi comuni o alle Soprintendenze la funzione di

²¹ Cfr. L.R. 15 luglio 2002, n. 16 (*Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio*).

²² Cfr. art. 12, L.R. Puglia 10 giugno 2008, n. 14 (*Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio*) e art. 11, L.R. Basilicata 15 febbraio 2010, n. 23 (*Promozione della cultura architettonica e del paesaggio attraverso iniziative culturali ed azioni di sensibilizzazione volte a promuovere la qualità del progetto di architettura con azioni tese a garantirne il valore ed a salvaguardare la professionalità*).

individuare le opere di architettura contemporanea maggiormente significative, le amministrazioni comunali sono comprensibilmente restie dal prendere iniziative prive di una base normativa certa e di adeguati parametri in grado di orientarne le scelte.

Spesso, tra l'altro, i comuni non hanno al loro interno le competenze per procedere a tale valutazione. Il che non solo rende più difficoltoso giustificare l'apposizione di limiti allo *ius aedificandi*, ma pone non pochi problemi anche nell'ipotesi in cui l'intervento pubblico abbia carattere incentivante. L'eventuale erogazione di contributi pubblici, sulla base di un riconoscimento di particolare interesse o qualità architettonica individuati dalla stessa amministrazione comunale, in assenza di parametri statali o regionali di riferimento, potrebbe prestarsi a facili storture, e finirebbe comunque per trovare una applicazione molto ridotta, alla luce del comprensibile timore del dirigente comunale di incorrere in una ipotesi di responsabilità erariale.

È vero che l'art. 37 del Codice dei beni culturali già contempla forme di finanziamento a favore di interventi conservativi su opere di architettura contemporanea²³. Tuttavia, in quel caso, occorre il previo riconoscimento ministeriale del particolare valore artistico dell'edificio. Al contrario, nell'ipotesi di contributi erogati a favore di significative opere di architettura contemporanea individuate come tali da un piano urbanistico comunale, mancherebbe la previa verifica da parte dell'amministrazione statale – dotata delle competenze (tecniche e giuridiche) del caso – con conseguente “debolezza” della portata motivazionale della decisione.

L'intervento di amministrazioni comunali a tutela dell'architettura contemporanea mediante strumenti urbanistici non può, pertanto, prescindere da un “supporto esterno”, idoneo a giustificare scelte di natura ampiamente discrezionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dall'importante lavoro di schedatura delle opere di architettura contemporanea realizzato in Emilia-Romagna da parte dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali, di recente soppresso, ma le cui funzioni sono state attribuite al nuovo Servizio Patrimonio Culturale della Regione²⁴.

²³ Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 42/2004, il Ministero può concedere contributi in conto interessi su mutui o altre forme di finanziamento «anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico». Su tale profilo v. M. BONINO, M. COMBA, E. PICCOLI, *Verso una tutela pubblica dell'architettura contemporanea?*, R. CASSANELLI, G. PINNA (a cura di), *Lo Stato aculturale. Intorno al Codice dei beni culturali*, Milano, 2005, 72 ss.

²⁴ <https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/navbar.do?menu=territorio>.

L'iniziativa di maggior interesse, al riguardo, è però senza dubbio rappresentata dall'importante lavoro di schedatura digitale delle opere di architettura contemporanea che si sta realizzando presso il Ministero della Cultura, consistente nel Censimento delle Architetture Italiane dal 1945 ad oggi, dove è presente un'ampia selezione delle più significative espressioni di architettura tra il secondo dopoguerra ed oggi²⁵. Si tratta di una piattaforma digitale *open access*, contenente quasi 5.000 schede illustrative, complete di materiali fotografici e catalogate sulla base di parametri valutativi²⁶.

L'importanza di tali iniziative, ai nostri fini, risiede proprio nella loro capacità di individuare criteri con i quali valutare la qualità delle opere recenti e, pertanto, di offrire validi parametri di riferimento alle amministrazioni comunali. A queste ultime, in tal modo, è consentito di contribuire con maggior forza e consapevolezza alla tutela di beni che in molti casi, nonostante la relativamente recente edificazione, assurgono già ad elemento essenziale dell'identità culturale di un territorio.

²⁵ <https://censimentoarchitetturecontemporanee.cultura.gov.it/>.

²⁶ S. DE NOTARPIETRO, A. FERRIGHI, E. GAROFALO, L.A. SCUDERI (a cura di), *Ereditare il presente. Conoscenza, tutela e valorizzazione dell'architettura italiana dal 1945 ad oggi*, Arezzo, 2024.

PAESAGGI E LUOGHI IMMATERIALI: RESILIENZA DI UNA KOINÈ GIURIDICO-CULTURALE

CARLA MARIA SARACINO

SOMMARIO: 1. La *res* come centro di tutela e valorizzazione nell'impianto originario del codice dei beni culturali e del paesaggio. – 2. L'evoluzione verso una tutela espansiva del bene: la protezione dell'immaterialità culturale dei beni nella Convenzione Unesco e nella Convenzione di Faro. – 3. Da spazi a luoghi. Il diritto alla bellezza nei paesaggi immateriali. – 4. Paesaggi digitali immateriali da strumento di valorizzazione a fine della tutela. – 5. La resilienza del patrimonio culturale immateriale e le strategie di protezione a fronte di situazioni emergenziali. – 6. L'eccezione culturale e i provvedimenti di vincolo "testimoniale" nei locali storici: un *trend* giurisprudenziale di *favor* per la tutela dei paesaggi immateriali.

1. *La res come centro di tutela e valorizzazione nell'impianto originario del codice dei beni culturali e del paesaggio*

La normativa italiana di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in attuazione dell'art. 9 Cost. ed in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 Cost., prevede la tutela e valorizzazione¹ del patrimonio culturale e paesaggistico.

I principi costituzionali ispiratori delle attività culturali sono rinvenibili negli artt. 9, 21 e 33 Cost. Ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., inoltre, la tutela è di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.

In particolare, il fondamento costituzionale di quello che è stato defi-

¹ Sulla nozione di valorizzazione si vedano, in particolare: C. BARBATI, *La valorizzazione del patrimonio culturale* (art. 6), in *Aedon*, 1, 2004; L. BOBBIO (a cura di), *Le politiche dei beni culturali in Europa*, Bologna, 1992; L. CASINI, *La valorizzazione dei beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2001, 651; ID., *Pubblico e privato nella valorizzazione dei beni culturali*, in *Giorn. dir. amm.*, 2005, 98; S. CASSESE, *I beni culturali dalla tutela alla valorizzazione*, in *Giorn. dir. amm.*, 1998, 673; L. DEGRASSI (a cura di), *Cultura e Istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, Milano, 2008; F. MERUSI, *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, in *Dir. amm.*, 1, 2007; G. SCIULLO, *Valorizzazione, gestione e fondazioni nel settore dei beni culturali: una svolta dopo il d.lgs. n. 156/2006?*, in *Aedon*, 2, 2006.

nito come “patrimonio culturale” va trovato specificatamente nell’art. 9, 1° comma, che, ponendosi quale clausola generale elastica², legittima, ai fini di promozione dello sviluppo della cultura e del progresso spirituale e materiale dei consociati, la salvaguardia di beni e patrimoni che, nella loro vocazione immateriale, risultino espressivi di un giudizio di meritevolezza e siano idonei a riflettere una dimensione di appartenenza³.

L’art. 9, 1° comma, Cost., infatti, promuovendo la cultura, legittima la salvaguardia di un patrimonio ulteriore⁴, espressivo di una “memoria particolare”⁵, oggetto di uno specifico riconoscimento e aderente a una dimensione di specificità territoriale⁶. In tale prospettiva, la norma opera come clausola aperta della Costituzione culturale⁷, fun-

² Cfr. da ultimo G. FAMIGLIETTI, *La tutela della cultura*, M. BENVENUTI, R. BIFULCO (a cura di), *Trattato di diritto costituzionale. I principi fondamentali*, II, Torino, 2024, 375 ss. Cfr. anche ID, *Diritti culturali e diritto della cultura. La voce “cultura” dal campo delle tutele a quello della tutela*, Torino, 2010; G. REPETTO, *Il diritto alla cultura*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 1, 2016.

³ E. BOSCOLO, *Le nozioni di paesaggio. La tutela giuridica di un bene comune (in apparenza diffusa) tra valori culturali e identitari*, in *www.giustamm.it*, 2016, secondo cui “alcuni frammenti del territorio presentano un connotato di eccezionalità e costituiscono quindi patrimonio dell’intera Nazione, altri territori sono significativi solo per la comunità locale, unico soggetto interessato alla non dispersione degli elementi per essa significativi”.

⁴ M. AINIS, M. FIORILLO, *L’ordinamento della cultura*, Milano, 2022, 53, mettono in evidenza come «ogni attività promozionale è intrinsecamente selettiva: postula cioè la scelta dei settori sui quali intervenire, delle modalità di intervento, degli obiettivi cui esso si rivolge».

⁵ Cfr. Corte Cost. n. 194 del 2013.

⁶ Il modello sotteso dall’art. 9, 2° comma, Cost., vede, invece, la funzionalizzazione della tutela del patrimonio culturale – identitario riassorbita nella dimensione della *Nazione*. Si cfr., in una prospettiva di necessaria valorizzazione delle identità territoriali, A. MASTROMARINO, *Formazioni culturali e conflitti identitari*, Relazione Convegno AIC 2024, in *www.rivistaaic.it*, 2024, 1 ss. La salvaguardia di tale patrimonio, attraverso la garanzia della fruizione da parte dei singoli, è strumentale contestualmente al rafforzamento della appartenenza ad una certa comunità e alla formazione dei singoli, in nome del pluralismo culturale-territoriale, posto che la cultura deve essere intesa come «ciò che il bene culturale trasmette ai suoi fruitori». In tal senso, P. CHIRULLI, *Il governo multilivello del patrimonio culturale*, in *Dir. amm.* 4, 2019, 698.

⁷ Per la nozione di Costituzione culturale cfr. A. PIZZORUSSO, *Manuale di istituzioni di Diritto Pubblico*, Napoli, 309: «al complesso dei principi che la costituzione dedica ai rapporti economici si contrappone un altro non meno importante insieme di indicazioni riguardanti la tutela minima da assicurare alla vita umana, considerata quale valore in sé, indipendentemente dall’impiego delle energie dell’uomo per finalità di carattere politico od economico. Si apre così un ulteriore importante profilo della tutela costituzionale che trova il suo nucleo essenziale nella garanzia della libertà personale e degli altri diritti fon-

zionale allo sviluppo della personalità⁸, intesa come identità e appartenenza⁹.

L'architettura del codice cui è approdato il legislatore nel 2004, nel ridisegnare la materia del patrimonio culturale, semplificandola e riordinandola in attuazione dei principi costituzionali, si pone a valle di numerosi interventi normativi nazionali e sovranazionali.

L'art. 2 comma 1 del codice, in uno sforzo ricostruttivo e definitorio, giunge a racchiudere la nozione di patrimonio culturale nell'insieme dei beni culturali e paesaggistici¹⁰, in un'endiadi che vede la complementarietà tra l'aspetto immateriale della trasmissione di valori identitari e l'aspetto attinente alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, considerate in senso ampio.

L'art. 2 al comma 2 specifica che per bene culturale debbano intendersi le "cose" immobili e mobili che «presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà».

L'art. 2, comma 3 individua i beni paesaggistici negli immobili e nelle

damentali ad essa in vario modo correlati, ma che si manifesta altresì in un complesso di regole generali tendenti a creare una situazione ambientale che renda quanto più è possibile agevole l'esercizio delle libertà individuali. ... E poiché tanto queste regole generali, quanto il principio di tutela della persona e le sue varie specificazioni, trovano il loro fondamento in un complesso di scelte che rappresentano l'accettazione di un determinato modello di cultura ed il rifiuto di quelli ad esso contrapponibili, sembra opportuno riunire la trattazione di questi problemi sotto una comune concezione di "costituzione culturale", da affiancare a quella di costituzione economica, ma mantenendola ben distinta da essa, pur se i nessi e le interferenze tra i due ordini di problemi sono tutt'altro che rari».

⁸ Sul nesso tra sviluppo della personalità e patrimonio culturale nazionale cfr. M. A. CABIDDU, *La società del "benessere" e il suo sistema*, in *www.rivistaaic.it.*, 2022, 28 ss.

⁹ Sulla nozione di identità M. DOGLIANI, *Costituente e identità nazionale*, in *Dir. pubbl.*, 1, 2001, 57 ss.; L. FERRAJOLI, *Cittadinanza e diritti fondamentali*, in *Teoria politica*, 3, 1993, 63 ss.

¹⁰ Il binomio beni culturali-beni paesaggistici risente della distinta disciplina precedentemente costituita dalla legge sulle "bellezze paesistiche". Nel 1939, l'allora ministro dell'Educazione Nazionale emana, il 1° giugno, la prima legge organica tesa a disciplinare la tutela dei beni culturali, alla quale, il 29 giugno, segue la legge per la tutela del paesaggio. L'impianto di tali disposizioni si fonda su una concezione puramente estetica (il «bello») e mira principalmente alla conservazione delle cose d'interesse artistico e storico. Con riferimento alle funzioni amministrative, a lungo, l'attenzione verso il patrimonio culturale gravita soprattutto intorno alla funzione di tutela, espressa in particolar modo nel divieto di esportare determinati beni.

aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e negli altri beni individuati dalla legge. La norma effettua un rinvio alle aree di cui all'art. 136 del Codice che identificano: a) *le cose immobili* che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) *le ville*, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) *i complessi di cose immobili* che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) *le bellezze* panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Il carattere distintivo e peculiare del patrimonio culturale, così come ampiamente considerato secondo la *littera* delle disposizioni codicistiche, è, pertanto, rinvenibile, nella materialità dei beni oggetto di tutela, trattandosi di cose mobili e immobili.

A tale tratto caratterizzante sono accostabili il requisito della tipicità, inteso come qualificazione *ex lege* della rilevanza del bene culturale quale manifestazione di civiltà ed il requisito della pluralità, trattandosi, a ben vedere, di una variegata tipizzazione e di una molteplicità di categorie.

Il fulcro attorno al quale ruotano le disposizioni del codice è il bene considerato nella sua tangibilità.

In particolare, la tutela del bene muove dall'intento di conservazione della *res*, la valorizzazione mira, invece, ad incrementare la diffusione e la promozione del valore culturale immateriale in essa insito.

Il dettato normativo pone, infatti, al centro delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di gestione del patrimonio culturale la materialità della cosa che ne costituisce l'oggetto, specificando come la prima attività di protezione di un bene culturale consista nella sua identificazione.

L'art. 3 del codice specifica che «la tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività, dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale» e l'art. 6 che la «valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura».

Nonostante la scelta del legislatore sia saldamente ancorata alle *res* oggetto di tutela, nel tempo ha acquisito luce il valore immateriale insito nel bene il suo «essere testimonianza avente valore di civiltà, che inerisce

ad una o più entità materiali, ma giuridicamente è da questa distinta, nel senso che esse sono supporto fisico, ma non bene giuridico»¹¹.

In tal senso è stato affermato, significativamente, come il «bene culturale è bene immateriale, perché immateriale è il valore culturale che opera da elemento di qualificazione della categoria»¹², risultando, così, oggetto di tutela e valorizzazione non il bene in quanto tale, ma in quanto oggettivazione e proiezione di un valore culturale e identitario che trova nel bene stesso lo strumento e il veicolo di trasmissione.

È, dunque, l'immanenza culturale intrinseca alla cosa che la rende «bene culturale, prodotto di un valore immateriale che sovrasta e domina la *res*, ma non la cancella»¹³.

Sebbene la prospettiva tradizionale del codice muova dalla considerazione del bene in senso concreto e tangibile e solo i beni materiali riconosciuti culturali risultino sottoposti alle norme sulla tutela e sulla valorizzazione, l'ordinamento italiano, anche grazie alle spinte performatrici del diritto euro-unitario e internazionale, è giunto ad estendere progressivamente la protezione nei confronti del patrimonio culturale immateriale¹⁴ in un'endiadi tra beni culturali e paesaggistici.

Esiste, in effetti, un'accezione di natura giuridica che descrive il concetto di paesaggio, secondo la formulazione redatta nel testo della Convenzione europea del paesaggio, come «una determinata parte di territo-

¹¹ M. S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, pag. 24.

¹² C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna, 2017, 60.

¹³ C. LAMBERTI, *Ma esistono i beni culturali immateriali? (in margine al Convegno di Assisi sui beni culturali immateriali)*, in *Aedon*, 1, 2014.

¹⁴ Sul piano del diritto positivo, la saldatura normativa tra materialità e immaterialità all'interno del codice è data, seppure in modo minimale, dall'art. 7-*bis*, rubricato "Espressioni di identità culturale collettiva". Con questo richiamo indiretto, introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lg. 26 marzo 2008, n. 62, il legislatore italiano ancora le forme di protezione e di valorizzazione ivi indicate alla materialità attraverso la quale il bene culturale immateriale si manifesta. In tal caso, l'immaterialità che connota il bene culturale non è legata solo alla *res*, ma al valore culturale in essa intrinseco.

Altro riferimento del codice, che, però, non riconosce il dato immateriale come concetto giuridico autonomo, al valore culturale intangibile riposa all'art. 52, inserito nella Sezione III del Capo IV, dedicata alle "altre forme di protezione". La traccia, in particolare, è ai commi 1-*bis* e 1-*ter*. Questi, rispettivamente, evidenziano il valore culturale delle attività di artigianato tradizionale e di altre attività commerciali tipiche riconosciute espressione dell'identità culturale collettiva (comma 1-*bis*) e il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti (comma 1-*ter*). Anche in tal caso, queste altre forme di protezione, pur dipendenti dal valore culturale e, dunque, dall'immaterialità, incidono sul bene materiale.

rio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». Alla voce “Paesaggio” il Vocabolario della lingua italiana¹⁵ cita: «... Porzione di territorio considerata dal punto di vista prospettico o descrittivo, per lo più con un senso affettivo cui può, più o meno, associarsi anche un'esigenza di ordine artistico ed estetico...».

Costruire una nozione di paesaggio, soprattutto di paesaggio immateriale, significa allora mettere a punto una metodologia d'indagine volta allo sviluppo di un quadro complessivo derivante dall'incontro tra territori, beni naturali, beni culturali e tessuto sociale, centri storici ed elementi di narrazione stratificatisi nel tempo.

I beni costitutivi di tale “patrimonio”, al di fuori della tipicità della normativa codicistica, assumono una dimensione complessa, essendo contestualmente sia testimonianza di civiltà che espressione di identità culturale e bellezza¹⁶.

2. *L'evoluzione verso una tutela espansiva del bene: la protezione dell'immaterialità culturale dei beni e le “espressioni di identità collettiva” nella Convenzione Unesco e nella Convenzione di Faro*

Alla prospettiva del patrimonio culturale immateriale, nell'ambito del codice dei beni culturali e del paesaggio, si affiancano una tutela ed una valorizzazione a livello sovranazionale, così da costruire un “sistema a tutele parallele”¹⁷ che contemperi tutela internazionale, nazionale e regionale.

La formula ‘espressioni di identità culturale collettiva’ di cui all'art. 7-*bis* del codice dei beni culturali e del paesaggio rimanda alla definizione di “patrimonio culturale immateriale”, espressa dall'art. 1 della *Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*¹⁸.

¹⁵ G. DEVOTO, G. C. OLI, *Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana*, Le Monnier, Firenze, 1971.

¹⁶ Così puntualmente A. BARTOLINI, *Patrimoni culturali e limitazioni urbanistiche*, in *Dir. amm.*, 4, 2022, 1000.

¹⁷ C. VITALE, *La fruizione dei beni culturali tra ordinamento internazionale ed europeo*, L. CASINI (a cura di), *La globalizzazione dei beni culturali*, Bologna, 2010, 176; T. SCOVAZZI, *La definizione del patrimonio culturale intangibile*, G. M. GOLINELLI (a cura di), *Patrimonio culturale e creazione di valore*, Padova, 2012, 152 ss.

¹⁸ Convenzione di Parigi del 17 ottobre 2003 che l'Italia ha ratificato con la legge 27 settembre 2007, n. 167.

L'obiettivo perseguito dall'UNESCO attraverso la nozione di "patrimonio comune dell'umanità", formalizzata nella *World Heritage Convention* (WHC) del 1972 presuppone una tutela congiunta della cultura e della natura.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Convenzione rientrano nel suo perimetro applicativo sia gli elementi naturali che quelli facenti parte del patrimonio culturale, secondo un approccio fondato sulla complementarità tra la dimensione naturalistica e quella socio-culturale.

Sono considerati "patrimonio culturale" i "monumenti", quali le opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, gli "agglomerati", ossia i gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro unità o integrazione nel paesaggio, hanno valore eccezionale, ed i "siti", caratterizzabili come opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura di valore universale sotto l'aspetto storico, estetico, etnologico o antropologico (art. 1). Sono considerati, invece, "patrimonio naturale" i "monumenti naturali" costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico, le "formazioni geologiche e le zone costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate", i "siti" e le zone naturali" per il loro valore universale eccezionale (art. 2).

Le aree individuate come oggetto di interesse dell'Unesco sono sottoposte ad uno specifico regime di tutela declinato sia sul piano nazionale che internazionale.

È riconosciuto a ciascuno Stato partecipe della Convenzione l'obbligo di garantire l'identificazione, la protezione, la conservazione e la valorizzazione nonché la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, sia direttamente con il massimo delle risorse nazionali disponibili, sia, all'occorrenza, per mezzo dell'assistenza e della cooperazione internazionale a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico (art. 4).

In tal senso, è individuata una linea d'azione per una valorizzazione attiva e per un'accurata protezione del patrimonio culturale e naturale anche al fine di favorire l'istituzione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione.

La politica incentivante dei singoli Stati, secondo gli obiettivi individuati dalla Convenzione, è inglobata in un sistema di cooperazione e di assistenza internazionale, inteso a coadiuvare i singoli Stati negli sforzi da loro svolti (art. 7).

A ciò si aggiunga che l'art. 2, comma 1, della Convenzione *Unesco per*

*la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*¹⁹ identifica il patrimonio culturale con «le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale».

Tale patrimonio, «trasmeso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana».

La Convenzione indica, altresì, un elenco di settori nell'ambito dei quali il patrimonio culturale immateriale si manifesta relativamente a: «a) le tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; b) le arti dello spettacolo; c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; e) l'artigianato tradizionale».

A questa definizione di «espressioni culturali» si aggiunge quella contenuta nella *Convenzione Unesco per la protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali*²⁰ che intende come tali le espressioni «a contenuto culturale che derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società» (art. 4, n. 3).

La nozione di patrimonio culturale immateriale è, altresì, intimamente connessa ai contenuti della Convenzione di Faro²¹ che definisce, con un'accezione più ampia, inclusiva anche del valore culturale intangibile, l'«eredità culturale» come «un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione», comprensiva di «tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi».

A evidenziare la rilevanza del tempo, come fattore imprescindibile per l'evoluzione e la conformazione del paesaggio immateriale, le conclusioni del Consiglio europeo sul patrimonio culturale del 21 maggio 2014 (2014/C 183/08) secondo cui: «Il patrimonio culturale è costituito dalle

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Convenzione del 20 ottobre 2005, ratificata dall'Italia il 2 febbraio del 2007

²¹ Convenzione quadro del Consiglio d'Europa del 27 ottobre 2005 sul valore dell'eredità culturale per la società. Art. 2 lett. a) Convenzione di Faro configura il patrimonio culturale «vera eredità del futuro» e non solo memoria del passato. Si v. M. Cammelli, *La ratifica della Convenzione di Faro: un cammino da avviare*, in *Aedon*, 3, 2020.

risorse ereditate dal passato, in tutte le forme e gli aspetti – materiali, immateriali e digitali (prodotti originariamente in formato digitale e digitalizzati), ivi inclusi i monumenti, i siti, i paesaggi, le competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati quali musei, biblioteche e archivi. Esso ha origine dall’interazione nel tempo fra le persone e i luoghi ed è in costante evoluzione. Dette risorse rivestono grande valore per la società dal punto di vista culturale, ambientale, sociale ed economico e la loro gestione sostenibile rappresenta pertanto una scelta strategica per il XXI secolo».

Le finalità perseguite sono sostenere e trasmettere i valori e gli aspetti specifici dell’eredità culturale nel quadro di un’azione pubblica.

3. *Da spazi a luoghi. Il diritto alla bellezza nei paesaggi immateriali*

L’art. 7-*bis* del codice si colloca nell’alveo degli obiettivi di tutela e dei paradigmi definitori elaborati dalle Convenzioni internazionali.

La disposizione esprime l’esigenza di salvaguardare un *quid pluris* rispetto alla *res* rappresentato dalla «continuità della condivisione, della riproduzione e della trasmissione delle manifestazioni immateriali a cui la cosa sia collegata».

L’art. 7-*bis* rappresenta, pertanto, l’anello di congiunzione tra tutela della materialità e dell’immaterialità dei beni, la cui disciplina è regolata dalle convenzioni europee e internazionali e delineata dal codice col fine di valorizzare le espressioni condivise, riprodotte e trasmesse dalle collettività.

Al centro della tutela vi sono i “luoghi” rappresentativi dell’identità culturale, più che gli “spazi” da essi occupati.

Il passaggio dalla tutela degli *spazi materiali* alla conservazione e valorizzazione dei *luoghi* testimonianza di civiltà ha il suo fulcro nell’idea di “bellezza”, evocativa di valori comuni e fondamento delle politiche di gestione delle specificità territoriali.

Il carattere primo da attribuire al patrimonio culturale immateriale, in questa prospettiva, è dunque la “bellezza” che le espressioni culturali e naturali insieme consentono di esprimere e trasmettere.

Tale peculiarità è strettamente associata alla dimensione antropologica del c.d. *cultural heritage* nel segno dell’appartenenza ad una certa realtà, comprensiva di conoscenze, arte, morale e qualsiasi altra caratteristica idonea a rafforzare una dimensione che funga da ideale collettivo capace di resistere al mutamento generazionale.

Il continuo divenire del patrimonio culturale immateriale trova, infatti, il suo carattere essenziale nel riconoscimento in un ideale di bellezza che è nucleo imprescindibile dei beni paesaggistici e diviene concretezza espressiva nelle forme artistiche e rituali.

Lo statuto urbano di Siena del 1309 comincia con l'individuare quale primo dovere di chi governa la città proprio la bellezza, «orgoglio dei senesi e allegrezza per i forestieri».

Dunque, una tradizione lunghissima consente di affermare che, ancora oggi, difendere la bellezza nelle sue espressioni naturali e artistiche consente di proteggere l'uomo²² che è parte essenziale del paesaggio immateriale.

Nonostante ciò, l'ideale di bellezza pare da più parti usurpato²³ e inglobato nella logica dell'utile, del conveniente, dell'interessante, perdendo la sua specificità evocativa che è, invece, la radice comune per la valorizzazione dei paesaggi immateriali e per la costruzione di *civitates*²⁴.

²² È il nesso indissolubile fra uomo, natura e cultura che Benedetto Croce, seguito dalla parte più autorevole e più avvertita della cultura italiana, ha inteso salvaguardare. Difendere la bellezza consente, infatti, di proteggere la natura, la cultura umanistica e, con esse, l'uomo. Si v. P. CARPENTIERI, C. IANNELLO, G. MONTEDORO, *La concezione crociana del paesaggio nel diritto contemporaneo*, Napoli, 2023; S. SETTIS, *Paesaggio, Costituzione, cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Torino, 2010, spec. 136; cfr. anche P. CARPENTIERI, *La nozione giuridica di paesaggio*, in *www.giustizia-amministrativa.it*, 2004.

²³ Si v. S. SONTAG, *An argument about beauty*, in *Daedalus*, 134, 4, 2005, 213. L'A. riflette sul concetto di interessante, definito come concetto consumistico che tende ad ampliare sempre più la propria sfera e osserva con sgomento lo smarrimento dell'uomo di fronte ad un tramonto che, sfuggendo alle coordinate dell'utile e dell'interessante, appartiene, invece, all'ancestrale ricorso di bellezza insito nel patrimonio immateriale. Il bello, infatti, richiama alla mente la natura in quanto tale – qualcosa che è al di là dell'umano e di quel che l'uomo crea – e di conseguenza risveglia e approfondisce in noi il senso della vastità e della pienezza del reale. Felice conseguenza di questa idea è che la bellezza riacquista la propria solidità, in quanto giudizio necessario a dar senso alla maggior parte delle nostre energie. Così, letteralmente, l'A. precisa: «What is beautiful reminds us of nature as such of what lies beyond the human and the made and thereby stimulates and deepens our sense of the sheer spread and fullness of reality, inanimate as well as pulsing, that surrounds us all. A happy by product of this insight, if insight it is: beauty regains its solidity, its inevitability, as a judgment needed to make sense of a large portion of one's energies, affinities, and admirations; and the usurping notions appear ludicrous. Imagine saying, That sunset is interesting».

²⁴ La nozione di *civitas* è evocativa di prospettive molteplici e connesse. La *civitas* è “luogo”, inteso semanticamente come entità socio-culturale, mentre l'*urbs* è “spazio”, entità geografica, materialmente e naturalisticamente identificabile. Si rimanda, in tal senso, alla distinzione tra *urbs* e *civitas* che risale all'elaborazione romanistica e delinea la

La connotazione “spirituale” della bellezza è il centro pulsante della tutela e della valorizzazione del patrimonio immateriale che, nei paesaggi e nei beni culturali, trova massima espressione.

Il denominatore comune del patrimonio culturale e dover essere delle *civitates* ha il suo completamento nell'uomo che, da osservatore e custode del paesaggio immateriale, diviene parte integrante dello stesso.

Come il pellegrino nel cammino di Santiago²⁵ è significativo del pellegrinaggio, così la presenza dell'uomo in ogni paesaggio immateriale funge da raccordo tra natura e cultura, incentivando azioni di tutela e valorizzazione.

Il “pellegrino”, infatti, trova il suo significato nel “pellegrinaggio” e dà significato al pellegrinaggio e, in questo senso, l'itinerario storico-culturale non ha senso senza la relazione con l'uomo, pellegrino di un cammino più complessivo che è quello della storicità della memoria e dell'identità territoriale.

4. *Paesaggi digitali immateriali da strumento di valorizzazione a fine della tutela*

Si è detto di come il concetto di “bello” sia fulcro della disciplina nazionale e sovranazionale dei paesaggi immateriali e di come esso debba essere centrale per ridisegnare i paesaggi immateriali della modernità.

Certamente ciò emerge con dirompenza, ove si ponga attenzione ai paesaggi immateriali insiti nelle “cose d'arte”, nelle tradizioni, nelle espressioni rituali tramandate da generazioni, che evocano un'idea di bellezza profonda, capace di associare la percezione visiva con le idee, i simboli, le conoscenze di sé e del proprio territorio.

Attualmente, l'erompere della società digitale e l'utilizzo delle nuove

contrapposizione tra due diverse visioni dell'abitare, secondo cui l'*urbs* è “città delle pietre”, mentre la *civitas* è “città viva, città delle anime”. Per un'analisi del salto semantico da spazio a luogo e delle sue ricadute in ambito economico-giuridico si v. S. ZAMAGNI, P. VENTURI, *Da spazi a luoghi*, in *Short paper*, 13, 2017.

²⁵ M. T. CARBALLEIRA, *El paisaje como bien cultural*, en F. TORRES, P. DE PEDRO, J. JOSÉ, T. JIMENEZ, J. MANUEL (a cura di), *El Camino de Santiago y otros itinerarios: cultura, historia, patrimonio, urbanismo, turismo, ocio y medio ambiente: Liber amicorum Enrique Gómez-Reino y Carnota*, Barcelona, 2014, 27, secondo cui il cammino «oltrepassa il fatto fisico del pellegrinaggio e degli elementi materiali che lo caratterizzano, per dare spazio ad un plusvalore rappresentato dalla valenza immateriale insita in siffatto patrimonio culturale».

tecnologie hanno fornito, per un verso, strumenti ulteriori per preservare nel tempo, tramite archivi elettronici e supporti informatici, la bellezza e l'in sé delle tradizioni e del patrimonio culturale immateriale.

Per altro verso, la rivoluzione copernicana realizzatasi per effetto dell'uso dell'intelligenza artificiale, oltre che porsi a servizio della conservazione e valorizzazione del bello e dell'arte, ha direzionato verso altre "percezioni" la stessa idea di bello.

Potrebbe affermarsi, in un certo senso, che anche i paesaggi digitali, costituiti con finalità di "documentare" digitalmente le bellezze dei paesaggi immateriali, assurgono, oggi, essi stessi a paesaggi immateriali.

L'idea di bello dei paesaggi immateriali tradizionali, cui la nostra mente ritorna, è accostata, se non talora soppiantata, all'idea di bellezza che trova la sua trasfigurazione nel paesaggio immateriale digitale.

Il concetto di paesaggio digitale che ne risulta è complesso.

La prima accezione del termine paesaggio, che rimanda ad uno spazio, si storicizza, qualora applichiamo la dimensione del tempo, assumendo uno spessore diverso e più profondo. Nella dimensione del digitale, il patrimonio immateriale originario viene ulteriormente documentato tramite ricostruzioni virtuali e, in taluni casi, rielaborato, assumendo una nuova veste.

Il Consiglio dell'Unione Europea²⁶ ha incluso tra le forme del patrimonio culturale, oltre ai beni materiali e immateriali, anche "le risorse digitali, nella duplice accezione di nativamente digitali e prodotti/servizi derivati dai processi di digitalizzazione".

In tale prospettiva, superando la funzione ancillare di copia dell'originale fisico, il bene digitale si connota in sé per un'originalità che non discende dall'oggetto rappresentato, quanto dalla nuova forma che esso assume, attribuendovi nuovi significati trasmissibili.

Il patrimonio culturale digitale è costituito da oggetti che collegano tradizione, storia e memoria secondo formule variabili, determinate dal-

²⁶ Consiglio europeo sul patrimonio culturale del 21 maggio 2014 (2014/C 183/08). Nell'ambito dell'investimento PNRR è stata anche prevista la realizzazione di una "Piattaforma di *co-creazione* e *crowdsourcing*" al fine di delineare nuove prospettive di interazione col patrimonio. La piattaforma, all'interno dello spazio delle applicazioni del nuovo sistema digitale della cultura, potrà arricchire di informazioni e significati il patrimonio digitale attraverso la partecipazione attiva degli utenti che potranno partecipare a progetti di *crowdsourcing* per arricchire le descrizioni del patrimonio culturale, contribuendo ai processi di riconoscimento delle risorse digitali ed essere partecipi di progetti di ri-costruzione di contesti culturali.

l'intenzione creatrice o dalle successive interpolazioni favorite dai processi di co-creazione.

L'ambiente digitale e il paesaggio immateriale digitale sono, dunque, idonei a creare nuovi percorsi del patrimonio culturale attraverso l'elaborazione, anche simbolica, dell'informazione. Nello spazio della rete, la relazione con i contesti originari viene rielaborata in base alle relazioni tra risorse digitali, addivenendo, così, ad una ricostruzione del contesto storico-culturale attraverso il "racconto" digitale.

In tale direzione, prende forma un paesaggio immateriale fondato su un'idea di bello differente, amplificata nel tempo attraverso le interpretazioni offerte dal pubblico dello spazio digitale ed in grado di produrre contenuti ulteriori e diversi dalla relazione con il bene cui si correla.

È in questa prospettiva che l'utilizzo delle tecnologie emergenti si propone l'obiettivo di costituire una nuova relazione tra tecnologia e patrimonio culturale, che non si limiti all'ambito della tutela, ma che possa avere impieghi virtuosi per la valorizzazione economica del bene ed ambire ad un approccio volto alla creazione di una categoria autonoma che confluisce in un patrimonio digitale immateriale della cultura²⁷.

5. *La resilienza del patrimonio culturale immateriale e le strategie di protezione a fronte di situazioni emergenziali*

Dalla trattazione effettuata, emerge come i livelli di regolazione del patrimonio culturale immateriale siano molteplici e tutti concorrano ad assicurare un sistema complessivo nel quale il bene portatore dell'interesse primario viene protetto.

A livello euro-unitario è, peraltro, profondamente avvertita l'esigenza di governare rischi di catastrofi ed eventi emergenziali, potenzialmente dannosi per il paesaggio immateriale cui è accostabile la necessità di realizzare una rete unionale funzionale ad interventi di protezione civile e di tutela²⁸.

Sebbene gli aspetti d'interesse siano molteplici, in particolare, il modello della "Soprintendenza unica"²⁹, affiancato da appositi uffici soprin-

²⁷ Si v. A. LALLI, *L'immateriale dei beni culturali nell'era digitale: valori culturali ed economici*, in *Dir. proc. amm.*, vol. 3, 2022, 671.

²⁸ M. TIMO, *Implementare la resilienza del patrimonio culturale*, in *Il diritto dell'economia*, 3, 2022, 409.

²⁹ Si tratta degli uffici di "Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio". Si v. A. BONDINI, *Riforme e Mibac: alcune note in tema di archeologia*, in *Aedon*, 1, 2019.

tendizi, quali la “Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo” e la “Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio”, hanno avviato un *iter* volto a contenere i danni derivanti al paesaggio immateriale e a corroborarne la resilienza, nell’ottica di un adattamento dell’amministrazione alle esigenze di tutela ed in applicazione di principi di precauzione e prevenzione.

Secondo l’impostazione assunta, nel tempo, dai regolamenti organizzativi adottati³⁰, sono state previste un’apposita Direzione generale “Sicurezza del patrimonio culturale”, puntualmente dedita al soddisfacimento della tutela in sede emergenziale, e una serie di strutture di coordinamento, finalizzate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra cui assume rilievo la “Soprintendenza speciale”.

Le strutture del Ministero e, in particolare, la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale hanno improntato la propria azione alla ricerca degli strumenti per la conservazione dei paesaggi immateriali, anche tramite il ricorso a tecnologie di rilevazione e allo sviluppo di specifici algoritmi per la gestione dei dati raccolti e per il monitoraggio dei rischi e delle necessità di intervento.

Alla conservazione e valorizzazione economica dei paesaggi immateriali, si è andata, pertanto, affiancando l’elaborazione di strategie volte a preservarne l’integrità e la trasmissibilità, anche su base digitale, per evitare che la stessa esistenza degli stessi sia compromessa in situazioni di conflitto o minacce ecosistemiche ed ambientali.

6. *L’eccezione culturale e i provvedimenti di vincolo “testimoniale” nei locali storici: un trend giurisprudenziale di favore per la tutela dei paesaggi immateriali*

Il rilievo dei paesaggi immateriali trova una sua lente di osservazione con riferimento al regime dei locali storici³¹, che si configurano come la *summa* di arte, cultura e trasmissione di un patrimonio di tradizioni.

³⁰ Si v. l’impostazione assunta, originariamente, dall’art. 17 del D.P.C.M. n. 169/2019, il cui primo comma statuisce: «La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, l’ideazione, la programmazione, il coordinamento, l’attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti».

³¹ Si v. G. TROPEA, A. L. GIANNELLI, *Riflessioni in tema di salvaguardia dei “locali*

Attualmente l'idea di bellezza, in essi rappresentata e diffusa anche attraverso forme di divulgazione digitale, ha trovato anche nella giurisprudenza amministrativa maggioritaria riconoscimento giuridico a fini di tutela e valorizzazione.

In particolare, la questione postasi con particolare problematicità attiene alla comparazione discrezionale tra interesse alla concorrenza ed interesse al rinnovo delle gestioni degli originari concessionari dei beni costituenti locali storici, espressivi di una determinata specificità territoriale e custodi di una trama rappresentativa di un *continuum* culturale condiviso.

La tematica ha assunto particolare rilevanza, ove si è posta la necessità di valutare discrezionalmente non solo il diverso peso specifico tra i due interessi di rilievo primario (alla concorrenza, alla vocazione culturale), ma anche l'effettiva culturalità immateriale di un patrimonio tramandato e rappresentato dal locale storico e di soppesare l'effettiva rispondenza al pubblico interesse della continuità delle strategie di tutela, gestione e valorizzazione già intraprese.

Il Consiglio di Stato³² ha affrontato, in più occasioni, il tema delicato della rinnovabilità delle concessioni aventi ad oggetto gli immobili in cui sono ospitati locali storici, soppesando la questione della cedibilità e della rinnovabilità dei titoli concessori e si è espresso favorevolmente tanto rispetto alla cessione del contratto di concessione quanto rispetto al rinnovo dello stesso, leggendo in termini di prevalenza l'eccezione culturale³³ rispetto ai principi di concorrenza.

Tuttavia, in alcune pronunce³⁴, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la cessione stessa sarebbe stata funzionale anche ad una maggiore vantag-

storici", in *Il diritto dell'economia*, 2, 2019, 211.

³² Si v. Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 22 agosto 2014, n. 2218; Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5480; Consiglio di Stato, 03 settembre 2018, n. 5157, sez. V. Si v., inoltre, più di recente, Cons. Stato, 1 luglio 2023 n. 6752; Cons. Stato, sez. VI, 6 agosto 2024, n. 7001; sez. VI, 30 agosto 2023, n. 8074; sez. VI, 28 dicembre 2015, n. 5844.

³³ Un riferimento all'eccezione culturale è riscontrabile nella possibilità riconosciuta agli Stati membri dal par. 3, lett. d) dell'art. 107 TFUE di derogare al divieto di aiuti di Stato per promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Vi è, tuttavia, un significato più ampio di "eccezione culturale", che ricomprende le ipotesi in cui, indipendentemente dalla presenza di una specifica norma, si ritenga possibile, da parte delle amministrazioni, la deroga ai principi di concorrenza e libero mercato al fine di salvaguardare obiettivi ascrivibili alla tutela del patrimonio culturale.

³⁴ Si v. Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 22 agosto 2014, n. 2218; Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5480.

giosità economica dell'operazione, in altre³⁵ ha, invece, pretermesso il principio concorrenziale in favore dell'eccezione culturale, riconoscendo, per un certo verso, un diverso "peso specifico" al principio di concorrenza al cospetto di interessi pubblici rispetto ad esso potenzialmente confliggenti.

La questione è significativa della difficoltà di un contemperamento tra il principio di concorrenza, la sua concreta operatività e la salvaguardia del valore storico-identitario dei luoghi immateriali che attiene alla valorizzazione del bene e consente, talora, di poter derogare ad un generale divieto di rinnovo dei rapporti concessori.

In tale prospettiva, il percorso argomentativo del Consiglio di Stato giustifica la deroga in base ad esigenze di salvaguardia dell'interesse storico-culturale e di tutela dei locali storici, sulla base di un delicato bilanciamento tra valori.

La nozione di "tradizione culturale" che emerge nella conduzione dell'istruttoria procedimentale consente di far emergere anche ulteriori interessi di rilievo pubblico da coinvolgere nella ponderazione.

Il vincolo testimoniale è, infatti, caratterizzato dalle potenzialità del bene rispetto al suo valore di testimonianza ed è riconosciuto dall'ordinamento soprattutto nel suo valore evocativo. In tal senso, esso non comporta, di fatto, l'attribuzione di una riserva di attività in favore di un determinato gestore, ma consente una continuità d'uso in conformità all'originaria vocazione.

Ne deriva l'opportunità di perseguire un giusto mezzo ed un virtuoso equilibrio nella considerazione delle esigenze di tutela del mercato e nella valorizzazione delle condizioni in base alle quali l'immaterialità dei beni e la testimonianza culturale in essi insita possano essere preservate, in un contesto di delicata, ma necessaria armonizzazione di interessi.

³⁵ Consiglio di Stato, 03 settembre 2018, n. 5157, sez. V.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: L'EVOLUZIONE DEI PARADIGMI E LE SUE RIPERCUSSIONI SOCIALI

ALESSANDRO ROMANO

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il ruolo provvisorio dell'AI. – 3. Comprendere il Machine Learning. – 4. Implicazioni sociali e preoccupazioni sull'AGI. – 5. Contesto più ampio e direzioni future. – 6. Conclusioni.

1. *Introduzione*

L'Intelligenza Artificiale (AI) è sempre stata un campo in continuo cambiamento, sia nelle sue fondamenta tecnologiche che nel suo ruolo percepito nella società. Inizialmente, l'AI si riferiva a sistemi basati su regole predefinite, progettati per simulare comportamenti intelligenti. Col tempo, con l'aumento della potenza computazionale e il miglioramento degli algoritmi, il campo si è orientato verso approcci basati sui dati, come i deep neural networks. Oggi, l'AI è rappresentata in modo emblematico dai large language models (LLMs) e dalle loro capacità emergenti.

Sebbene lo sviluppo dell'AI offra enormi benefici, ha anche alimentato timori legati alla sua crescita incontrollata. Queste preoccupazioni spesso ruotano attorno alla possibilità di creare un Artificial General Intelligence (AGI), una macchina in grado di eseguire qualsiasi compito intellettuale che un essere umano può svolgere. Come dimostra questo documento, tali timori, sebbene speculativi, presentano dimensioni sociali ed etiche che meritano discussione.

Questo documento esplora la progressione dell'Intelligenza Artificiale (AI), concentrandosi sulla sua definizione in continua evoluzione e sulle implicazioni sociali. Inizialmente coniato come termine provvisorio, il concetto di "AI" ha subito trasformazioni significative nel corso dei decenni: dai sistemi basati su regole ai deep neural networks, fino agli attuali large language models (LLMs) e LLM agents. Il documento affronta anche le preoccupazioni relative al superamento del controllo umano da parte dell'AI, discutendo le implicazioni dell'Artificial General Intelligence (AGI). Rivolto a un pubblico non tecnico, in particolare a chi lavora in ambito sociologico, questo documento spiega i principi

del machine learning, l'impatto sociale e il contesto più ampio delle paure legate all'AGI.

2. *Il ruolo provvisorio dell'AI*

Il termine “Intelligenza Artificiale” è stato originariamente coniato per racchiudere l'aspirazione di creare macchine capaci di ragionamento umano. Tuttavia, con l'evoluzione del campo, il significato dell'IA è cambiato per adattarsi alle tecnologie emergenti:

- Sistemi basati su regole (1950-1980): i primi sistemi IA operavano su regole e logiche predefinite. Questi sistemi erano efficaci in ambienti limitati ma mancavano di adattabilità, facendo grande affidamento sul ragionamento simbolico, particolarmente diffuso nei sistemi esperti¹.
- Deep Neural Networks (1990-2010): i progressi nella potenza computazionale e nella disponibilità di dati hanno portato allo sviluppo delle reti neurali, capaci di apprendere dai dati. Il deep learning ha rivoluzionato campi come la computer vision, il natural language processing e la robotica, dimostrando una precisione senza precedenti in compiti considerati in precedenza irrisolvibili².
- Large Language Models e agenti (2020): LLMs come GPT e BERT hanno trasformato la comprensione e la generazione del linguaggio naturale. Questi modelli supportano agenti intelligenti in grado di eseguire compiti complessi autonomamente, dalla creazione di contenuti all'assistenza nella programmazione e persino nella presa di decisioni strategiche³.

3. *Comprendere il Machine Learning*

Il machine learning è il processo attraverso cui gli algoritmi apprendono schemi dai dati per fare previsioni o prendere decisioni. È alla base della moderna IA ed è caratterizzato da diversi componenti chiave:

- Dati: la base del machine learning, che comprende dataset diversi, dai dati strutturati tabulari ai dati non strutturati come immagini, testo e video.

¹ J. ACCARTHY, *Dartmouth Proposal*, Dartmouth, 1956.

² Y. LECZUN, Y. BENGIO, G. HINTON, *Deep Learning*, London, 2015.

³ T. BROWN, et al., *Language Models are Few-Shot Learners*, in *NeurIPS*, 33, 2020.

- Modelli: algoritmi addestrati per riconoscere schemi nei dati. Questi variano da semplici modelli di regressione lineare a complessi deep neural networks.
- Training e Testing: il processo iterativo di ottimizzazione delle prestazioni del modello. Il training prevede l'esposizione del modello a un dataset, mentre il testing valuta la sua capacità di generalizzare su dati non visti.

Illustrazione: Un esempio di apprendimento supervisionato che utilizza dati sociologici etichettati per prevedere tendenze sociali, come i modelli di migrazione urbana o il sentiment pubblico.

4. Implicazioni sociali e preoccupazioni sull'AGI

La paura dell'AGI non si limita a scenari teorici. L'idea di una macchina in grado di migliorarsi autonomamente solleva interrogativi etici e pratici. Tra le maggiori preoccupazioni vi è il rischio di un'"esplosione dell'intelligenza" dove un sistema AGI diventa improvvisamente troppo potente per essere controllato dagli esseri umani. Roman Yampolskiy sottolinea che i meccanismi di allineamento tra obiettivi umani e sistemi AGI sono fondamentali per prevenire derive pericolose⁴.

Inoltre, Nick Bostrom descrive scenari in cui un'AGI potrebbe ottimizzare obiettivi che sembrano innocui, ma che, in pratica, potrebbero portare a conseguenze catastrofiche per l'umanità. Per esempio, una AGI incaricata di massimizzare la produzione industriale potrebbe ignorare o sacrificare le esigenze ecologiche e umane⁵.

L'AGI rappresenta anche una minaccia per la sicurezza informatica globale. Sistemi autonomi avanzati potrebbero essere sfruttati per lanciare attacchi informatici su larga scala, destabilizzando infrastrutture critiche o diffondendo disinformazione su piattaforme globali. Per contrastare tali rischi, organizzazioni come il Comitato Internazionale per l'Etica dell'IA propongono linee guida rigorose per assicurare applicazioni pacifiche delle tecnologie AGI⁶.

⁴ R. V. YAMPOLSKIY, *Artificial Superintelligence: A Futuristic Approach*, Boca Raton, 2016.

⁵ N. BOSTROM, *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*, Oxford, 2014.

⁶ R. V. YAMPOLSKIY, *Artificial Superintelligence: A Futuristic Approach*, cit.

5. *Contesto più ampio e direzioni future*

Capire la progressione storica dell'IA evidenzia la sua capacità di adattarsi alle esigenze sociali e agli sviluppi tecnologici. Le direzioni future includono:

- IA etica: lo sviluppo di framework che garantiscano trasparenza e responsabilità nei sistemi IA.
- Collaborazione uomo-macchina: migliorare le sinergie tra l'expertise umana e le capacità dell'IA.
- IA sostenibile: affrontare l'impatto ambientale dell'addestramento di grandi modelli esplorando alternative energetiche più efficienti.

Tecnologie emergenti come il calcolo quantistico e l'ingegneria neuromorfica promettono di ridefinire le capacità dell'IA, aprendo la strada a sistemi ancora più sofisticati. Questi sviluppi richiederanno sforzi collaborativi a livello internazionale per garantire che i progressi siano utilizzati a beneficio dell'umanità⁷.

Una delle tendenze emergenti nel panorama dell'Intelligenza Artificiale è rappresentata dall'Agentic AI, ovvero sistemi AI che non solo comprendono e processano informazioni ma sono in grado di agire in modo autonomo per raggiungere obiettivi specifici. Questi agenti stanno diventando sempre più comuni in diversi contesti, dal supporto decisionale nelle imprese, al controllo di sistemi complessi come le reti di trasporto o le infrastrutture energetiche.

L'uso di agenti intelligenti offre vantaggi significativi, come la capacità di monitorare continuamente situazioni, analizzare grandi quantità di dati in tempo reale e adattarsi a condizioni mutevoli senza intervento umano. Tuttavia, il loro crescente impiego solleva questioni cruciali:

- Autonomia e Controllo: con l'aumentare dell'autonomia, diventa essenziale stabilire limiti chiari e protocolli di sicurezza per evitare comportamenti indesiderati.
- Responsabilità: chi è responsabile per le decisioni prese da un agente AI? Questa domanda diventa particolarmente critica in contesti come la sanità o la finanza.
- Impatto Sociale: gli agenti AI possono sostituire processi che prima richiedevano l'intervento umano, trasformando interi settori e ridisegnando il mercato del lavoro⁸.

⁷ S. RUSSELL, P. NORVIG, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, London, 2021.

⁸ L. FLORIDI, *The Ethics of Artificial Agents in Complex Systems*, Oxford 2023.

L'integrazione degli agenti AI è destinata a crescere, rendendoli parte integrante delle infrastrutture digitali del futuro. Investimenti in trasparenza e regolamentazione saranno fondamentali per garantire che questi sistemi rimangano strumenti a vantaggio della società.

6. *Conclusioni*

L'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale (IA) riflette l'interazione dinamica tra progresso tecnologico ed esigenze sociali. Comprendere questi cambiamenti non è solo utile, ma essenziale per permettere ai professionisti non tecnici di partecipare attivamente alle opportunità e alle sfide poste dall'IA. Il ruolo della collaborazione interdisciplinare diventa quindi fondamentale per navigare il complesso panorama dell'impatto dell'IA sulla società.

La collaborazione non riguarda solo tecnologi ed esperti di dati, ma anche sociologi, filosofi, economisti e giuristi. L'obiettivo è garantire che i progressi nell'IA siano orientati verso il miglioramento del benessere globale e non verso interessi ristretti o distruttivi. La regolamentazione etica e la trasparenza nei processi di sviluppo rimangono pilastri imprescindibili per prevenire conseguenze non volute.

In futuro, la crescente integrazione di tecnologie IA, inclusi gli agenti autonomi, cambierà radicalmente il modo in cui le persone vivono e lavorano. La progettazione di IA responsabile richiederà un'attenzione continua ai principi di equità, sostenibilità e inclusività. È quindi necessario che le istituzioni, le aziende e le organizzazioni internazionali sviluppino framework che consentano di affrontare tali sfide con un approccio globale e collaborativo.

Infine, l'IA non è solo una tecnologia, ma una forza trasformativa che ridefinisce ciò che significa essere umani in un mondo sempre più guidato dai dati. Abbracciare questa trasformazione richiede una visione chiara, un impegno etico e una volontà collettiva di plasmare un futuro dove l'IA sia uno strumento per il bene comune.

SEZIONE II

RISCHIO, SOSTENIBILITÀ, CONSERVAZIONE
PREVENTIVA ED ECOLOGIE DEL PATRIMONIO

PAISAJES INTANGIBLES Y RIESGOS VISIBLES. SINERGIAS ENTRE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PATRIMONIO CULTURAL (GREPAC) Y LAS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES (CROME)

PILAR MONTERO VILAR, ANA GALÁN-PÉREZ

SUMARIO: 1. Introducción. – 2. El grupo de investigación GREPAC: Gestión de riesgos y emergencias en el patrimonio cultural. – 3. El grupo de investigación CroMe: la cultura como bien y como medio. – 4. Las sinergias de colaboración y puntos de encuentro. – 5. Conclusiones.

1. *Introducción*

El estudio conceptual del paisaje cultural ha dado paso al desarrollo de estrategias de prevención y gestión para evitar su pérdida, incorporando estudios interdisciplinares sobre nuevas tecnologías, la sostenibilidad y los modelos teóricos y operativos de protección. En este contexto, el tema «Patrimonios inmateriales: nuevas ecologías y tecnologías para el patrimonio cultural» ha planteado la necesidad de repensar los paisajes de manera colaborativa, no solo como entornos materiales, sino también como tramas complejas de valores, relaciones y vulnerabilidades que requieren estrategias integradas para su conservación.

En este marco se inscribe la colaboración entre el GREPAC, Grupo de investigación de Gestión de Riesgos y Emergencias en Patrimonio Cultural de la Universidad Complutense de Madrid y CroMe, Grupo de investigación de la Università del Salento, cuya conexión promueve la cooperación interuniversitaria abordando de manera conjunta las reflexiones, los conocimientos técnicos, operativos y científicos desarrollados en el ámbito de la conservación, los enfoques jurídicos y sociológicos que analizan los marcos normativos, las políticas culturales y los derechos asociados a la protección de los bienes tangibles e intangibles.

Se trata de un planteamiento innovador que pretende superar la tradicional separación de disciplinas, proponiendo que el riesgo no sea considerado solo un concepto sino una categoría estructural para interpretar, valorar y proteger los paisajes culturales.

El presente artículo describe cómo los dos grupos de investigación, constituidos desde las humanidades y las ciencias jurídicas y sociales, han promovido lugares de encuentro y sinergias de trabajo conjunto en torno a la gestión de riesgos del patrimonio cultural en el marco europeo de los estudios superiores universitarios.

2. *El grupo de investigación GREPAC: Gestión de riesgos y emergencias en el patrimonio cultural*

La gestión de riesgos y emergencias se ha consolidado en las últimas décadas como un campo de investigación interdisciplinar, en el que confluyen capacidades, conocimientos y métodos procedentes de diversas disciplinas con el objetivo de abordar problemas de elevada complejidad. En este contexto se enmarca el Grupo de Investigación en Gestión de Riesgos y Emergencias en Patrimonio Cultural (GREPAC) de la Universidad Complutense de Madrid, orientado específicamente al estudio de la gestión del riesgo y la protección del patrimonio cultural frente a situaciones de desastre y emergencia.

El grupo fue constituido en el año 2021 y, en esa misma fecha, obtuvo la calificación de *excelente* (92 puntos sobre 100) por parte de la Agencia Estatal de Investigación de España. Este reconocimiento se fundamentó en la sólida trayectoria investigadora y profesional de sus integrantes, así como en la relevancia de sus publicaciones y proyectos, todos ellos convergentes en la línea de la gestión de riesgos aplicada al patrimonio cultural.

El enfoque del grupo se sitúa en la intersección entre la conservación del patrimonio, la gestión del riesgo y la innovación tecnológica, proponiendo soluciones integradas para contextos de emergencia. Su finalidad es integrar esta aproximación en las políticas y planes de conservación, diseñando metodologías, herramientas y estrategias que permitan anticipar, mitigar y gestionar los efectos de los riesgos sobre los bienes culturales, colecciones, entornos patrimoniales y paisajes culturales. Esta orientación conecta con los grandes desafíos contemporáneos del patrimonio: crisis climática, abandono rural, conflictos armados, turismo masivo, incendios forestales de sexta generación, vandalismo, ausencia de control, ciberataques, transformaciones aceleradas de los entornos urbanos, etc.

Actualmente, los miembros del equipo están ampliando el alcance de su actividad investigadora hacia un enfoque sistémico y estratégico que

integra la incertidumbre y se enfrenta a la gestión del riesgo y a la reducción del riesgo de desastres desde un planteamiento global que permite aportar soluciones integradas para crear ecosistemas socioculturales más resilientes.

Sus líneas fundamentales de trabajo son las siguientes:

- Planes de protección de colecciones ante emergencias
- Gobernanza, incertidumbre y sistemas de gestión de riesgos
- Tecnologías aplicadas al patrimonio (SIG, escaneo láser, IA)
- Jerarquización y significancia de colecciones
- Vulnerabilidad, resiliencia y análisis post-desastre
- Protocolos de emergencia y autoprotección
- Patrimonio cultural y cambio climático
- Cultura de defensa y protección en contextos bélicos
- Macrocriminalidad y patrimonio en conflicto

El grupo está integrado por personal docente e investigador del departamento de Pintura y Conservación-Restauración de la Facultad de Bellas Artes (UCM) junto con miembros vinculados a la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y a la Università del Salento (Italia), lo que le confiere una marcada dimensión internacional, con enfoques hacia la conservación-restauración o la gestión patrimonial y normativa y con experiencia en la coordinación de grupos de investigación y en el asesoramiento técnico y legal a instituciones culturales y administraciones públicas. Junto a este liderazgo institucional, el grupo cuenta con profesionales dedicados a la investigación aplicada en conservación preventiva y gestión de emergencias, procedentes de ámbitos como la arquitectura y la museología, que desarrollan diagnósticos de riesgos, planes de salvaguarda, análisis de vulnerabilidades y estrategias de protección de colecciones en museos, archivos y bibliotecas.

Asimismo, se incorporan al equipo perfiles especializados en Ciencias del Medio Ambiente, que aportan conocimientos sobre procesos naturales, caracterización del medio físico, identificación de amenazas ambientales y evaluación de riesgos geológicos que afectan a bienes culturales y paisajes patrimoniales.

La dimensión académica de GREPAC se refuerza con un activo equipo docente que imparte asignaturas de conservación preventiva, conservación-restauración, planes de gestión de riesgos y evaluación de daños, y que participa en proyectos de innovación educativa para incorporar la gestión de riesgos en la formación universitaria mediante metodologías

activas y tecnologías digitales, como el proyecto Erasmus + Digitalia¹ y el proyecto *Cabinet*².

Con una amplia experiencia en la elaboración de planes de emergencia para colecciones en instituciones culturales, los miembros del equipo han trabajado en los últimos años con entidades de gran prestigio, como el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo del Ejército, el Banco de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Estos contratos han permitido diseñar planes de protección, desarrollar simulacros, impartir formación especializada y establecer protocolos de salvaguarda adaptados a las necesidades de cada institución, consolidando así el papel del grupo como referente en la gestión de riesgos y emergencias aplicados al patrimonio cultural.

En mayo de 2022, durante la celebración del Día Internacional de los Museos (ICOM), se presentó el Observatorio de Emergencias en Patrimonio Cultural. Su creación responde a la necesidad de contar con una red que observe y analice las emergencias que afectan al patrimonio cultural en España, favoreciendo tanto la investigación como la generación de nuevas herramientas científicas y tecnológicas para su protección.

El Observatorio trabaja en dos direcciones principales: por un lado, ofrecer una plataforma digital que reúna a investigadores y profesionales, poniendo a su disposición información y recursos útiles para responder ante riesgos y catástrofes; y, por otro, promover el desarrollo de tecnologías aplicadas a todas las fases de la gestión de riesgos.

El portal www.oepac.es funciona como un repositorio abierto de noticias, casos de estudio, normativa y directrices, pensado para especialistas y también para la ciudadanía, fomentando la colaboración y la conciencia social en la defensa del patrimonio. Además, cuenta con un Consejo Consultivo formado por expertos internacionales que asesoran en investigación, tecnología y difusión.

En esencia, el Observatorio aspira a convertirse en un espacio de referencia, abierto y sostenible, capaz de integrar experiencias nacionales e

¹ DIGITALIA (Digital Solutions for Sustainable and Disaster Resilient Heritage Management), proyecto Erasmus+ (2024–2026) que desarrolla contenidos digitales, entornos virtuales de aprendizaje y metodologías de capacitación en resiliencia patrimonial. <https://www.ucm.es/grepac/>.

² S. MAGNOLO, A. GALÁN-PÉREZ, *Diritto, digital humanities e conservazione del patrimonio culturale. CroMe e Cabinet: due esperienze transdisciplinari*, S. MAGNOLO (coord.), *Materiali per una sociologia del diritto, della cultura e della conservazione del patrimonio*, Roma, 2025, 123-132.

internacionales y de ofrecer soluciones prácticas para la protección del patrimonio cultural en contextos de riesgo.

Además, el Observatorio, apoya a personal en formación e investigadores emergentes que desarrollan en él, gracias a contratos de formación, tareas clave de documentación patrimonial, digitalización, creación de recursos gráficos, análisis espaciales del riesgo, aplicación de técnicas no destructivas y diseño de herramientas digitales.

Comprometido con el trabajo en red, el GREPAC es socio fundador de la “Disaster & Criminality Network”, creada en 2023 junto a universidades españolas (Universidad Pablo de Olavide) e italianas (Universidades de Ferrara y Módena), dedicada a estudiar la criminalidad vinculada a desastres y a impulsar proyectos científicos conjuntos en este campo³.

El grupo ha impulsado actividades centradas en la Cultura de Defensa, como las jornadas organizadas sobre la protección del patrimonio en el contexto de la guerra de Ucrania⁴ o la Jornada Internacional *La protección del patrimonio cultural en tiempos de conflicto: 70 Años de la Convención de La Haya*⁵. Además, ha promovido y participado en encuentros sobre memoria democrática⁶, derechos culturales y ética ante desastres, que abordan los marcos normativos internacionales aplicables y la responsabilidad de los Estados en la salvaguarda de bienes culturales. Este enfoque refleja una concepción ampliada del concepto de riesgo que integra factores legales, sociales y políticos además de los técnicos, situando al grupo en un espacio innovador que une derecho, tecnología y participación social en la protección del patrimonio⁷.

En este contexto surge la colaboración con el grupo de investigación CroMe (Culture as a Good and as a Medium) de la Università del Salento, cuyo trabajo se centra en el análisis jurídico, social y normativo del patri-

³ M. ZANGO PASCUAL, *La gestión de los riesgos naturales como una cuestión de seguridad y derechos humanos en el contexto de los desafíos globales del siglo XXI*, V. M. MACÍAS CARO (coord.), *Actas del Congreso Internacional sobre Macrocriminalidad: Criminalidad y desastres en el entorno natural y humano*, Madrid, 2023, 59-72.

⁴ <https://www.ucm.es/grepac/noticias/62739>.

⁵ <https://www.ucm.es/grepac/noticias/70541>.

⁶ II Jornada de Memoria Democrática y Derechos Culturales, Universidad Autónoma de Madrid 28 de mayo de 2025.

⁷ E. SANZ DOMÍNGUEZ, *Innovación tecnológica al servicio de la conservación y protección de colecciones en instituciones museísticas. Necesidades para la gestión de riesgos y emergencias en patrimonio cultural*, A. M. CUESTA SÁNCHEZ, ÁNGEL PAZOS-LÓPEZ (coords.), *Digital Humanities for the XXI Century Museum. Best Practices, Networks, and Accessibility*, Paris, 2024, 389-414.

monio y en la exploración de nuevas categorías de protección y valorización. La convergencia entre ambos grupos responde a la necesidad de articular un marco integrado que conecte la gestión de riesgos con la reflexión jurídica y ética sobre el patrimonio, proponiendo de este modo un enfoque innovador de cooperación entre ciencias jurídicas y sociales y la gestión del riesgo patrimonial desde una perspectiva cultural y artística.

3. *El grupo de investigación CroMe: la cultura como bien y como medio*

El grupo de investigación CroMe está adscrito al Departamento de Ciencias Jurídicas de la Università del Salento (Lecce, Italia).

Su trabajo parte de la premisa de que el concepto de patrimonio cultural está experimentando una transformación profunda, incorporando dimensiones intangibles, digitales, sociales y participativas que aún no están plenamente reconocidas por los marcos normativos. CroMe busca integrar el análisis jurídico, filosófico y social del patrimonio para reflexionar sobre las leyes, las políticas públicas y las estrategias de gobernanza y su pertinencia a estas nuevas realidades, priorizando su sostenibilidad.

El grupo constituye un equipo de investigación interdisciplinar que articula su actividad en torno a un núcleo jurídico, desde el que se proyecta hacia otras disciplinas relacionadas con el patrimonio cultural. En su estructura confluyen juristas especializados en patrimonio cultural de la Università del Salento y la Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, dedicados al estudio de los marcos normativos nacionales e internacionales para la protección, conservación y valorización de los bienes culturales, junto a especialistas en derecho internacional y europeo de la Università del Salento, y en derecho administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, que abordan la protección del patrimonio en contextos transnacionales, la cooperación jurídica entre Estados y el desarrollo de convenios internacionales.

El grupo incorpora también sociólogos, expertos de derecho penal de la Università del Salento, centrados en el análisis de los fundamentos conceptuales del patrimonio y de los derechos culturales, así como en su vinculación con la sostenibilidad, la legitimación social y la justicia intergeneracional. A ello se suman especialistas en ciencias políticas y políticas culturales de la Universidad Complutense de Madrid, que estudian la gobernanza del patrimonio, la participación ciudadana, la gestión de instituciones culturales y el diseño de políticas públicas sostenibles.

La dimensión práctica de la protección patrimonial está representada por profesionales vinculados a organismos italianos de tutela y salvaguarda, que aportan experiencia directa en la aplicación de la legislación y en la persecución de delitos contra el patrimonio. El grupo integra, además, investigadores en conservación y restauración de bienes culturales de la Universidad Complutense de Madrid, que contribuyen con conocimientos técnicos sobre diagnóstico de riesgos, planes de salvaguarda y conservación preventiva, así como investigadoras en arquitectura y sostenibilidad de la Universidad de Zaragoza, que trabajan en enfoques de museografía sostenible y en la resiliencia patrimonial vinculada al territorio.

4. *Las sinergias de colaboración y puntos de encuentro*

Desde 2023, los grupos GREPAC (Universidad Complutense de Madrid) y CroMe (Università del Salento) mantienen una colaboración institucional basada en la participación en seminarios de trabajo y en estancias docentes e investigadoras de carácter interdisciplinar, que ha permitido articular un espacio de trabajo común entre los investigadores de ambas universidades.

Una de las actividades recientes es la organización del seminario *Le aggressioni al patrimonio culturale italiano: normativa e casi giudiziari* sobre casos judiciales y legislación italiana de protección del patrimonio (Università del Salento, mayo 2025). Asimismo, en el marco de las *Conversaciones-conservaciones* del proyecto *Cabinet* desarrolladas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, CroMe ha impulsado diversas actividades orientadas a reflexionar sobre los marcos normativos y sociales que sustentan la protección del patrimonio cultural. Entre ellas destacan los seminarios *Los límites del derecho. Política, legislación y protección del patrimonio cultural*, celebrados en dos sesiones los días 11 y 18 de diciembre de 2024, y el seminario «La construcción jurídica y social del patrimonio cultural. El patrimonio como proceso», que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2024.

Entre las actividades conjuntas desarrolladas por los grupos CroMe y GREPAC destacan diversas iniciativas académicas de carácter internacional que han reforzado su cooperación investigadora y docente. Entre ellas se incluye la ponencia *The Berlin Wall: A theoretical approach to the conservation of a dissonant heritage in continuous resignification and its socio-legal implications*, presentada en el congreso internacional *Emerging Perspectives on Conservation and Heritage Communication & Partici-*

pation (EPoCH) celebrado en la Universidade Católica Portuguesa (Oporto) del 27 al 29 de marzo de 2025, con la participación de ambas universidades. Asimismo, se ha impartido el seminario *The Social Legitimacy of Critical Heritage Conservation*, celebrado el 7 de marzo de 2025 en el marco del Programa de Doctorado en Patrimonio Cultural de Una Europa (Una-Her-Doc), también con la participación de ambas universidades.

Además, se destacan las tres ediciones del seminario *Dissonant Heritage: Beni culturali e diritti umani*, impartidas desde la UCM y celebradas en el Campus Ecotekne de la Università del Salento (Lecce) en mayo de 2023, 2024 y 2025, centradas en el análisis de la relación entre patrimonio disonante y derechos humanos. Estas sesiones han permitido consolidar un espacio de intercambio académico en el que se integran enfoques jurídicos, sociales y técnicos aplicados a la conservación del patrimonio, fomentando el diálogo entre ambas universidades.

La participación del GREPAC en el I Coloquio Italo-Español *Paisajes inmateriales. Nuevas ecologías y tecnologías para el patrimonio cultural* celebrado el 20 de mayo de 2024 en la Università del Salento, supuso un encuentro académico enriquecedor y transversal con la unidad de investigación CroMe. A través de diversas ponencias, los miembros del GREPAC aportaron una perspectiva interdisciplinar sobre la gestión de riesgos y emergencias en el patrimonio cultural, integrando conocimientos de conservación preventiva y ciencias del medio ambiente junto con las ciencias sociales y ciencias jurídicas. Esta participación permitió visibilizar los enfoques desarrollados en el Observatorio de Emergencias en Patrimonio Cultural y abrió un espacio de diálogo sobre la noción de riesgo en el marco de los paisajes culturales y su protección, sentando las bases de una cooperación académica estable entre ambas universidades.

Este encuentro ha puesto en diálogo dos aproximaciones complementarias: por un lado, el enfoque técnico, operativo y científico de GREPAC en la gestión de riesgos y emergencias aplicadas al patrimonio cultural y, por otro lado, la perspectiva crítica y normativa de CroMe sobre el marco jurídico, social y ético que sustenta la protección y la valoración del patrimonio.

La confluencia entre GREPAC y CroMe ha dado lugar a un enfoque multidimensional y crítico del riesgo, concebido no sólo como un componente técnico de la gestión de emergencias, sino como una herramienta interpretativa para repensar la relación entre patrimonio, territorio y sociedad. En esta fase inicial de cooperación, ambos grupos concentran sus esfuerzos en desarrollar marcos conceptuales y metodológicos inte-

grados sobre el riesgo que combinen fundamentos jurídicos, sociales y técnicos; en promover espacios de debate interdisciplinar e interuniversitario que permitan compartir enfoques y terminologías y en fomentar una formación universitaria transversal centrada en la cultura del riesgo, orientada a impulsar la reflexión crítica sobre los derechos culturales, la sostenibilidad y la responsabilidad pública en la conservación del patrimonio.

Paralelamente, se están explorando nuevas líneas de trabajo conjunto que buscan ampliar el campo de estudio del riesgo patrimonial desde perspectivas innovadoras. Entre ellas destaca el análisis de los riesgos normativos y de los vacíos regulatorios en situaciones de emergencia patrimonial con el objetivo de examinar cómo la ausencia de previsiones legales específicas limita la protección efectiva de los bienes; el estudio del riesgo reputacional y social asociado a las decisiones de conservación, y su impacto en la legitimidad de las instituciones y en las comunidades locales; la investigación sobre el riesgo en la transición digital del patrimonio, que aborda los desafíos legales, tecnológicos y de sostenibilidad vinculados a la digitalización y conservación a largo plazo de los bienes culturales; y el desarrollo de indicadores y métricas de riesgo con base jurídica y social, capaces de integrar variables técnicas de conservación con criterios normativos y de vulnerabilidad social o territorial.

5. Conclusiones

La colaboración entre GREPAC (Universidad Complutense de Madrid) y CroMe (Università del Salento) constituye un modelo pionero de cooperación interuniversitaria e interdisciplinar, orientado a repensar el patrimonio cultural desde la perspectiva del riesgo como categoría crítica y transversal. Este trabajo conjunto se basa en la suma de enfoques procedentes de las ciencias humanas, la conservación del patrimonio y la gestión de riesgos desarrolladas en la Facultad de Bellas Artes de la UCM, junto con las ciencias jurídicas y sociales cultivadas en la Università del Salento. Esta convergencia ha permitido abordar el riesgo no solo como amenaza técnica, sino como una construcción social compleja que atraviesa los sistemas contemporáneos y condiciona la forma en que se definen, valoran y protegen los bienes culturales.

La alianza ha abierto un espacio de reflexión conceptual, intercambio metodológico y formación universitaria que sitúa el riesgo en el centro de los debates sobre conservación, gobernanza y sostenibilidad del patrimo-

nio cultural. Este planteamiento se inscribe plenamente en el espíritu de la presente publicación al proponer que los paisajes patrimoniales (materiales e inmateriales) sólo pueden proyectarse hacia el futuro si se reconocen sus vulnerabilidades y se asumen las responsabilidades públicas, jurídicas y sociales que conlleva su conservación. En este sentido la colaboración propicia, además, la articulación de un lenguaje común y una base teórica compartida desde la que desarrollar nuevas aproximaciones interdisciplinarias al patrimonio en contextos de cambio, incertidumbre y riesgo.

Además, en el actual marco académico europeo se están impulsando convenios de colaboración interuniversitarios que permitirán consolidar esta línea de investigación de manera estructural, favoreciendo la creación de redes estables, programas de formación conjunta y proyectos internacionales centrados en el estudio del riesgo patrimonial. Lejos de ser un punto de llegada, esta cooperación representa el inicio de una plataforma estable de investigación y docencia, destinada a repensar el riesgo como clave interpretativa de los paisajes culturales y del patrimonio natural y cultural frente a los desafíos del cambio climático, los riesgos antropogénicos y las transiciones tecnológicas y sociales que marcan nuestro tiempo.

PAISAJE INMATERIAL, CONSERVACIÓN PREVENTIVA, GESTIÓN DE RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD CULTURAL: ¿SÓLO UNA CUESTIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES?

ANA GALÁN-PÉREZ, STEFANO MAGNOLO

SUMARIO: 1. Introducción. – 2. Contexto de la investigación. – 3. Paisaje cultural. – 4. Patrimonio intangible. – 5. Patrimonio disonante. – 6. Paisaje cultural inmaterial. – 7. Conservación del paisaje. – 8. – Gestión de riesgos y emergencias. – 9. Sostenibilidad.

1. *Introducción*

Conceptualmente, el paisaje inmaterial supone una categoría de clasificación que integra el entorno y los valores culturales tangibles e intangibles de un determinado territorio y que se fundamenta en los estudios sobre el paisaje. Por otro lado, el paisaje cultural es un concepto utilizado en geografía, ecología y estudios patrimoniales para describir la interacción y simbiosis entre la actividad humana y el medio ambiente.

Estudiado por los geógrafos desde el siglo XIX, autores como Alexander von Humboldt, se afanaron en identificar los elementos del paisaje y en subrayar la experiencia individual contemplativa del mismo. En la actualidad, y atendiendo a la definición institucional de paisaje cultural que propone el Consejo de Europa¹ «por “paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos». Asimismo, se entiende como protección de los paisajes «las acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración natural y/o la acción del hombre». De esta manera, incluyendo el término inmaterial, estamos subrayando el carácter simbólico de representatividad y pertenencia cultural de una determinada comunidad, valores que requieren ser integrados en los planes de conserva-

¹ Consejo de Europa, Convenio Europeo del Paisaje Cultural (2000) <https://rm.coe.int/16802f3fbd>.

ción preventiva y de gestión de riesgos y emergencias del patrimonio cultural. Por otro lado, y como consecuencia de lo expresado anteriormente, se consigue un enfoque de desarrollo sostenible como reflejo de la participación en la vida cultural de la comunidad y acceso a la cultura como derechos fundamentales, tal como estipula la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La conservación o cuidado del lugar o sitio según la Carta de Burra de ICOMOS, entendido como una zona definida geográficamente que puede incluir elementos, objetos, espacios y vistas, con dimensiones tangibles e intangibles, comprende la conservación como un conjunto de medidas para evitar la pérdida de dichos valores. El paisaje cultural se materializa en el propio lugar, con sus texturas, su entorno, su uso, su asociaciones y vínculos sociales, sus significados, sus relatos históricos, así como con sitios y bienes culturales.

Comprendiendo no solo la identificación *per se* de los valores, sino la también los métodos de conservación preventiva, la planificación del riesgo, el enfoque de la materialidad-inmaterialidad, así como el factor “disonante” o “disarmónico” de la memoria social, su estudio sólo es posible desde una mirada interdisciplinar que abarque los estudios patrimoniales y sociales, con los que construir propuestas de intervención basadas en un marco teórico plural e integrador, como expondremos a continuación.

2. *Contexto de la investigación*

En 1960, Cesare Brandi, académico y teórico de la conservación, fundador del Instituto Centrale per il Restauro en Roma y responsable de la Superintendencia de la región de Siena, en su libro *Pellegrino di Puglia*² describe el paisaje cultural del Salento como un territorio con particularidades naturales e históricas relevantes. Brandi, que anteriormente había descrito conceptos como la integridad o la instancia estética e histórica del arte, se sitúa en este caso como un observador, destacando la armonía entre la naturaleza y la historia en el Salento, donde los elementos naturales se entrelazan con la herencia cultural de la región.

En nuestro contexto de la investigación, el paisaje del Salento posee valores tangibles e intangibles en su mayoría identificados y protegidos

² C. BRANDI, *Pellegrino di Puglia*, Milano 1960.

por sus comunidades, pero algunos todavía por formular y documentar. En cualquiera de los dos casos, no exentos de riesgo de pérdida, como expondremos más adelante.

Por tanto, para conocer dicho paisaje inmaterial, introducimos el concepto de conversaciones-conservaciones. Dialogando se comprende, se crean las conexiones necesarias y se proponen medidas de conservación preventiva y de gestión de riesgos y emergencias del patrimonio cultural. Mediante la conversación y el estudio del territorio de manera interdisciplinar desde las ciencias humanas y sociales, se revelan diversas fórmulas de salvaguarda y de gestión, a su vez siendo transferidas a la didáctica universitaria y a contextos de producción científica desde su puesta en marcha en el año 2022³, al que se le ha sumado en el año 2024 la perspectiva de la sostenibilidad. De esta manera, del entorno académico, la Universidad Complutense de Madrid (España) y la Universidad del Salento (Italia) desarrollan un estudio común enfocado a los siguientes objetivos generales: a comprender conceptualmente los nuevos patrimonios, a integrar el rol de la sociología en la conservación (preventiva y restauradora), en la gestión de riesgos y emergencias y a valorar dichos procesos como medio para llegar a la sostenibilidad cultural.

De la Universidad Complutense de Madrid parten dos contextos complementarios: el GREPAC, Grupo de Gestión de Riesgos y Emergencias del Patrimonio Cultural y el proyecto de Innovación Docente en el marco de las Humanidades Digitales *Cabinet: Fichero Cibernético para la conservación del patrimonio cultural*, ambos integrados en el departamento de Pintura y Conservación-Restauración de bienes culturales en la Facultad de Bellas Artes de dicha universidad.

De la Università del Salento (Lecce, Italia) parte el grupo de investigación CroMe - Culture as good and as a medium. New categories of heritage and forms of its protection and enhancement integrado en el departamento de Ciencias Jurídicas. Asimismo, cabe destacar que su coordinador está integrado en los dos grupos españoles mencionados anteriormente, GREPAC y *Cabinet*. De la misma manera, la investigadora principal de *Cabinet* forma parte de CroMe.

³ El presente trabajo recopila las acciones de investigación realizadas desde 2022 teniendo su reflejo en la didáctica universitaria de la conservación del patrimonio cultural. Se trata de una investigación académica en proceso con transferencia de resultados de manera dinámica y periódica, que combina el estudio de las fuentes y el marco teórico con el trabajo de campo in situ. Agrupa diversas fórmulas de comprensión y tratamiento sobre el patrimonio, su conservación y sostenibilidad en el ámbito italiano y español.

De la Universidad de Zaragoza (España) parte un grupo interdisciplinar de investigadores sobre Sostenibilidad y cultura siendo su directora miembro del Departamento de Ingeniería, Diseño y Fabricación que lidera la investigación y la publicación *Interconnections between Culture and Sustainability*, en el que el proyecto participa con el capítulo *System and environment: cultural impact and sustainable conservation in the case of the Museo della Memoria e dell'Accoglienza*.

Bajo el concepto conversaciones-conservaciones se reconocen tanto el prisma social y humanístico, como el operativo-tecnológico, estableciendo a su vez diálogos con los custodios del conocimiento, las Bibliotecas, Archivos y Museos. Esta manera de interrelacionar procesos a través de sus investigadores, los estudiantes y las instituciones que custodian el legado cultural, permite no solo abordar el objeto de estudio, sino también favorece la participación dinámica en tres áreas de estudio que pueden ser diversas, las Bellas Artes, las Ciencias Jurídicas, y la Ingeniería, pero que comparten un objetivo común: la comprensión y protección sostenible del patrimonio cultural.

Este aspecto basado en el diálogo metodológico, tiene a su vez reflejo en la enseñanza universitaria: por un lado, integrando seminarios especializados en cada una de las tres disciplinas en sus formatos de Grado, Máster y Doctorado, comunicando conceptualmente a los estudiantes cómo se aborda la protección del patrimonio y cuáles son sus principales herramientas de cada área. Por otro lado, a través de la construcción de un Glosario de términos virtualizado ofreciendo una aproximación en torno a un concepto específico como “patrimonio cultural”, “autenticidad”, “conservación”, “derecho” o “sostenibilidad” y poniéndolo en común en el entorno virtual del proyecto de innovación docente. En tercer lugar, facilitando herramientas para el estudio patrimonial como son las fuentes de la filosofía, ciencias jurídicas, entre otras, en su formato digital y en el marco de las Humanidades Digitales. Por último, orientando a los estudiantes en los procesos de gestión del conocimiento para la construcción de sus trabajos académicos, especialmente en el Trabajo Final de Grado y el Trabajo Final de Máster. A su vez, se anima a considerar las fuentes y contextos de las tres disciplinas mencionadas: Bellas Artes, Ciencias Jurídicas e Ingeniería, llegando al caso tan interesante de un trabajo final de grado de Ingeniería enfocado en el diseño y construcción de la propia web de *Cabinet*⁴.

⁴ Trabajo Final de Grado de la estudiante Irene Camañes *Diseño de imagen corporativa y planteamiento de glosario digital de términos para la conservación de patrimonio* -

Por otra parte, desde 2022 hasta 2024, la transferencia investigadora⁵ se ha llevado a cabo a través de la participación en diversos congresos, destacando las ponencias: *Social Theory Scenographies: valorización y museología de un patrimonio científico intangible* en el I Congreso de Patrimonio inmaterial de la Universidad de Barcelona, por otra parte con el póster presentado en el congreso de ICOM-CC *Digital Humanities for the Conservation of Cultural Heritage*, y la participación con *Arte y ciencia en diálogo* en el concurso de divulgación de la ciencia de la Oficina de Transferencia investigadora (OTRI) de la UCM. Asimismo, a través de la participación en la Jornada sobre cultura de defensa y protección del patrimonio cultural en el contexto de la guerra de Ucrania con la presentación *Comunicación ecológica: los lugares, la memoria, el olvido*, o el seminario en su segunda edición *Patrimonio disonante y Derechos Humanos* celebrado en la Universidad del Salento en Lecce, entre otros.

3. Paisaje cultural

En el siglo XIX, Alexander von Humboldt, naturalista alemán considerado como el padre de la Geografía moderna, estableció el concepto de paisaje como el reflejo un orden territorial donde la naturaleza y la cultura (entendida como resultante de la acción del ser humano) quedan integradas y entrelazadas de manera sustancial. Se consideró un aspecto estético clave en la organización de los territorios y se estudió mediante métodos geográficos específicos. Este análisis se vinculó estrechamente al concepto de región, definida como una parte delimitada de la superficie con características propias derivadas de la combinación de elementos naturales y humanos.

De esta manera, el concepto de paisaje, tantas veces representado en el arte, se trasladó del ámbito artístico al científico, integrándose en la Geografía para analizar conjuntamente los elementos naturales y humanos.

En el contexto estatal español, el Plan Nacional de Paisaje Cultural⁶ del Ministerio de Cultura del año 2012, define el paisaje cultural como «el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio

Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación. Área de Expresión Gráfica en Ingeniería. Universidad: Escuela de Ingeniería y Arquitectura, EINA, Universidad de Zaragoza en co-dirección con la Universidad Complutense de Madrid.

⁵ Relación del resultado de la transferencia investigadora en la web del Proyecto de innovación docente *Cabinet*.

⁶ Plan Nacional del Paisaje Cultural del Ministerio de Cultura de España.

natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad» y por otro lado está vivo, pues «es una realidad dinámica, resultado de los procesos que se producen a lo largo del tiempo en un territorio, y compleja porque la integran componentes naturales y culturales, materiales e inmateriales, tangibles e intangibles».

Por otra parte, según la definición del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO⁷, los paisajes culturales son «bienes culturales que representan las obras combinadas de la naturaleza y del hombre». Estos paisajes pueden clasificarse en tres categorías principales: (1) paisajes diseñados y creados intencionalmente por el hombre: incluyen jardines y parques creados por razones estéticas o funcionales; (2) paisajes evolucionados orgánicamente: pueden ser paisajes relictos (o fósiles), que han dejado de evolucionar, o paisajes continuos, que siguen en desarrollo; (3) paisajes culturales asociativos: valorados por sus asociaciones religiosas, artísticas o culturales con elementos naturales. Por ejemplo, la reserva natural *Salina dei Monaci en Manduria* (Italia)⁸ es un paisaje cultural intervenido y vivido por su comunidades, es ejemplo por la significación y uso del propio monasterio a través del cual se extraía la sal de las salinas, ha evolucionado orgánicamente como reserva ornitológica y zona de crecimiento de la *macchia mediterranea* (matorral mediterráneo) también es un paisaje cultural con conexiones históricas como el sistema de torres costeras de vigilancia y defensa del siglo XVI (destacando la torre ubicada en la localidad de *Torre Colimena*).

Podemos afirmar, por tanto, que el paisaje cultural de Puglia es el resultado de la acción humana sobre un territorio natural específico, combinando elementos tangibles (como edificaciones e infraestructura) e intangibles (como creencias y cultura) y otorgando un valor agregado a la región.

4. *Patrimonio intangible*

Conceptualmente, los estudios sobre el patrimonio cultural inmaterial o intangible se fundamentan en una categorización focalizada princi-

⁷ Patrimonio Mundial UNESCO.

⁸ La Salina dei Monaci, forma parte de la Riserva Naturale Regionale Orientata del Litorale Tarantino Orientale. Esta área natural protegida fue establecida mediante la Ley Regional n.º 24 del 23 de diciembre de 2002. La reserva está incluida en la red de áreas protegidas de Italia y se clasifica bajo la categoría IV de la UICN, que se refiere a áreas de conservación de hábitats y especies.

palmente en cuestiones etnográficas y antropológicas, como hemos señalado en diversos estudios en relación con el patrimonio intangible científico⁹, detectando así que no recoge otro tipo de manifestaciones simbólicas relevantes.

Según la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de París de la UNESCO¹⁰, constituyen el patrimonio inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, por una parte; por otra, los instrumentos, objetos, elementos y espacios culturales que les son inherentes y específicamente aquellos que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural «este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana». Dicha definición en principio podría permitir el ampliar su taxonomía, si bien podemos preguntarnos si en el caso del paisaje cultural inmaterial hablamos de manifestaciones inmateriales y/o de valores simbólicos intangibles.

En el caso de estudio del paisaje cultural de Manduria descrito anteriormente, nos planteamos los siguientes interrogantes: ¿cuál es la percepción del paisaje, cuál es la significancia de los bienes culturales integrados?, ¿cómo se identifican los bienes intangibles generados por la dinámica cultural, científica, humanística y social?, ¿qué elementos intangibles hay que identificar en el paisaje cultural para prevenir su riesgo de pérdida? Como veremos más adelante, estas son preguntas para evaluar la significancia de los bienes culturales en la elaboración de planes de conservación preventiva, aplicado para conocer el valor global de un bien en un conjunto o colección (contextual, por relevancia social, por ser único en su categoría, entre otros).

5. *Patrimonio disonante*

En el estudio del paisaje inmaterial del Salento, las instituciones museísticas son una pieza clave en la interpretación y comunicación de los

⁹ S. MAGNOLO, A. GALÁN-PÉREZ, *Theoretical perspectives: sociology and the conservation of scientific heritage*, en *Frontiers in Sociology*, 9, 2024, 1 ss.

¹⁰ Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de París de la UNESCO.

valores tangibles y especialmente los intangibles, conceptualmente más complejos de transmitir y considerando el factor de legado disonante o de la memoria trágica.

El *Museo della Memoria e dell'Accoglienza*, inaugurado en 2009¹¹ está dedicado a la memoria de los refugiados judíos en Puglia entre 1944 y 1947 y muestra la relación de acogida y convivencia con los habitantes de la localidad hacia las personas que habían sufrido la persecución y el Holocausto nazi. El museo alberga unos murales realizados en un domicilio particular y ahora restaurados y expuestos en una sala, así como una colección de objetos personales y de la vida cotidiana, que reflejan la convivencia de ambas comunidades. Se trata, por tanto, de un ejemplo significativo de recuperación de una memoria que trasciende las fronteras geográficas o territoriales que hemos descrito hasta el momento respecto al paisaje cultural inmaterial. En este caso, se produjo un efecto en positivo como reacción a un hecho histórico negativo y cuyo legado se denomina “patrimonio disonante”.

A través del programa *Europa Creativa* de la Unión Europea¹², hemos puesto en marcha un proyecto sobre el Museo de la Memoria de Nardó que plantea una reflexión interdisciplinar sobre cómo conservar y restaurar los bienes procedentes de sucesos históricos con un fuerte impacto en la sociedad, en este caso en Nardó, así como la búsqueda de elementos clave para la museografía de narrativas históricas divergentes desde múltiples perspectivas: la comunidad de acogida, la comunidad de llegada y el aparato administrativo gestionado por norteamérica. El patrimonio disonante se manifiesta en la forma en que se recuerda y se presenta la historia de los refugiados judíos y su interacción con la comunidad local, abordando temas de memoria, identidad y reconciliación¹³.

¹¹ En el momento de la investigación del proyecto de Europa Creativa, cabe destacar la accesibilidad y soporte de Dña. Katia Re, Directora del Museo, a quien agradecemos profundamente las facilidades proporcionadas para integrarnos en la dinámica museológica y la participación con los grupos de visitantes.

¹² *Preserving memory through conservation & conversations: towards key concepts for a memorial museum design. Study case: Museo della Memoria e dell'Accoglienza in Santa Maria al Bagno, Nardò (Lecce-Italy)*, Grant Culture Moves Europe, Programa en Europa Creativa de la Unión Europea 2024.

¹³ Cabe mencionar y agradecer profundamente por las aportaciones documentales al profesor Mario Mennonna de Nardó, a la profesora Maria Luisa Tacelli de la Universidad del Salento, también de Nardó, y a D. Paolo Pisacane, Presidente de APME Associazione Pro Murales Ebraici, entidad promotora para la conservación de los murales y la creación

En este entorno museístico y en el marco de la sostenibilidad, el proyecto también tiene como objetivo conocer el impacto cultural del sistema museográfico, valorando a través de un cuestionario dirigido a los visitantes del Museo cómo se produce la experiencia de rememorar estos acontecimientos y qué importancia tiene el museo para construir una sociedad más democrática, inserta en los valores europeos y en la defensa de los Derechos Humanos¹⁴.

Durante el periodo de tiempo en el que Santa María al Bagno fue un marco de convivencia dando acogida a refugiados, el legado de este momento se imbricó en un territorio dinámico, creando espacios comunes para integrar la nueva cultura y religión, nuevos usos para edificios de la localidad, vida común en los parques, participación de ambas comunidades en itinerarios antropológicos y celebración de romerías en el propio trazado urbano. Huellas documentales de un pasado común recopiladas asimismo en sus archivos¹⁵. El paisaje cultural inmaterial de Nardó y el Museo de la Memoria, ofrece relevantes similitudes de los preceptos del Convenio de Faro del Consejo de Europa¹⁶, tales como la interacción de la historia humana con la naturaleza y la participación comunitaria en la gestión del patrimonio cultural mediante la preservación de murales y objetos históricos involucrando a la comunidad local en la conservación y celebración de su historia compartida. De esta manera, y al recordar y honrar la historia de los refugiados se busca fomentar un sentido de pertenencia y de solidaridad.

del museo en Santa Maria al Bagno, por las entrevistas y aportaciones documentales que han facilitado la comprensión de los instrumentos para la protección de la memoria a través del museo.

¹⁴ Capítulo *System and Environment: Cultural Impact and Sustainable Conservation in the Case of the Museo della Memoria e dell'Accoglienza* en el proyecto *Interconnections between Culture and Sustainability* liderado por la Universidad de Zaragoza.

¹⁵ El Archivo del Sr. Paolo Pisacane ha sido declarado de “interés histórico particularmente importante” por el Ministerio de Cultura Italiano (Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia). Este Archivo contiene documentos, fotografías y artículos recopilados durante más de cincuenta años, que narran la historia de la acogida de refugiados judíos en Santa Maria al Bagno durante y después del Holocausto. https://sab-puglia.cultura.gov.it/fileadmin/risorse/pdf/Procedimenti/Repertorio_Archivi_Privati_aggiornato_al_7_luglio_2022_pubblicazione.pdf.

¹⁶ Convenio de Faro o Convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del Patrimonio Cultural para la sociedad de 2005 (ratificado por España en 2022).

6. *El paisaje cultural inmaterial*

Siguiendo los estudios del geógrafo Carlos J. Pardo Abad¹⁷, el paisaje es un resultado visual existente en un espacio entendido como un conjunto de combinaciones y relaciones entre sus componentes. Estos componentes han de entenderse como elementos conformantes de un determinado espacio, con cualidades propias que confieren una fisonomía y características particulares que permiten, de algún modo, establecer una regionalización de la superficie terrestre (la región, entendida como unidad diferenciada de rasgos morfológicos y estéticos diferenciados).

Un paisaje es una combinación observable, es decir, visible y transmisora de impresiones de tipo estético dependiendo de los valores y juicios de cada individuo que construye, a su vez, la imagen del territorio¹⁸. En este sentido, atendiendo al autor citado, se pueden diferenciar tres niveles diferentes en la contemplación de cualquier paisaje: (1) lo que podríamos definir como “paisaje material” o las formas que se perciben como realidad objetiva; (2) el paisaje percibido, basado en cómo la persona recibe una determinada información visual; (3) el “paisaje interpretado” basado en la percepción e interpretación de quien observa y elabora una construcción mental basada en su cultura y en sus ideas. En todo este proceso, cuando la percepción es compartida por la sociedad, podemos hablar de patrimonialización.

Por tanto, comprendiendo el paisaje como un producto perceptivo, los elementos visibles, materiales, resultado de la interacción social con la naturaleza, como capas del paisaje, la forma del terreno o topografía, los colores e incluso la luz, permiten descripciones físicas. En otro sentido, además de estos elementos presentes en el territorio, se integra la cultura, entendida como el conjunto de valores, actitudes y preferencias de los individuos y las sociedades, los cuales pueden cambiar con el tiempo y alterar la percepción e interpretación de un paisaje. Dichos elementos son más difíciles de describir y por tanto de proteger, pero ambos grupos, los materiales y los inmateriales producen un paisaje concreto y dinámico susceptible de ser conservado, por ejemplo, a través de atlas de patrimonio inmaterial o mapas de paisajes culturales¹⁹ que describen tanto los

¹⁷ C.J. PARDO ABAD, *Sostenibilidad y turismo en los paisajes culturales de la industrialización*, en *Arbor*, 193, 785, 2017, 1 ss.

¹⁸ A. OLSZEWSKA, P. MARQUES, R. RYAN, F. BARBOSA, *What makes a landscape contemplative?*, en *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 45, 1, 2016, 1-19.

¹⁹ G. CARRERA DÍAZ, *Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Puntos de partida, objetivos y criterios técnicos y metodológicos*, en *Revista PH*, 71, 2009, 18-41. DOI: 10.33349/2009.71.2789.

integrantes del paisaje como la evolución de los factores de interacción de la sociedad. En este sentido, es destacable como elemento de riesgo aquellos procesos de modificación exógenos del paisaje, provocados no por la sociedad que lo disfruta, sino por una selección de elementos intencionados y motivados por las políticas culturales y promovidos por factores identitarios o económicos. Haciendo una comparativa con la corriente de restauración estética del siglo XIX motivada por el arquitecto Viollet le Duc, esta cuestión refleja que se produzca una selección de determinados aspectos del paisaje cultural basados en interpretaciones de materia o de forma y obviando o descartando, precisamente, los valores inmatrimales antes descritos. Es decir, mediante la selección de unos elementos en detrimento de otros, se están reinterpretando fórmulas alejadas de la auténtica e íntegra evolución natural del paisaje. Paradójicamente, este hecho ha sido detectado incluso en los procesos para formar parte de las listas de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO²⁰ (como el caso de Alberobello en Italia).

En cualquier caso, no cabe duda de que el interés legítimo de la patrimonialización es poner en funcionamiento medidas de conservación y accesibilidad y por ello resulta una fórmula de protección del paisaje. De esta manera, las acciones se enfocan en la identificación y la gestión del riesgo para evitar su pérdida y asegurar su transmisión a las generaciones

²⁰ Criterios que, según la UNESCO, pueden ser resumidos en los seis primeros del art. 77 de la Convención, el cual estatuye que el Valor Universal Excepcional de un paisaje, o de cualquier obra humana, debe cumplir los siguientes requisitos:

- i. representar una obra maestra del genio creador humano;
- ii. atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes;
- iii. aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida;
- iv. ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana;
- v. ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura (o de varias culturas), o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando este se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles;
- vi. estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. (El Comité considera que este criterio debería utilizarse preferentemente de modo conjunto con los otros criterios).

futuras. Por otro lado, la visión relacionada con la sostenibilidad se enfoca en el manejo responsable de los recursos de un territorio con valor paisajístico, buscando prevenir su degradación o agotamiento. Su propósito es asegurar un uso equilibrado que posibilite su conservación y aprovechamiento continuo en el tiempo.

Partiendo de estos conceptos estudiamos los procesos de construcción y los mecanismos de protección de la región de Puglia y la zona del Salento en su interior, preguntándonos si son enfoques tradicionales o son paisajes integradores y sostenibles especialmente en un contexto rural. Por ejemplo, los casos de identificación y protección de *Centopietre*, Patú; el estado de conservación del *Santuario della Beata Vergine di Coeli-manna*; la protección y accesibilidad de la Biblioteca de la Universidad de Salento en el *Monastero degli Olivetani* (Lecce). Destaca el interesantísimo caso de integración de valores del *Parco delle Cave di Marco Vito* en la ciudad de Lecce, sumando en un mismo espacio natural público el edificio *Ninfeo della Villa suburbana di Fulgenzio della Monica* y la cantera de Lecce de donde se extrajo el material constitutivo del patrimonio arquitectónico barroco, a través del cual estudiar asimismo las patologías de deterioro que presenta el centro histórico de la ciudad.

Como conclusión, podemos observar que el concepto de paisaje inmaterial en el Salento es el resultado de la suma del paisaje cultural, el patrimonio intangible, los valores inmateriales y especialmente destacable, el patrimonio disonante como hemos analizado mediante el estudio del *Museo della Memoria e dell'Accoglienza* de Nardó.

7. Conservación del paisaje

Atendiendo a la definición de conservación de la Estrategia 21 de la Cultura del Consejo de Europa²¹, los elementos patrimoniales que integran el paisaje cultural son un recurso limitado e insustituible. La autenticidad, la integridad y la sostenibilidad son valores esenciales que orientan su conservación y uso en la actualidad, y son indicadores del éxito en su transmisión a las futuras generaciones. Estas consideraciones, junto con el conocimiento del estado de conservación, su naturaleza o forma, la función y el propósito del paisaje cultural, van a determinar la necesidad y el alcance de las acciones y medidas que se deben realizar para prote-

²¹ Consejo de Europa, *What is Conservation-Restoration in less than 1000 words, Strategy 21 Factsheets*.

gerlo, abarcando desde la conservación preventiva, la conservación curativa y la restauración²². Las metodologías científicas utilizadas para analizar los materiales y los procesos de deterioro se combinan con preocupaciones humanísticas sobre la autenticidad, el valor y el significado, para lograr resultados de conservación sostenibles²³. Por tanto, uno de los ejes del estudio es la manera de abordar la conservación y sostenibilidad de la cultura y su legado desde su binomio materialidad y no materialidad, valores tangibles e intangibles.

Especialmente, el patrimonio inmaterial no puede ser protegido mediante disposiciones legales convencionales, ya que cualquier intento de conservación rígida podría obstaculizar su autorregulación interna, que es esencial para su dinamismo y vitalidad. La protección efectiva del patrimonio inmaterial se basa en la identificación, documentación, estudio, promoción, transmisión y revitalización de estos bienes. Esto incluye la enseñanza y otras formas de difusión, siempre con la implicación activa de las comunidades, grupos e individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio. Por tanto, para proteger el legado intangible observamos a través de un caleidoscopio a los agentes implicados y sus políticas culturales, los planes de conservación preventiva, los planes de gestión de riesgos y sostenibilidad, así como los procesos de protección jurídica, los procesos de intervención en restauración y las herramientas de gestión.

Las herramientas dispuestas para activar mecanismos de protección

²² ICOM-CC, *Declaración de Nueva Delhi*, 2008: «Conservación-restauración: todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras; Conservación preventiva: todas aquellas medidas y acciones que tengan como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. Se realizan sobre el contexto o el área circundante al bien, o más frecuentemente sobre un grupo de bienes sin tener en cuenta su edad o condición. Estas medidas y acciones son indirectas, pues no interfieren con los materiales y las estructuras de los bienes. No modifican su apariencia; Conservación curativa: todas aquellas acciones aplicadas de manera directa sobre un bien o un grupo de bienes culturales que tengan como objetivo detener los procesos dañinos presentes o reforzar su estructura. Solo se realizan cuando los bienes se encuentran en un estado de fragilidad notable o se están deteriorando a un ritmo elevado, por lo que podrían perderse en un tiempo relativamente breve. Estas acciones a veces modifican el aspecto de los bienes; Restauración: todas aquellas acciones aplicadas de manera directa a un bien individual y estable, que tengan como objetivo facilitar su apreciación, comprensión y uso. Solo se realizan cuando el bien ha perdido una parte de su significado o función a través de una alteración o un deterioro pasados. Se basan en el respeto del material original. En la mayoría de los casos, estas acciones modifican el aspecto del bien».

²³ Consejo de Europa, *What is Conservation-Restoration*, cit.

del paisaje y de sus elementos son diversas. Por un lado, el proceso patrimonialista favorece el diseño e implementación de guías²⁴ que ayudan a identificar los elementos culturales y naturales y a crear itinerarios accesibles. Por otro lado, y del ámbito de la museología y museografía, los estudios de significancia²⁵ previstos para la elaboración de planes de conservación preventiva,²⁶ pueden resultar muy útiles para analizar de manera cualitativa y cuantitativa los valores y el impacto cultural de un determinado bien. Es decir, se implementan para documentar y preservar el conocimiento, resumiendo el significado, la procedencia y las relaciones entre los elementos patrimoniales, asegurando su mapeo y conservando sus atributos y valores. Su consecuencia directa es facilitar la comunicación y la difusión al compartir su significado con la sociedad, propiciando el debate y la interpretación. De esta manera, los estudios de significancia se apoyan en el uso del conocimiento registrado como base para desarrollar políticas patrimoniales, gestionar el paisaje cultural inmaterial y orientar las investigaciones futuras.

Como comentábamos anteriormente, los estudios de significancia²⁷ se han aplicado para la conservación de colecciones de archivos y museos, y ofrecen procedimientos que evalúan el bien integrado en una colección o grupo, proponiendo una investigación en torno a: (1) El análisis e investigación del bien patrimonial, incluyendo procedencia y contexto; (2) Los valores que lo hacen relevante a través de criterios estandarizados; (3) La identificación de políticas, estrategias y recomendaciones para conservar y comunicar la significancia; (4) Las medidas de gestión y monitoreo del estado de conservación. De esta manera, este procedimiento que valora el bien de manera individual pero integrado en un conjunto podría trasladarse al marco del paisaje cultural y a su estudio de sus ele-

²⁴ S. FERNÁNDEZ CACHO, J.M.R. CÁMARA, V.F. SALINAS, I. DURÁN SALADO, J.M. DÍAZ IGLESIAS, J. CUEVAS GARCÍA, P. SALMERÓN ESCOBAR, I.S. FALCÓN, *Criterios para la elaboración de Guías de Paisaje Cultural*, Sevilla, 2021.

²⁵ C. REED, *Reviewing significance 3.0. A framework for assessing museum, archive and library collections' significance, management and use*, 2018: <https://collectionstrust.org.uk/resource/reviewing-significance-3-0/>.

²⁶ «Conservación Preventiva: estrategia de conservación del patrimonio cultural que propone un método de trabajo sistemático para identificar, evaluar, detectar y controlar los riesgos de deterioro de los objetos, colecciones y, por extensión, cualquier bien cultural, con el fin de minimizar dichos riesgos, actuando sobre el origen de los problemas, que generalmente se encuentran en factores externos a los propios bienes culturales»: Documentos de referencia del Plan Nacional de Conservación Preventiva. Ministerio de Cultura de España.

²⁷ C. REED, *Reviewing significance 3.0*, cit.

mentos: los valores o significados tanto materiales como inmateriales que conforman conjunto global, y que ha sido expuesto anteriormente desde el punto de vista del territorio y la geografía.

Los estudios de significancia se basan en criterios estandarizados, que adaptados al marco del paisaje cultural serían los siguientes:

1. Significancia histórica: ¿está asociado a una persona, grupo, evento, lugar, territorio o actividad en particular?, ¿de qué manera es importante?, ¿qué es lo que dice acerca de un evento histórico, proceso o comportamiento?, ¿cómo contribuye a la comprensión y conocimiento de un periodo, lugar, territorio, actividad, industria, persona o evento histórico?
2. Significancia artística o estética: ¿está bien diseñado, construido o confeccionado?, ¿es un buen ejemplo de un estilo, diseño, movimiento artístico u obra de un artista/comunidad?, ¿es un paisaje con diseño innovador u original?, ¿es bello, estéticamente agradable, bien proporcionado?, ¿se trata de un logro técnico o creativo?, ¿muestra algún tema, personaje, lugar, territorio, actividad o evento de interés o importancia?
3. Significancia científica o de investigación: ¿tienen los científicos en la actualidad un interés en estudiar el bien o sus elementos paisajísticos tales como los sitios arqueológicos?, ¿tendrán interés de estudiarlo en el futuro?, ¿de qué manera posee interés o valoración científica en el presente?, ¿cómo lo será en el futuro?, ¿tiene potencial para ser investigado?, ¿de qué manera?, ¿cuáles son los aspectos que constituyen su valor científico o que lo convierten en un elemento con potencial para ser investigado?
4. Significancia social o espiritual: ¿tiene un valor especial para una comunidad o un grupo en la actualidad?, ¿por qué es importante para ellos?, ¿de qué manera se demuestra esto?, ¿cómo se exhibe al público?, ¿su significado está vigente para algún grupo?, por ejemplo, ¿es usado en alguna ceremonia o representación antropológica?, ¿se conservan prácticas tradicionales alrededor de ese objeto?, ¿la comunidad ha sido consultada acerca de la importancia que ese objeto tiene para ellos?, ¿tiene una significancia espiritual para algún grupo en particular?, ¿está vigente esa significancia espiritual?, ¿ese objeto encarna creencias, ideas, tradiciones, prácticas, costumbres o historias importantes para un grupo en particular?

Otra herramienta del método de análisis de la significancia aplicable para posicionar y determinar el valor del paisaje cultural son los criterios

comparativos: procedencia, rareza o representatividad, condición o integridad y finalmente la capacidad interpretativa del paisaje cultural inmaterial.

Los estudios de significancia aplicados al paisaje cultural del Salento permiten identificar y documentar las manifestaciones culturales inmateriales, como las prácticas de convivencia y conocimientos esenciales para la identidad de la comunidad. La documentación sistemática asegura que estas manifestaciones se reconozcan y preserven para las futuras generaciones. Por otro lado, evaluar la significancia de estos elementos ayuda a determinar su valor cultural, histórico y social. Esto es fundamental para priorizar esfuerzos de conservación y accesibilidad, asegurando que los recursos se destinen a proteger los aspectos más valiosos del patrimonio cultural. Respecto a la gestión, proporcionan una base sólida para desarrollar políticas culturales y estrategias que promuevan la sostenibilidad y la integración del patrimonio inmaterial en el desarrollo local y regional.

8. *Gestión de riesgos y emergencias*

La gestión de riesgos y emergencias se refiere a la implementación de medidas y procedimientos para prevenir, mitigar y responder a los daños que puedan afectar el patrimonio cultural debido a desastres naturales o provocados por el hombre. Este enfoque integral incluye la identificación de riesgos, la planificación de acciones preventivas, la formación de técnicos y la coordinación entre diversas instituciones.

El paisaje cultural del Salento, con su rica combinación de elementos naturales y culturales, requiere una gestión de riesgos específica para proteger su patrimonio material e inmaterial, en primer lugar, mediante la identificación de riesgos antropogénicos, riesgos naturales y también otros específicos del paisaje, como la falta de reconocimiento institucional y social, al no ser claramente identificado el paisaje con un valor colectivo de interés cultural; la elevada vulnerabilidad del carácter del paisaje, pues dada su naturaleza territorial y visual, el paisaje está sometido a presiones de carácter urbanístico y especulaciones territoriales; por conflictos derivados de los derechos de propiedad, que pueden entrar en contradicción con los derechos de los ciudadanos de uso y disfrute del paisaje; al ser un elemento patrimonial complejo, existen dificultades para su gestión apropiada y finalmente la carencia de normativa legal al respecto.

Esta caracterización de riesgos procedente del Plan nacional del Paisaje Cultural, Ministerio de Cultura de España, viene acompañada por

acciones concretas para la gestión de riesgos en el paisaje que listamos de manera simplificada a continuación: en primer lugar, a través de la identificación de los fenómenos o peligros naturales que afectan a los bienes culturales. En segundo lugar, a través de la identificación de los peligros de origen humano que pueden afectar a los bienes culturales. En tercer lugar, localizando geográficamente los bienes culturales en riesgo. En cuarto lugar, diseñando medidas de prevención y protección para los bienes culturales. En quinto lugar, protegiendo los bienes culturales de los riesgos a los que están expuestos. En sexto lugar, planificando recursos y protocolos de actuación urgente para la salvaguarda y rescate de los bienes culturales en caso de emergencia. En séptimo lugar, estableciendo mecanismos de coordinación entre los agentes implicados. En octavo lugar, intercambiando conocimientos y experiencias entre los agentes implicados. En noveno y último lugar, sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de salvaguardar los bienes culturales implicando en ello a todos los ciudadanos. Este último aspecto está muy relacionado con el impacto cultural como medida de un paisaje cultural sostenible.

9. *Sostenibilidad*

En términos generales, Unesco define el desarrollo sostenible como sinónimo de «posible en el tiempo, que se sostiene y no perjudica» desde cuatro parámetros. En primer lugar, sostenible económicamente: no hace falta reponer o comprar de nuevo, no requiere sustitución inmediata, no consume recursos de manera desordenada; también, sostenible socialmente: promueve un beneficio para todos los agentes implicados; en tercer lugar, sostenible medioambientalmente: detiene el cambio climático y protege el planeta; y, finalmente, sostenible culturalmente: protege los recursos culturales y patrimoniales frágiles, únicos y finitos cuyo fin es la mejora de la calidad de vida de las sociedades.

La cultura, como cuarta dimensión del desarrollo sostenible, es tan crucial como las dimensiones económica, social y ambiental. Por lo tanto, la protección del patrimonio, la diversidad, la creatividad y la transmisión del conocimiento son sus componentes esenciales. Por otra parte, para comprender el patrimonio cultural en el contexto de la sostenibilidad podemos interpretarlo desde tres puntos de vista²⁸: como recurso cultu-

²⁸ A. GALÁN PÉREZ, S. MAGNOLO, A. BIEDERMANN, *Concepto de patrimonio cultural en el contexto de la sostenibilidad*, en *Revista PH*, 110, 2023, 322 ss.

ral sostenible, como motor de desarrollo sostenible²⁹, y en tercer lugar, situando el foco en la conservación sostenible del patrimonio cultural o lo que se conoce como *Green Conservation*³⁰.

Atendiendo al Convenio de Faro, la cultura se comprende como un sistema de comportamientos de una sociedad y cuyo legado tangible e intangible enriquece el desarrollo social presente y futuro en forma de conocimiento y progreso. Alcanzar una cultura sostenible es favorecer una dinámica de crecimiento, obteniendo un impacto positivo y minimizando cualquier factor de riesgo que pueda perjudicar tres elementos clave que conforman la cultura: el territorio, el patrimonio y las comunidades.

Desde el punto de vista de las instituciones europeas, la cultura es un componente esencial y un factor clave para la promoción de los derechos humanos, la práctica de la democracia y el Estado de Derecho, de tal manera que los indicadores de sostenibilidad también pueden ser una herramienta para medir la madurez democrática de un territorio.

La definición de sostenibilidad, dada por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo en 1987, está de acuerdo con el propósito general de la conservación del patrimonio cultural: la necesidad de dar a las generaciones futuras la posibilidad de utilizar el patrimonio cultural, que se convierte en sostenible en cuanto a la evolución del territorio, a la preservación patrimonial y el enriquecimiento de las comunidades en términos de aprendizaje, experiencia, compromiso, construcción de identidad, emociones y comunicación de los paisajes culturales³¹.

En el proyecto colaborativo con los investigadores de “Sostenibilidad y Cultura”, se han propuesto acciones concretas para medir la sostenibilidad cultural: en primer lugar, diseñando un recurso virtual mediante un Mapa o Atlas de patrimonio intangible de Salento (Italia) y app para una gobernanza participativa de identificación de patrimonio intangible, siguiendo una metodología de recopilación de fuentes y documentación escrita y oral a través del trabajo de campo y del registro de documentación gráfica, sonora, fotográfica y audiovisual. Por otro lado, estudiando

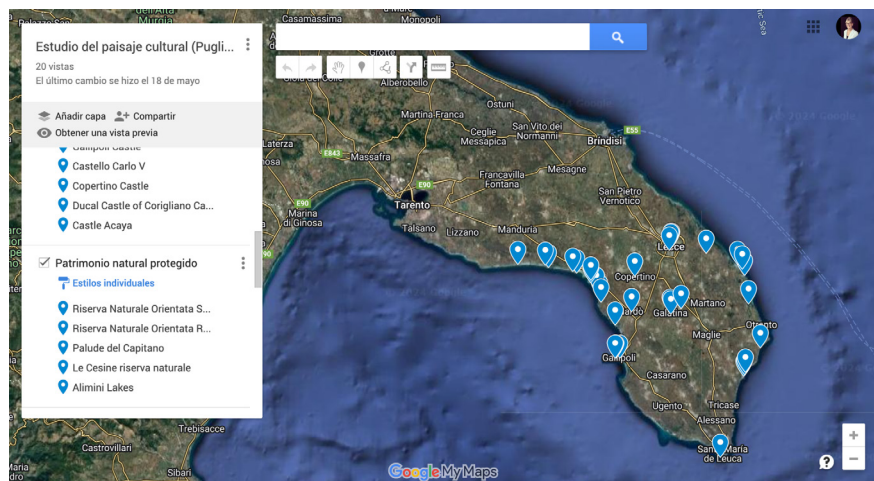
²⁹ Cultural Heritage Counts for Europe (CHCFE), 2015; J. ORTEGA VALCÁRCCEL, *El patrimonio territorial: el territorio como recurso cultural y económico*, en *Ciudades*, 4, 1998, 33 ss.

³⁰ F. DI TURO, L. MEDEGHINI, *How Green Possibilities Can Help in a Future Sustainable Conservation of Cultural Heritage in Europe*, en *Sustainability*, 13, 2021, 1 ss.

³¹ F. MOLINERO HERNANDO, *Paisajes culturales, paisajes patrimoniales, paisajes sostenibles. Territorio y sociedad en mutación*, en *Encuentro Internacional de Paisajes Culturales. Consensos y disensos*, Manizales, Colombia, 8, 9 y 10 de noviembre de 2017.

un evento concreto como puede ser una celebración mediante la creación de un cuestionario de análisis e interpretación identificación de indicadores de sostenibilidad. Por otro lado, el mismo esquema aplicado a un proyecto expositivo temporal. En tercer lugar, la invitación a las comunidades a cooperar de manera activa y a desarrollar un cuaderno de ruta o diario cultural cuyo objeto es recoger las experiencias de participación en los eventos culturales de manera individual y colectiva. Finalmente, una actividad de cooperación implicaría poner en contexto y facilitar la comunicación entre los agentes sociales y culturales para la creación de un Observatorio de Faro para la sostenibilidad cultural.

Podemos avanzar que el proyecto ya ha comenzado a testear algunas actuaciones, como la herramienta de localización del paisaje cultural material e inmaterial gracias a las Humanidades Digitales.



El Google map “Estudio del Paisaje Cultural (Puglia)” pretende incorporar de manera paulatina, transversal y dinámica los resultados del proyecto. En definitiva, un medio visual para ayudarnos a identificar y a documentar los diversos elementos que conforman el paisaje cultural y así comprender el patrimonio cultural como bien y como medio de transmisión de valores sociales intangibles: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1SF1xjazzS4Tpd21Q_ZWN-93JvwZ5aUSQ&usp=sharing.

ECOLOGÍAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA A LA PROTECCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS

ESTRELLA SANZ DOMÍNGUEZ

SUMARIO: 1. Introducción. – 2. Conservación preventiva y protección frente a emergencias en el marco normativo. – 3. Ecologías de conservación frente a riesgos ordinarios y riesgos extraordinarios. – 4. Objetivos y actuaciones sostenibles frente al riesgo en patrimonio cultural.

1. *Introducción*

El estudio del patrimonio cultural como elemento integrador de una suma de valores otorgados por una comunidad a un bien o conjunto de bienes e identitario de esta, determina un deber de conservación en el presente y a futuro¹ que requiere de una reflexión sobre cómo se están llevando a cabo estas tareas de preservación para garantizar su permanencia; teniendo además en cuenta que el propio concepto de patrimonio representa una realidad viva y heterogénea con múltiples dimensiones y valores que están sometidos a un juicio y una percepción en constante evolución según el momento histórico². Al mismo tiempo, hablar de ecología en el contexto de la conservación del patrimonio cultural, nos obliga también a reflexionar sobre cómo estos elementos tangibles e intangibles de interés patrimonial, insertos en un contexto determinado, se deberían gestionar y proteger de una manera sostenible.

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), marcados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible³, concretamente en lo referente a lo señalado en el punto 11.4: «Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo», organismos como el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales (ICCROM), apuntan algunos recursos y herramientas que contribuirán en la definición de objetivos y en la pla-

¹ Asociación Española de Normalización y Certificación, *Conservación del Patrimonio Cultural: Principales términos generales y definiciones* (UNE-EN 15898), 2020, 9.

² Cfr., Consejo de Europa, *Convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad*, Faro, 2005.

³ Cfr., Naciones Unidas. *Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)*, 2015.

nificación e implementación de acciones con el propósito de un futuro más sostenible. Para ello, señala algunos aspectos a considerar como pueden ser: el gasto público y privado en conservación y restauración según la tipología de patrimonio cultural; la planificación, las políticas y los procedimientos seguidos bajo el prisma de la seguridad para el uso de las colecciones y también para sus usuarios; la planificación, las políticas y las actuaciones llevadas a cabo en torno al patrimonio cultural y natural en riesgo para que sea identificado y protegido convenientemente; la recopilación de proyectos encaminados a la protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural, sin perder de vista a las comunidades vinculadas a él, además de su valor como medio de desarrollo sostenible eficaz; o la relevancia de indagar en aquellos proyectos de carácter educativo, de concienciación e investigación dirigidos a reforzar la protección del patrimonio cultural y natural⁴. En definitiva, una gestión del patrimonio cultural que contemple aspectos económicos, sociales y ambientales.

La experiencia tras la materialización de algunos eventos, tanto de carácter ordinario como extraordinario, que han devenido en daños considerables para el patrimonio cultural, ha puesto de manifiesto una mayor valoración social en la fase de recuperación material y estética de esos bienes patrimoniales, es decir, en lo que en el ámbito de la conservación se define como conservación curativa y restauración⁵, que en las actuaciones de prevención, esto es en planes de conservación preventiva y en planes de protección de bienes culturales ante emergencias, claramente más sostenibles en un escenario de cambio climático y de amenaza de emergencia medioambiental, si nos ceñimos, sobre todo, a la idea primigenia de sostenibilidad como “respuesta preventiva” a un modelo de desarrollo, matizado posteriormente hacia compatibilidades y equilibrio entre modelos de desarrollo económico, ambiental y social⁶. ¿Esto último quiere decir entonces que la conservación curativa y la restauración no son sostenibles o lo son en menor medida? Para dar respuesta a esta pregunta habría que revisar los procedimientos de intervención, las técnicas y los materiales utilizados en cuanto a su toxicidad, impacto ambiental, seguridad, etc.⁷,

⁴ ICCROM Our Collections Matter Toolkit, *Proteger el patrimonio cultural y natural del mundo*, Roma, 2022.

⁵ Asociación Española de Normalización y Certificación, cit., 14.

⁶ F. FERNÁNDEZ BUEY, *Sostenibilidad: palabra y concepto*, en *Museos.es*, 7-8, Subdirección General de Museos Estatales, 2011-2012, 16-25.

⁷ V. VIVANCOS RAMÓN, *¿Qué significa la sostenibilidad en conservación-restauración de bienes culturales?*, en *Revista PH*, 110, 2023, 294-295.

pero parece evidente que llegar a una situación de intervención directa sobre un bien, salvo en casos concretos, ha supuesto, de alguna forma, un fracaso en prevención.

¿Qué debemos entonces entender por ecologías de conservación? Sin duda habrá que pensar en aquellas actuaciones que planteen soluciones más duraderas, más viables en cuanto a las circunstancias de estado de conservación, medios y uso del patrimonio cultural implicado, en las que haya una optimización de recursos y en las que se persiga, en definitiva, la sostenibilidad en los términos anteriormente señalados.

2. Conservación preventiva y protección frente a emergencias en el marco normativo

A nivel español, la conservación del patrimonio cultural dispone de un marco normativo que regirá su gestión técnica y administrativa. Esta regulación se establece, fundamentalmente, a través de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (LPHE) y por el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de Desarrollo Parcial de esta ley. Curiosamente, en esta normativa no se hace una mención explícita a conservación preventiva ni a protección frente a emergencias, aunque gran parte de las medidas de protección y fomento que se establecen en ella atienden a cuestiones generalistas de “conservación” y de “protección” que podrían enmarcarse, de alguna manera, como actuaciones vinculadas a la conservación preventiva y protección frente a emergencias. A esta normativa debemos sumar la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, y las respectivas normativas autonómicas que, tal y como se determina en el artículo 6 de la LPHE, tienen transferidas las competencias en materia de cultura. Algunas de estas normativas autonómicas como la reciente Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, ya incorporan, en su artículo 3, la gestión del riesgo y la emergencia como fundamento para una gestión sostenible del patrimonio cultural, además de hacerse mención específica en este caso, y en muchas otras normas autonómicas, a cuestiones de conservación preventiva. Esto pone de manifiesto la desigualdad de perspectiva respecto a conservación y protección del patrimonio cultural a nivel estatal y autonómico, exponiendo claramente la necesidad de una nueva Ley de Patrimonio Histórico Español acorde a los nuevos retos planteados.

Continuando con la normativa asociada a gestión del riesgo y emer-

gencias en el ámbito español, hemos de señalar el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, en el cual se describen especificaciones relativas a coordinación en escenarios de emergencia. Tenemos que resaltar la incorporación en el anexo de esta norma del patrimonio histórico, artístico y cultural como elemento de riesgo, susceptible a su impacto y, por lo tanto, objeto de protección civil. Igualmente, debemos incluir en este marco normativo el Real Decreto 393/ 2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencias, dado que los planes de protección de bienes culturales frente a emergencias deberían insertarse en el Plan de Autoprotección del inmueble, sirviendo además este plan como fuente de información destacada para la elaboración de los planes de emergencia de colecciones.

Por su parte, el Ministerio de Cultura español dispone entre sus instrumentos para la gestión del patrimonio de un Plan de Conservación Preventiva, aprobado en 2011, que tendrá como propósito asentar estrategias de prevención, identificando esta cuestión como el eje principal en la conservación del patrimonio cultural⁸. Igualmente, tras el grave terremoto ocurrido en Lorca en el año 2011, se impulsa en 2015 el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural como una herramienta de gestión frente a riesgos de carácter extraordinario que puedan derivar en una emergencia. En él se destaca la importancia de la prevención, la información y la formación, así como la participación de las distintas administraciones⁹.

En el ámbito internacional haremos referencia, en primer lugar, a la resolución adoptada en el año 2000 en Vantaa (Finlandia), respaldada por el ICCROM, para promover la conservación preventiva a nivel europeo¹⁰. Esta reunión y el documento nacido de ella tenían como objetivo poner en funcionamiento líneas de acción en conservación preventiva respecto a asuntos estratégicos como pueden ser liderazgo, planificación, formación, así como difusión y acceso a la información surgida internacionalmente al respecto. Del mismo modo, establece recomendaciones

⁸ Cfr., Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, *Plan Nacional de Conservación Preventiva*, 2015.

⁹ Cfr., Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. *Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural*, 2015.

¹⁰ R. BAGLIONI, J. Ma. LOSADA, *Hacia una estrategia europea de conservación preventiva*, en *Revista PH*, 33, 2000, 87-91.

de acciones específicas para su implantación a nivel europeo, considerando la conservación preventiva como la estrategia más sostenible para la conservación del patrimonio cultural.

Asociado, en este caso, a la protección frente a emergencias y a la gestión del riesgo, hemos también de señalar la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (Convención de la Haya 1954-1999), surgida en el marco de la UNESCO tras las consecuencias catastróficas de la Segunda Guerra Mundial. En esta convención, entre otras cuestiones, se insta a los estados que la ratifican a establecer medidas preventivas ante una amenaza bélica para mitigar su impacto. Conflictos armados activos repartidos por el mundo, en lugares como Gaza, Ucrania, Siria, Sudán, Afganistán, Colombia, , ponen de manifiesto el poder y el valor del patrimonio cultural como elemento integrador e identitario de un pueblo, comunidad o sociedad, convirtiéndose por ello en uno de los objetivos de destrucción prioritarios. A esta situación de riesgo, que implica la pérdida de innumerables bienes culturales tanto muebles como inmuebles, habrá que añadir otros riesgos asociados al tráfico ilícito: exportación ilegal, expolio, robo, retenciones ilícitas, ventas ilícitas, etc.

Finalmente, apuntar la Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 3 de junio de 2015, que incluye la Declaración de Sendai y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030)¹¹, en donde se menciona al patrimonio cultural como parte de la estructura y función básica de una comunidad, la preservación del cual contribuirá a dotar de una mayor resiliencia a ese sistema o sociedad. España se suma a él comprometiéndose en la reducción del riesgo de desastres, a través de la inversión en la protección del patrimonio cultural, actuando, además, en el manejo del riesgo para responder con mayor eficacia si se produce el desastre.

3. *Ecologías de conservación frente a riesgos ordinarios y riesgos extraordinarios*

Comencemos definiendo qué entendemos por riesgos ordinarios y qué por riesgos extraordinarios en patrimonio cultural. En ambos casos

¹¹ UNDRR. United Nations Office for Disaster Risk Reduction, *¿Qué es el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres?*, 2015. Sucesor del Marco de Acción de Hyogo (2005-2015).

el riesgo va a suponer la probabilidad de ocurrencia de un evento con un impacto negativo sobre un bien cultural o conjunto de bienes, que implicará, según el grado de impacto o consecuencia, una pérdida de valor que puede estar asociada, previsiblemente, a un deterioro material, pero también a una falta o limitación de acceso a la información que contiene el bien¹².

Las situaciones de uso cotidiano de las colecciones las expone a una serie de factores de alteración que tendrán un carácter acumulativo y gradual, de mayor o menor impacto, basado en las características materiales del bien, su estado de conservación y el grado de exposición a estos agentes (luz, plagas, humedad relativa contraindicada, temperatura contraindicada, contaminantes, plagas, fuerzas físicas, disociación, robo y vandalismo, fuego y agua), en este caso hablaríamos de riesgos ordinarios y vincularíamos su gestión con la conservación preventiva.

Cuando el evento es repentino y puede tener consecuencias catastróficas, es decir un grave impacto sobre los fondos patrimoniales (un terremoto, un incendio, una inundación, una plaga no controlada, etc.), incluso llegar a producir la pérdida del objeto o inmueble, estaremos ante situaciones de riesgos extraordinarios, relacionándolos entonces con la necesidad de protección frente a emergencias. No obstante, es importante recordar y remarcar que trabajar en conservación preventiva, es decir, en la gestión de riesgos ordinarios, va a tener una repercusión directa en la reducción del riesgo asociado a un evento de carácter extraordinario¹³.

Por otro lado, debemos considerar que situaciones de restauración o de conservación curativa, causadas tras la materialización de eventos de carácter ordinario u extraordinario y que suponen una intervención directa sobre el bien, también pueden entrañar un riesgo para éste con diferentes implicaciones. Por consiguiente, para limitar estas intervenciones directas sobre los bienes, costosas y prolongadas en el tiempo en la mayoría de los casos y, además, reducir también ese riesgo que mencionábamos, deberíamos de asumir que trabajar en la prevención de estos riesgos ordinarios y extraordinarios es la opción más ecológica, sostenible y

¹² ISDR, Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, *Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres*, UNISDR, Ginebra, 2009, 33; J.L. PEDERSOLI, C. ANTONMARCHI, S. MICHALSKI, *Guía de Gestión de Riesgos para el Patrimonio Museológico*, ICCROM: IBERMUSEOS, Madrid, 2017, 11 ss.

¹³ E. SANZ DOMÍNGUEZ, M. HERNÁNDEZ AZCUTIA, *Consejos básicos para sobrevivir a la elaboración de un Plan de Protección de Colecciones ante Emergencias: la experiencia práctica del Museo Nacional del Prado*, en *Ge-Conservación*, 19, 1, 2021, 340.

eficaz para garantizar la conservación del patrimonio cultural. Pero ocurre, que trabajar en prevención no siempre tiene la visibilidad o la repercusión que pueden tener las actuaciones de intervención para una recuperación material y estética de una obra, esto puede deberse a que la prevención tiene una proyección a futuro más difícilmente valorable, teniendo además un carácter intangible en la mayoría de sus aplicaciones.

Así, el papel de la prevención en actuaciones sobre patrimonio cultural se va a basar en la eliminación o reducción del riesgo, previa identificación de éste. En el caso de no poder evitarlo o eliminarlo se evalúa estableciendo su magnitud y probabilidad, posibilitando de esta forma la implementación de medidas para mitigar su impacto. Puede implicar también una adaptación en el uso de las colecciones acorde a las características y sensibilidad de estas, con el objetivo de limitar o disminuir procesos de deterioro. Las nuevas tecnologías también juegan un papel fundamental en la prevención, ayudando, por ejemplo, a detectar y controlar amenazas que permitan anticipar eventos tanto de carácter acumulativo como catastrófico o realizar diagnósticos más exhaustivos, facilitando el poder establecer estrategias metodológicas o planes de actuación más efectivos. La planificación también es un elemento clave en la prevención, tanto si hablamos de circunstancias ordinarias, implicando en este caso la redacción de planes de conservación preventiva, como si hablamos de circunstancias extraordinarias a las que se puede ver expuesto el patrimonio cultural, requiriéndose entonces la elaboración de planes de protección frente a emergencias. Por último, subrayar que prevención debe implicar siempre una actitud proactiva de identificación y control de riesgos.

4. *Objetivos y actuaciones sostenibles frente al riesgo en patrimonio cultural*

¿Cómo conseguir una gestión sostenible del riesgo en patrimonio cultural? Tras lo expuesto en puntos anteriores, queda patente la importancia de la prevención inicial en riesgos ordinarios, es decir, trabajar en primer lugar en conservación preventiva, porque en la definición de este principio y lo que implica: «La conservación preventiva es una estrategia de conservación del patrimonio cultural que propone un método de trabajo sistemático para identificar, evaluar, detectar y controlar los riesgos de deterioro de los objetos, colecciones, y por extensión cualquier bien cultural. Su objetivo fundamental es eliminar o minimizar dichos riesgos,

actuando sobre el origen de los problemas, que generalmente se encuentran en los factores externos a los bienes culturales, evitando con ello su deterioro o pérdida y la necesidad de acometer drásticos y costosos tratamientos aplicados sobre los propios bienes»¹⁴, ya se van a señalar, en muchos casos, los objetivos y las actuaciones que habrán de ser valoradas también cuando se tenga que actuar en protección frente a emergencias. A saber:

Objetivos: prever, anticipar, minimizar, neutralizar.

Actuaciones: identificar, analizar, evaluar, planificar (en respuesta, en recuperación), trabajo interdisciplinar.

Por consiguiente, vista esta similitud en el fondo y en la forma en cuanto a objetivos y actuaciones en la gestión del riesgo ordinarios y extraordinario, aunque con las evidentes diferencias en la probabilidad de ocurrencia del evento y consecuencias sobre los bienes culturales, podemos comenzar a establecer las herramientas necesarias para hacer de la gestión del riesgo un mecanismo de trabajo que atienda las necesidades ambientales/ecológicas, económicas y sociales que rigen la sostenibilidad.

Una de las primeras cuestiones que debe entonces abordarse es definir cuáles son las amenazas y el riesgo a los que puede estar expuesto el patrimonio cultural. Para ello, además de analizar y evaluar los factores señalados en el punto 3. *Ecologías de conservación frente a riesgos ordinarios y riesgos extraordinarios*, habitualmente identificados en la bibliografía asociada a patrimonio cultural para realizar el análisis y la evaluación del riesgo¹⁵, habrán de contemplarse y valorarse también otras circunstancias que permitan una gestión más efectiva, integral y objetiva de la gestión del riesgo, que tienen que ver, entre otras, con una perspectiva a largo plazo. La primera de ellas será la afectación del cambio climático sobre el patrimonio cultural, pudiendo estar relacionada tanto con alteraciones y deterioros de carácter acumulativo como con una afectación inmediata de carácter catastrófico¹⁶. Definitivamente, esto exigirá una planificación flexible a futuro en la cual se contemple, por ejemplo, cues-

¹⁴ J.A. HERRÁEZ, M.J. PASTOR, D. DURÁN (coords.), *Guía para la Elaboración e Implantación de Planes de Conservación Preventiva*, Ministerio de Cultura y Deporte, Instituto del Patrimonio Cultural, 2019, 13.

¹⁵ Cfr., J.A. HERRÁEZ, M.J. PASTOR, D. DURÁN, *Guía*, cit., 50 ss.

¹⁶ Ministerio de Cultura. Dirección General de patrimonio Cultural y Bellas Artes, *Libro verde para la gestión sostenible del patrimonio cultural*, Secretaría General Técnica, 2024, 25.

tiones como reajustes de los parámetros de consigna ambientales establecidos por las instituciones culturales, tanto por el coste como por los recursos energéticos que esto puede llegar a suponer; o adaptaciones de la envolvente para dotar a estos edificios de una mayor inercia que contribuya a su eficiencia. De modo similar, si pensamos en consecuencias por materialización de eventos de carácter catastrófico debido al cambio climático, la existencia de planes de protección de bienes culturales frente a emergencia, integrados en los planes de autoprotección y objeto de protección civil, será la herramienta clave que permita actuar de forma integral, rápida y eficaz y, en consecuencia, minimizar el impacto y los costes de la recuperación.

También debemos señalar otra amenaza vinculada al cambio climático, pero que tiene que ver con el vandalismo en forma de reivindicación medioambiental y que, desde 2022, vienen sufriendo algunas instituciones museísticas sobre sus obras más emblemáticas, convertidas en el “escaparate mediático” perfecto. Esto ha supuesto revisiones y adaptaciones en las políticas de seguridad y en los sistemas expositivos de museos, teniendo que incorporar, por ejemplo, materiales de protección en sus obras maestras (cristales, metacrilatos, etc.).

Otra de las circunstancias o amenazas que ha de contemplarse es la disponibilidad de recursos económicos y cómo se lleva a cabo el reparto de estos. Ya hemos comentado, el mayor impacto mediático de las actuaciones de restauración sobre las de prevención, pero también el coste elevado que estas suponen, además de la evidencia de un daño material que altera su valor. Claramente hay que apostar por una mayor inversión en prevención, con una planificación y gestión sostenible que sea solvente, equilibrada y constante en el tiempo¹⁷; realizar grandes inversiones en conservación preventiva o protección frente a emergencias que requieran de un mantenimiento si no se aseguran recursos económicos estables no tendría ningún sentido. Aunque también se pueden estudiar acciones de bajo coste o coste cero, que reviertan, si no en una neutralización del riesgo, al menos en su mitigación¹⁸; en muchas ocasiones es suficiente con la modificación de los procedimientos de prevención y de uso estableci-

¹⁷ Ministerio de Cultura. Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, *Libro*, cit., 26.

¹⁸ M. HERNÁNDEZ AZCUTIA, E. SANZ DOMÍNGUEZ, *La Gestión técnico-administrativa en el Plan de Protección de Colecciones ante Emergencias*, M. CHINCHILLA (coord.), *La gestión del Museo del Prado desde su experiencia más reciente*, Fundación Profesor Uría, Museo Nacional del Prado, Madrid, 2021, 144.

dos. De la misma manera, el modelo organizativo y los recursos humanos disponibles también condicionarán la estrategia de gestión del riesgo, teniendo que ajustar los objetivos y los procedimientos a los perfiles técnicos y profesionales existentes o determinando qué servicios imprescindibles deben ser externalizados.

Por lo tanto, la secuencia de actuaciones supone una identificación inicial del espacio arquitectónico, sus características y comportamiento, dotaciones y servicios, número y características de fondos custodiados, así como recursos económicos, materiales, técnicos y humanos disponibles. Sólo con el conocimiento exhaustivo de estos aspectos se podrán alcanzar los objetivos de prevención, reducción o neutralización del riesgo y, por ende, identificar las amenazas, su ubicación, probabilidad de ocurrencia y el grado de exposición de los bienes culturales a estas (fase de análisis y evaluación de riesgos)¹⁹.

Además, la planificación frente a emergencia debe incluir un plan de respuesta con documentación relativa a los posibles niveles de emergencia vinculados a las actuaciones requeridas, a los medios y recursos humanos necesarios. A diferencia del plan de conservación preventiva, en este caso, se deberán establecer listas de bienes prioritarios de evacuación, con especificaciones sobre su manipulación, recursos necesarios, rutas para su evacuación interna o externa y espacios de almacenamiento temporal; o la alternativa, si existiera, de un sistema de protección *in situ*²⁰.

La planificación de las actuaciones frente al riesgo, tanto de carácter ordinario como en una situación de emergencia, pensadas bajo el concepto de sostenibilidad deben estar previstas habiendo valorado y verificado previamente la capacidad real de la institución para acometer las funciones contempladas en las labores cotidianas de conservación y uso de las colecciones; además de las descritas en cada uno de los niveles de emergencia, si llegara a ocurrir la materialización de un evento de carácter extraordinario. Asimismo, los procedimientos que se determinen deben estar diseñados de tal forma que ofrezcan una optimización de los recursos propios o compartidos. De modo similar, la oportunidad de realizar evaluaciones previas ante un siniestro o una incidencia que pueda afectar al estado de conservación de los bienes culturales, permitirá aju-

¹⁹ Cfr. M. HERNÁNDEZ AZCUTIA, E. SANZ DOMÍNGUEZ, *La Gestión*, cit., 146-147.

²⁰ Cfr. M. HERNÁNDEZ AZCUTIA, *Sistemas de protección in situ en proyectos museográficos integrales: un paraguas para el Bosco*, M. CHINCHILLA (coord.), *La gestión del Museo del Prado desde su experiencia más reciente*, cit., 152 ss.

tar la respuesta y elegir la opción más óptima estableciendo prioridades. No obstante, si por la urgencia de la actuación no fuera posible llevar a cabo una evaluación previa completa y detallada de suceso, su cumplimentación tras éste será de gran utilidad para mejorar futuras actuaciones²¹.

Para concluir, destacar la importancia de la investigación científica, histórica y social en patrimonio cultural²², porque de ella obtendremos una visión panorámica de sus múltiples circunstancias pasadas y a futuro que incidirán favorablemente en su conservación y salvaguarda. Por ejemplo, mediante el desarrollo de sistemas de examen y diagnóstico más eficaces y seguros para las obras, que permitan su estudio de forma integral facilitando el conocimiento de su vulnerabilidad y, por lo tanto, de la gestión del riesgo. Otras cuestiones clave para alcanzar ecologías de conservación más efectivas las encontramos en el desarrollo e innovación, con la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión patrimonial; ahora bien, la utilidad, adecuación y sostenibilidad de estas habrá de valorarse según las circunstancias de cada institución. Por último, destacar la relevancia de la difusión y la educación en los valores del patrimonio cultural, ya que determinarán la protección y pervivencia de éste, tal y como se menciona en el prólogo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español: « El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece la sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando.

...Todas las medidas de protección y fomento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo».

²¹ E. SANZ DOMÍNGUEZ, M. HERNÁNDEZ AZCUTIA, *La Gestión*, cit., 347-348.

²² Cfr. Ministerio de Cultura. Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, cit., 61-66.

DERECHOS HUMANOS Y GESTIÓN DEL RIESGO. CÓMO USAMOS EL TERRITORIO Y CONTRIBUIMOS O NO A RESPETAR EL PAISAJE Y LA CULTURA

MARGA ZANGO PASCUAL

SUMARIO: 1. Introducción. – 2. La Gestión del Riesgo como una cuestión de Derechos Humanos – 3. Paisaje y Riesgo Naturales. – 4. Patrimonio, paisaje cultural y adaptación al riesgo. – 5. Paisaje y Riesgo en Andalucía y Puglia. – 6. Breve apunte sobre la roca leccese y su equivalente en Andalucía y su relación con el paisaje patrimonial y cultural.

1. *Introducción*

Cuando pensamos en Gestión del Riesgo y Derechos Humanos, suele ser inmediato pensar en Riesgos relacionados con los Derechos Civiles y Políticos, pero aquí nos centraremos en cómo la gestión de los riesgos naturales puede convertirse en un problema de Derechos Humanos o al contrario, ser tan excelente que los beneficie y cómo las diferentes civilizaciones se han adoptado a convivir con ellos y ha influido en sus rasgos culturales definiendo incluso su paisaje urbano. La Gestión del Riesgo de Desastre y la Reducción del Riesgo de Desastre, en adelante RRD, va avanzando desde hace décadas para intentar disminuir las víctimas y los daños que provocan todos los desastres, incluidos los naturales, ambientales y tecnológicos y aumentar así la Resiliencia de la sociedad respetando su cultura y características y usándolas en la construcción de esa resiliencia tan necesaria. No es posible ser exhaustivo al abordar la cuestión dada su extensión, pero sí citaremos ejemplos de varios lugares del mundo para centrarnos en Italia y España, países objeto de este volumen. Se hará una especial mención a varias comarcas y ciudades en ambos países, con una historia geológica similar y la huella que ésta ha dejado en sus construcciones y medios de vida, dando lugar a paisajes característicos y singulares.

2. *La Gestión del Riesgo como una cuestión de Derechos Humanos*

La Declaración Universal de Derechos Humanos¹, en adelante

¹ Proclamada por la Resolución de la Asamblea General de la ONU 217 A (III) Car-

DUDH, ha ido evolucionando para dar respuesta a la realidad que se configura día a día desde su proclamación en 1948. En su artículo 1 se reconoce el derecho a la vida, pero en su integridad todos y cada uno de los Derechos Humanos, se ven afectados en caso de desastres naturales. Incluso los planteamientos de Derechos Humanos más actuales, como los conocidos como *Derechos Humanos de Tercera Generación*, en particular si nos centramos en el *Derecho al Desarrollo*, el *Derecho al medio ambiente adecuado* (o *sano*, se emplean ambas acepciones) y el *Derecho a la Paz*, se ven gravemente interferidos en casos de desastres naturales².

En la actualidad la gestión de la RRD se considera una cuestión de seguridad, pero no siempre ha sido así, uno de los primeros documentos que lo menciona es *Un mundo más seguro, nuestra responsabilidad compartida*, de Naciones Unidas, que en 2004³, hace referencia a que «existe un reconocimiento cada vez mayor de que el problema no es el “derecho de intervenir” de un Estado sino la “obligación de proteger” que tienen todos los Estados cuando se trata de seres humanos que sufren una catástrofe que se puede evitar». Los Estados tienen el deber de la protección y seguridad de sus ciudadanos y en este sentido tanto Italia como España lo incluyen en sus respectivas leyes y estrategias de Protección Civil.

No es posible plantear por separado los grandes desafíos de este siglo, como la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la lucha contra el Cambio Climático y la Reducción del Riesgo de Desastre. No siempre fue así y el camino ha sido largo desde que en los años 60 y 70 del siglo pasado comenzó la andadura de UNDRR (con la Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas para Socorro en casos de Desastre), los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2000 y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático hasta que en 2015 confluyen todos estos esfuerzos en el horizonte de 2030, buscando un Desarrollo Sostenible que tenga en cuenta los Riesgos

ta Internacional de los Derechos del Hombre, en su sesión 183a de 10 de diciembre de 1948.

² M. ZANGO-PASCUAL, *La Gestión Integral de los Riesgos Naturales en el marco de los Derechos Humanos de Tercera Generación. El caso de los efectos inducidos por la sismicidad en El Salvador (Centroamérica)*. Tesis Doctoral. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 2011. Parte I, Cap. 1, pág. 6.

³ A/59/565. *A more secure world: our shared responsibility Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change. Fifty-ninth session Agenda item 55 Follow-up to the outcome of the Millennium Summit. 2 December 2004*. United Nations General Assembly.

y desde un enfoque sistémico⁴ materializados en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030⁵, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), Los acuerdos de París y de Agenda Urbana. En 2023 se ha publicado el informe de evaluación del periodo medio del Marco de Sendai⁶ que recoge las aportaciones de los Estados sobre la consecución de sus Objetivos y Metas. El portal en línea para presentación de aportaciones e informes se creó en 2018 y para 2022 la cifra había pasado de 88 a 155 países. A nivel de investigación en Europa, en el programa HORIZONTE 20-20 ya se contemplaba la RRD, en el subprograma Sociedades Seguras y Resilientes, pero previamente en otros programas MARCO de la UE tenía un carácter más centrado en la ciencia y la tecnología y no tanto en la seguridad. En el actual programa HORIZONTE EUROPA se encuadra en el Cluster 3, Seguridad Civil⁷. El Sistema de Naciones Unidas cuenta con la Oficina de Reducción de Riesgos de De-

⁴ GAR 2019. UNDRR. Los informes GAR que se publican cada dos años desde 2009, por UNDRR y abarcan todo tipo de cuestiones sobre Gestión de la Reducción de Riesgo de Desastres, han ido evolucionando desde simples informes a contenidos interactivos en espacios webs específicos, como el Atlas en línea de 2017 o los informes especiales de 2019 sobre la sequía o el de 2023 *Gar Special Report 2023: Mapping resilience for the Sustainable Development Goals*. Son producto de la contribución de las naciones, la investigación y la ciencia privada y pública y resto de actores implicados en la RRD. Para más información consultar su web: <https://www.undrr.org/gar>.

⁵ ONU: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 2015-2030*, 15 Marzo 2015, <https://www.refworld.org/es/ref/inforreu/undrr/2015/es/127880>. El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015. Este es el resultado de una serie de consultas entre las partes interesadas que se iniciaron en marzo de 2012 y de las negociaciones intergubernamentales que tuvieron lugar entre julio de 2014 y marzo de 2015, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

⁶ A/77/640 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 31 de enero de 2023. *Principales conclusiones y recomendaciones del examen de mitad de período de la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030*, Gineva, Switzerland, 120. Todas las contribuciones de los Estados Miembros y de los interesados no estatales al examen de mitad de período se pueden consultar en línea en <https://sendaiframeframework-mtr.undrr.org/mtrsf-submissions-and-reports>.

⁷ <https://www.horizonteeuropa.es/pilar-2>; *Pilar II. Desafíos mundiales y competitividad industrial Europea (Desafíos mundiales)* se organiza en 6 clústeres. El clúster 3 es Seguridad Civil para la Sociedad. Está dotado con 1576 millones de Euros y dos de sus 5 pilares están muy relacionados con Desastres y seguridad, como son *Disaster Risk Reduction and Infrastructure Protection*.

sastres, UNDRR⁸ (*United Nations Office for Disaster Risk Reduction*) y cada cuatro años se celebra la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres (GPDRR por sus siglas en inglés) en Ginebra con sesiones intermedias en diferentes lugares del mundo. La última GPDRR fue en Bali (Indonesia)⁹ cuyo lema fue: *Del riesgo a la resiliencia: hacia el desarrollo sostenible para todos en un mundo transformado por COVID-19* y la próxima será este año 2025 en Ginebra con el lema: *Cada día cuenta: actúe hoy por la Resiliencia*.

3. Paisaje y Riesgos Naturales

El paisaje es fruto de la interacción de diversos factores y se va construyendo, en ocasiones, especialmente el urbano, sin tener en cuenta los peligros a que está sometido. Los procesos naturales existen independientemente del ser humano y es en la interacción cuando se produce el riesgo, sobre el que podemos actuar para gestionarlo mejor o peor, cuanto peor sea la gestión mayor será el desastre. No todo el planeta tiene el mismo riesgo, está muy condicionado por procesos naturales ligados a la geología o la meteorología. En el primer caso en la actualidad es posible obtener información geológica de casi cualquier país, a través del portal OneGeology¹⁰. Se suele hablar de riesgos internos (terremotos, maremotos y volcanes) o externos como fenómenos de ladera, subsidencias o las inundaciones, aunque en este caso se trata de un riesgo hidrometeorológico, otros meteorológicos serían tornados, tormentas tropicales, huracanes...Y los avances de la sociedad hacen acuñar, incluso términos nuevos, para explicar fenómenos como los desastres tecnológicos provocados por fenómenos naturales NaTHEC¹¹, por ejemplo, el desastre de la

⁸ <https://www.undrr.org/>.

⁹ <https://globalplatform.undrr.org/2022/>.

¹⁰ OneGeology es una iniciativa global auspiciada por los servicios geológicos mundiales y otras organizaciones geocientíficas internacionales y regionales cuyo objetivo es Su objetivo es proporcionar acceso a datos geocientíficos globales a través de servicios web respaldados por estándares de geodatos de uso común. OneGeology promueve el intercambio de conocimientos y habilidades que permiten la participación de todos los usuarios potenciales. El portal se encuentra alojado en el Servicio Geológico Británico. <https://onegeology.org/>.

¹¹ Puede consultarse más información en la base de datos del Centro Común de investigación de la Unión Europea: eNatech: Base de datos de accidentes tecnológicos

central nuclear de Fukushima en Japón en 2011 tras el terremoto y posterior maremoto de Hokoku.

Desde hace décadas se usa el concepto de ecuación del riesgo¹² para abordar estas problemáticas, se trata de una ecuación simple que relaciona, la peligrosidad, la vulnerabilidad y la exposición ante los fenómenos que pueden provocar un desastre:

$$\text{Riesgo} = \text{Peligrosidad} * \text{Exposición} * \text{Vulnerabilidad}$$

La peligrosidad es intrínseca y diferente para cada fenómeno, la vulnerabilidad tiene muchas componentes, incluida la cultural y la exposición está íntimamente ligada a dónde habitamos. Cada país y zona del mundo está expuesta a uno o varios peligros y tiene mucho que ver entre otros factores con su configuración e historia geológica o el clima, pero ya en 2007 CEPAL expresaba la necesidad de tener en cuenta la influencia de factores como la equidad y la pobreza¹³.

4. Patrimonio, paisaje cultural y adaptación al riesgo

A lo largo de la historia todas las civilizaciones se han relacionado con los desastres naturales de alguna forma, en ocasiones muy exitosa, a pesar del desconocimiento de sus causas concretas en otras épocas. En otras, han ocasionado graves consecuencia, como por ejemplo, en la conocida como “la Pompeya del Nuevo Mundo”, La Joya de Cerén, sitio arqueológico de El Salvador, declarado en 1993 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, por el desastre debido a la erupción del Volcán Ilopango datada entre los años 410-535 A.C., que supuso su cubrición de cenizas y una disrupción en la civilización Maya en Centroamérica incluyendo un masivo desplazamiento de población¹⁴.

provocados por peligros naturales, Centro Común de Investigación de la Comisión Europea: <http://enatech.jrc.ec.europa.eu/>.

¹² Para ampliar conceptos sobre terminología en desastres ver por ejemplo: *Recopilación de términos usados en Protección Civil y ciencias afines*, editado por PC España y la asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección Civil, disponible en línea: www.proteccioncivil.org.

¹³ CEPAL. 2007. Comisión Económica Para América Latina y El Caribe. Naciones Unidas. *1º Conferencia de Alto Nivel sobre Desastres. Documentos en línea de la unidad de evaluación de desastres del CEPAL*. Informe en ppt *Estimación del costo económico y social de los desastres naturales para los países en Desarrollo*. Autor: R. ZAPATA-MARTÍ.

¹⁴ R. A. DULL, *Lessons from the mud, lessons from the Maya: Paleocological records of*

Un ejemplo de adaptación al riesgo e integración en sus paisajes es el de los Incas y su relación con los fenómenos de ladera, con los que convivieron mediante el desarrollo de la ingeniería hidráulica. Podemos ver ejemplos en el Valle Sagrado de los Incas en Pisac¹⁵ y en Machu Picchu, ambos en Perú y en otros lugares de los Andes. Los principios son sencillos y se han usado a lo largo de la historia en muchos lugares montañosos aunque actualmente con el abandono de las zonas rurales en algunos lugares están deteriorándose y en otros protegiéndose como parte del patrimonio cultural. Se trata de aterrazamientos en las laderas inestables con drenajes para canalizar el agua y aprovechar para riego. Es una forma de controlar la estabilidad de las laderas, obteniendo terreno de cultivo, creando bermas y al extraer el agua y reutilizarla se disminuyen los esfuerzos efectivos que conducen a las inestabilidades. Los fenómenos de ladera son habituales en cualquier región montañosa, pero también un efecto asociado a otros peligros, como los terremotos, también habituales en Los Andes y el resto de cordilleras alpinas.

En el caso de terremotos, pocos países como Japón han sabido adaptarse desde antiguo. En Asia la construcción de Pagodas ha resistido el paso del tiempo ante graves terremotos y ha inspirado las formas de construcción antisísmica en la actualidad¹⁶. En concreto en Japón una de las más estudiadas es la Pagoda de Horiyoi¹⁷ construida en el año 680 d.c. Tiene 32 metros de altura y 5 pisos con una estructura central que absorbe y dispersa los movimientos sísmicos, permitiendo mediante una estructura central tipo poste amortiguar en todas las direcciones estas sollicitaciones, de forma que la estructura apenas sufre y el daño lo recibe el poste que puede ser sustituido posteriormente y restauradas sus funciones.

Otro ejemplo, esta vez en España, en que el Patrimonio se ha usado como una medida de mitigación ante desastres, como es el caso de la muralla almohade de Sevilla, en Andalucía (España). Sevilla, en el valle del Guadalquivir, históricamente ha sufrido inundaciones y esto ha con-

the TBJ eruption, W. I. ROSE, J. J. BOMMER, D. LOPEZ, M. J. CARR (coords.), *Natural Hazards in El Salvador*, Geological Society of America Special Papers, 375, 2004, 502.

¹⁵ C. R. CARREÑO, *Les aménagements hydro-agricoles des Incas et les terrains instables dans les Andes*, en 7th IAEG (International Association of Engineering Geology) Congress proceedings, vol III: 1605-1611, Lisboa, 1994.

¹⁶ R. TANABASHI, *Earthquake resistant of traditional wooden structures*, en *Bulletins of Disaster Prevention Research Institute*, 40, 1960, 1-15.

¹⁷ K. NAKAHARA, T. HISATOKU, T. NAGASE, Y. TAKAHASHI, *Earthquake response of ancient five-story pagoda Structure of Horyu-Ji Temple in Japan*, 12WCEE, 2000.

dicionado su desarrollo ya desde antiguo, cuando los romanos se instalaron en Itálica, en el borde del Aljarafe con mucho menor riesgo y el centro de la Sevilla actual, entonces con zonas lagunares, fue ocupado por la población de menores recursos. La muralla islámica entre el Arco de la Macarena y la Puerta de Córdoba, de la que a día de hoy se conserva una parte, fue por el segundo sultán almorávide Yusuf ibn Tasufín (1107-1143) construida en el siglo XII¹⁸ y finalizada en la segunda mitad de este siglo por los almohades. Cuando el 22 de enero de 1867 se inició el derribo de las murallas, una de las razones por la que hoy se conserva esta parte fue por su reconocimiento como medida de contención de riadas¹⁹. En 1908 se declara Monumento Nacional según Decreto 0089M de 11/1/1908.

En el extremo contrario podemos citar un ejemplo italiano, patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que precisamente lo es por su compleja relación con el peligro natural que la ha convertido en lo que es. Nos referimos a la torre inclinada de Pisa, que tardó en construirse casi 200 años (1173-1271) y ha necesitado reparaciones y obras de estabilización a lo largo de los siglos hasta la actualidad, pues sufrió asientos totales y diferenciales, desde su construcción, que obligaron a pararla en varias ocasiones para contrarrestarlos²⁰. Es un problema geotécnico ligado a su construcción en terrenos blandos arcillosos con capas de arenas en las que se producen asientos importantes a lo largo del tiempo y es preciso esperar a que se disipen para continuar. En 1990, el Gobierno italiano designó un Comité Internacional para la salvaguardia y estabilización de la Torre, compuesto por expertos en arte, restauración y materiales, ingenieros estructurales e ingenieros geotécnicos²¹.

¹⁸ Para más información se puede consultar la web del ayuntamiento de Sevilla: <https://www.sevilla.org/actualidad/blog/resena-historica-sobre-las-murallas-de-la-macarena-de-sevilla-i>.

¹⁹ Entre otras fuentes puede consultarse A. J. MORALES, *Un episodio en el derribo de las murallas de Sevilla*, en *Laboratorio de Arte*, 25, 2, 2013, 689-700: <http://dx.doi.org/10.12795/LA.2013.i25.36>.

²⁰ En la biblioteca digital del patronato del Generalife y la Alhambra, puede encontrarse este artículo de Carlos OTEO MAZO, uno de los mayores especialistas geotécnicos en España, ya fallecido, *Problemas geotécnicos de los monumentos y obras antigua*: <https://www.alhambra-patronato.es/ria/bitstream/handle/10514/14146/2%20encryptado.pdf?sequence=1>.

²¹ J.B. BURLAND, M. JAMIOLKOWSKI, C. VIGGIANI, *The Stabilisation of the Leaning Tower of Pisa*, en *Soils and Foundations*, 43, 5, 2003, 63-80: https://doi.org/10.3208/sandf.43.5_63.

5. Paisaje y Riesgo en Andalucía y Puglia

Italia y España comparten rasgos e historia geológica similar que hace que también compartan un perfil de riesgo parecido, especialmente respecto al riesgo sísmico y de maremoto. Ambos países cuentan con cordilleras alpinas, entre las que citamos: las Béticas, los Pirineos o la Ibérica en España y Los Alpes y los Apeninos en Italia. En la península Ibérica el vulcanismo finalizó hace unos 9 millones de años, pero en Italia está muy presente siendo uno de los países europeos con mayor riesgo. Respecto a otros riesgos, por ejemplo hidrometeorológicos, como las inundaciones, Europa desde 2007 cuenta con una Directiva de Inundaciones²² que debían trasponer los Estados Miembros para contar en 2015 con un Visor de Cartografía Nacional de Inundaciones que facilitase su gestión.

En concreto Andalucía y Puglia, dos regiones mediterráneas en el sur de ambos países comparten en sus territorios zonas de acreción de placas tectónicas durante la última orogenia, la Alpina, en la que nos encontramos, como todo el planeta desde los últimos 25 millones de años aproximadamente y que han configurado el paisaje y los peligros a que están sometidas, como en otros lugares del mundo tectónicamente activos. En el caso de Andalucía, fue la placa de Alborán²³ y en el de Italia la de Adria. Ambas regiones, como ambos países son un mosaico de materiales constituidos por varias orogenias²⁴ y esto hace que su amenaza sísmica no sea la misma en todas partes. En Andalucía el mayor riesgo se sitúa en la cordillera Bética, seguido de la Depresión del Guadalquivir y en Italia, gran parte de Puglia se clasifica en un riesgo 4, el nivel más bajo del país. Aunque esto no significa que no se puedan sufrir terremotos y maremotos como los que ambas regiones han sufrido en el pasado, el conocido como terremoto de Lisboa en España en 1755 y posterior maremoto,

²² Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación DO L 288 de 6.11.2007, p. 27–34. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TX-?uri=CELEX:32007L0060>.

²³ El tema es complejo, se incluyen de carácter divulgativo dos materiales sobre el contexto e historia geológica de Andalucía, uno editado por la JUNTA DE ANDALUCÍA 2011. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. *Contextualización geológica de Andalucía: una aproximación a la geodiversidad andaluza*, y otro por IGME: https://web.igme.es/ActividadesIGME/lineas/HidroCA/publica/libros1_HR/libro110/Pdf/lib110/in_6.pdf.

²⁴ Ver por ejemplo: A. ARGNANI. *Some issues regarding the central Mediterranean neotectonics*, en *Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata*, 1-2, 47, 2006, 13-37.

ocurrido el 1 de Noviembre de 755²⁵ y el del 20 de febrero de 1743 en Salento²⁶ con un maremoto posterior.

En la actualidad la gestión de las amenazas naturales en España e Italia implica a varios organismos, en España básicamente la vigilancia y monitoreo está en los Ministerios competentes, por ejemplo en el caso de sismicidad, maremotos y vulcanismo (en las Islas Canarias) en el IGN (Instituto Geográfico Nacional) y con respecto a riesgos hidrogeológicos en la AEMET, Agencia Española de Meteorología y en las Confederaciones Hidrográficas, mientras la Planificación y demás actuaciones para la protección de la población se realiza desde la Protección Civil como instrumento de Seguridad Pública. La información científica es aportada, entre otros organismos, por el IGME que forma parte del CSIC. En el caso de Italia, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (*Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia*²⁷) tiene competencias científicas y de vigilancia y el sistema de Protección Civil es similar a España respecto a distribución territorial en varios niveles. En todos se cuida la divulgación a la población como uno de los pilares de la prevención, como ejemplo, se hace referencia al servicio EDURISK²⁸ de Puglia, que es un proyecto conjunto del INGV y del Servizio Nazionale di Protezione Civile. En concreto en Lecce puede consultarse su nivel de peligrosidad en la protección civil local²⁹.

6. Breve apunte sobre la roca leccese y su equivalente en Andalucía y su relación con el paisaje patrimonial y cultural

Pero no sólo en estos temas se manifiesta la historia geológica, sino incluso en la forma en que construimos, en los lugares y la forma en que

²⁵ J.M. MARTÍNEZ SOLARES, *Los efectos del terremoto de Lisboa en España*, Madrid, 2001.

²⁶ R. NAPPI, G. GAUDIOSI, G. ALESSIO, M. LUCIA, S. PORFIDO, *The environmental effects of the 1743 Salento earthquake (Apulia, southern Italy): a contribution to seismic hazard assessment of the Salento Peninsula*, en *Natural Hazards*, 2, 86, 2017, 295-324.

²⁷ <https://www.ingv.it/>.

²⁸ <https://www.edurisk.it/book/speciale-puglia/>.

²⁹ Città di Lecce, *Piano comunale di Protezione Civile. Relazione generale*: <https://lecce.infoalert365.it/piano-di-emergenza>. Véase la Normativa Regionale di classificazione sismica, Regione Puglia, Delibera Giunta Regionale N. 153 de 2 de marzo de 2004: <https://www.geologipuglia.it/legislazione/normativa-regionale/deliberazione-della-giunta-regionale-2-marzo-2004-n-153-bur-puglia-n-33-del-18-3-2004/>.

asentamos las ciudades. Otro paralelismo entre Andalucía y el Sur de Italia es la presencia de unas litologías sedimentarias fruto del relleno de las cuencas marinas poco profundas del Mioceno³⁰ (época reciente geológicamente hablando que forma parte del Mioceno y de edad entre 23 y 5 millones de años aproximadamente) y que hoy forman parte de la cultura y el paisaje de una forma tremendamente singular. Son las areniscas calcáreas, calcarenitas, calizas bioclásticas y demás variaciones litológicas depositadas durante este periodo. Incluso acuñamos nombres de pisos geológicos locales para un momento concreto, el límite del Mioceno con el Plioceno que en España conocemos como Andaluciense y en Italia como Messiniense, por el estrecho de Messina. Estas rocas formadas en zonas de plataforma marina por precipitación química de carbonato cálcico, organismos marinos de este ambiente y aportes detríticos de limos, arcillas y arenas de las zonas emergidas circundantes han dado lugar al material sobre y con el que se han construido muchas ciudades, algunas de ellas Patrimonio de la Humanidad, como Úbeda y Baeza en Andalucía y otras con un rico patrimonio en España e Italia así como a un patrimonio cultural particular como es el albero³¹ de las plazas de toros, cuyo característico color es por esta roca alterada o triturada en la forma en que aflora en Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira en Sevilla.

La ciudad de Lecce no sería la que es sin su Barroco y éste no sería posible en la forma en que se desarrolló, sin la roca sobre la que se talló, sus propiedades han condicionado su facilidad de talla, sus problemas de deterioro e incluso su particular arquitectura por sus características resistentes. La roca de Lecce es una biocalcarenita miocena de tonos amarillentos, con entre un 93 y 97 % de carbonato cálcico³² y una porosidad de entre el 31 y el 45 %. Era muy fácil de tallar y facilitaba la riqueza artística del Barroco. Se usa el término “*pietra leccese*” para varias variedades de rocas de la misma edad geológica que se han usado en la construcción en

³⁰ La Comisión Estratigráfica Internacional es el órgano científico más grande y antiguo de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y su objetivo principal es definir y mantener actualizada la Carta Cronoestratigráfica Internacional que define el Tiempo Geológico. <https://stratigraphy.org/chart#latest-version>.

³¹ Se cita la memoria del mapa geológico de la hoja de Sevilla a escala 1:50.000, para definir el albero: <https://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/memorias/MMagna0984.pdf>.

³² F. GABRIELE, R. RANALDI, L. BRUNO, C. CASIERI, L. RUGNINI, N. SPRETI, *Biodeterioration of stone monuments: Studies on the influence of bioreceptivity on cyanobacterial biofilm growth and on the biocidal efficacy of essential oils in natural hydrogel*, en *Sci Total Environ.*, 870, 2023: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.161901>.

la zona desde antiguo. Los materiales aquí citados se depositaron en unas condiciones paleogeográficas similares, pero con las diferencias propias locales de su situación en el Mioceno y en la actualidad sus usos no son tan diferentes y forman parte del paisaje y patrimonio de ambas regiones.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CULTURALES: ENFOQUES Y APLICACIONES PARA EXPOSICIONES ITINERANTES

ANNA BIEDERMANN, NATALIA MUÑOZ LÓPEZ,
JOSE LUIS SANTOLAYA SAÉNZ, FRANCISCO JAVIER GALÁN PÉREZ

SUMARIO: 1. Introducción. – 2. Marco conceptual y metodológico. – 3. Casos de estudio. – 4. Discusión de resultados. – 5. Conclusiones y recomendaciones.

1. *Introducción*

La preocupación por el cambio climático, la inequidad social y los desafíos económicos han llevado a diversos sectores a replantearse su papel en la búsqueda de soluciones sostenibles. En el panorama actual, marcado por la creciente conciencia sobre la crisis climática y la necesidad de adoptar prácticas más responsables, la sostenibilidad se ha convertido en un imperativo transversal a todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el sector cultural¹. La sostenibilidad se entiende como un enfoque que busca el equilibrio entre las dimensiones ambiental, económica y social, con el objetivo de garantizar que las acciones del presente no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades².

El sector cultural, a pesar de su rol fundamental en la sociedad, no está exento de generar impactos ambientales, económicos y sociales³. La construcción y mantenimiento de infraestructuras culturales, el transporte de obras de arte, la producción de materiales expositivos y el consumo energético asociado a las actividades culturales contribuyen a la huella

¹ J. HOSAGRAHAR, *La cultura, elemento central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*, en *El Correo de la Unesco*, 2017.

² I. RAMOS, A. DE ROSA, L. GALLUZZO, A. BIEDERMANN, J. SANTOLAYA, *Integrating Different Approaches and Tools to Evaluate Socio-Cultural Impact of Services Projected in Low-Population Environments*, en *Open Journal of Social Sciences*, 12, 2024, 141 ss. G. H. BRUNDTLAND, *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, United Nations General Assembly Document A/42/427, 1987.

³ American Alliance of Museums Homepage. Available online: <https://www.aam-us.org/programs/aboutmuseums/museumfacts-data>.

ambiental del sector. Además, la viabilidad económica de las instituciones culturales, la accesibilidad a la cultura para diversos públicos y el impacto de las actividades culturales en las comunidades locales son aspectos cruciales que deben abordarse desde una perspectiva de sostenibilidad.

En los últimos años, ha surgido una creciente preocupación por la sostenibilidad en el ámbito de los museos y las exposiciones⁴. Diversas organizaciones e instituciones han comenzado a incorporar criterios de sostenibilidad en sus prácticas⁵, reconociendo la importancia de minimizar su impacto ambiental, promover la equidad social y asegurar la viabilidad económica a largo plazo⁶.

Los cambios climáticos representan una amenaza significativa para el patrimonio cultural, afectando la conservación de colecciones, la integridad de edificios históricos y la viabilidad de eventos culturales al aire libre. Es crucial que el sector cultural asuma un rol proactivo en la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos, adoptando prácticas sostenibles en la gestión de recursos, la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Al mismo tiempo, la cultura puede ser un poderoso catalizador de cambios hacia una sociedad más sostenible. A través de sus narrativas, expresiones artísticas y actividades educativas, la cultura tiene la capacidad de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la sostenibilidad, promover valores de responsabilidad ambiental y fomentar la participación ciudadana en la construcción de un futuro más justo y equitativo.

Al mismo tiempo se percibe la cultura como una fuente de riqueza y empleo un potente imán para el turismo y catalizador de transformación y desarrollo de tejido productivo⁷, en el que confían y el desarrollo de las ciudades y las regiones⁸.

Para ello es fundamental que el sector cultural adopte un enfoque

⁴ N. MUÑOZ-LÓPEZ, A. BIEDERMANN, J.L. SANTOLAYA-SAÉNIZ, J.I. VALERO-MARTÍN, A. SERRANO-TIERZ, *Sustainability in the Design of an Itinerant Cultural Exhibition. Study of Two Alternatives*, en *Appl. Sci.*, 11, 2021, 1 ss.

⁵ M.A. JANKOWSKA, J.W. MARCUM, *Sustainability Challenge for Academic Libraries: Planning for the Future*, en *Coll. Res. Libr.*, 71, 2010, 160 -170.

⁶ T. STYLIANOU-LAMBERT, N. BOUKAS, M. CHRISTODOULOU-YERALI, *Museums and Cultural Sustainability: Stakeholders, Forces, and Cultural Policies*, en *Int. J. Cult. Policy*, 20, 2014, 566-587.

⁷ M. DEVEZA, A. BÁEZ, V. FIGUEROA, L.C. HERRERO, *Repercusiones económicas y sociales de los festivales culturales: el caso del Festival Internacional de Cine de Valdivia*, en *EURE*, 115, 38, 2012, 95-115.

⁸ A. J. SCOTT, *The cultural economy of cities*, London, 2000.

holístico de la sostenibilidad, considerando las interconexiones entre las dimensiones ambiental, económica, social y cultural. La integración de la cultura en la evaluación de la sostenibilidad permitirá comprender el valor intrínseco de la cultura en la construcción de un futuro sostenible y desarrollar estrategias que maximicen su contribución a un desarrollo más equilibrado y equitativo.

Este capítulo explora cómo las metodologías de sostenibilidad pueden aplicarse de manera efectiva en sistemas culturales, con un enfoque particular en las exposiciones itinerantes. Estas actividades, al requerir desplazamientos frecuentes, adaptaciones a diferentes entornos y un consumo constante de materiales y energía, se enfrentan a presiones significativas en términos de sostenibilidad. Adoptar enfoques integradores no solo permite mitigar impactos negativos, sino que también fortalece el compromiso de las instituciones culturales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A lo largo de este capítulo, se discutirán conceptos fundamentales como el *Triple Bottom Line*, la “Evaluación del Ciclo de Vida” y los flujos entre sistemas. Estos enfoques se ilustrarán mediante casos prácticos que demuestran cómo integrar estrategias sostenibles en proyectos culturales. Finalmente, se presentarán recomendaciones para diseñadores, gestores y tomadores de decisiones interesados en transformar los sistemas culturales en modelos de sostenibilidad.

2. Marco conceptual y metodológico

2.1. Sostenibilidad: principios fundamentales

El concepto de sostenibilidad, ampliamente popularizado por el Informe Brundtland de 1987, establece que el desarrollo debe satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Este principio subraya la interconexión entre las dimensiones ambiental, económica y social, y la necesidad de equilibrarlas en cualquier estrategia de desarrollo. Para proyectos culturales, esto significa considerar no solo los beneficios inmediatos de una exposición, sino también sus implicaciones a largo plazo en términos de recursos, impacto en las comunidades y legado cultural. En el contexto actual, donde los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes, la sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad. Las instituciones culturales tienen un papel crucial en esta transición, ya que no solo son guardianes del patrimonio, sino también

agentes de cambio social que pueden influir en el comportamiento colectivo hacia prácticas más responsables. A continuación se presentan los principales enfoques metodológicos que permiten la evaluación y por lo tanto planificación de las acciones de mejora de la sostenibilidad.

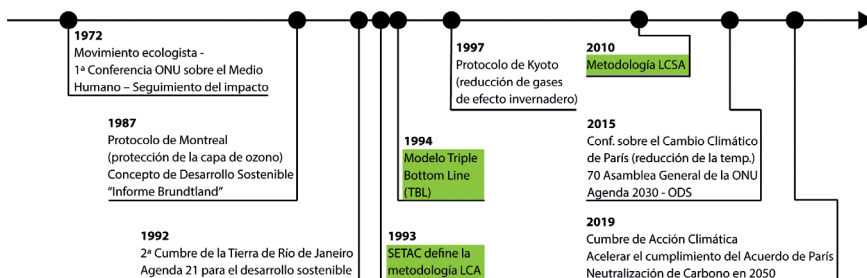


Figura 1. Línea temporal de hitos más relevantes para la definición y evaluación de sostenibilidad, en verde destacados hito en el desarrollo de las metodologías de la evaluación de la sostenibilidad.

La línea del tiempo presentada en la figura 1 resalta una serie de hitos clave que han configurado el marco conceptual y práctico de la sostenibilidad. Comienza en 1972 con la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente⁹, que fue el primer foro internacional dedicado exclusivamente a cuestiones ambientales y resultó en la adopción de 26 principios fundamentales para la gestión ambiental sostenible, que sirvieron como base para futuros acuerdos internacionales, incluyendo el establecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)¹⁰. Este evento subrayó la necesidad de un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación ambiental, sentando las bases para las políticas de desarrollo sostenible actuales. En 1987, el Informe Brundtland definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras, y se adoptó el Protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono. En 1992, la Cumbre de la Tierra, también conocida como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, se llevó a cabo en Río de Janeiro y representó un paso significativo hacia la

⁹ Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 5-16.06.1972, Estocolmo <https://www.un.org/es/conferences/environment/stockholm1972>.

¹⁰ Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente <https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/>.

integración de la sostenibilidad en las políticas globales¹¹. En este evento, al que asistieron líderes de más de 170 países, se adoptó la Agenda 21, un plan de acción global que aborda el desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental. La Agenda 21 se estructura en 40 capítulos que establecen objetivos y estrategias para enfrentar desafíos como la pobreza, el consumo insostenible, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. Propone acciones específicas para promover un desarrollo más equitativo y sostenible, incluyendo la protección de los recursos naturales, la mejora de las condiciones de vida en comunidades vulnerables, y la integración de medidas sostenibles en las políticas nacionales y locales. También destaca la importancia de la participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo gobiernos, empresas, ONGs y ciudadanos, en la implementación de estas acciones. Posteriormente, en 1993, SETAC definió la metodología de “Evaluación del Ciclo de Vida” (LCA)¹², una herramienta clave para medir los impactos ambientales, y en 1994 se estableció el modelo de “Triple Resultado” (TBL)¹³, que integró dimensiones sociales, económicas y ambientales, ambos métodos se encuentran explicados a continuación. El Protocolo de Kioto, firmado en 1997¹⁴, marcó un hito en la acción global contra el cambio climático al establecer compromisos vinculantes para que los países industrializados reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Este tratado enfatizó la responsabilidad de las naciones desarrolladas, que históricamente han contribuido más al cambio climático, en liderar los esfuerzos para limitar el calentamiento global. Las metas del Protocolo de Kioto fueron un paso inicial hacia la implementación de medidas específicas y cuantificables en la lucha contra el cambio climático, abriendo el camino para acuerdos internacionales más inclusivos. En 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)¹⁵ ampliaron el enfoque del Protocolo de Kioto al incorporar el cambio climático como uno de sus 17 objetivos globales, específicamente en el ODS 13: “Acción por el Clima”. Los ODS no solo se enfocan en reducir emisiones, sino que también integran estrategias para abordar las consecuencias del cambio climático, como la mitigación

¹¹ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, 3 a 14 de junio de 1992.

¹² G. FINNVEDEN, *Part III: Resources and related impact categories*, U. DE HAES (co-ord.), *Towards a methodology for life cycle impact assessment*, Brussels, 1996.

¹³ J. ELKINGTON, *Triple bottom line revolution-reporting for the third millennium*, en *Australian CPA*, 69, 1999, 11.

¹⁴ United Nations Climate Change ¿Qué es el Protocolo de Kyoto?

¹⁵ United Nations, Objetivos de Desarrollo Sostenible.

de sus impactos en las comunidades vulnerables, la promoción de energías renovables, y el fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas. Además, los ODS establecen una relación directa entre el cambio climático y otros desafíos globales como la pobreza, la desigualdad y la seguridad alimentaria, reconociendo que estos problemas están interconectados. Finalmente, en 2019, la Cumbre de Acción Climática¹⁶ organizada por la ONU el 23 de septiembre en Nueva York, tuvo como objetivo acelerar las acciones para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París y limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales. Durante el evento, más de 60 países y múltiples actores del sector privado anunciaron compromisos específicos para reducir emisiones, apoyar a poblaciones vulnerables y fomentar la transición hacia economías sostenibles y resilientes. Reafirmó los compromisos hacia la neutralización de carbono antes de 2050, en línea con el Acuerdo de París.

Este recorrido refleja una visión cada vez más integral de la sostenibilidad, abarcando dimensiones sociales, ambientales y económicas. A su vez, demuestra que las preocupaciones sobre la sostenibilidad han sido una constante en las agendas globales durante más de 50 años, y que la evolución de los métodos de evaluación de sostenibilidad está estrechamente vinculada a los eventos políticos e institucionales que han marcado ese periodo.

2.2. Triple Bottom Line: *Dimensiones de la sostenibilidad*

El enfoque del *Triple Bottom Line* (TBL) proporciona un marco útil para evaluar la sostenibilidad en sistemas complejos. Este modelo considera tres dimensiones clave: Ambiental: se centra en minimizar el impacto ecológico, evaluando, por ejemplo aspectos como emisiones de gases de efecto invernadero, consumo energético y gestión de residuos. Económica: busca garantizar la viabilidad financiera, evaluando entre otros los costos operativos y los beneficios económicos generados. Social: analiza el impacto en los distintos grupos de interés como las comunidades y los trabajadores, promoviendo la equidad, la inclusión y el bienestar general. Este enfoque holístico permite a los gestores culturales identificar áreas de mejora y diseñar estrategias que equilibren estos tres pilares. Por ejemplo, en una exposición itinerante, el uso de materiales reutilizables no

¹⁶ United Nations, Cumbre de la ONU sobre la Acción climática ONU 2019.

solo reduce los costos económicos, sino que también minimiza los residuos y mejora las condiciones laborales al simplificar procesos logísticos.

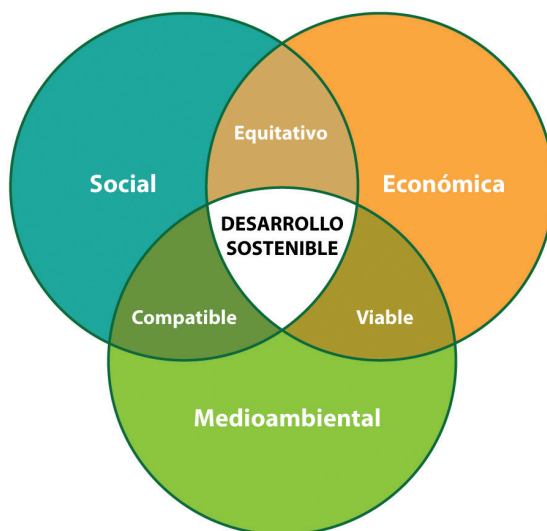


Figura 2. Esquema del enfoque del *Triple Bottom Line*

2.3. Evaluación del Ciclo de Vida (LCA y LCSA)

La Evaluación del Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés) es una herramienta clave para medir los impactos ambientales de un producto o sistema desde su creación hasta su disposición final. Como se describe en la norma ISO 14040¹⁷, se basa en el desarrollo de cuatro fases:

Fase 1: Definición de objetivos y alcance. En esta fase, se identifica la unidad funcional (FU) y se establecen los límites del sistema en función de la profundidad y amplitud del estudio.¹ Esta etapa inicial es crucial para determinar qué aspectos serán evaluados y en qué medida.

Fase 2: Inventario de la sostenibilidad del ciclo de vida (LCSI). Se recopilan las entradas y salidas del sistema para obtener un inventario detallado de datos. Esta fase implica la identificación y cuantificación de

¹⁷ ISO 14040:2006 International Standard, Environmental Management - Life Cycle Assessment-Principles and Framework.

todos los recursos utilizados y las emisiones generadas durante el ciclo de vida del producto o servicio.

Fase 3: Evaluación del impacto. Se evalúan los impactos de la sostenibilidad utilizando un conjunto de indicadores adecuados. En esta fase, se analizan los datos del inventario para determinar los impactos ambientales, se priorizan los indicadores cuantitativos.

Fase 4: Interpretación de resultados. Esta fase implica el análisis de los resultados de la evaluación de impacto para identificar áreas de mejora y proponer soluciones para optimizar la sostenibilidad del producto o servicio. Se pueden considerar estrategias de reducción de impactos, optimización de procesos o uso de materiales más sostenibles entre otros.



Figura 3. Fases de LCA

Esta metodología ha evolucionado hacia la Evaluación de la Sostenibilidad del Ciclo de Vida (LCSA), que incorpora también las dimensiones económica y social, proporcionando un análisis más completo y relevante para proyectos complejos como las exposiciones culturales. En el caso de las exposiciones itinerantes, la LCSA permite identificar las fases críticas del ciclo de vida, como el transporte de materiales, el consumo energético en los espacios de exhibición y la gestión de residuos. Al cuantificar estos impactos, se pueden desarrollar estrategias específicas para reducirlos, optimizando recursos y mejorando la sostenibilidad global del proyecto.

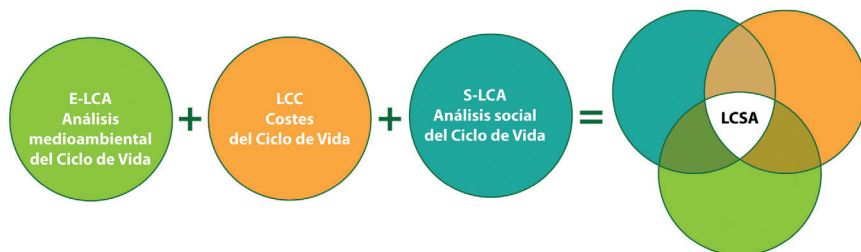


Figura 4. Representación esquemática del método LCSA

2.4. Flujos entre sistemas

El modelo de flujos entre sistemas introduce un enfoque innovador para analizar proyectos complejos. Este modelo reconoce que un sistema principal (Foreground System, FS) está respaldado por varios sistemas

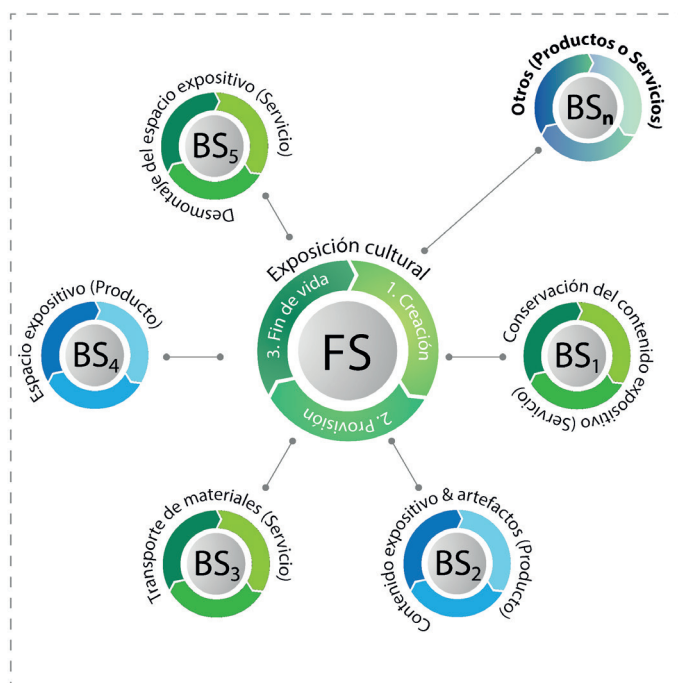


Figura 5. Representación del enfoque Flujos entre Sistemas para un ejemplo de un servicio cultural.

de soporte (*Background Systems*, BS)¹⁸. En una exposición itinerante, el FS sería la propia exposición, mientras que los BS incluirían elementos como los materiales de montaje, los servicios de transporte y los equipos utilizados en el lugar. Este enfoque es especialmente útil para identificar interacciones clave y evaluar cómo las mejoras en un sistema de soporte pueden tener un impacto significativo en el sistema principal. Por ejemplo, la transición de materiales tradicionales a opciones más ligeras y modulares puede reducir tanto los costos de transporte como las emisiones asociadas, generando beneficios en múltiples dimensiones de sostenibilidad.

2.5. Integración de la cultura en la sostenibilidad

La integración de la cultura y la sostenibilidad ha sido objeto de estudio por diversos autores, buscando un marco analítico que permita su estudio conjunto y estructurado¹⁹. Dessein et al.²⁰ proponen tres enfoques principales para entender la posición de la cultura en relación con la sostenibilidad: “cultura en la sostenibilidad”, “cultura para la sostenibilidad” y “cultura como sostenibilidad”. El primer enfoque, “cultura en la sostenibilidad”, considera la cultura como una cuarta dimensión de la sostenibilidad, independiente pero interconectada con las dimensiones ambiental, social y económica²¹. Este enfoque, defendido por autores como Hawkes y promovido por organizaciones como el Consejo de Europa, la UNESCO y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, busca dar a la cultura el mismo nivel de importancia que a los demás pilares de la sostenibilidad. El segundo enfoque, “cultura para la sostenibilidad”, otorga a la cultura un rol mediador para alcanzar los demás pilares. En este caso, se considera que la cultura facilita y promueve el desarrollo sostenible en sus diferentes dimensiones. El tercer enfoque, “cultura

¹⁸ N. MUNOZ LOPEZ, J.L. SANTOLAYA SAENZ, A. BIEDERMANN, A. SERRANO TIERZ, *Sustainability assessment of product–service systems using flows between systems approach*, en *Sustainability*, 8, 12, 2020, 3415.

¹⁹ A. BIEDERMANN, N. MUÑOZ LÓPEZ, J.L. SANTOLAYA SAÉNZ, L. ASIÓN-SUÑER, F.J. GALÁN PÉREZ, *Methodological Framework for Integrating Cultural Impact in Sustainability Assessments of Cultural Events*, en *Sustainability*, 16, 16, 2024, 6893.

²⁰ J. DESSEIN, K. SOINI, G. FAIRCLOUGH, L.G. HORLINGS (coords.), *Culture in, for and as Sustainable Development: Conclusions from the COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability*, University of Jyväskylä, 2015.

²¹ K. SOINI, J. DESSEIN, *Culture-Sustainability Relation: Towards a Conceptual Framework*, en *Sustainability*, 2, 8, 2016, 167.

como sostenibilidad”, concibe la cultura como fundamento para lograr los objetivos de la sostenibilidad, abarcando y dando sentido a las demás dimensiones.

En el presente trabajo, se adopta el enfoque de la cultura como una cuarta dimensión de la sostenibilidad, ya que se considera que este pilar contribuye al desarrollo humano a través de la inclusión explícita de parámetros culturales en relación con las demás dimensiones de la sostenibilidad. Este modelo reconoce la interrelación entre la cultura y los aspectos ambientales, económicos y sociales, donde la cultura puede influir y ser influenciada por estas dimensiones. Si bien algunos autores consideran la cultura como parte de la sostenibilidad sociocultural, se argumenta que la cultura debe ser tratada como una dimensión independiente, seleccionando indicadores culturales específicos y aplicando métodos de evaluación adecuados.

El enfoque de los cuatro pilares permite un estudio directo y pragmático de la sostenibilidad en cualquier sistema, especialmente desde el ámbito cultural, ya que facilita el análisis de la sostenibilidad de cualquier servicio cultural mediante un marco multidimensional, un aspecto que no se ha abordado en profundidad hasta la fecha.

2.6. Indicadores de sostenibilidad

La selección de indicadores es esencial para medir los impactos. En la figura 6 se muestran los distintos indicadores que pueden estar utilizados en los estudios para cada una de las dimensiones²². Este enfoque permite abordar la sostenibilidad (incluida la cultura) considerando en cada dimensión una serie de categorías de impacto, que pueden ser objeto de estudio, y una lista de indicadores específicos, que pueden evaluarse en cada categoría. La figura pretende mostrar de forma gráfica lo que implica un estudio completo de la sostenibilidad. Se puede asumir la enorme complejidad que conlleva la determinación de todos los impactos, por lo que se requiere la selección de indicadores específicos para caracterizar la sostenibilidad de un sistema y en línea con los intereses y preocupaciones de los tomadores de decisiones.

²² A. BIEDERMANN, N. MUÑOZ LÓPEZ, J.L. SANTOLAYA SÁENZ, L. ASIÓN-SUÑER, F.J. GALÁN PÉREZ, *Methodological Framework*, cit.



Figura 6. Categorías de impacto e indicadores en un enfoque de cuatro dimensiones de la sostenibilidad.

3. Casos de estudio

En este apartado presentaremos un resumen de varios casos de estudio donde se puede apreciar de manera práctica el método aplicado y los posibles resultados. Para estudiar cada caso con más detalle se puede consultar las publicaciones específicas nombradas entre las fuentes.

3.1 Evaluación de la sala de silencio en la exposición itinerante “Titanic”²³

Se creó una exposición experimental sobre la historia del *Titanic*, enfocada en las experiencias de los pasajeros y la tripulación, que se llevó a cabo durante un mes en un campus universitario, difundida por varios medios. El estudio se centra en la fase de operación, recopilando datos sobre el desarrollo de la exposición, incluyendo el equipo utilizado, el personal requerido y el número de visitantes para evaluar las dimensiones ambiental,

²³ *Ibidem*.

económica y social de la sostenibilidad, y se realizó una encuesta para medir el impacto cultural en los visitantes. La exposición, ambientada con una representación nocturna del mar tras el hundimiento del *Titanic*, constaba de nueve paneles ilustrativos iluminados suavemente. Se emplearon indicadores como consumo energético, costos laborales y emisiones de gases de efecto invernadero (0.15 kg CO₂-eq, principalmente por transporte de visitantes), así como la percepción de pertenencia comunitaria (promedio de 3.30 puntos en una escala Likert), destacando mayores puntuaciones en mujeres. Los visitantes, que llegaban desde un promedio de 23.2 km, respondieron preguntas sobre su perfil demográfico y percepción del impacto cultural. Los resultados, con costos económicos promedios de 2.61 € por visitante y 0.20 h de trabajo por servicio, permiten tomar decisiones para diseñar exposiciones más sostenibles, comparando indicadores con otros servicios culturales y mejorando estrategias de sostenibilidad.

3.2 Estudio comparativo de tres tipos de exposiciones al aire libre²⁴

El estudio analiza tres alternativas de diseño para una exposición cultural al aire libre organizada por el ayuntamiento de una ciudad mediana en España, siguiendo un enfoque de ciclo de vida para evaluar su sostenibilidad. Las exposiciones, realizadas en tres ubicaciones durante cinco años, utilizan 10 expositores diseñados para ser instalados en espacios públicos sin bloquear el tránsito. Los expositores se dividen en dos partes: una base de lastre para estabilidad y prevención de vandalismo, y una sección superior para contenido visual. Las alternativas difieren en materiales y enfoques: la primera utiliza vinilos impresos sobre expositores de acero inoxidable con base rellena de hormigón; la segunda emplea textiles sobre estructuras iluminadas con LED y lastre de agua; la tercera permite convertir los expositores en mobiliario urbano mediante paneles de aluminio y macetas de hierro fundido. Se evaluaron indicadores como emisiones de carbono, costes de ejecución y tiempos de trabajo en cada etapa: creación, provisión y fin de vida. Los resultados muestran que la retroiluminación es más sostenible desde un enfoque integral, con menores emisiones y tiempos de trabajo, aunque implica mayores costes debido al uso de textiles y componentes electrónicos. Sin embargo, la alternativa que permite la integración con el mobiliario urbano destaca en tér-

²⁴ A. BIEDERMANN, N. MUÑOZ LÓPEZ, I. RAMOS LAPESA, A. FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, J.I. VALERO MARTÍN, *Sustainable Design Of Open-Air Exhibitions*, en *DYNA-Ingeniería e Industria*, 1, 99, 2024.

minos económicos, por menor consumo de materiales y costes de mantenimiento. Este análisis subraya la utilidad del enfoque de ciclo de vida para tomar decisiones más informadas, considerando todas las dimensiones de la sostenibilidad, en contraste con métodos tradicionales basados únicamente en costes de producción.

3.3 *Comparativa de sistemas expositivos para exposición itinerante interior*²⁵

El caso analiza una exposición educativa sobre eventos históricos, diseñada para recorrer ocho ciudades europeas, permaneciendo seis meses en cada destino. Se consideraron dos alternativas de diseño centradas en el espacio expositivo: una basada en módulos de madera y otra en aluminio anodizado, ambas utilizando un sistema modular para transformar un área de 2500 m² en salas interconectadas. Se evaluaron todas las etapas del ciclo de vida: creación, provisión y fin de vida. En la creación, la alternativa de madera implica mayores tiempos de trabajo, costos y consumo energético debido al uso de pintura y materiales como poliéster para moquetas. En la provisión, las actividades de atención al público, iluminación y climatización no difieren entre alternativas, pero la reutilización de componentes en la opción de aluminio reduce significativamente los residuos y costos en la etapa de fin de vida. Aunque el transporte representa un mayor impacto en la opción de aluminio por el peso de los componentes reutilizables, esta alternativa es más sostenible al reducir emisiones de gases de efecto invernadero, costes y tiempos de trabajo globales. Además, se introdujeron encuestas para evaluar el impacto cultural y proponer mejoras en la sostenibilidad, y se planea investigar el uso de tecnologías como realidad aumentada en futuras exhibiciones.

3.4 *Comparativa entre una exposición producida con medios tradicionales y con proyecciones*²⁶

El caso describe una exposición itinerante dedicada a Francisco de Goya, que recorre 11 ciudades de España y Portugal, permaneciendo

²⁵ A. BIEDERMANN, N. MUÑOZ LÓPEZ, I. RAMOS LAPESA, F.J. GALÁN PÉREZ, J.L. SANTOLAYA SAÉNZ, *Sustainable services planning. Methods supporting the design of cultural exhibitions*, en *Heliyon*, 9, 9, 2023, 1 ss.

²⁶ N. MUÑOZ LÓPEZ, J.I. VALERO MARTÍN, A. BIEDERMANN, J.L. SANTOLAYA SAENZ, A. FERNÁNDEZ-VAZQUEZ, *Projecting more sustainable product and service designs*, en *Sustainability*, 21, 13, 2021, 11872.

tres meses en cada una. Se analiza el acondicionamiento de un área de 300 m² mediante un sistema de paredes modulares hechas de madera y MDF, con vinilos impresos que se reemplazan en cada destino. Aunque las paredes modulares pueden reutilizarse, el diseño actual implica un consumo total de 4178 kg de materiales y más de 1000 litros de combustible para el transporte entre destinos. Los costes totales de fabricación, transporte y montaje ascienden a 55.722 €, y las actividades de operación generan un gasto laboral de 263.610 €, con ingresos de taquilla estimados en 648.831 €.

Para mejorar la sostenibilidad, se propone reemplazar la exposición con un sistema audiovisual compuesto por proyectores, altavoces y un ordenador, lo que reduce el uso de materiales y disminuye el consumo energético del transporte en un 79%. Sin embargo, el consumo de energía durante la operación aumenta un 10.6% debido al uso de dispositivos electrónicos. Los nuevos indicadores muestran una reducción del 8.6% en las emisiones de CO₂ (0.43 Kg de CO₂-eq por visitante) y mejoras en los costes y tiempos de trabajo en la etapa de creación. Aunque los impactos en la etapa de operación aumentan, el diseño audiovisual logra una mejora global en las dimensiones ambiental y social sin comprometer la experiencia del visitante.

4. *Discusión de resultados*

El análisis de la sostenibilidad en sistemas culturales, particularmente en exposiciones itinerantes, pone en evidencia la necesidad de enfoques integrados que aborden simultáneamente las dimensiones ambiental, económica, social y cultural. Los casos de estudio reflejan cómo la implementación de metodologías como el *Triple Bottom Line* (TBL), la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA/LCSA) y el análisis de flujos entre sistemas permite no solo cuantificar impactos, sino también identificar áreas críticas para la optimización de recursos. Por ejemplo, los diseños modulares y el uso de materiales reutilizables demostraron ser soluciones efectivas para reducir costes y emisiones en exposiciones itinerantes, como se evidenció en las exposiciones sobre el *Titanic* y la comparativa entre alternativas de diseño al aire libre. La consideración de la cultura como una cuarta dimensión de la sostenibilidad amplía el alcance de estas evaluaciones, subrayando la importancia de incluir indicadores específicos que reflejen el impacto cultural en las comunidades.

Los resultados de los casos analizados muestran que la sostenibilidad

no es un compromiso entre dimensiones, sino una oportunidad para crear valor en múltiples frentes. En el caso de la exposición sobre Goya, el cambio de sistemas tradicionales a proyecciones audiovisuales redujo significativamente el impacto ambiental en las etapas de transporte y creación, aunque incrementó el consumo energético en la operación. Esto demuestra que las decisiones estratégicas deben equilibrar las dimensiones del impacto a lo largo del ciclo de vida, priorizando la flexibilidad y adaptabilidad del diseño. Además, la integración de métodos como el análisis de flujos entre sistemas permitió identificar cómo las mejoras en los sistemas de soporte pueden generar impactos positivos amplificados en el sistema principal.

El estudio comparativo entre diferentes tipos de exposiciones demuestra la utilidad de adoptar una visión sistémica para evaluar la sostenibilidad. Desde la elección de materiales hasta la gestión del ciclo de vida, cada decisión tiene consecuencias interconectadas que pueden ser optimizadas mediante enfoques innovadores. Por ejemplo, la alternativa de mobiliario urbano en expositores al aire libre demostró ventajas económicas y sociales, mientras que el diseño modular de aluminio en exposiciones interiores destacó por su capacidad de reutilización. Este tipo de análisis refuerza la necesidad de considerar tanto las implicaciones directas como las indirectas de cada opción, promoviendo una sostenibilidad integral.

5. Conclusiones y recomendaciones

La integración de la sostenibilidad en proyectos culturales, como las exposiciones itinerantes, no solo es una necesidad ambiental y social, sino también una oportunidad para transformar la manera en que se gestionan y desarrollan estos sistemas. Los casos analizados demuestran que enfoques como la Evaluación de la Sostenibilidad del Ciclo de Vida (LCSA) y el modelo de flujos entre sistemas son herramientas clave para identificar los impactos más significativos y diseñar estrategias eficaces para mitigarlos. En términos ambientales, la reutilización de materiales, el uso de tecnologías más eficientes y la optimización de recursos logísticos resultaron en reducciones sustanciales de emisiones de gases de efecto invernadero, con disminuciones cercanas al 50 % en algunos escenarios. En el ámbito económico, las estrategias que favorecen la modularidad y la reutilización también redujeron los costos de ejecución, mientras que la planificación adecuada de los recursos y horarios operativos incre-

mentó el valor añadido de las exposiciones. Por su parte, desde una perspectiva social, el análisis destacó la importancia de mejorar las condiciones laborales mediante la reducción de cargas de trabajo innecesarias y la promoción de prácticas más equitativas para los equipos involucrados. Estos resultados reafirman que, al adoptar un enfoque integral de sostenibilidad, las instituciones culturales pueden no solo minimizar sus impactos negativos, sino también posicionarse como líderes en la transición hacia un desarrollo más responsable, equilibrando las necesidades de conservación del patrimonio, la innovación en el diseño y el compromiso con las comunidades y el medio ambiente.

Finalmente, se sugiere a los tomadores de decisiones incorporar indicadores culturales específicos en sus evaluaciones, garantizar la participación comunitaria en el diseño y operación de los proyectos, y alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esta manera, los sistemas culturales no solo cumplirán con las exigencias contemporáneas de sostenibilidad, sino que también liderarán como modelos inspiradores de cambio responsable.

SEZIONE III

COMUNITÀ, TERRITORI, PAESAGGI
E CASI DI STUDIO

IL RUOLO DELLE COMUNITÀ NELL’AFFERMAZIONE DI “NUOVE” FORME DI CULTURA

MARCO FRANCESCO ERRICO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Comunità e identità nel patrimonio culturale immateriale. – 3. Riflessioni conclusive.

1. *Premessa*

Nel nostro ordinamento, solo di recente, l’“immaterialità” del patrimonio culturale è stata legislativamente riconosciuta; sino a pochi decenni fa, almeno secondo la tecnica legislativa utilizzata, era pressoché peregrino accostare l’aggettivo *immateriale* al sostantivo *bene*.

Invero, questa tendenza era, forse, espressiva di una concezione del diritto di proprietà legata alla tradizione romanistica, la quale era fondata sul rapporto diretto, meglio, sul potere che il soggetto (il *dominus*) esercitava sulla cosa (la *res*).

Non è questa la sede per analizzare le numerose evoluzioni che hanno interessato il diritto di proprietà, tuttavia, pare necessario ricordare che questo modello ha influenzato anche le politiche legislative in tema di patrimonio culturale, le quali – perlopiù – sono rivolte alla tutela, conservazione e valorizzazione dei soli beni tangibili.

La dicotomia materiale-immateriale dei beni culturali non è però un *affaire* recente.

Già a metà degli anni ’70 del secolo scorso, M.S. Giannini esaminando *partitamente* il carattere dei beni culturali affermava che «esso non è bene materiale, ma immateriale: l’essere testimonianza avente valore di civiltà è entità immateriale, che inerisce ad una o più entità materiali, ma giuridicamente è da queste distinte, nel senso che esse sono supporto fisico ma non bene giuridico. Strutturalmente si distinguono differenti modi con cui il bene culturale inerisce alla cosa, però il carattere immateriale del bene culturale è sempre individuabile»¹.

¹ M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 1, 1976, 24. Si segnala, altresì, sullo stesso tema, S. CASSESE, *I beni culturali da Bottai a Spadolini*, ID., *L’Amministrazione dello Stato*, Milano, 1976, 177 ss., il quale afferma che «la ricostruzione dei beni

L'importanza della componente immateriale dei beni culturali è, quindi, sempre emersa ma, in verità, non è mai stata valorizzata dai vari legislatori che, nel tempo, hanno legiferato su questo tema.

Sempre sulla scia della tecnica appena detta, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 42/2004, offre una ricostruzione che si fonda sulla materialità/tangibilità del bene, concentrandosi sulla tutela, valorizzazione e gestione del bene in quanto tale e non anche come espressione della componente immateriale ad esso connessa.

Quanto detto, invero, trova espressa conferma nell'art. 2 del Codice, il quale dispone che «il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici», definizione che, senza alcun dubbio, rappresenta un modello rigido che lascia poco spazio ai *valori civici* e alle manifestazioni di un'identità non tangibile². A dire il vero, il Codice del 2004,

culturali è tutta svolta con l'occhio alle cose che siano beni culturali: al fondo della concezione, c'è sempre una 'cosa' oggetto di un diritto patrimoniale», e questo preconetto lascia in ombra quei beni culturali i quali «consistono di elementi materiali o immateriali indifferenti per il diritto interpretato, di diritti di libertà, di mere attività». Sul tema, cfr. anche G. MORBIDELLI, *Il valore dei beni culturali*, in *Aedon*, 1, 2024, il quale rileva che «Del resto, secondo la dogmatizzazione classica dei beni immateriali, essi consistono in una creazione intellettuale (il c.d. *corpus mysticum*) che si estrinseca in un *corpus mechanicum*. E qui appunto – se mi è consentito ripercorrere il pensiero del Maestro – il *corpus mysticum* nasce per effetto del giudizio valutativo che acclara la presenza nel *corpus mechanicum* di una testimonianza di civiltà (e non il “pregio”, terminologia della prassi che Giannini contesta, ed infatti la legge parla di “interesse”). Però, a differenza di quello che avviene per i beni immateriali, il *corpus mechanicum* non è la mera esternazione del prodotto intellettuale (come ad es. l'esecuzione radiofonica) avente una sua autonomia, ma coincide con il valore culturale, in un rapporto di simbiosi o di compenetrazione. E comunque difettano i requisiti della riproducibilità e dell'indistruttibilità, che costituiscono caratteristiche tipiche e necessarie del bene immateriale».

² G. MANCINI PALAMONI, *Dimensione materiale e immateriale del patrimonio culturale. Patrimonio culturale immateriale e funzioni amministrative*, in *Aedon*, 3, 2023, osserva che «Il cardine attorno al quale ruotano tutte le disposizioni del codice è il bene considerato nella sua tangibilità. Il dettato normativo pone, infatti, al centro delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di gestione del patrimonio culturale la materialità della cosa che ne costituisce l'oggetto, specificando come la prima attività di protezione di un bene culturale consista nella sua identificazione e, per ciò, nel suo riconoscimento, come tale. È proprio attraverso tale riconoscimento da parte dell'ordinamento che i beni culturali assumono rilevanza giuridica. Quello della materialità è d'altronde, uno dei tratti caratterizzanti la nozione di bene culturale ai fini del codice. Come sancisce il secondo comma dell'art. 2, si tratta proprio delle *res quae tangi possunt* che, “ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano un interesse, artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico” e delle “altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”».

in generale, è espressivo di un sistema formale, legato, peraltro, ad una disciplina stringente e fondata su parametri eccessivamente rigorosi³.

Ebbene, seppur la disciplina nazionale riconosca e tuteli, unicamente, le *res quae tangi possunt*, si è consolidata, nel tempo, la necessità di proteggere tutti quei valori che sono riconducibili all'identità delle comunità e che costituiscono il patrimonio culturale immateriale⁴.

Tale obiettivo è stato raggiunto grazie alla Convenzione Unesco⁵ per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata nel 2003, la quale ha il merito di riconoscere e, di conseguenza, proteggere i valori culturali immateriali, cioè tradizioni, eventi, feste popolari, riti che sono effettivamente espressioni di una comunità locale di riferimento.

La prospettiva che il presente contributo intende offrire è quella di valutare se l'evoluzione della normativa, di cui si parlerà *infra*, rappresenta un vero strumento di tutela del patrimonio immateriale e, soprattutto, se esso sia espressivo di un effettivo coinvolgimento delle comunità.

Prima di procedere all'analisi della normativa, tuttavia, pare opportuno premettere la metodologia con la quale sarà affrontato il tema analizzato. Invero, si è detto che la vera novità, *rectius* particolarità del tema, risiede nel fatto che gli elementi che compongono il patrimonio immateriale non sono tali sin dall'inizio, ma lo diventano in un secondo momento, grazie al loro riconoscimento da parte dei cittadini. In tal senso, la questione deve, quindi, analizzarsi secondo metodi interdisciplinari, di modo che la *frammentazione delle conoscenze* porti, poi, all'*unità del sapere*⁶ e,

³ Si pensi ad esempio, alle opere di architettura contemporanea, le quali, proprio in ragione della disciplina che pone il Codice dei beni culturali e del paesaggio, non hanno una tutela nell'ordinamento. Per una approfondita analisi della tematica, si rinvia al contributo di M. CALABRÒ, *Il valore identitario dell'architettura contemporanea come bene culturale*, in questo volume.

⁴ Interessante è la prospettiva offerta da S. AMOROSINO, *La valenza materiale ed immateriale dei paesaggi urbani di rilievo storico*, in *Urb. app.*, 1, 2023, 27, il quale osserva che «Vi sono, tuttavia, alcuni contesti urbani nei quali il paesaggio edificato assume una duplice valenza culturale: – da un lato quella *visibile*, di prodotto materiale di attività umane trasformative di spazi naturali; – dall'altro quella – *non visibile ma percepibile* – espressa dalle comunità che in tali contesti vivono, *animandoli* e concorrendo a formare lo *spirito dei luoghi*».

⁵ La convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale è stata adottata nel 2003, dalla Conferenza generale dell'Unesco, durante i lavori della 32ª sessione ed è stata, poi, ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007. Il testo integrale della Convenzione è disponibile sul sito web <https://unesco.cultura.gov.it/convenzione-2003/>.

⁶ L'espressione è di M. R. SPASIANO, *Frammentazione delle conoscenze e unità del sapere*, in *Dir. soc.*, 3, 2022, 447.

quindi, alla definizione di un unico statuto del patrimonio culturale immateriale. È, in definitiva, chiaro che l'analisi del tema coinvolga e richieda l'apporto, anche in fase di attuazione della disciplina normativa, di molteplici settori scientifici che concorrano unitamente a creare nuove forme di cultura, poiché «ogni bene espressione di valori di civiltà, anche non “particolarmente importanti”, merita di essere tutelato».⁷

2. Comunità e identità nel patrimonio culturale immateriale

La Convenzione Unesco, dal punto di vista legislativo, rappresenta una evidente inversione di tendenza nel modo di intendere la cultura⁸, *rectius* la culturalità, ed è, in particolare, sintomatica, del fatto che essa non è più fondata unicamente sulla sola dimensione materiale della *res*, ma, finalmente, si concentra anche sulla sua componente immateriale.

Prima di addentrarsi nell'analisi delle principali novità proposte dalla Convenzione e sugli impatti che la stessa ha prodotto nel nostro ordinamento anche sulla legislazione successiva, pare opportuno soffermarsi brevemente sull'introduzione che precede il testo della stessa, poiché rappresenta uno strumento utile a comprendere la vera visione del testo normativo.

In primo luogo, la Conferenza ricorda «... l'importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo» e, dall'altro lato invece, rileva una “profonda interdipendenza” fra il patrimonio culturale materiale, i beni naturali e il patrimonio immateriale.

Sempre nella parte introduttiva, la Conferenza “consacra” l'importanza delle comunità e, quindi, del territorio nella salvaguardia, manutenzione e ripristino dei valori immateriali e in maniera ancora più efficace, l'art. 15 prevede che ogni Stato “farà ogni sforzo” per garantire la più ampia partecipazione anche nella fase della gestione⁹.

⁷ L'espressione è di G. DE GIORGI CEZZI, *Verifica dell'interesse culturale e meccanismo del silenzio assenso*, in *Aedon*, 3, 2003.

⁸ E.B. TYLOR, *Primitive Culture*, London, 1871 – trad. in italiano P. ROSSI (a cura di), *Il concetto di cultura*, Torino, 1979, 7 – afferma che «La cultura, o la civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell'insieme complesso che include tutta la conoscenza, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo come membro di una società».

⁹ Sul punto cfr. M. BROCCA, *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale*.

Il ruolo fondamentale esercitato dalle comunità è ancor più evidente se letto in combinato con l'art. 2, il quale include nel patrimonio culturale immateriale elementi¹⁰ che sono da intendersi tali in quanto espressivi di valori identitari del territorio.

Nell'ottica della Convenzione, è il riconoscimento da parte della comunità, gruppi ed individui ad “elevare” ogni singolo elemento in patrimonio culturale immateriale.

È evidente che, in questo specifico contesto d'indagine, la comunità territoriale di riferimento, cioè la componente antropologica del territorio, assume un ruolo centrale, perché essa rappresenta la base, l'*input* che sarà poi utile al riconoscimento di quella pratica come patrimonio culturale immateriale.

A dire il vero, tale visione non è del tutto innovativa.

Infatti, basti pensare anche all'evoluzione concettuale che ha contraddistinto il *paesaggio* nel nostro ordinamento, dalla quale è emerso che è proprio l'identità, la relazione tra l'uomo, quindi, e il territorio ad elevare quel determinato fattore a patrimonio culturale¹¹.

Tornando all'oggetto del contributo, un altro aspetto interessante è la visione intergenerazionale che sottintende il testo normativo in esame; l'art. 2, infatti, oltre ad affermare che il patrimonio immateriale si tra-

ale tra Stato e autonomie territoriali, A. GERMANÒ, G. STRAMBI (a cura di), *La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale*, Milano, 2015, 69.

¹⁰ L'art. 2, al comma 1, dispone che «per “patrimonio culturale immateriale” s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale».

¹¹ Il legame tra individuo e paesaggio è ancor più espresso nel dato normativo. Invero, l'art. 1, comma 1 lett. a) della Convenzione europea del paesaggio afferma che il «“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». Nello stesso senso, l'art. 131, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 dispone che «Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni». In dottrina, sul tema cfr. S. AMOROSINO, *Introduzione al diritto del paesaggio*, Roma-Bari, 2010; E. BOSCOLO, *La nozione giuridica di paesaggio identitario ed il paesaggio 'a strati'*, in *Riv. giur. urb.*, 1-2, 2009, 57 ss.; P. STELLA RICHTER, *La nozione di patrimonio culturale*, in *Foro amm. C.d.S.*, 4, 2004, 1280 ss.; A. CROSETTI, *Paesaggio*, in *Digesto discipline pubblicistiche, Aggiornamento*, Torino, 2008, IV, 542 ss.; M.R. SPASIANO, M. CALABRÒ, M. BROCCA, A. GIUSTI, G. MARI, A.G. PIETROSANTI, *Fondamenti di diritto per l'architettura e l'ingegneria civile*, Napoli, 2023, 176 ss.

smette “di generazione in generazione”, rileva che esso “è costantemente ricreato dalle comunità”.

In questo senso, emerge un'altra visione relazionale del patrimonio immateriale, ovvero, non solo quella tra quest'ultimo e la comunità, bensì anche il rapporto che esso crea tra gli individui appartenenti allo stesso territorio.

Da tale punto di vista, il patrimonio culturale immateriale diviene il luogo privilegiato per sperimentare nuove forme di socialità e cittadinanza, un contesto innovativo per mettere in atto pratiche di amministrazione condivisa, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, un'occasione per ripensare, forse, il binomio pubblico-privato¹².

Quanto detto è, senza dubbio, espressione di riflessioni che attengono alla inclusione civica nelle politiche pubbliche; tuttavia, se adattiamo quanto detto al tema oggetto del contributo emerge quella angolazione della cultura secondo cui essa, prima di tutto, è relazione tra soggetti «perché è dall'interazione di questi che essa sorge come comune sentire»¹³.

La comunità, nella sua componente antropologica, è quindi il vero custode di pratiche identitarie, soprattutto immateriali, le quali hanno la capacità di collocare il territorio in una dimensione storica e sociale¹⁴.

L'impostazione legislativa fornita dalla Convenzione Unesco ha in-

¹² In dottrina è stato osservato che «La materia dei beni culturali è di quelle in cui la distinzione pubblico privato sembra quasi tornare alla radice del significato, come differenziazione di interessi (singolari o comuni) e non come distinzione fra diritto pubblico e il diritto privato, con le rispettive differenti discipline di settore», così, G. DE GIORGI CEZZI, *Lo statuto dei beni culturali*, in *Aedon*, 3, 2001.

¹³ Così, C. VIDETTA, *La dimensione del patrimonio culturale*, in *Nuove autonomie*, 1, 2023, 203, nella quale afferma che «È relazione, prima ancora che tra saperi, tra soggetti, perché è dall'interazione di questi che essa sorge come comune sentire: è il rapporto che si instaura in un gruppo sociale che ne determina l'identità e dunque il suo patrimonio culturale, ossia l'insieme di quei valori in cui il gruppo stesso si riconosce e si aggrega. È altresì relazione tra persone e istituzioni, e tra istituzioni tra loro, perché è nel dialogo tra queste che il patrimonio culturale trova la sua dimensione giuridica (in assenza di tale dialogo si avrebbe l'imposizione “dall'alto” di una cultura di Stato) ...».

¹⁴ A. BROCCOLINI, *Il patrimonio culturale immateriale e l'antropologia. Evoluzioni, intersezioni, mondi locali*, in *DPCE online*, 2, 2023, 1671, osserva che «La nozione stessa di patrimonio culturale immateriale, così come sviluppata in seno alla Convenzione Unesco del 2003, risente di questo salto ermeneutico in quanto oltre ad ampliare l'ambito tematico del patrimonio verso la cultura “vivente”, riconosce il ruolo attivo di comunità, gruppi ed individui nell'identificare il patrimonio culturale; dunque, ne sottolinea la collocazione storica in quanto costruito sociale, ma anche la sua natura profondamente contemporanea».

fluenzato, da un lato, la produzione normativa e, dall'altro, il dibattito scientifico e politico su queste nuove forme di cultura.

L'eredità culturale non è più costituita da, soli, beni tangibili, ma rappresenta, come ricorda la c.d. Convenzione di Faro «un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi»¹⁵.

In questo senso, la Convenzione di Faro propone una nuova prospettiva di *cultural heritage*, e, di conseguenza, «una nozione di cultura *tout court*, modellata sulla base degli studi delle scienze antropologiche»¹⁶. Pertanto, la Convenzione di Faro fa emergere l'*heritage community*, un sistema aperto caratterizzato da una partecipazione democratica e "consapevole" ¹⁷.

Se, quindi, l'intenzione del legislatore europeo è sempre stata quella di includere – e di conseguenza tutelare – nel novero del patrimonio culturale anche i beni immateriali, la normativa interna, al contrario, ha posto delle resistenze. Questa ritrosia del legislatore italiano è ancora più evidente se, ad esempio, si consideri l'art. 7 bis del d.lgs. 42/2004 (norma introdotta dal d.lgs. 62/2008). La norma appena richiamata dispone che le espressioni di identità culturale collettiva, tra l'altro contemplate dalla Convenzione Unesco, sono assoggettabili al codice dei beni culturali solo se siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'art. 10¹⁸.

¹⁵ Sul punto si segnala, l'art. 2 della Convenzione Quadro sul Valore del Patrimonio Culturale per la Società, CONSIGLIO D'EUROPA - (CETS NO. 199) FARO, 27.X.2005.

¹⁶ Così A. MUSATTI, *La Convenzione di Faro e le espressioni di cultura immateriale in Italia: il caso dell'ecomuseo*, in *Nuove Autonomie*, 3, 2022, 1033.

¹⁷ Ad esempio, l'articolo 12 prescrive che «Le Parti si impegnano a: a. incoraggiare ciascuno a partecipare: – al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione dell'eredità culturale; – alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che l'eredità culturale rappresenta; b. prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità patrimoniale all'eredità culturale in cui si identifica; c. riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato, sia come partner nelle attività, sia come portatori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per l'eredità culturale; d. promuovere azioni per migliorare l'accesso all'eredità culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare».

¹⁸ L'articolo 10 del d.lgs. 42/2004 definisce i beni culturali e, quindi, contiene l'indi-

Ebbene, dalla lettura dell'art. 7 *bis*¹⁹ cit. emerge che il legislatore, ancora una volta, ha riconosciuto una tutela alle espressioni di identità collettiva solo parziale ed eccessivamente condizionata alla “materialità” dell'oggetto da tutelare²⁰.

A tal punto, pare opportuno soffermarsi, seppur sommariamente, su un aspetto analizzato dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione all'art. 7 *bis* cit.

La giurisprudenza ha distinto i beni culturali (c.d. classici) e, quindi, sottoposti alle misure autoritative e vincolistiche che hanno ad oggetto l'immobile, dalle attività “espressioni di identità culturale collettiva” ex art. 7 *bis*.

Nell'ottica giurisprudenziale, la diversità tra queste categorie è “ontologica” e risiede finanche nel riconoscimento di tali beni. Invero, con

viduazione dei beni sottoposti alla tutela accordata dal codice. In particolare, è stato evidenziato che «L'art. 10 costituisce (insieme all'art. 11) specificazione dell'art. 2, comma 2 ... Tale specificazione invero avviene con modalità diverse, nel senso che la determinazione della *qualitas* di bene culturale è operata dalla legge attraverso una pluralità di criteri», così, G. MORBIDELLI, *Art. 10, Beni culturali*, M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2019, 135.

¹⁹ Sul punto è stato osservato che «In tal modo il decreto legislativo integrativo e correttivo, pur riconoscendo al patrimonio culturale immateriale ... la dignità di un valore positivo per l'ordinamento, ne ha escluso la riferibilità alla disciplina del Codice, incongrua in ragione del carattere ‘reale’ e ‘normativo’ di bene culturale e del collegamento a questo degli strumenti della tutela. Si tratta infatti – come dice la Relazione ministeriale – di un settore contiguo, ma non coincidente, con quello di cui tratta il Codice con i suoi istituti giuridici che postulano la materialità (es. la dichiarazione, l'immodificabilità, la prelazione, l'espropriazione, i limiti all'esportazione, la tutela penale, ecc.). Ove il legislatore intenda disciplinare con precetti di tutela – vale a dire mediante istituti autoritativi ad attitudine ablatoria, cioè restrittiva di diritti – anche certe espressioni immateriali, dovrà, per elementare logica e per adesione ai principi costituzionali, definirne con precisione l'oggetto», G. SEVERINI, *Art. 1, Principi*, M.A. SANDULLI (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 29.

²⁰ Cfr. T.A.R. Lazio, sez. II quater, 19 maggio 2021, n. 5864, in *www.giustizia-amministrativa.it*, in cui il Collegio ricorda che «l'inequivocabile intendimento del legislatore, che, nella Relazione illustrativa del d.lgs. n. 62 del 2008, ha chiarito le ragioni dell'introduzione dell'art. 7 bis, reso necessario in quanto le Convenzioni Unesco richiedono “una ridefinizione di settori disciplinari contigui ma non perfettamente coincidenti”, sottolineando in tal modo l'irriducibile diversità ontologica tra i “beni giuridici” protetti dal Codice e dalle Convenzioni in parola, e, soprattutto precisa la ratio della previsione che prescrive la condizione della “materialità” dell'oggetto da tutelare, “al fine di evitare interpretazioni fuorvianti sia degli obblighi assunti in via pattizia con altri Stati, sia, e per converso, dei confini fra la tradizionale tutela relativa alle ‘cose’ di interesse storico ed artistico e la salvaguardia afferente a manifestazioni e valori della cultura immateriale”».

riferimento a quest'ultimo aspetto, la disciplina di cui all'art. 7 *bis* richiede un approccio *bottom-up*, in cui è necessaria la partecipazione della comunità, la quale oltre a riconoscere quell'attività come sua espressione, attribuisce alla stessa un valore identitario. In questo senso, ricorda la pronuncia, l'Autorità amministrativa non può certamente sostituirsi alla comunità “nello stabilire cosa [per la stessa] abbia valore identitario” ma può al più collaborare con il territorio per “promuovere la consapevolezza di queste”²¹.

Tuttavia, questo processo *bottom-up*, seppur necessario per il riconoscimento dell'identità collettiva, non è un elemento sufficiente per sottoporre l'attività alle misure di protezione e tutela previste dal codice dei beni culturali, essendo a tali fini indispensabile la “materializzazione in una cosa” del valore.

È stato, successivamente, affermato che ai fini del procedimento di cui all'art. 7 *bis* il «bene culturale viene così ad assumere una particolare valenza identitaria per una determinata comunità, nazionale o locale, veicolandola nella contemporaneità, in una linea ininterrotta tra passato e presente, per effetto della continua ricreazione, condivisione e trasmissione della manifestazione culturale di cui la cosa costituisce testimonianza»²².

Da questa lettura, a dire il vero innovativa, ne deriva che il vincolo di destinazione d'uso del bene culturale, ai sensi del codice dei beni culturali, può essere imposto anche a beni espressivi di una identità culturale collettiva, non solo per preservarli sotto il profilo materiale ma anche per consentire la condivisione e trasmissione della manifestazione culturale immateriale.

La visione offerta dalla giurisprudenza è certamente condivisibile, perché ha il merito di “riportare a sistema” un tema estremamente complesso, peraltro, connotato da una innegabile “fluidità” dei beni che costituiscono il patrimonio immateriale, i quali mutano i loro tratti a secon-

²¹ T.A.R. Lazio, sez. II quater, 19 maggio 2021, n. 5864, in *giustizia-amministrativa.it*, afferma che «Ed è appunto in ciò che va ravvisato il tratto differenziale con i beni d'interesse demoetnoantropologico: non è concepibile un intervento pubblico di individuazione di tali espressioni, da parte di un'Autorità che si sostituisca alle Comunità interessate, nello stabilire cosa per le stesse abbia valore identitario (al massimo può collaborare fornendo l'ausilio tecnico per promuovere la consapevolezza di queste, aiutarle a selezionare, etc.), e tanto meno per assicurarne la prosecuzione, dato che spetta alle Comunità stesse decidere se, come e per quanto continuarle, restando libera di modificarle, dato che si tratta di un valore dinamico e vivente ed, eventualmente, di decretarne l'estinzione».

²² Cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2023, n. 6752, Cons. St., Ad. Plen., 13 febbraio 2023, n. 5, entrambe in *giustizia-amministrativa.it*.

da delle evoluzioni sociali. Tuttavia, l'importante punto a cui è pervenuta la giurisprudenza è quello, da un lato, di rilevare il ruolo centrale che svolge la comunità nel riconoscimento del patrimonio culturale immateriale e, dall'altro, di evidenziare l'apporto che l'Amministrazione fornisce in un segmento contraddistinto, peraltro, da discrezionalità tecnica.

Il merito, forse, più grande è però quello di aver modernizzato la nozione di bene culturale. L'Adunanza Plenaria n. 5 del 2023, infatti, amplia, in chiave moderna e dinamica, la nozione di bene culturale; quest'ultimo, ricorda l'alto consesso, pur presupponendo beni tangibili (*res quae tangi possunt*) può anche ricomprendervi un *quid pluris* avente carattere immateriale. In questo modo, deve tutelarsi non solo il valore culturale estrinseco ma, anche, quello intrinseco cioè non solo il *contenente* del bene culturale ma anche il suo *contenuto*, che può essere sia materiale che immateriale.

3. *Riflessioni conclusive*

Le più recenti evoluzioni normative a livello internazionale, europeo e nazionale hanno consentito il superamento della nozione classica di bene culturale; tuttavia, alla luce di quanto detto, non si rinvergono, ancora oggi, strumenti di tutela effettivi del patrimonio culturale immateriale.

Il dibattito, scientifico e politico, sul punto è tuttora aperto.

Invero, di recente è stata emanata la l. n. 152/2024²³, la quale dedica il capo II alla "salvaguardia del patrimonio culturale immateriale". Il predetto capo consta di soli due articoli e si apre con l'art. 10 (i principi), il quale, in particolare, afferma che lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente identitaria e storica per gli individui, comunità locali e comunità nazionale. Prosegue, poi, la norma "assegnando rilievo" agli elementi (prassi, rappresentazioni, espressioni, oggetti, manufatti, ecc.) che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale. In realtà, almeno in relazione alla portata di questa norma, la novella non introduce nulla di nuovo, in quanto i principi contenuti nell'art. 10 sono, in realtà, gli stessi già espressi dalla Convenzione Unesco.

²³ Il riferimento è alla l. 7 ottobre 2024, n. 152, Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

L'art. 11, la vera novità del testo legislativo, contiene la delega al Governo per adottare, entro 18 mesi, uno o più decreti legislativi contenenti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, per assicurare una più efficace salvaguardia, "garantendo" la partecipazione delle comunità, e "promuovere" la trasmissione delle conoscenze alle generazioni più giovani²⁴.

In primo luogo, pare opportuno soffermarsi sulla tecnica utilizzata dal legislatore; ebbene, la norma intende 'salvaguardare' il patrimonio culturale immateriale e, a tali fini, prevede una strategia che si fonda su attività di promozione, incoraggiamento, razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, protezione e sensibilizzazione. La delega non prevede, almeno in maniera espressa, forme effettive ed efficaci di tutela, del resto è sintomatico di quanto detto l'assenza di istituti, come invece è avvenuto in passato, quali l'apposizione di vincoli o la previsione di regole stringenti. È troppo presto per dire se la "salvaguardia" rappresenti un *minus* rispetto alla "tutela", forse, però, la scelta legislativa è legata alla tipologia di beni a cui la legge si riferisce.

L'altro aspetto sul quale vuole soffermarsi attiene all'attenzione che la novella normativa rivolge alla partecipazione della comunità. Ebbene, la visione realmente innovativa risiede nella previsione di strumenti di collaborazione tra Amministrazione e cittadini, finalizzati ad attuare procedure partecipative diffuse. È, quindi, evidente che il legislatore ha definitivamente preso coscienza dell'importanza del territorio e, di conseguenza, del suo necessario coinvolgimento nell'adozione di politiche pubbliche volte a salvaguardare queste nuove forme di beni culturali.

In realtà, i beni immateriali costituiscono il "vero" patrimonio culturale dei cittadini perché sono questi a riconoscere e a riconoscersi in quell'attività e soprattutto contribuiscono a rafforzare quel senso di appartenenza, nonché "recuperare il ... legame con la comunità"²⁵.

Proprio per queste ragioni, i territori e i principali *stakeholders* hanno anticipato, di gran lunga, il legislatore nazionale e hanno attuato iniziative che, effettivamente, sono espressive di una forma di tutela, seppur certe volte in maniera disorganica ed embrionale, dei beni immateriali²⁶.

²⁴ Sia consentito il rinvio al II comma dell'art. 11 per una approfondita analisi sui principi e criteri direttivi a cui dovranno adattarsi i decreti legislativi che il Governo dovrà adottare.

²⁵ C. VIDETTA, *I beni culturali: un legale indissolubile con la comunità*, in *labsus.org*, 2019.

²⁶ A titolo esemplificativo, ci si riferisce all'iniziativa di UNPLI (Unione nazionale

Si è detto che il patrimonio immateriale è quello che appartiene ai cittadini perché è costituito dai loro valori identitari, è la vera espressione e la forma del territorio, è «l'evidente racconto di "chi siamo e chi eravamo"»²⁷. Se, infatti, i beni culturali "classici" sono espressivi di una bellezza *d'élite* che, pertanto, era prerogativa solo di pochi, quelli immateriali, invece, appartengono, indistintamente, a tutti i cittadini. È qui che risiede la vera "forza" del patrimonio immateriale, cioè l'essere un effettivo strumento di inclusione della cittadinanza.

L'auspicio, in conclusione, è che il legislatore, nel più breve tempo possibile, adotti una normativa che tuteli effettivamente (e non salvaguardi soltanto) il patrimonio culturale immateriale, cioè tutti quei beni che, comunque, hanno diritto ad essere tali, seppur appartenenti ad un'"identità minore"²⁸.

Pro Loco d'Italia) che ha avviato il primo censimento nazionale di circa duecentomila espressioni, pratiche, conoscenze, riti e feste storiche; alla L.R. Campania n. 38/2017, con cui si è istituito l'inventario del Patrimonio Immateriale Campano (IPIC) o alla L.R. Puglia 17/2013 in materia di beni culturali, la quale è stata integrata con dei riferimenti espressi al patrimonio culturale immateriale. Da ultimo, la legge regionale pugliese è stata ulteriormente integrata dalla L.R. n. 10/2023, avente ad oggetto la valorizzazione, promozione e sostegno della cultura bandistica pugliese. In questa prospettiva, cfr. B. ACCETTURA, M. BROCCA, F.F. TUCCARI, *Turismo sostenibile e politiche territoriali. Profili giuridici*, in *Riv. giur. amb. dir.*, 3, 2023.

²⁷ Cfr. Carta Nazionale del Paesaggio del 2018.

²⁸ G. DE GIORGI CEZZI, *Il diritto all'identità minore. Beni culturali e tutela degli status*, E. CASETTA, A. ROMANO, F.G. SCOCA (a cura di), *Studi in onore di L. Mazzarolli*, Padova, 2007, III, 219 ss.

LA VOCAZIONE CULTURALE DEI BENI COMUNI URBANI. IL CASO DEL PARCO BUSCICCHIO

VITTORIA GIANNINI

SOMMARIO: 1. Cultura e collettività. – 2. La città dei beni comuni urbani: attività materiale e valore immateriale. – 3. Tecniche di valorizzazione e rigenerazione. Pubblico, privato e comune.

1. *Cultura e collettività*

«Ma la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d'una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, nei corridoi delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole»¹.

Così Italo Calvino descrive la città invisibile di Zaira, e così di ogni città è possibile leggere la sua storia nella materialità del tessuto urbano.

Città, quindi, come crocevia di memoria e cultura.

I concetti di memoria e cultura evocano il patrimonio culturale, che si compone dei beni culturali e dei beni paesaggistici, la cui tutela e valorizzazione è volta a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovere lo sviluppo della cultura².

La cultura è luogo d'identità³, relazione che sboccia in un gruppo sociale, tra cittadini e istituzioni, nonché tra varie istituzioni⁴.

¹ I. CALVINO, *Le città invisibili*, Torino, 1972, 11.

² D.lgs. 42/2004, art. 1, co. 2.

³ F. RIMOLI, *La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura*, in *Riv. giur. ed.*, 5, 2016, 506; Cfr. G. DE GIORGI CEZZI, *Ragioni e politiche europee di coesione*, in *Nuove autonomie*, 1, 2024, 294 ss.

⁴ C. VIDETTA, *La dimensione del patrimonio culturale tra frammentazione delle conoscenze e unità del sapere*, in *Nuove Autonomie*, 1, 2023, 200 ss., «La cultura è, infatti, prima di tutto, relazione. È relazione prima ancora che tra saperi, tra soggetti, perché è dall'interazione di questi che essa sorge come comune sentire: è il rapporto che si instaura in un gruppo sociale che ne determina l'identità e dunque il suo patrimonio culturale, ossia l'insieme di quei valori in cui il gruppo stesso si riconosce e si aggrega. È altresì relazione tra persone e istituzioni, e tra istituzioni tra loro, perché è nel dialogo tra queste che il patrimonio culturale trova la sua dimensione giuridica».

La memoria invece è il risultato dell'evoluzione⁵, che si può prestare a diversi punti di vista e calata in un dato spazio urbano assumere connotati peculiari.

Se la cultura sorge dalle relazioni sociali, il luogo principale in cui nasce e si sviluppa è certamente la città.

In questo senso la città non è solo "contenitore" di beni culturali, bensì anche luogo di produzione di cultura e, in questa duplice veste, diviene oggetto ma anche soggetto di diritto⁶ attraverso le attività dei cittadini nella cura concreta di tutti quei beni, pubblici o privati, definiti comuni⁷.

⁵ R. DE GIORGI, *Tempo, diritto e Memoria*, São Paulo, 2006, 50 «A função da memória orienta-se, assim, para a construção do presente como uma realidade do direito. Ela permite, portanto, que o direito represente sua atividade como um agir do sistema em sua totalidade, temporalize seus estados de automovimentação e se observe como temas. A função da memória permite que o direito opere na simultaneidade todos seus estados de automovimentação e construa, para cada um deles, uma temporalidade diferente».

⁶ F. GIGLIONI, *La città come ordinamento giuridico*, in *Istituzioni del federalismo*, 1, 2018, 29.

⁷ La nozione di beni comuni è stata proposta nello schema di disegno di legge delega formulato dalla Commissione Rodotà il 14 giugno 2007 nell'art. 1, comma 3 quali: «cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future». Per i principali riferimenti intorno al dibattito sui beni comuni vedi: P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977, 1 ss.; U. MATTEI, A. QUARTA, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Sansepolcro, 2018, 33 ss.; U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari, 2011, 1 ss.; S. RODOTÀ, *Postfazione. Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, 311 ss.; M. ESPOSITO, *Beni proprietà e diritti reali*, in M. BESSONE (a cura di), *Tratt. dir. priv.* Torino, 2008, 67 ss.; A. QUARTA, *Non-proprietà. Teoria e prassi dell'accesso ai beni*, Napoli, 2016, 70 ss.; C. SALVI, *Beni comuni e proprietà privata*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2013, 209 ss.; In senso critico sulla definizione di beni comuni tra tutti M. FRANCESCA, *Beni comuni e razionalità discreta del diritto*, G. PERLINGIERI, A. FACHECHI (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, I, Napoli, 2017, 476: «siamo di fronte ad una concettualizzazione liquida, in continuo movimento, tanto da trovare evidenti difficoltà ad essere contenuta in una formula normativa ... Essi sono tutto e il contrario di tutto: governati dalla razionalità e negati dalla medesima razionalità»; G. PERLINGIERI, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e un'«utilità sociale» prese sul serio*, in *Rass. dir. civ.*, 1, 2022, 163: «ambigua e foriera di generalizzazioni pericolose e distanti dall'imprescindibile necessità di tenere conto delle peculiarità del bene e degli interessi ed i valori concretamente coinvolti» e F. OTTOMBRI-NO, *Le concessioni di diritto pubblico tra trasformazioni del bene e crisi della funzione sociale verso gli accordi di co-programmazione e co-gestione*, in *Rass. dir. civ.*, 2, 2023, 466.

Ciò che lo scritto si propone di indagare si pone dentro e oltre lo stesso concetto di patrimonio culturale: la vocazione culturale dei beni comuni urbani⁸ che, sebbene non rientranti nel paradigma del patrimonio culturale, hanno la capacità di generare cultura e memoria attraverso tanto moduli partenariali quanto prettamente privatistici.

2. La città dei beni comuni urbani: attività materiale e valore immateriale

A partire dalla fine degli anni '90 del secolo scorso un ruolo sempre più di rilievo nella cura dell'interesse generale è assunto dalla cittadinanza⁹: cittadini singoli, associati o ETS, che in via sussidiaria si attivano per la cura concreta di spazi della propria città.

Tale pratica, oggi riconosciuta nella formula "amministrazione condivisa"¹⁰, elegge i cittadini «attivi» e gli ETS al ruolo di attori capaci di svolgere attività volte alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione dei beni comuni urbani, su un piano sempre più paritetico con l'ente locale. I beni comuni nell'interpretazione offerta dall'amministrazione condivisa, sono quei beni, pubblici o privati, che diventano comuni attraverso una cura condivisa tra cittadino ed ente locale¹¹.

Parallelamente, la rilettura del diritto alla città, originariamente concepito da H. Lefebvre «come forma superiore di tutti i diritti, come diritto alla libertà, alla individualizzazione nella socializzazione, all'habitat e all'abitare»¹², acquista una rinnovata connotazione sussidiaria; ossia quel-

⁸ Cfr. C. IAIONE, *La città come bene comune*, in *Aedon*, 1, 2013, «Rilevano qui anche quegli spazi urbani che, pur non essendo caratterizzati dalla predetta rilevanza (storica, artistica, architettonica e paesaggistica), rappresentano comunque un collante delle società locali e il cui degrado determina un degrado economico e sociale, diretto o indiretto delle collettività locali. E come tali possono costituire beni comuni urbani».

⁹ Cfr. F. BENVENUTI, *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva*, Venezia, 1995, 23 ss.; l'A. postula l'approdo allo stato *demarchico*, in cui il cittadino non è più dotato solo di libertà passive bensì anche attive, divenendo così il nuovo cittadino.

¹⁰ Si veda ampiamente G. ARENA, *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in *Studi Parlamentari e di politica costituzionale*, 117-118, 1997, 30 ss.; ID, *Amministrazione e cittadino. Il nuovo cittadino*, *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1, 2017, 43.

¹¹ Cfr. F. CORTESI, *Che cosa sono i beni comuni*, M. BOMBARDELLI (a cura di), *Prenderci cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Trento, 2016, 37 ss.; Cfr. C. DONDOLO, *I beni comuni presi sul serio*, G. ARENA, C. IAIONE (a cura di), *L'Italia dei beni comuni*, Roma, 2012, 14 ss.

¹² H. LEFEBVRE, *Il diritto alla città*, Venezia, 1970, 129.

la di recupero/rigenerazione dei luoghi ove si sviluppa il più profondo senso di cittadinanza¹³ e di cultura civica.

Così l'intreccio tra le prassi ed il diritto ha fatto emergere la creatività della cittadinanza attiva nella elaborazione di soluzioni volte sì al recupero, ma soprattutto alla "riappropriazione" di spazi urbani¹⁴.

La cura e la rigenerazione del bene comune urbano aprono ad una serie di riflessioni circa gli effetti.

In primo luogo effetti materiali. I moduli partenariali sono tratti alla stregua di *policy tool*, cui gli enti locali sempre più spesso attingono per realizzare obiettivi di riqualificazione dei beni pubblici, compresi quelli legati alla transizione ecologica ed energetica¹⁵.

Accanto ed insieme agli effetti materiali vi è anche un valore immateriale, consistente nella riconnessione della comunità con spazi urbani in degrado o dimenticati¹⁶ e, di conseguenza, nella ricostituzione del tessuto sociale cittadino¹⁷.

Il primo germoglio di cultura emerge proprio dalla spontaneità con cui tali moduli affiorano, informali e atipici.

La collaborazione civica nel migliorare la qualità della vita¹⁸, produce legami sociali, non solo tra cittadini, che magari prima sconosciuti, si "alleano" per la cura condivisa, ma anche tra cittadini e lo stesso bene urbano¹⁹.

In tal modo, quel bene diviene non solo contenitore materiale di atti-

¹³ F. SAITTA, *Il «diritto alla città»: l'attualità di una tesi antica*, in *Ordines*, 2, 2020, 53 ss.; cfr. F.F. TUCCARI, *Le periferie "centrali"*, M. IMMORDINO, G. DE GIORGI CEZZI, N. GULLO, M. BROCCA (a cura di), *Periferie e diritti fondamentali*, Napoli, 2020, 659.

¹⁴ Cfr. F. GIGLIONI, *La città*, cit., 2018, 36.

¹⁵ G. PAVANI, S. PROFETI, C. TUBERTINI, *Le città collaborative ed eco-sostenibili*, Bologna, 2023, 113.

¹⁶ M.R. MARELLA, *Introduzione. Per un diritto dei beni comuni*, in ID., (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit., 21.

¹⁷ Cfr. G. DE GIORGI CEZZI, *La ciudad como lugar de cohesión económica, social y cultural en las políticas comunitarias*, in J. GIFREU FONT, M. BASSOLS COMA, A. MENENDEZ RAXACH (a cura di), *El derecho de la ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés*, Madrid, 2016, 267 ss.; Cfr. M. MONTEDURO, *Le figure soggettive ed i modelli organizzativi sperimentati dall'ordinamento italiano in relazione alle politiche europee di coesione territoriale*, G. DE GIORGI CEZZI, P.L. PORTALURI (a cura di), *La coesione politico-territoriale*, Firenze, 2016, 131 ss.

¹⁸ R. DIPACE, *La rigenerazione urbana tra programmazione e pianificazione*, in *Riv. giur. ed.*, 2, 2014, 249.

¹⁹ P.L. PORTALURI, *Spunti su diritto di ricorso e interessi superindividuali: quid noctis, custos?*, in *Riv. giur. ed.*, 2020, 1256.

vità, ma anche luogo di memoria²⁰ per coloro che hanno dato una nuova vita al bene attraverso la destinazione di esso a biblioteca, teatro sociale, centro ricreativo ecc.

La coltivazione della vocazione culturale dei beni comuni urbani ad opera della stessa comunità di riferimento, assume altrettanta centralità anche in contrasto ai fenomeni di gentrificazione che si verificano a seguito di processi di rigenerazione dall'alto²¹.

La gentrificazione quale esclusione degli abitanti originari da quartieri della città rigenerati, a causa dell'aumento del prezzo degli immobili e della vita si pone come nuova forma di esclusione sociale²².

Uno dei possibili antidoti si ritrova proprio nel coinvolgimento attivo, nell'ascolto dei bisogni e nella condivisione attraverso pratiche che partono dal basso²³.

Così, i processi che investono i beni comuni urbani ne dischiudono una vocazione culturale, nel senso di forza genetica e generatrice di nuove espressioni del diritto, che rendono ogni bene e di conseguenza la città, unica grazie alla creatività e alle differenze di chi la vive e anima.

3. *Tecniche di valorizzazione e rigenerazione. Pubblico, privato e comune*

La relazione tra materialità e immaterialità nella cura dei beni comuni urbani è valorizzata da tecniche basate sull'autonomia sociale²⁴ e in grado di attivare un circuito pubblico privato comunità²⁵. In questa prospettiva

²⁰ M.R. MARELLA, *Introduzione. Per un diritto dei beni comuni*, cit., 21, «Inoltre i legami di solidarietà e l'individuazione della comunità che insistono sul bene comune hanno anche una necessaria dimensione diacronica: quasi per definizione, la gestione di un bene comune deve tener conto degli interessi delle generazioni future. Infatti ... è appunto ritagliato sull'idea che i membri della comunità passano ma il bene comune deve restare integro e come tale essere tramandato a chi verrà dopo, cosicché il focus si sposta dal soggetto della relazione di appartenenza al bene stesso».

²¹ M.R. MARELLA, *Introduzione*, cit., 18; B. ACCETTURA, *PNRR e diritti sociali: una nuova declinazione del diritto all'abitazione. Il paradigma della rigenerazione urbana*, in *Società e diritti*, 15, 2023, 226 ss.

²² A. GIUSTI, *La rigenerazione urbana tra consolidamento dei paradigmi e nuove contingenze*, in *Dir.amm.*, 1, 2017, 455.

²³ Cfr. C. CUSANO, *La rigenerazione urbana dal basso, tra teoria e prassi*, in *Riv. giur. ed.*, 5, 2024, 377 ss.; M. MORENO LINDE, *La rinaturalizzazione delle città: strategie, regolamenti e conflitti*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 3, 2024, 627.

²⁴ P. FEMIA, *Il civile senso dell'autonomia*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 1, 2019, 4.

²⁵ M. MUSELLA, *Produzione e valore non patrimoniale: beni ambientali e culturali*.

si collocano la co-programmazione, la co-progettazione (art. 55 c.t.s.), i patti di collaborazione e i vincoli di uso pubblico (art. 2645 *quater* c.c.).

Emblematico è il caso del Parco Buscicchio, area verde dotata di impianti sportivi in stato di degrado, situato nel quartiere periferico Sant'Elia di Brindisi. Con l'obiettivo di dare nuova vita agli impianti del quartiere sottoutilizzati e di riconnettere il sociale con il territorio, la cooperativa di comunità di quartiere avvia una prima fase di co-progettazione con il Comune. Il risultato è l'approvazione di un progetto in grado di individuare gli specifici bisogni dell'area e gli interventi di riqualificazione volti a rendere gli impianti sportivi accessibili alla comunità.

Chiusa la prima fase, la cooperativa e il Comune stipulano un patto di collaborazione²⁶ per la gestione condivisa, cura e manutenzione degli spazi e degli immobili adiacenti al Parco. Dalla rigenerazione del Parco si è arrivati alla riqualificazione dell'intera area confinante tramite lo sviluppo di nuove progettualità – compagnia popolare di teatro, sportello di consulenza legale gratuita, biblioteca sociale – in grado di contrastare la povertà educativa e favorire l'inclusione sociale del quartiere.

Il caso dimostra come la valorizzazione delle capacità progettuali e creative dei cittadini sia capace di creare legami sociali realizzando interventi sociali specifici per il territorio e, al contempo, che le possibili tecniche di valorizzazione e rigenerazione sui beni comuni urbani non devono essere concepite necessariamente come alternative, bensì possono porsi in consequenzialità.

Tuttavia, la Consulta definisce l'amministrazione condivisa, e nello specifico il modello delineato all'art. 55 c.t.s., quale «canale alternativo a quello del profitto e del mercato»²⁷.

Sebbene la Consulta abbia valorizzato l'azione concreta del Terzo settore sotto la lente sussidiaria e solidaristica²⁸, al contempo ha aperto ad

Brevi riflessioni di un economista, in Benessere e regole dei rapporti civili lo sviluppo oltre la crisi, Atti del 9° Convegno Nazionale Sisdic, 8-9-10 maggio 2014, Napoli, 2015, 23 ss.

²⁶ Patto di collaborazione del 12 ottobre 2020, n. 2 reperibile al sito internet *labsus.org*.

²⁷ Corte cost., 20 giugno 2020 n. 131, considerato in diritto 2.1. In dottrina, tra tutti, G. ARENA, *L'amministrazione condivisa ed i suoi sviluppi nel rapporto con cittadini ed enti del Terzo Settore*, in *Giur. cost.*, 3, 2020, 1449 ss.

²⁸ Cfr. C. MIGNONE, *Gli accordi di co-progettazione ex art. 55 c.t.s. Ambito operativo, causa, parametri di realizzazione degli interessi*, in *Corti Salernitane*, 2, 2022, 442, secondo l'A. «la matrice funzionale di questa disciplina fa perno sui valori della sussidiarietà e della solidarietà spontanea, attuandoli in una duplice direzione: a) sviluppare un'azione pubblica più democratica e basta su una stretta relazione con i cittadini e, al contempo,

una serie di interrogativi: la dignità di lavoratori e lavoratrici di un Terzo settore che, in quanto vincolato alla necessaria assenza di sinallagma, rischia di essere condannato a vivere di rimborsi spesso inadeguati a compensare il costo del lavoro sociale, ma soprattutto la differenza tra patrimonialità dell'apporto e onerosità dello scambio che pone al centro la questione relativa al finanziamento degli interventi²⁹.

Emerge che nel bilanciamento tra spinta sussidiaria e assenza di sinallagma, quest'ultima prevale sulle capacità immateriali degli ETS.

Ciò è tanto più evidente dalla recente giurisprudenza, rigidamente saldata sulla gratuità dell'apporto e sulla necessità degli enti locali di dimostrare il valore aggiunto della co-progettazione rispetto ad un contratto d'appalto, adottando parametri valutativi di dubbio fondamento quali la prevalenza dell'apporto solidaristico su quello tecnico³⁰.

Tra le possibili tecniche in grado di valorizzare la relazione tra materialità e immaterialità nella cura dei beni comuni urbani vi sono anche i patti di collaborazione e i relativi regolamenti comunali³¹. Se da un lato, il patto di collaborazione è stato tipizzato alla stregua degli accordi *ex art.*

b) rendere le organizzazioni con scopo ideale corresponsabili della definizione e dell'effettivo raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali»; C. NAPOLITANO, *L'amministrazione Condivisa: Note Sparse su Co-progettazione Ed Enti del Terzo Settore*, F. APERIO BELLA, A. CARBONE, E. ZAMPETTI (a cura di), *Dialoghi di diritto amministrativo. Lavori del laboratorio di diritto amministrativo 2020-2021*, Roma, 2022, 267 ss.

²⁹ Cfr. C. MIGNONE, *cit.*, 446 ss.; D. CASELLI, G. DE ANGELIS, L. DE VITA, B. GIULLARI, S. LUCCIRIANI, A. RIMANO, *Il sistema del procurement dei servizi sociali in Italia tra concorrenza e concessione. Quali esiti sulle condizioni di lavoro, quali implicazioni sulla qualità del servizio*, L. FIORENTINO, A. LA CHIMIA (a cura di), *Il procurement delle pubbliche amministrazioni. Tra innovazioni e sostenibilità*, Bologna, 2021, 231 ss.; M. INTERLANDI, S. TOMASSI, *L'amministrazione condivisa per l'attuazione dei principi sussidiarietà orizzontale*, M. CALABRÒ, G. CLEMENTE DI SAN LUCA, A. CONTIERI, A. DE SIANO, P. FORTE, M. INTERLANDI, F. LIGUORI, S. PERONGINI, A. RALLO, R. SPAGNUOLO VIGORITA, M.R. SPASIANO, M. TIBERII, *Studi sui principi del codice dei contratti pubblici*, Napoli, 2024, 120.

³⁰ Si segnalano alcune sentenze recenti particolarmente restrittive: Cons. Stato., sez. IV, 22 maggio 2024, n. 4540, in *Foroplus*; TAR Liguria, sez. I, 3 maggio 2024, n. 310, in *Gior. dir. amm.*, 5, 2024, 699 ss. con nota di E. FREDIANI, *Il buon governo della co-progettazione*.

³¹ Il modello dei patti di collaborazione e dei relativi regolamenti comunali è nato dalla nota sperimentazione bolognese del 2014. Per una ricostruzione del modelli dei patti si veda G. DE GIORGI CEZZI, F. D'AGOSTINO, *Pratiche di cittadinanza attiva e tutela del territorio. Partecipazione ed emersione degli interessi delle comunità locali e dei territori*, L. GIANI, M. D'ORSOGNA, A. POLICE, (a cura di), *Dal diritto dell'emergenza al diritto del rischio*, Napoli, 2018, 171 ss.; M.F. ERRICO, *Modelli di gestione dei beni comuni: i patti di collaborazione*, in *Foro Amm.*, 12, 2019, 2197 ss.

11 l. n. 241/1990, dall'altro, il regolamento fornisce la cornice politico-amministrativa ai fini della stipulazione del patto; è quest'ultimo che detta le regole operative della cittadinanza attiva con l'ente locale sullo specifico bene.

Nel patto di collaborazione trovano composizione i diversi interessi: l'individuazione del bene, le modalità di collaborazione e le attività attraverso le quali il bene verrà riqualificato. Soprattutto trova spazio l'emergere dell'antropologia positiva alla base della teoria dell'amministrazione condivisa; i cittadini non solo portatori di bisogni ma anche di capacità³².

Se il fondamento dell'amministrazione condivisa è il principio di sussidiarietà orizzontale, ciò però non può portare a trascurare l'effettività di altri principi che formano l'attività amministrativa, come la trasparenza, l'imparzialità, il buon andamento³³. Ne discendono, infatti, una serie di limiti, tra tutti i criteri di selezione delle proposte. In caso vi fossero più cittadini attivi intenti a collaborare per la cura di un medesimo bene comune, l'amministrazione deve aver predeterminato criteri e parametri per poter operare una scelta trasparente. Così come anche l'effettiva democraticità e rappresentatività di coloro che si fanno promotori del patto potrebbe essere penalizzata. Il rischio è che l'intervento collaborativo sia il frutto di scelte esclusive degli attivi, ma non rappresentativo anche di coloro che non possono partecipare³⁴. Viene in rilievo, poi, la questione relativa alla responsabilità discendente dal patto³⁵. Qualora a seguito di stipula del patto non si realizzi effettivamente l'attività concordata, le possibili conseguenze giuridiche potrebbero essere imputate all'incuria del privato o all'inerzia dell'ente locale.

Al contempo, la poderosa diffusione dei patti³⁶ si presta al rischio concreto di una eccessiva "burocraticizzazione" e "politicizzazione" del fenomeno³⁷. I patti nascono nell'informalità, dal peculiare bisogno della

³² G. ARENA, *Introduzione all'amministrazione condivisa*, cit., 33.

³³ S. FRANCA, *Cura dei beni comuni e responsabilità condivisa: spunti ricostruttivi*, in *Munus*, 1, 2018, 75.

³⁴ Cfr. D. DONATI, *Le città collaborative: forme, garanzie e limiti delle relazioni orizzontali*, in *Istituzioni del federalismo*, 4, 2019, 960.

³⁵ L. CASALINI, *Patti di collaborazione per la rigenerazione urbana e profili assicurativi*, Napoli, 2024, 138 ss.

³⁶ La rassegna aggiornata di tutti gli Enti che si sono dotati di un regolamento per l'amministrazione condivisa si trova sul sito del *Labsus.org* nella sezione "Regolamento per l'amministrazione condivisa", a febbraio 2025 sono 316.

³⁷ Cfr. M. BROCCA, *Interessi ambientali e decisioni amministrative. Profili critici e nuove dinamiche*, Torino, 2018, 350.

comunità, in senso contrario si pone l'eccessiva regolamentazione del fenomeno, idonea a scoraggiare dal ricorrervi tanto la cittadinanza quanto l'ente locale. Di pari passo alla costante diffusione si pongono aspetti di carattere economico. Lo slancio attivo è puramente volontaristico, si deve però configurare il come avviene la manutenzione del bene comune nel medio-lungo periodo.

Nella prospettiva della valorizzazione dei beni comuni urbani, infine, si colloca anche l'art. 2645 *quater* c.c.

In quest'ottica, si pensi al caso di un ampio immobile privato in stato di abbandono e inutilizzato. Al proprietario si dischiudono due opzioni: *a)* l'abbandono dell'immobile³⁸; *b)* l'apposizione del vincolo *ex* art. 2645 *quater* c.c.³⁹, norma dalla non felice formulazione e oggetto di una rilettura quale nuova leva del *welfare*⁴⁰.

Nel primo caso il proprietario dell'immobile a fronte degli ingenti costi per rigenerare il bene, potrebbe abbandonare il bene, rinunciando alla proprietà e sottrarsi agli oneri fiscali, rappresentando un grave peso sullo Stato.

Diversamente, il ricorso al vincolo *ex* art. 2645 *quater* c.c. valorizza la vocazione culturale del bene. Infatti l'immobile rimarrebbe nella titolarità del privato, aprendosi ad una possibile compartecipazione delle spese di riqualificazione del bene e successivamente condivisione gestionale dell'immobile ad opera del Terzo Settore.

Questa ipotesi consente di valorizzare tanto l'idea di bene, comune

³⁸ Sul punto si veda L. FOLLIERI, *La proprietà insostenibile. Rinuncia alla proprietà immobiliare tra interesse privato e ragioni della collettività*, Napoli, 2022, 7 ss.; F. OTTOMBRINO, *Interesse abitativo e circolazione immobiliare. Per una critica alla consumerizzazione del bene casa*, Napoli, 2024, 246 ss.; J. DE TULLIO, *Costituzione di un vincolo ad uso pubblico su immobili diseconomici e regole di pubblicità*, M. FRANCESCA, L. FOLLIERI (a cura di), *Rinuncia alla proprietà immobiliare. Discussioni intorno all'ammissibilità dell'atto e alle soluzioni alternative*, Atti del convegno del 1 dicembre 2023, Napoli, 2022, 103 ss.

³⁹ L'articolo 2645 *quater* c.c. indica che «Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative».

⁴⁰ Il riferimento alla lettura innovativa dell'art. 2645 *quater* c.c. si deve a M. FRANCESCA, *Appunti sull'art. 2645 quater c.c. Considerazioni dal futuro e questioni dal passato*, in *Persona e Mercato*, 1, 2023, 20 ss.

quale bene che è tale al di là della proprietà, ma lo diviene attraverso la gestione condivisa, quanto la funzione sociale della proprietà⁴¹.

In definitiva, il ventaglio di possibili e diverse tecniche a cura della cittadinanza «attiva» sui beni comuni urbani realizza una molteplicità di effetti benefici, che non si limitano alla riqualificazione e/o rigenerazione materiale, bensì ne fanno emergere la vocazione culturale tra passato, presente e futuro, capace di preservarne la memoria e ricucire i legami sociali. Tali effetti presuppongono il venir meno di barriere, di carattere politico o amministrativo, e di sfiducia nelle relazioni tra p.a. e cittadinanza, concretizzandosi quale effettiva attuazione del principio di sussidiarietà tanto nella declinazione verticale quanto orizzontale.

Tuttavia le tecniche evidenziate presentano alcune criticità e limiti, talvolta non valutati in sede di ricorso alle stesse, ma che nel lungo periodo possono disincentivarne il ricorso.

In tal senso, il compito dell'interprete è anche quello di mettere in luce le difficoltà di carattere pratico che avvolgono un modello di azione amministrativa ancora giovane e in pieno sviluppo, con la consapevolezza che il superare dette criticità ne permetterebbe un ricorso responsabile e idoneo a realizzare un intervento sussidiario in linea con l'unicità dell'intervento e sostenibile nel lungo periodo.

⁴¹ Cfr. P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Camerino-Napoli, 1970, 23 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, 4 ed., Napoli, 2020, 8 ss.; A. LENER, *Problemi generali della proprietà*, F. SANTORO PASSARELLI (a cura di), *Proprietà privata e funzione sociale*, cit., 8 ss.; M. NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, 1975, Napoli, 13 ss.; ID., *Proprietà e impresa nella Costituzione*, F. SANTORO PASSARELLI (a cura di), *Proprietà privata e funzione sociale*, Padova, 1976, 36 ss.; F. RINALDI, *Oltre l'opponibilità, verso una «funzione sociale» della pubblicità: riflessioni intorno all'art. 2645-quater c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 4, 2021, 1481 ss.

L'ANTICA TRADIZIONE DEI CAMMINI ITALIANI: UN PERCORSO TRA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E TURISMO ACCESSIBILE

SARA CICCARESE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Riferimenti normativi. – 3. Un itinerario verso l'accessibilità turistica. – 4. Riflessioni conclusive.

1. *Premessa*

La caratteristica principale di un bene culturale “immateriale” è l'intangibilità del suo valore, la percezione diretta da parte di colui che usufruisce di quel bene e la quasi impossibilità di descriverne la caratura da parte di un osservatore esterno.

Queste premesse – oggi – sono quasi date per scontate dalla stessa Commissione Unesco che definisce il “patrimonio culturale immateriale”¹, ma, non è sempre stato così, anzi è doveroso precisare che inizialmente il diritto positivo non prevedeva alcuna forma di tutela per beni culturali immateriali, ciò come diretta conseguenza del fatto che l'ordinamento non aveva strumenti giuridici idonei a estendere forme di tutela che non fossero ancorate a beni empiricamente ben individuabili; si pensi alla disciplina dei “vincoli”, alle limitazioni di circolazione, alle espropriazioni, etc.

Nel 2008 viene introdotto l'art. 7*bis* all'interno del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che introduce il concetto di “espressione di identità culturale collettiva” ma solo quando tali espressioni sono rappresentative e accompagnate da testimonianze materiali, questa evoluzione codicistica ha permesso di assoggettare le espressioni di identità culturale collettiva alle disposizioni del codice.

È risultata indispensabile l'influenza del diritto internazionale per de-

¹ Nella definizione Unesco venivano ricondotte tra i beni immateriali tutte le forme della cultura tradizionale popolare legate ad una comunità come ad esempio: linguaggi, tradizioni orali, musiche, ecc. <https://www.unesco.org/en/culture>.

lineare una prima forma di riconoscimento giuridico extra codice², ovvero svincolato dal presupposto oggettivo della materialità³.

L'apertura verso un ampio concetto di "immaterialità" ha fatto sì che tradizioni, esperienze, attività, prima scarsamente considerate potessero trovare uno spazio di tutela giuridica.

In Italia, fra le molteplici realtà rappresentative della cultura nazionale, emergono, soprattutto per l'espansione avuta negli ultimi anni, i c.d. "cammini" o itinerari, che, peraltro, si offrono quale eccellente esempio di bene culturale immateriale, in quanto legati ad una storia territorialmente ben definita, ad esperienze naturalistiche, religiose, storico artistiche o enogastronomiche⁴.

I "cammini" rappresentano un fenomeno altamente diffuso, soprattutto in seguito all'emergenza pandemica da Covid – 19, che ha prodotto una modifica della percezione dello spazio e del tempo nei cittadini.

Il cammino è un'esperienza, caratterizzata dalla possibilità di poter essere svolta a piedi o con mobilità lenta, che negli ultimi anni ha inciso su un settore strategico del nostro territorio quale è quello turistico, condizionando così la nascita di quello che ci si permette di definire un vero e proprio "fenomeno cammini", oggi lodevole esempio di turismo sostenibile, incoraggiato tanto a livello nazionale quanto internazionale.

² Così definiti in G. SCIULLO, *Patrimonio e beni*, C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, *Diritto del patrimonio culturale*, II edizione, Bologna, 2020, 42.

³ Tra gli strumenti legislativi di tutela dei patrimoni culturali immateriali troviamo Trattati e Convenzioni di natura internazionale, tra le più importanti troviamo: la Convenzione di Faro, 2005, che amplia la definizione di bene culturale immateriale e ammettere l'apertura di un processo di identificazione ma soprattutto individua un diritto collettivo alla conservazione dell'"immaterialità".

⁴ Sul punto si veda S. AMOROSINO, *Gli itinerari turistico culturali nell'esperienza amministrativa italiana*, in *Aedon*, 3, 2000; più recente B. ACCETTURA, M. BROCCA, F.F. TUC-CARI, *Turismo sostenibile e politiche territoriali. profili giuridici*, in *Riv. AmbienteDiritto*, <https://www.ambientediritto.it/dottrina/turismo-sostenibile-e-politiche-territoriali-profil-giuridici/>. Si ritiene però necessario evidenziare come oggi i cammini abbiano avuto un'evoluzione anche concettuale e si possano perciò rinvenire nuove ripartizioni: cammini educativi o rieducativi, nel caso di cammini utilizzati come strumento socio-educativo rivolto a minori e giovani adulti in condizione di fragilità (vedasi i casi in Belgio e Francia, al quale l'Italia si sta ispirando), cammini pedagogici, come nel caso del progetto "Strade Maestre" che permette a studenti delle scuole superiori di trascorrere un anno scolastico in cammino.

2. Riferimenti normativi

Il “fenomeno dei cammini” è sempre esistito ma, non avendo un vero e proprio riconoscimento a livello amministrativo, è difficile individuare una data al quale legare la nascita dei “cammini”. Si può dedurre come agli inizi del 900 vi fossero più camminatori e pellegrini per necessità che per piacere, attualmente invece in conseguenza di condizioni socioeconomiche differenti, ciò che prima poteva essere considerato una necessità è divenuta una forma di diletto.

Da un punto di vista giuridico, un evento significativo, al quale possiamo ricondurre una prima forma di intervento legislativo in materia, è il Giubileo del 2000.

In particolare, con il Giubileo del 2000, la Regione Lazio pose in essere degli interventi con l'obiettivo di predisporre la miglior accoglienza possibile nei confronti dei pellegrini che sarebbero sopraggiunti a Roma.

La L. n. 270 del 1997 intitolata “*Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio*”⁵, registra per la prima volta un interesse di natura amministrativa nei confronti degli “itinerari”⁶ facendo riferimento agli stessi come obiettivi di realizzazione del Piano.

Nel corso del tempo, si sono affiancati ai pellegrinaggi di natura religiosa, itinerari che potremmo definire con differenti funzioni, come l'obiettivo, ad esempio, di diffondere il turismo, promuovere e rigenerare il territorio, sostenere politiche giovanili⁷ e, negli ultimi anni, i “cammini” si sono dimostrati essere una forma di turismo sostenibile – appartenente alla categoria c.d. *slow tourism* – al punto da registrare interessi di natura legislativa tanto da parte dalle regioni, che da parte del Ministero del turismo.

I percorsi, le strade e le aree che formano le tappe dei cammini incorporano al proprio interno varie forme di beni culturali, beni paesaggistici e molteplici elementi riconducibili alla categoria dei patrimoni culturali immateriali (tradizioni musicali, dialetti, etc).

Alla luce di questo delicato e ricco insieme di interessi, il diritto na-

⁵ Il piano nazionale ebbe il merito di allocare le risorse finanziarie lungo tutti gli itinerari diffusi al di fuori del territorio laziale, al fine di riequilibrare i notevoli flussi turistici attesi per l'anno giubilare del 2000.

⁶ Legge n. 270 del 7 agosto 1997, art. 2 comma 6 e comma 10.

⁷ Cfr. C. VITALE, *Il sentiero del Brigante. Itinerari turistico-culturali e vincoli paesaggistici tra norme e prassi*, in *Aedon*, 1, 2024.

zionale, per fornire una rete adeguata di tutela e valorizzazione a queste nuove forme di turismo, nel tempo è andato intersecandosi con normative internazionali ed europee, producendo una disciplina giuridica multi-livello⁸ che si andrà qui ad analizzare.

Da un punto di vista nazionale i protagonisti degli itinerari, a partire già dal possibile riconoscimento, sono le regioni, gli enti locali e le varie amministrazioni statali, tra cui fra tutte le soprintendenze archeologiche per i beni culturali ed il paesaggio. In prima istanza gli itinerari sono fenomeni che coinvolgono le regioni sotto un duplice e differente punto di vista: da un lato, in materia di sviluppo del territorio, in quanto le regioni hanno il compito di operare un piano di programmazione in materia paesaggistica che deve coinvolgere anche gli eventuali cammini, non necessariamente come conseguenza degli interventi della Soprintendenza archeologica, in seguito ad esempio ad una dichiarazione di notevole interesse pubblico su beni ricadenti in aree interessate da percorsi. Da un altro lato, pur in maniera molto dibattuta⁹, le Regioni hanno facoltà di introdurre misure di salvaguardia differenti da quelle statali¹⁰ che, insieme al dovere di promuovere i beni culturali con finalità turistica, delineano un quadro che concorre ad implementare l'offerta turistica italiana¹¹.

In conclusione, il ruolo delle regioni è fondamentale in sede di tutela, di valorizzazione ma soprattutto di fruizione dei beni culturali presenti sui cammini coinvolti.

Qualche breve cenno meritano anche gli interventi comunali, che spesso sono rivolti al coinvolgimento delle comunità territoriali¹²: i cam-

⁸ A. AREDDU, *Analisi giuridica degli itinerari culturali*, in *Aedon*, 1, 2000.

⁹ La Corte Costituzionale ha più volte affermato come la tutela del patrimonio culturale ha una duplice accezione: tutela del bene culturale e promozione della cultura. Tali finalità devono essere fra i compiti della Repubblica in ogni sua articolazione. Sul punto Corte cost., 27 luglio 2000, n. 378; Corte cost., 26 novembre 2002, n. 478; Corte cost., 9 luglio 2015, n. 140. Sul riparto di competenze fra Stato e Regioni sulla materia dei beni culturali si segnalano anche Corte cost., 21 ottobre 2004, n. 307; Corte cost., n. 153/2011.

¹⁰ A. SAU, *Beni e attività culturali tra Stato e Regioni: ciò che resta della stagione della regionalizzazione. Guardando alla prossima*, in *Aedon*, 2023, 1.

¹¹ Sent. Corte Cost. n. 80 del 5 Aprile 2012.

¹² Un lodevole esempio di *public value* in una comunità è rappresentato dal “sentiero dei borghi silenti”: un cammino ad anello di 90 km nel cuore dell'Umbria che si svolge per 5 tappe attraversando piccoli borghi – alcuni con 6-7 abitanti. I residenti sono entusiasti dei camminatori, sono partecipi dei loro percorsi, forniscono assistenza e distribuiscono le credenziali necessarie alla prosecuzione del percorso: <https://camminiditalia.org/cammini/cammino-dei-borghi-silenti/> (data ultimo accesso 11 febbraio 2025).

minatori vengono accolti e frequentemente ospitati dai residenti, permettendo loro di conoscere tradizioni e identità dei luoghi che visitano.

Nell'ultimo biennio si sono comunque registrati degli interventi ministeriali rivolti per la maggior parte ai cammini religiosi, in particolare con Decreto del 5 ottobre 2023 è stato istituito un "fondo per i cammini religiosi"¹³ i cui destinatari sono gli enti locali e tra i cui obiettivi si registra la nascita di un catalogo digitale dei cammini religiosi, che rappresenterà uno strumento utile per la valorizzazione dello sviluppo turistico dei cammini.

Queste ultime iniziative si ponevano in continuità con la Direttiva del Ministero dei Beni e delle attività culturali che nel dicembre 2015 nominava il "2016 – anno dei cammini d'italia" al fine di coordinare studi ed approfondimenti, nonché promuovere azioni che potessero garantire maggiore integrazione tra le componenti ambientali, paesaggistiche e le attività artigianali coinvolte lungo un medesimo itinerario¹⁴.

Tali normative si intersecano con le azioni promosse dalle organizzazioni internazionali che si occupano di tutelare i patrimoni culturali immateriali, più specificatamente l'Unesco, che con la Convenzione 2003 ha poi inserito alcuni itinerari turistico-culturali nelle proprie linee guida in materia di patrimonio culturale immateriale¹⁵. Gli itinerari sono poi stati presi in considerazione anche dal Consiglio d'Europa che, con la Risoluzione CM/RES (2013)66 e la Risoluzione CM/RES (2013)67 adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, definirono gli itinerari culturali come «*a cultural, educational heritage and tourism co-operation project aiming at the development and promotion of an itinerary or a series of itineraries based on a historic route, a cultural concept, figure or phenomenon with a transnational importance and significance for the understanding and respect of common European values*»¹⁶, ricono-

¹³ <https://www.ministeroturismo.gov.it/cammini-ditalia/> (data ultimo accesso 11 febbraio 2025).

¹⁴ La Direttiva esaminata venne sottoscritta il 16 dicembre 2015 e pubblicata il successivo 12 febbraio; è visionabile al seguente link: <https://cultura.gov.it/comunicato/direttiva-del-ministro-2016-anno-dei-cammini-d-italia-1> (data ultimo accesso 13 febbraio 2025).

¹⁵ UNESCO World Heritage Centre - *The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*.

¹⁶ Risoluzione CM/RES (2013)66, allegato all'Accordo Parziale Allargato (APA) adottato dal Consiglio d'Europa con l'obiettivo di disciplinare gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Sul punto cfr. A. Areddu, *Analisi giuridica degli itinerari culturali*, cit. Ogni anno a maggio il Consiglio d'amministrazione APA si riunisce per valutare le

scendo a queste nuove forme di turismo culturale degli strumenti di valorizzazione territoriale e culturale nonché di promozione dei comuni valori europei.

A tali interventi si affiancano poi le attività dell'ICOMOS (*International Council on Monuments and Sites*), un organismo consultivo dell'Unesco, al quale si deve la stesura nel 2008 di quella che divenne la Carta degli Itinerari Culturali, un documento che elaborò degli indici definitivi al fine di riconoscere e classificare i vari itinerari.

In tempi più recenti e in seguito al maggior numero di viandanti frequentatori dei cammini si sono registrati poi una serie di finanziamenti da parte del Ministero del Turismo al fine di rendere più inclusiva l'esperienza turistica dei cammini.

3. Il cammino come strumento di potenziamento dell'accessibilità turistica

In questo percorso di valorizzazione del turismo sostenibile, l'ultimo, ma non meno importante intervento si è registrato in materia di accessibilità; i cammini certamente rappresentano un fenomeno meritevole d'attenzione nel grande universo della sostenibilità, ma è necessario osservare come possano rappresentare un ostacolo se li si valuta in un'ottica di accessibilità turistica.

Il tema dell'accessibilità turistica è venuto all'attenzione negli ultimi anni, soprattutto quando nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si è considerato, quale obiettivo della Missione 1 – Componente 3 – Turismo e cultura, l'ambito di intervento relativo al «migliorare la fruibilità della cultura e l'accessibilità turistica attraverso investimenti digitali e investimenti volti alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive al patrimonio»¹⁷. I cammini e itinerari sono uno degli aspetti sul quale il Ministero del Turismo si è impegnato relativamente a due prospettive: la fruibilità dei percorsi e la formazione del personale specializzato (guide e accompagnatori).

Soffermandosi sulla prima delle prospettive evidenziate emerge come l'attenzione alla fruibilità si sia declinata in ulteriori due aspetti; il primo,

proposte di itinerari culturali promossi dagli Stati Membri e per rilasciare la certificazione di "Itinerario culturale del Consiglio d'Europa".

¹⁷ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Italia domani, pag. 109, reperibile al seguente link: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf (data ultima consultazione 13 febbraio 2025).

riguarda la descrizione in merito alla percorribilità, sul sito del Ministero è infatti visionabile il catalogo dei cammini religiosi¹⁸ – aggiornato fino allo scorso 5 novembre 2024- nel quale si fa direttamente richiamo alla percorribilità – ovvero la lunghezza, la pendenza, o la difficoltà di percorso – e indirettamente – ovvero tramite un rinvio al sito web del cammino nel quale sono esplicitate le eventuali difficoltà di percorrenza.

Il secondo aspetto sul quale il Ministero di concerto con gli operatori del settore sta operando riguarda il ripensamento dei cammini prevedendo percorsi che sin da subito risultino accessibili, ne è un esempio il prossimo¹⁹ cammino “Via Jonica”, che è un’estensione del più noto “Cammino Materano”, ed è caratterizzato per essere stato pensato sin dalla sua origine come accessibile a persone con difficoltà motorie.

Come anticipato il Ministero insieme ad alcune Regioni italiane²⁰ ha posto in essere un accordo di programma dal quale è stato ideato nel 2024 – su idea della Regione Umbria – il progetto “Cammini Aperti”²¹, dal quale, in collaborazione con la Federazione Italiana Superamento Handicap (FISH)²² è stato prodotto un vademecum – reperibile sul sito del Ministero del Turismo – rivolto agli operatori di settore, il cui intento è elevare gli standard di accessibilità e inclusione degli itinerari naturalistici.

Il Vademecum affronta le problematiche più rilevanti nell’ambito dei cammini, ovvero le barriere di tipo ambientale e comportamentale²³ e la conformazione del percorso al tipo di disabilità.

Al fine di operare una maggiore accessibilità lungo i cammini, il vademecum suggerisce alcune azioni: l’acquisizione e comunicazione di dati sull’accessibilità e la percorrenza del cammino – una persona con disabi-

¹⁸ Come disposto dal Decreto Prot. n. 25710/23 del 5 ottobre 2023 del Ministero del Turismo.

¹⁹ Attualmente il cammino non è percorribile in quanto pur essendo terminati gli studi di fattibilità sono ancora in corso dei lavori per garantire la miglior esperienza possibile al viandante.

²⁰ Le Regioni capofila coinvolte sono Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo.

²¹ Il progetto si inseriva in un più ampio programma di promozione turistica “Scopri l’Italia che non sapevi” in collaborazione con il Ministero del Turismo, la Conferenza delle regioni e delle Province autonome ed ENIT, con il coordinamento della Regione Abruzzo.

²² FISH è una rete associativa nata nel 1994 cui aderiscono alcune tra le più rappresentative associazioni impegnate, a livello nazionale e locale, in politiche mirate all’inclusione sociale delle persone con differenti disabilità.

²³ Si definisce barriera comportamentale quel comportamento errato di chi interagisce con persone con disabilità e/o eroga loro un servizio.

lità motoria avrà esigenze differenti rispetto ad una persona con disabilità visiva, per questo motivo è opportuno fornire indicazioni oggettive e affidabili ai camminatori, affinché possano valutare se intraprendere quella tipologia di percorso; migliorare la fruibilità dei cammini – rimuovere le barriere fisiche o sviluppare cammini e percorsi accessibili sin dalla loro progettazione, interventi questi, come accennato, sui quali il Ministero già ha iniziato ad operare; ed in ultimo migliorare le competenze degli operatori sui cammini erogando corsi formativi al fine di perfezionare la conduzione e l'accoglienza dei camminatori con disabilità.

In merito a quest'ultimo aspetto alcune associazioni di categoria si sono impegnate per erogare dei corsi di formazione in materia di accessibilità.

4. Riflessioni conclusive

In chiusura si evidenzia come il “fenomeno dei Cammini”, che attualmente sta vivendo una stagione di grande diffusione, possa rappresentare un valido strumento di valorizzazione della cultura immateriale, intesa quale sviluppo del territorio, sostegno all'artigianato locale e alla conservazione di tradizioni locali e di promozione di una nuova forma di turismo sostenibile e accessibile.

Gli interventi amministrativi degli ultimi anni sono stati fondamentali per il miglioramento di questa particolare forma di turismo, sia da un punto di vista del territorio, dove i veri protagonisti nei percorsi sono gli enti e le comunità locali, sia dal punto di vista del viandante, che si vede offrire maggiori e più efficienti servizi.

Inevitabilmente sono necessarie alcune riflessioni al fine di migliorare quanto già eseguito, in particolare, l'attenzione posta dal Ministero del turismo sui cammini religiosi dovrebbe porsi anche su altre tipologie di cammino, affinché si rendano più sostenibili e organizzati percorsi meno noti²⁴. A tal proposito sarebbero auspicabili ulteriori forme di informazione e promozione da parte pubblica: un esempio utile sarebbe produrre e diffondere sul sito del Ministero un compendio con una mappatura dei vari itinerari, affinché chiunque voglia intraprendere un cammino possa avere accesso alle medesime informazioni, evitando di creare un

²⁴ Tale ipotesi venne già proposta dal Ministero della Cultura che elaborò nel 2017 l'*Atlante dei cammini d'Italia*, lodevole iniziativa ma che nel periodo di stesura del presente contributo ha un sito web non operativo.

divario comunicativo, che, come accennato in precedenza, è fondamentale per coloro che vogliono percorrere un cammino pur avendo delle disabilità.

Sarebbe inoltre consigliabile diffondere itinerari accessibili ovvero concepiti, sin dalla loro progettazione, per garantire la massima fruibilità anche a persone con disabilità o difficoltà di movimento.

Un ultimo aspetto sul quale sarebbe consigliato operare in futuro è la partecipazione dei vari enti locali in sede di programmazione regionale; come accennato gli enti locali sono i responsabili della diffusione delle tradizioni locali e dell'accoglienza ai viandanti e come tali, sono i destinatari degli effetti di un percorso pedonale funzionale e accessibile, per questo motivo sarebbe raccomandabile un maggiore coinvolgimento degli operatori locali, per fornire ai viandanti un modello turistico più adeguato alle esigenze dei frequentatori.

CAMINO DE SANTIAGO. UN DIÁLOGO ENTRE TERRITORIO Y SUJETOS

MARÍA TERESA CARBALLEIRA RIVERA

SUMARIO: 1. Introducción. – 2. Itinerario cultural y Camino de Santiago. – 3. La delimitación y protección del itinerario cultural Camino de Santiago en el derecho español. – 4. El caminante y su protección en el Camino de Santiago. – 5. Los temas pendientes.

1. *Introducción*

El Camino de Santiago es un buen exponente del potencial y sinergias que puede crear un itinerario cultural entre personas, territorio y desarrollo. Constituye un proceso generador de múltiples realidades producto del mestizaje de ideas y elementos materiales e inmateriales que se transmite de generación en generación. Por su origen secular, este escenario cultural y religioso nos dejó una estela rica en arte, historia, geografía, costumbres, ritos y leyendas que impregnaron espacios, caminantes y comunidades locales en cada tiempo y lugar. Se trata de un verdadero nicho cultural en el más puro sentido de la palabra, un espacio de recreación y creación.

Desde el punto de vista histórico, el Camino de Santiago fue también un elemento configurador de nuevas situaciones legales. Dotó al peregrino de un verdadero estatus diplomático, un derecho singular formado por reglas y exenciones destinadas a favorecer la vida de los caminantes y animar a otros a emprender la ruta guiados, eso sí, por motivos piadosos¹. También, fomentó la construcción de equipamientos y demás bienes puestos al servicio del hecho deambulatorio que con el tiempo tendrán un reconocimiento cultural. Y por supuesto, definió trazas y rutas de peregrinación que hoy gozan de amparo jurídico al calificarlas como patrimonio cultural.

¹ Véase al respecto M. SERNA VALLEJO, *El ius singulare de romeros, palmeros y peregrinos desde la perspectiva de la historia del derecho*, M.T. CARBALLEIRA RIVERA (coord.), *Itinerarios culturales y Camino de Santiago*, Barcelona, 2025, 89 ss.

Todo ello favoreció el empuje jurídico e internacional de esta realidad. La conocida declaración de Santiago realizada por el Consejo de Europa fue el gran detonante. De una parte, definió el Camino como hecho cultural dentro de la categoría de los itinerarios culturales europeos; y de otro animó a los ciudadanos, autoridades e instituciones a realizar todos los trabajos necesarios para la identificación de los caminos a lo largo de todo el territorio europeo, establecer un sistema de señalización y a desarrollar una acción coordinada de restauración y de puesta en valor de todo el patrimonio arquitectónico y natural situado en las proximidades de estos caminos.

En el presente trabajo abordaremos tres grandes cuestiones: en primer lugar, analizar las relaciones entre la figura itinerario cultural y el Camino de Santiago; en segundo lugar, examinar el grado de protección jurídica de las rutas históricas terrestres; y, finalmente, descubriremos algunas aportaciones del derecho al peregrino contemporáneo.

2. Itinerario cultural y Camino de Santiago

El Camino de Santiago está íntimamente vinculado a los itinerarios culturales. Este vínculo tuvo lugar el 23 de octubre de 1987, fecha escogida por el Consejo de Europa para lanzar al ámbito político internacional la nueva categoría de bienes. Para esa puesta de largo utilizó el Camino de Santiago al que calificó de primer y gran itinerario cultural europeo en 1987 y 2004 respectivamente.

El itinerario cultural ya tenía reconocimiento en algunos ordenamientos jurídicos entre los que se incluye el español aunque la denominación no fuese aquella sino otras jurídicas tradicionales como conjunto histórico artístico o espacio cultural. El paso adelante se dio gracias a dos acciones: dotar de naturaleza propia a esta nueva categoría que luego pasará al derecho interno con diversos nombres; y construir el concepto jurídico y sus características básicas.

Hoy en día, puede decirse que el Camino de Santiago es el itinerario cultural de referencia por el grado de desarrollo a todos los niveles, jurídico, social y político. Algunas rutas que han querido seguir su ejemplo son la ruta francígena, de gran importancia histórica pero menos evolucionada en lo que a la tríada se refiere –señalización, alojamiento e infraestructuras de apoyo y asociacionismo–, el legado andalusí o la vía regia, entre otras.

2.1. *El concepto de itinerario cultural*

Si tomamos como referencia la Carta de itinerarios culturales elaborada por ICOMOS de 2008 y la legislación interna estatal cabría definir al itinerario cultural como un patrimonio histórico interrelacionado que forma un conjunto con significado propio originado por la movilidad y el intercambio humanos con un fin específico.

De la propia noción se deducen unas características muy especiales del itinerario cultural. En primer lugar, se trata de un fenómeno secular que tiene una clara raíz histórica. No estamos ante la improvisación de una ruta gestada a fuerza de políticas turísticas sino ante un conjunto de bienes, algunos de los cuales poseen reconocido valor arquitectónico, artístico y monumental, así como un patrimonio inmaterial que surge de la peregrinación centenaria destacando la literatura, leyendas, cantos o toponimia. En segundo lugar, los bienes que componen aquel patrimonio ya sean tangibles o intangibles, gozan de un nexo común que los une y conecta con una experiencia humana que es la peregrinación en su sentido más holístico, ese caminar lento por tierras extrañas. Los bienes forman una unidad cultural inescindible y perfectamente integrada en la que podemos distinguir sus elementos así como sus conexiones funcionales, artísticas y culturales, producto de ese intercambio secular.

Una tercera característica deriva de la movilidad de las personas a lo largo del tiempo. Recibimos de las generaciones pasadas unos bienes culturales que son producto de un proceso en dónde el movimiento de los sujetos guiados por un fin común favoreció el intercambio de conocimientos, artes e ideas así como la interacción de los sujetos y las comunidades locales que hoy representa este patrimonio cultural.

Finalmente, y como consecuencia de todo lo anterior, un itinerario cultural implica un proceso dinámico y generador de nuevos bienes culturales. De manera que la combinación de sus elementos espaciales, temporales y personales a lo largo del tiempo son fuente a su vez de nuevas manifestaciones futuras de este patrimonio siempre vivo y en constante evolución.

Algunos de los valores así plasmados conectan, además, con la dimensión humana de la sociedad y los ideales de libertad, justicia y concordia que a través del tiempo han estado presentes en la identidad europea con mayor o menor fortuna. En definitiva, el itinerario cultural y su máximo exponente, el Camino de Santiago, no sólo forjaron una nueva

categoría jurídica de patrimonio cultural, sino que en el nivel político sirvió a un nuevo objetivo, construir la identidad europea y ensalzar valores como la concordia, la tolerancia o la diversidad cultural, tal como afirma la Declaración de Santiago.

El impacto de esta figura también tendrá su réplica en la UNESCO y el reconocimiento de algunos itinerarios como patrimonio mundial. Un reconocimiento que en el caso del Camino de Santiago, transitó primero por su calificación como espacio cultural en 1993 para llegar finalmente a la categoría de itinerario cultural en el año 2005. Hoy en día, tanto el Camino francés como el Camino primitivo con sus dos variantes (2015) gozan de ese estatus de patrimonio identitario y de pertenencia a toda la humanidad.

2.2. *Evolución y transformación del itinerario cultural*

La certificación de las rutas culturales realizada por el Consejo de Europa no siempre discurrió por el camino conceptual descrito. En efecto, a medida que se iban certificando rutas más o menos históricas se fue apartando esta categoría cultural de las características señaladas al integrar en aquella a patrimonios culturales terrestres y no terrestres, conectados o de nueva conformación. Basta echar un vistazo a los más de cuarenta y nueve itinerarios culturales declarados por este órgano a través del Instituto europeo de itinerarios culturales para darnos cuenta de que muchas de sus notas definitorias han desaparecido o, visto en términos positivos, se han flexibilizado hasta dar entrada a realidades culturales que poco o nada tienen ya que ver con el Camino de Santiago.

Hoy en día, se aboga por un concepto más amplio. En palabras de Eleonora Berti, el término itinerario ha sido entendido no sólo en su sentido estricto de camino físico sino también en su acepción simbólica de unión de puntos, derivando así en la idea de red. Tras esta metamorfosis, las rutas o itinerarios culturales se conciben como una “red de lugares o áreas geográficas que comparten una temática común y adoptan diferentes formas conforme a la identidad de cada uno de los sitios o áreas”². Tienen cabida las rutas terrestres históricas y lineales, las rutas terrestres no lineales, históricas o no, la red de lugares o bienes con señas identitarias similares y las redes temáticas. Basta cumplir ciertos requisitos como abarcar dos o más países o regiones, estar organizadas en torno a temas

² E. BERTI, *Defining the cultural routes of the Council of Europe*, Council of Europe (coord.), *Cultural Routes management: from theory to practice*, Strasbourg, 2015, 14.

que incluyen diferentes expresiones culturales o dimensiones económicas, religiosas, sociales o turísticas y estar vinculado al hecho europeo para poder optar a la certificación europea de itinerario cultural. Este ensanchamiento del concepto se realizó a raíz del Acuerdo parcial ampliado (APA) sobre rutas culturales adoptado por el Consejo de Europa en diciembre de 2013³ y de la Resolución de la misma fecha⁴ que estipula las normas para la certificación.

En todo caso, el itinerario cultural genuino y aceptado a efectos de nuestro estudio es aquel que se identifica con la idea primigenia de ruta física, terrestre, histórica y lineal. Una ruta que además precisa de la intervención humana para culminar su naturaleza de proceso creativo vivo generado a través de la acción de caminar. Un caminar que, como se dijo tiene que tener un fin u objetivo que hoy puede abrazar otras motivaciones más allá de las religiosas para acoplarse e integrar los ideales de la sociedad actual. Por otra parte, los pronunciamientos en sede internacional no tienen carácter vinculante para los Estados por lo que su incorporación al derecho interno dependerá del legislador nacional.

3. *La delimitación y protección del itinerario cultural Camino de Santiago en el Derecho español*

Las reflexiones precedentes nos ponen en la senda de que solo aquellos ordenamientos jurídicos comprometidos con los itinerarios culturales modularon su normativa para acoger a este nuevo patrimonio cultural bajo diferentes nomenclaturas. Realizaron, además, las actuaciones pertinentes para la identificación y delimitación de la ruta mediante decretos o actos gubernamentales.

3.1. *El reconocimiento legal*

En el derecho español, la competencia para integrar el itinerario en la tipología de bienes culturales corresponde a las Comunidades Autónomas. Un repaso por la legislación autonómica española en relación con el Camino de Santiago nos permite deducir que las Comunidades autóno-

³ Resolución CM/Res 2013/66 que confirma el establecimiento del Acuerdo parcial ampliado sobre los itinerarios culturales.

⁴ Resolución CM/Res 2013/67 que estipula las normas para la concesión de la certificación "Itinerario cultural del Consejo de Europa".

mas por las que transita la ruta francesa y del norte fueron las más activas dado que para optar a la declaración de patrimonio mundial se exige el reconocimiento de la protección jurídica máxima como bien de interés cultural (BIC). Se trata de las Comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, La Rioja, Aragón, País Vasco y Navarra. Junto a ella, existe una tímida aproximación a este reconocimiento por parte de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

3.2. Identificación, delimitación y resguardo cultural

Como bien se deduce, para que la protección jurídica sea realmente efectiva se requiere un trabajo material y administrativo previo de identificación y delimitación geográfica del bien que normalmente se plasma en decretos autonómicos. La delimitación conlleva, como mínimo, la acotación del trazado de la senda o ruta y de su entorno más inmediato. Abarca unas franjas colaterales que parten desde el eje exterior de la senda hasta los cien o doscientos metros, que en algunos casos pueden extenderse más, y donde quedan intervenidos los usos y aprovechamientos que allí se hagan. Las citadas ocho Comunidades autónomas por las que atraviesa el Camino francés y del Camino del norte procedieron a realizar la delimitación física y administrativa de estas rutas, aunque no todas con unívocos criterios.

En cuanto a la delimitación de la senda hubo unanimidad entre todas las Comunidades autónomas españolas de dotarla de una anchura mínima de tres metros cuando estamos en suelo rústico y del ancho de la calle cuando es suelo urbano. A partir de ahí se regula una gradación de usos permitidos y prohibidos en función de la proximidad de la senda para lo cual en algunas legislaciones se establecieron franjas de servidumbre a ambos lados del camino con un ancho de tres metros. En estas zonas se prohíben la realización de todas aquellas actividades que provoquen serias modificaciones del territorio o un gran impacto tales como instalación de publicidad, vertederos, acampadas, circulación de vehículos o tala de árboles.

En otras legislaciones simplemente se establece la obligada zona de amortiguamiento o de afección del bien que suele tener un ancho variable entre los treinta a cien metros de media o incluso más en suelo rústico. Esta delimitación se hace para asegurar la recta comprensión e interpretación del bien y evitar su desnaturalización u ocultamiento por el impacto de otras construcciones o infraestructuras. En estos ámbitos quedan restringidas algunas actividades y otras sometidas a autorización

autonómica cuando tengan un impacto evidente sobre la ruta. Así, en el caso de la Comunidad Autónoma gallega se exige en esta zona autorización previa para establecimiento de grandes explotaciones agropecuarias, energéticas, extractivas, implantación de infraestructuras, o tratamiento de residuos.

El proceso de identificación, delimitación y catalogación del bien tiene carácter vinculante para el resto de las actividades que se promuevan en ese territorio y en especial para los municipios por los que discurre. Como dice la legislación gallega, «la aprobación definitiva de la delimitación de la traza y del territorio histórico de cualquier ruta de los Caminos de Santiago obligará a los ayuntamientos en cuyo territorio se localiza a incorporarla a sus instrumentos de planeamiento urbanístico y a establecer las determinaciones específicas para su régimen de conservación» (artículo 75.2 Ley 5/2016, de 4 de mayo, de patrimonio cultural de Galicia).

El vínculo cultural opera sobre suelo rústico y urbano. La planificación urbanística municipal tiene un activo papel mediante la aprobación de planes especiales de protección del Camino de Santiago y el control sobre la edificación. Los planes urbanísticos especiales «deberán establecer las medidas necesarias para su salvaguarda con imposición de las limitaciones que resulten necesarias, incluso con prohibición absoluta de construir»⁵. Todo ello sin perjuicio de la observancia de las limitaciones de usos y construcciones establecidas por la normativa cultural autonómica señaladas.

Esta salvaguarda abarca también el cuidado de la tipología y estéticas constructivas, así como la acomodación de los volúmenes edificatorios al campo visual. También promoverá la permanente armonización del entorno con los bienes culturales protegidos adaptando materiales, colores y estructuras a aquellas.

3.3. Cuenca visual y paisaje

Para completar la correcta protección hay que asegurar la contextualización del bien y la preservación de la cuenca visual mediante instrumentos urbanísticos o de ordenación del territorio. Éstos, sin embargo, han sido poco o nada desarrollados por nuestras instituciones autonómicas salvo honrosas excepciones. Destaca La Rioja que contempla en el plan especial de protección, recuperación y revitalización del Ca-

⁵ Artículo 71 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

mino de Santiago la posibilidad de proteger los entornos visuales del itinerario señalando con la delimitación los espacios en los que se prohíben actividades y construcciones agresivas y transformadoras del medio paisajístico en una banda ancha respecto del trazado del Camino. La Comunidad autónoma de Aragón elaboró la Directriz especial de ordenación del territorio del Camino de Santiago, aprobada por Decreto 211/2018, de 3 de diciembre. Al margen de su mayor o menor éxito de implantación, lo cierto es que trata de ordenar el territorio que atraviesa el Camino de Santiago hasta una anchura de un kilómetro por cada margen y los espacios protegidos o con relevancia visual y patrimonial. En la Comunidad autónoma de Galicia, hay una alusión directa a la cuenca visual del Camino de Santiago en las directrices del paisaje aprobadas mediante Decreto 238/2020, de 29 de diciembre. La disposición 4.2.8.4 señala con carácter normativo que se precisará un análisis de visibilidad para los cambios paisajísticos en un entorno de medio kilómetro desde el Camino.

Curiosamente, la mejor respuesta a la defensa paisajística del itinerario vino de la mano de la jurisprudencia contencioso-administrativa que se mostró siempre dispuesta a sacrificar determinados intereses en favor de la preservación paisajística del Camino de Santiago. Recordamos aquí la sentencia del Tribunal Supremo 565/2018, de 5 de abril, en la que se deniega el derecho de concesión minera situada a dos kilómetros y medio de distancia en su lado más desfavorable por la afectación visual que supone al territorio del Camino de Santiago. Se defiende porque el paisaje es «un elemento fundamental e inseparable de los valores del Camino de Santiago, de manera tal que su afección sobre sus cuencas visuales era tan relevante como la ejercida sobre otros elementos físicos que lo conformaban». Por eso «a Serra do Galíñeiro formaba parte de los límites que configuraban la cuenca visual del Camino portugués a su paso por la parroquia de Ribadelouro y la explotación que se pretendía entre las cotas más altas de la sierra tendría un importante impacto sobre el camino, y, finalmente, la explotación supondría un peligro de destrucción o deterioro del propio Camino y de los valores a él inherentes» (fundamento jurídico cuarto)

Y lo mismo podemos percibir en la STSJ Galicia 309/2020, de 11 de febrero, a propósito de la aprobación de un proyecto sectorial de incidencia supramunicipal para la implantación de un parque eólico que finalmente acaba siendo anulado en vía judicial porque, entre otras cuestiones, no se tuvo en cuenta en el estudio de impacto la valoración de los efectos del plan sobre un tramo del Camino. Además, prosigue la senten-

cia, «el impacto visual sobre el Camino de Santiago francés no se evita con la decoración con motivos jacobeos de los aerogeneradores, impacto que se incrementa con el aumento del tamaño» (fundamento jurídico tercero).

O, en fin, la sentencia del Tribunal Supremo 586/2022, de 9 de febrero, a propósito de la implantación de un parque eólico en el entorno de este itinerario cultural y en la que se deniega la autorización porque el impacto físico, acústico y visual sobre el Camino es palmario de lo que «se colige que en el presente caso existe una indebida valoración de los condicionantes ambientales para con el Camino de Santiago, en tanto que no se establecen unas medidas suficientes para la protección de un bien cultural de gran valor».

4. *El caminante y su protección en el Camino de Santiago*

Según comentamos al principio de este trabajo, el itinerario cultural nace para ser recorrido y vivido. Es un patrimonio experiencial y de hecho las primeras reglas jurídicas que aparecieron en el Camino de Santiago estaban dirigidas a la figura del peregrino para facilitar su viaje de redención. Entre ellas destacan sus privilegios en materia de exención de aranceles, protección de la propiedad privada, derechos de paso o derecho testamentario.

Esta visión se fue abandonando a medida que Estados y sociedad se secularizaron y la figura del peregrino se diversificaba en razas, ideas, credos y nacionalidades. El peregrino perdió gran parte de los privilegios ganados a lo largo del período medieval pero el lema de la *hospitalitas*, *caritas* y *fraternitas* que condensa los valores jacobeos se mantuvieron como seña de identidad hasta la actualidad.

El peregrino contemporáneo también es objeto del Derecho y de la acción de los poderes públicos, si bien los modos han variado tanto en cantidad como en finalidad. Hoy en día el estatus de caminante o peregrino se protege desde el ámbito público y va dirigido a facilitar la acción de caminar y no tanto a proteger sus derechos individuales. La primera de las manifestaciones la encontramos en la regulación de la señalización, seguida del establecimiento de una red de alojamientos, la seguridad ciudadana y la labor de apoyo y promoción de la sociedad civil. Todos estos elementos se dan cita en el Camino de Santiago, único itinerario que hasta el día de hoy ha dado muestras de una verdadera política de apoyo al caminante, al menos en el territorio español.

4.1. *La señalética del itinerario*

La identificación del camino y su delimitación fue acompañada del establecimiento de mojones e indicaciones de la ruta para ayudar al caminante en su peregrinación. La gran artífice de esta labor de señalización y creación de una imagen identitaria del itinerario cultural fue la Comunidad autónoma gallega a través de su conocida flecha amarilla, nacida de la espontánea iniciativa del sacerdote Elías Valiñas y la concha de venera, credencial medieval de esta ruta religiosa⁶.

No obstante, para llegar a su universalización hubo que esperar más de treinta años desde la declaración del Consejo de Europa. El Consejo jacobeo consiguió unificar la señalética del Camino mediante Acuerdo del Consejo jacobeo sobre directrices de señalización de 9 de abril de 2018. Así, las Comunidades autónomas concernidas aprobaron los criterios comunes para señalar el Camino de Santiago en todo su territorio. Con esta medida «se pretende evitar la diversidad gráfica y técnica de la señalética jacobea, mejorar la información al peregrino y armonizar las simbologías, aplicaciones y características técnicas de dicha señalización con criterios homogéneos para todas las comunidades autónomas que comparten los distintos trazados del Camino de Santiago». En concreto, las directrices buscaron un doble objetivo: a) proporcionar a los peregrinos información básica y de utilidad; y, b) armonizar los contenidos mínimos de información, así como los soportes físicos de la misma y su ubicación, de manera que el Camino de Santiago sea interpretado en su conjunto como una ruta, un itinerario sin divisiones por razón de la estructura administrativa del territorio por el que discurre⁷.

Gran parte de esa labor de señalización y mantenimiento se debe a las asociaciones jacobeanas creadas en torno al Camino de Santiago que voluntariamente se encargaron de orientar y mejorar la información y rutas del Camino año tras año. Esta iniciativa y la seguridad que aporta al caminante fueron determinantes para que el itinerario recobrase su viveza histórica y tuviese una gran acogida social en la actualidad.

⁶ La regulación normativa de la señalética en la Comunidad Autónoma gallega se produjo en 2012 y en la actualidad aparece regulada por la Orden de 5 de noviembre de 2015 por la que se modifica el Manual de señalización turística de Galicia aprobado por el Decreto 85/2012, de 16 de febrero, y se regula la imagen y señalética del Camino de Santiago.

⁷ Directrices para la señalización del Camino de Santiago, 5.

4.2. El sistema de albergues de peregrinos

Antes incluso de la señalización del Camino, la acción de los poderes públicos se centró en cubrir las necesidades de alojamiento seguro y no lucrativo que diese respuesta a la tradicional hospitalidad jacobea. La primera acción política de dinamización del itinerario cultural jacobeo fue la creación por la Administración autonómica gallega de una red pública de albergues de peregrinos en los que se presta alojamiento y cobertura de las necesidades básicas por un precio simbólico. Junto a ello, fueron surgiendo los albergues gestionados por las asociaciones de amigos del Camino de Santiago y los albergues y otros alojamientos privados.

La ausencia de regulación del sistema de albergues públicos y privados dirigidos al caminante de la ruta jacobea así como su proliferación desordenada hizo necesario crear una normativa específica para el albergue peregrino distinguiéndolos así de los restantes albergues turísticos.

Aunque las regulaciones autonómicas son asimétricas, la tónica común para su calificación como albergue de peregrinos es que el mismo se encuentre en el entorno inmediato del Camino de Santiago. Sobre la existencia o no de afán de lucro y su definición, hay regulaciones que se arriesgan a aplicar la *hospitalitas* y otras que dejan al libre mercado su desarrollo.

Una de las regulaciones más audaces fue el Decreto 48/2016, de 21 de abril, por el que se establece la ordenación de los albergues turísticos en Galicia. Entre las categorías reguladas se establece una especial dedicada a los albergues de peregrinos del Camino de Santiago. Se caracterizan por «estar situados en un área de 3 km en torno al Camino de Santiago, gestionados por entidades sin ánimo de lucro, y que reúnen como elementos esenciales en el desarrollo de su actividad la función hospitalaria al peregrino y la inexistencia de ánimo de lucro». Con todo, la tensión público-privado se deja notar en la restricción de algunos servicios como la reserva previa que hoy en día experimentan los albergues públicos autonómicos y que los hacen deliberadamente ineficientes en favor de los privados que están experimentando una gran demanda.

La Comunidad de Castilla y León también dispone de una regulación específica para este tipo de albergues en el Decreto 22 /2018, de 26 de julio, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de albergue en régimen turístico en la Comunidad de Castilla y León. Concibe los albergues de peregrinos como aquellas instalaciones turísticas que «se encuentran situados en las localidades por las que transcurre algunos de los Caminos a Santiago dentro de la Comunidad de

Castilla y León y en los que las pernoctaciones no superan una noche de estancia, salvo causas excepcionales de enfermedad o de fuerza mayor» (artículo 4).

El ejemplo fue seguido por el Principado de Asturias que dictó el Decreto 33/2022, de 3 de junio, de ordenación de albergues turísticos. En su articulado distingue entre albergues de peregrinos públicos, sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro. Los dos primeros quedan excluidos de la regulación mientras que el tercero no. Se consideran tales a «aquellos establecimientos que cumplan los requisitos relativos a las instalaciones y servicios previstos en el presente decreto y que se encuentren situados en alguna de las localidades por las que discurre el trazado del Conjunto Histórico del Camino de Santiago en Asturias, declarado Bien de Interés Cultural» (artículo 2.a) del Decreto). Además, entrarán en esta categoría y se someterán a esta regulación todos los que tengan ánimo de lucro, esto es, «cuando se publicite o se exija como requisito de acceso el pago de una cantidad determinada o cuantía mínima, aun cuando esta se denomine dádiva, donativo o similar. Cuando la cuantía exigida sea inferior a 5 euros se entenderá que es una mera compensación de gastos».

En fin, otro ejemplo lo encontramos en la Comunidad cántabra y la Orden IND/15/2023, de 21 de febrero, por la que se desarrolla el Decreto 141/2015, de 1 de octubre, por el que se regulan los albergues turísticos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Zanja en su artículo 4 el régimen de los albergues de peregrinos del Camino señalando que serán todos los que se ubiquen en el trazado del Camino sin entrar en mayor detalle.

4.3 Seguridad pública del peregrino

Merece también un breve comentario la seguridad de los peregrinos. Por regla general las fuerzas y cuerpos de seguridad ejercen sus funciones policiales en beneficio de toda la población, Sin embargo, existen algunos ejemplos de acción policial específicamente destinada a los peregrinos. Se trata del plan de seguridad que comenzó en el jacobeo 2021-2022, realizado por el Ministerio del Interior como resultado de la aplicación del Plan de turismo seguro y que sigue manteniéndose en la actualidad.

En su virtud se crearon unas unidades especiales en la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía para proteger la seguridad de los peregrinos del Camino a su paso por territorio español. Entre las medidas esta-

blecidas se prevén aplicaciones telefónicas de alerta (Alertcorps), geolocalización, mapas de servicios esenciales y de seguridad, canal de denuncias o vigilancia física del camino y su patrimonio cultural.

La necesidad de estas medidas de seguridad especiales surgió a raíz de la siniestralidad detectada en el Camino francés y la notable afluencia de peregrinos. Aunque en términos absolutos podemos afirmar que es baja o muy baja, destacan los accidentes de tráfico, las muertes accidentales y el auxilio ciudadano. Dentro de éstos, la petición de información, la geolocalización por desorientación, los auxilios sanitarios y la pérdida de documentación son los servicios más demandados por los peregrinos. En un puesto más residual hay que colocar los escasos delitos de sangre que se produjeron, así como las desapariciones que, aunque graves, no presentan grandes cifras.

4.4 Las asociaciones de promoción del Camino

Un elemento clave del auge y desarrollo de este itinerario cultural fue sin duda la organización de la sociedad civil para apoyar el hecho peregrino a lo largo de todo el territorio nacional e internacional. La creación de asociaciones de amigos del Camino tuvo un protagonismo inusitado en materia de conservación del itinerario, señalización, asistencia al peregrino, información y hospitalidad. La primera de ellas se constituyó en París en 1950 seguida por la de Estella en 1962. Pero será a partir de los años ochenta cuando experimentarán un gran auge en toda Europa y de manera especial en España. Hoy existen cincuenta en el territorio español que recientemente se constituyeron en federación en 2021. Todo ello hizo que desde los poderes públicos se lanzase una batería de acciones de fomento dirigidas a este colectivo entre las que destacan la creación de registros especiales de entidades de promoción del Camino de Santiago en las diversas Comunidades Autónomas y la creación de líneas de subvenciones.

Junto a ello, también se encuentran ejemplos de asociacionismo institucional como la Federación europea del Camino de Santiago, creada en 2011 en Francia y cuyo gran objetivo es reunir a todos los actores políticos, científicos y civiles que trabajan en favor de este itinerario cultural europeo. O también la creación de organizaciones y órganos diversos que buscan poner en valor este itinerario desde muy distintos frentes como son el Comité internacional de expertos, el Grupo Compostela de Universidades o las asociaciones de municipios del Camino francés de Santiago.

5. *Los temas pendientes*

A medida que hemos ido desarrollando los distintos aspectos del Camino de Santiago hemos podido comprobar el gran esfuerzo político y social realizado en favor de este patrimonio cultural y su enorme grado de interiorización por los sujetos y las comunidades locales. Este itinerario es, obviamente, un ejemplo de dinamización y desarrollo local y territorial como ningún otro de los aprobados hasta ahora por el Consejo de Europa⁸. Aún así, quedan muchos retos por delante, algunos de los cuales ya comienzan a surgir con voz propia.

En esta lista de aspiraciones podemos apuntar algunos temas claves. Uno de ellos es la puesta en valor del patrimonio inmaterial que rodea el Camino, alguno de los cuales ya han sido preservado a través de la protección de obras literarias, cancioneros o archivos gráficos y sonoros, pero otros exigen un reconocimiento legal expreso. Así, destaca la hospitalidad o acogida jacobea, presidida por la vocación de servicio al peregrino y la ausencia de ánimo de lucro en su prestación y del que ya hubo algún conato de reconocimiento legal. En esta misma lista deben incluirse también la toponimia, los ritos, gastronomía, leyendas y artes y técnicas de producción artesanal vinculadas al Camino.

Asimismo, debe trabajarse en la puesta en valor de las manifestaciones artísticas actuales que deja tras de sí el proceso de caminar y que si bien no exige una acción legal de protección cultural, sí merece que ese legado para las futuras generaciones pueda ser expresado con absoluta libertad y comunicado a la sociedad para su disfrute y enriquecimiento cultural. Como nos recuerda una nutrida literatura científica, el caminar es un proceso de conexión entre el hombre y la naturaleza que le rodea, surgiendo la idea de paisaje con todas sus visiones poliédricas. Pero también es un proceso que apunta a la esencia humana y su poder creativo al permitirle conectar con toda la fenomenología física y anímica a la que se enfrenta el caminante, con el paisaje que actúa como contenedor que activa sus percepciones y con su propia realidad⁹.

Desde otro ángulo, el itinerario cultural, al estar tan vinculado al es-

⁸ Sobre el desarrollo local y la aceptación del hecho peregrino en Galicia, véase el trabajo de D. FERNÁNDEZ MÉNDEZ, M. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, D. RIVEIRO GARCÍA, *Impacto socioeconómico del Camino de Santiago a nivel local: la percepción de los residentes*, en *Documentos de Trabajo. Análise Económica*, 69, 2019.

⁹ Véase N. SANTOS AVILÉS, *El caminar y la creación artística. Una aportación desde la práctica: Desorientaciones, el paisaje como lugar para ser pensado* [Tesis doctoral], Universitat Politècnica de València, 2020, 36 ss.

pacio físico y a ese proceso de observación y experimentación del espacio y el paisaje, es un escenario idóneo para poner en práctica las políticas de sostenibilidad territorial y social. Sería altamente interesante que el caminante experimentase el desarrollo sostenible y sostenido de manera que la experiencia le sumergiese en un modelo de respeto ambiental, protección paisajística, conservación de los recursos naturales, ordenación equilibrada del territorio, eliminación de contaminación lumínica, acústica o de otro tipo. En definitiva, convertir el itinerario en modelo del crecimiento sostenible de las comunidades locales y referente ambiental y territorial.

CIBO E PAESAGGIO: IL MODELLO DEI PERCORSI

BARBARA ACCETTURA

SOMMARIO: 1. Dati di contesto. – 2. Descrizione del fenomeno. – 3. La regolazione sovranazionale. – 4. Il dato normativo nell'ordinamento interno. – 5. La governance del settore. Problemi e prospettive – 6. Considerazioni finali.

1. *Dati di contesto*

Secondo i dati del rapporto strategico sul turismo sostenibile e dei patrimoni del 2024¹, sebbene il settore del turismo si inserisca in uno spazio macroeconomico e politico caratterizzato da incertezze di vario tipo, il settore ha superato i livelli pre-pandemici.

Anche nel turismo enogastronomico l'Italia è un riferimento a livello internazionale, affermandosi nel 2024 come 1° Paese dell'Unione Europea con 892 prodotti DOP e IGP.

Le produzioni agroalimentari e la tradizione culinaria si posizionano al 1° posto tra i fattori di attrazione per i turisti stranieri che vengono in Italia. L'enogastronomia è anche una modalità attraverso la quale i turisti scoprono il territorio italiano: 76% dei turisti dichiara di voler scoprire la cultura enogastronomica del luogo visitato.

I dati indicano un deciso spostamento di ampia parte dei turisti dal turismo di massa e di nicchia *tout court* al turismo sostenibile e responsabile. Com'è noto, le nozioni di turismo sostenibile e responsabile, un tempo tenute distinte e differenziate², oggi invece viaggiano insieme, integrandosi reciprocamente e così combinandosi a un sistema informato all'attenzione nei confronti delle esigenze del "popolo dei turisti" e, al

¹ Ci si riferisce a *The European House Ambrosetti, Rapporto strategico sul turismo sostenibile*, presentato il 23 novembre 2024, in *Astrid-on line.it*

² Secondo la UNWTO, il turismo sostenibile soddisfa i bisogni dei viaggiatori apportando benefici ai luoghi e ai contesti che li ospitano, garantendone le opportunità di sviluppo dal punto di vista socio-economico e territoriale. Per l'Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR), il turismo responsabile si fonda sull'uguaglianza sociale e sulla garanzia del rispetto dei diritti umani, con attenzione all'incidenza del fenomeno turistico sulle comunità locali e sulle implicazioni relative al miglioramento delle loro condizioni sociali ed economiche.

tempo stesso e in egual misura, allo sviluppo del territorio ospitante e al coinvolgimento attivo delle comunità interessate nei processi che lo riguardano.

In quest'ordine di idee, che si compendia nella suggestiva formula della «territorialità positiva»³, viene fuori ripensato e riplasmato anche l'originario concetto di ecoturismo⁴.

Nondimeno, e forse anche per via degli obiettivi enunciati, le forme in cui il turismo sostenibile si manifesta sfuggono, per numero e varietà, a un inquadramento unitario, soprattutto quando sia assunto come angolo visuale quello giuridico, incontrandosi fenomeni di portata soltanto fattuale e, per converso, fenomeni presi in considerazione dal diritto, quali in termini di semplice riconoscimento e quali anche in termini di disciplina⁵.

Da qui un quadro a geometria variabile, che, tra le diverse figure di turismo sostenibile, ne propone una che ha più di recente fatto registrare segnali molto positivi, e cioè quella degli itinerari enogastronomici.

La valorizzazione del binomio prodotti enogastronomici e territorio, condotta attraverso le dinamiche del turismo⁶, può innescare forme nuove di sviluppo economico incentrato sulla promozione, in chiave turistica, delle risorse agricole tipiche e sulla tutela e valorizzazione del paesaggio che di queste risorse è fonte e, al contempo, risultato, secondo un'op-

³ In argomento cfr., per tutti, C. BARBATI, G. ENDRICI, *Territorialità positiva. Mercato, ambiente e poteri subnazionali*, Bologna, 2005.

⁴ L'ecoturismo è strettamente correlato al «turismo della natura», la cui definizione si rinviene nel codice del turismo, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 il cui art. 29, comma 2, precisa che: «il turismo della natura comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico ed acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del paese». Secondo P. M. VIPIANA, *Diritto pubblico del turismo*, Pisa, 2023, 147, si tratta di un turismo che deve «essere compatibile con la natura e dunque con la salvaguardia delle risorse naturali, oltre che artistiche e culturali».

⁵ Si v. C. BARBATI, *Turismo* (voce), in *Enc. giur.*, III (I tematici, Funzioni amministrative), Milano, 2022, 1211, la quale rileva la complessità del turismo, «costantemente sfuggito alla capacità definitoria dei legislatori», per via delle continue trasformazioni delle forme in cui si svolge e della loro rilevanza. L'A. evidenzia come «anche le funzioni che le pubbliche amministrazioni esercitano in materia hanno conosciuto le instabilità dei mutamenti» che hanno via via aggiunto, più che sostituito, «il complesso delle attività, dei servizi, delle opere, nonché dei bisogni e delle opportunità correlate, aprendolo all'incontro con interessi che sono parsi sovente esulare dal suo perimetro».

⁶ C. VITALE, *Percorsi di valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale e promozione turistica: la disciplina degli itinerari enogastronomici per lo sviluppo dei territori*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2, 2018, 43 ss.

zione che è evidentemente di marketing del territorio, di tipo culturale ed economico⁷.

In quanto legato ai nuovi modelli di marketing dei territori⁸, il fenomeno va ricondotto anche tra le iniziative di valorizzazione e promozione del paesaggio. Il che presuppone il superamento del concetto tradizionale e “vincolistico” del paesaggio e con esso dell’impostazione esclusivamente di tipo conservativa/preservativa e l’opzione per una nozione di paesaggio quale risorsa e fattore di sviluppo anche economico del territorio, ciò in conformità con le sollecitazioni della Convenzione Europea del paesaggio⁹.

2. Descrizione del fenomeno

Come si è rilevato, gli itinerari/cammini enogastronomici rappresentano una nuova frontiera per la realizzazione degli obiettivi di valorizzazione e promozione dei territori e con essi del paesaggio, ed anzi essi sembrano costituire proprio una di quelle ipotesi di valorizzazione del paesaggio che la dottrina fatica a rintracciare¹⁰.

⁷ S. AMOROSINO, *Viticultura e tutela del paesaggio agrario*, in *Riv. giur. urb.*, 2017, 595; N. FERRUCCI, M. BROCCA, *Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata*, Milano, 2019, 241.

⁸ Sul rapporto tra turismo e sviluppo territoriale si v. L. GIANI, *Turismo e sviluppo territoriale. Spunti di riflessione*, in ID. (a cura di), *Turismo e territori. Problemi e prospettive per lo sviluppo sostenibile*, Napoli, 2024, 27, la quale rileva come la considerazione, accanto alla dimensione privatistica, imprenditoriale, di quelle pubblicistica del turismo, che è «finalizzata alla regolazione, non solo delle attività destinate a erogare e comporre il prodotto turistico, ma anche dell’uso del territorio sul quale le attività turistiche insistono», impone l’interprete ma soprattutto al decisore pubblico di confrontarsi con la “complessità” e dunque di rifuggire dalla «parzialità di discorsi incentrati sui turismi» per «quella connessione con il territorio le cui risorse sono motore, o ragione delle attività imprenditoriali che ricadono, tanto in termini positivi, che negativi, su di esso».

⁹ La Convenzione europea del paesaggio è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000, recepita e resa esecutiva dallo Stato Italiano con la l. 9 gennaio 2006, n. 14. Nel Preambolo si legge che «il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro». La convenzione apre «a nuove tipologie di paesaggio che esorbitano i ristretti confini in cui tale concezione era relegata dai legislatori nazionali» e ne ridefinisce i contorni «sotto il crisma del principio della partecipazione», così N. FERRUCCI, M. BROCCA, *Il paesaggio agrario*, cit., 17.

¹⁰ Si v. M. BROCCA e N. FERRUCCI, *Il paesaggio agrario*, cit., 109, i quali rilevano come

Si tratta di iniziative, variamente denominate (“strade”, “percorsi”, “itinerari”, “cammini”), mutate ovvero ispiratrici di altre esperienze di percorsi a valenza culturale¹¹, che sono incentrate su specifici prodotti enogastronomici tipici di un luogo (vino, olio, latte, tartufi, ecc.) e mostrano al meglio il connubio possibile tra “cibo” e “territorio”¹².

Si tratta di esperienze incentrate sulla promozione delle risorse agricole tipiche dei territori, che presuppongono la consapevolezza della necessità di «un turismo enologico responsabile, un atteggiamento attento per l’agricoltura, una denuncia delle monoculture, dell’acianimento chimico, delle sacche di caporalato e di sfruttamento dei lavoratori. Il turismo del vino può essere un’autostrada vincente, ma per nulla sostenibile e durevole»¹³.

«l’idea è che il paesaggio sia una risorsa e un fattore di sviluppo, anche economico, del territorio, opzione che si confronta con la concezione tradizionale, per cui il paesaggio è – riprendendo formule tipiche dell’urbanistica – “invariante del territorio” e componente dello “statuto dei luoghi”, che, in quanto tale, necessita di essere preservato e vale come limite e vincolo per ogni altra attività interferente».

¹¹ M. BROCCA, N. FERRUCCI, *cit.*, 139, in cui si fa riferimento, nella riflessione sul paesaggio agrario, a quelle soluzioni “di tipo organizzativo e funzionale” che «sono rinvenibili nella disciplina di quelli che possono essere considerati i “risultati”, tra i più tangibili ed eloquenti, del paesaggio agrario, ossia i prodotti enogastronomici, i quali, come noto, sono legati al territorio secondo un rapporto reciproco e stretto, per cui i prodotti diventano elemento costruttivo e distintivo dell’identità del territorio e quest’ultimo è garanzia della qualità dei primi».

¹² Sulla categoria degli itinerari e sulla relativa valenza giuridica v. S. AMOROSINO, *Gli itinerari turistico-culturali nell’esperienza amministrativa italiana*, in *Riv. giur. edil.*, 6, 2000, 315 ss.; A. AREDDU, *Analisi giuridica degli itinerari culturali*, in *Aedon*, 1, 2020; C. VITALE, *Il sentiero del Brigante. Itinerari turistico-culturali e vincoli paesaggistici tra norme e prassi*, in *Aedon*, 2, 2024, 1 ss.; B. ACCETTURA, M. BROCCA, F.F. TUCCARI, *Ecomusei e itinerari enogastronomici nel prisma del turismo sostenibile*, L. GIANI (a cura di), *Turismo e territori*, *cit.*, 273 ss.; A. CICHETTI, *I cammini (religiosi), uno strumento di valorizzazione territoriale*, in *Aedon*, 1, 2025. Riflette il tema del connubio tra cibo e territorio anche l’esperienza dei “musei del cibo”, strutture stabili a gestione pubblica o privata o, più spesso, mista, che ricalcano il modello museale con la peculiarità dell’oggetto e denotano una multifunzionalità e pluralità di interessi, tra i quali la valorizzazione del paesaggio agrario: sul tema v., in particolare, P.M. VIPIANA, *I musei legati al cibo: introduzione ad uno studio giuridico*, in *Dir. econ.*, 1, 2018, 143 ss.

¹³ Come è stato rilevato, si v. C. PETRINI, *Non c’è turismo sostenibile senza la felicità degli abitanti*, in *La Stampa* del 21 settembre 2022, «sostenibilità, e ancor più il concetto di turismo sostenibile, è un’espressione che è entrata in modo dirompente nella dialettica comune, fino a essere abusata: sostenibile ha la stessa radice di “sustain”, il pedale del pianoforte che allunga la nota. I francesi lo traducono in “durable”. Un termine che contiene l’idea che le azioni che intraprendiamo devono avere come risultato una durata che

Dette esperienze si diffondono nella prassi alla fine degli anni 90, in epoca di turismo di massa, quali ulteriori forme di itinerari culturali¹⁴. Se questi ultimi realizzano più in generale «forme di *connessione in sistema* e di *rappresentazione* come un *insieme*, di una serie di *nodi* e di *segmenti*, in funzione di un tema culturale unificante», nel caso degli itinerari enogastronomici il tema unificante è rappresentato proprio dalla produzione del vino tipico, in quanto fattore di identità culturale di una certa regione.

Sotto questo profilo si può ritenere che gli itinerari turistico culturali in generale e quelli enogastronomici, in particolare, possano ascrivere alla categoria dei beni culturali immateriali, il che pone il problema, che non può essere oggetto della presente trattazione, delle relative forme di tutela, se si considera che il codice dei beni culturali ancora non ne prevede l'assimilazione ai beni culturali materiali e dunque l'estensione della relativa disciplina¹⁵.

Se volessimo provare a dare una rappresentazione del fenomeno, potremmo utilizzare quella efficacemente proposta da autorevole dottrina¹⁶, per la quale il collegamento dei vari segmenti/porzioni di territorio con le produzioni tipiche del territorio medesimo ne rappresenta l'elemento

persiste, più lunga. In questo contesto, miriamo a che i benefici del turismo possano essere goduti sul lungo periodo e non si consumino in fretta. Un punto per me è molto chiaro: il turismo, anche quello del vino, non ha solo aspetti positivi. Ha un impatto e criticità di cui è opportuno essere coscienti, con l'obiettivo di prevenirle. Uno degli elementi distintivi del fare turismo sostenibile, ad esempio, è quello di operare per far sì che gli abitanti del territorio siano felici».

¹⁴ S. AMOROSINO, *Gli itinerari turistico-culturali nell'esperienza amministrativa italiana*, cit., il quale ricorda come gli itinerari culturali sebbene siano stata oggetto di attenzioni sotto il profilo amministrativo e normativo solo in epoca recente, trovino forti adentellati nell'esperienza religiosa tradizionale (le vie dei pellegrini e la via Francigena, l'Appia Traiana sino a Brindisi, il Cammino di Santiago).

¹⁵ Si v. sul punto A. AREDDU, *Analisi giuridica degli itinerari culturali*, cit.; C. VITALE, *Percorsi di valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale e promozione turistica: la disciplina degli itinerari enogastronomici per lo sviluppo dei territori*, in *Agr., Istit., Mer.*, 2, 2018, 3. L'impostazione ancora restrittiva del nostro codice dei beni culturali stride con la normativa internazionale che accoglie una concezione di patrimonio culturale pacificamente estesa ai beni immateriali. La Convenzione di Parigi del 2003 sulla protezione del patrimonio culturale immateriale precisa che con l'espressione "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le «prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale».

¹⁶ S. AMOROSINO, *Gli itinerari turistico-culturali nell'esperienza amministrativa italiana*, cit., 316.

strutturale, mentre la valorizzazione e promozione del territorio ne costituisce elemento funzionale. Il che convince del fatto che il turismo enogastronomico rappresenta una nuova frontiera per la valorizzazione e promozione dei territori.

3. *La regolazione sovranazionale*

Una volta ricondotto il turismo gastronomico ad una delle multiformi declinazioni del turismo che si caratterizza per il particolare atteggiarsi del rapporto tra cibo e territori, le difficoltà sul piano giuridico sono quelle che si incontrano con riferimento alla regolazione di fenomeni (relativamente) nuovi ma sviluppatisi dal basso sulla scorta di meccanismi di *self-regulation*.

E tuttavia un tentativo di ricostruzione deve muovere dal quadro sovranazionale, che guarda al turismo enogastronomico quale forma di turismo sostenibile e con esso lo colloca nell'ambito degli obiettivi generali in tema di sviluppo sostenibile, dettando le coordinate essenziali per le strategie di intervento.

Ciò ci consente di richiamare il contesto internazionale e prima di tutto l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che fa assurgere il turismo, nella sua declinazione "sostenibile", a strategia per lo sviluppo sostenibile e ad asse strategico per raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite che puntano a creare un'economia turistica inclusiva e sostenibile, che generi lavoro dignitoso (OSS 8), promuova modelli di consumo e produzione responsabili (OSS 12) e valorizzi l'uso sostenibile delle risorse marine (OSS 14), attraverso la promozione di politiche che creino e valorizzino le culture locali e ne monitorino gli impatti, in correlazione con le opportunità occupazionali, con la promozione della cultura e dei prodotti locali e con l'uso attento delle risorse naturali¹⁷.

L'Agenda 2030 integra il turismo enogastronomico nel raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare promuov-

¹⁷ Cfr. SDG 8.9 «Concepire e implementare politiche per favorire un turismo sostenibile che crei lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali»; SDG 12.8.b «Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali»; SDG 14.7 «Aumentare i benefici economici dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e del turismo».

vento la crescita economica inclusiva (Obiettivo 8), la produzione e il consumo responsabili (Obiettivo 12) e la promozione delle filiere locali.

Il pensiero va anche ai principi fondamentali e alle raccomandazioni della Dichiarazione di Berlino *Trasformare il Turismo* del 2017 che, dal versante della società civile, indicano il percorso da intraprendere per conferire effettività agli obiettivi di Agenda 2030, promuovendo la dignità dei lavoratori, il benessere delle comunità locali, l'integrità ambientale e l'eliminazione delle disuguaglianze¹⁸.

Lungo questa direttrice di marcia corrono iniziative successive in fa-

¹⁸ https://www.transformingtourism.org/fileadmin/baukaesten/sdg/downloads/Berlin_Declaration_Italienisch.pdf. I principi fondamentali (§ 3) fanno riferimento, anzitutto, ai diritti umani e all'autodeterminazione dei popoli, declinati in termini di «diritto alla significativa partecipazione e consultazione compreso il consenso libero, preventivo e informato sulla questione se, in quale misura e in quale forma il turismo si realizza» (§ 3.1); di «distribuzione diffusa ed equa dei benefici economici e sociali in tutte le comunità destinarie, compreso il miglioramento della prosperità locale, della qualità della vita e dell'equità sociale» (§ 3.2); e di comprensione reciproca, empatia e rispetto (§ 3.3). Numerose le raccomandazioni (§ 4), rivolte ai diversi livelli di governo, agli operatori, ai turisti, ai *media* e alle istituzioni universitarie e di ricerca (rispettivamente § 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8), ai quali, ciascuno per la propria parte e con il proprio strumentario, si chiede di dare attuazione a tali principi. Più in particolare, alle istituzioni si chiede di garantire la partecipazione della società civile e delle comunità interessate dal turismo ai vari processi riguardanti il territorio e i flussi turistici, nonché al reddito turistico; lo sviluppo di meccanismi di monitoraggio; il rispetto dell'uguaglianza di genere e dei diritti umani; l'introduzione di norme precettive sulla responsabilità aziendale; l'abolizione di sussidi comportanti effetti dannosi sul clima in favore di possibilità di viaggio più sostenibili; la gestione responsabile delle risorse e il rispetto delle capacità di carico ambientali e culturali; l'eliminazione degli svantaggi strutturali e l'incentivazione delle PMI e delle iniziative di comunità; l'equità e la dignità delle condizioni di lavoro in funzione del decoro di quelle di vita; la giustizia e l'equità fiscale; la formazione e l'istruzione. Le raccomandazioni rivolte agli operatori attengono all'allineamento dei processi gestionali ai principi e alle regole in materia di diritti umani e di sostenibilità; allo sviluppo di catene di forniture trasparenti, eque e gestite responsabilmente, inclusa la chiarezza e la comprensibilità delle politiche dei prezzi; la riduzione del consumo delle risorse; la costante interazione con gli attori istituzionali e socio-economici dei territori interessati; la consultazione di tutti i soggetti di filiera e il rispetto dei diritti dei lavoratori; l'investimento in ricerca e sviluppo di una quota parte dei proventi delle attività. Ai turisti si chiede di «assumersi la responsabilità delle proprie scelte di viaggio: il rispetto delle comunità ospitanti e la loro cultura; usare consapevolmente le scarse risorse locali; sostenendo l'economia locale e, infine, rispettando i diritti umani». Dai *media* ci si attendono informazioni circostanziate, indagini indipendenti, valutazioni critiche sulle questioni riguardanti il turismo. Alle istituzioni accademiche si chiedono «programma di ricerca, insegnamento e apprendimento» finalizzati ad approfondire gli aspetti della giustizia globale, della sostenibilità e dello sviluppo internazionale del fenomeno turistico.

vore del turismo sostenibile che, pur non contemplando direttamente il turismo enogastronomico, richiamano la necessità di creare sinergie con il paesaggio in generale e quello agrario in particolare e con i produttori locali e le comunità (si v. in particolare, la risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla definizione di una strategia euro-unitaria in materia¹⁹, le linee guida del G20 di Roma del 4 maggio 2021 sul futuro del turismo²⁰, la dichiarazione del COP 26 di Glasgow del 4 novembre del 2021 sulle azioni climatiche sul turismo²¹). L'Agenda 2030 (adottata dal Consiglio d'Europa il 1 dicembre 2022) sul turismo sostenibile²² ha poi predisposto un piano pluriennale per rendere il settore più verde, digitale e resiliente, e l'avvio di una tabella di marcia fino al 2050 per lo sviluppo di un ecosistema turistico europeo sostenibile, innovativo e resiliente, attraverso l'adozione di modelli che riducano lo spreco e promuovano il turismo responsabile e che valorizzi i territori e promuovano iniziative gestite dalle comunità locali.

Seguono la medesima impostazione le Linee Guida di Bali del G20 (novembre 2022), che contengono un insieme di raccomandazioni per la trasformazione digitale energetica e sostenibile in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e insistono sul rafforzamento delle comunità e delle micro-piccole-medie-imprese come agenti per la trasformazione del turismo.

4. *La regolazione interna*

Ed è proprio su questa la linea direttrice che ha trovato spazio nel nostro ordinamento una regolamentazione statale che riguarda le intersezioni tra prodotti agricoli locali e territorio di provenienza e, tra le possibili relazioni, particolare enfasi è data ai cosiddetti itinerari enogastronomici.

La prospettiva è quella della tutela del paesaggio (ed in particolare del paesaggio agrario) da un lato, e quella del governo del territorio, dall'altro. Da qui l'incontro del turismo con quegli interessi "altri", che

¹⁹ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_IT.html.

²⁰ https://www.g20.utoronto.ca/2021/G20-Rome-guidelines-for-the-future-of-tourism_OECD-report-to-G20-TWG_CLEAN-COVER.pdf.

²¹ In https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/2022-02/GlasgowDeclaration_EN_0.pdf.

²² Che, per quanto detto nel testo, va inteso come turismo *anche* responsabile.

legittima l'intervento di competenze e funzioni diverse da quelle ordinariamente preposte a soddisfare gli interessi prettamente turistici²³.

Se, infatti, la riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione operata con legge costituzionale n. 3/2001 ha reso il turismo una materia di competenza "esclusiva" per le regioni ordinarie (art. 117, quarto comma, Cost.), alla stregua di quanto previsto per le regioni speciali che – già prima del 2001 – erano dotate di tale competenza, la possibilità di un intervento statale in materia non è venuto meno. Il che si spiega per via delle interferenze del turismo con altre materie riconducibili tanto alla competenza esclusiva statale (e tra queste, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, la concorrenza, ordinamento civile etc.) quanto alla competenza concorrente (valorizzazione dei beni culturali e ambientali, governo del territorio, etc.).

Da qui l'intervento statale nello specifico settore degli itinerari enogastronomici. Ci si riferisce alla legge 27 luglio 1999, n. 268, "Disciplina delle strade del vino"²⁴ (e il d.m. 12 luglio 2000, recante la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento)²⁵ che costituisce la prima legge organica in materia, con finalità di regolazione in termini di accesso, interventi *market-based* e indicazione di forme di gestione e organizzazione.

L'intervento statale, che recepisce alcune iniziative già intraprese a livello locale e regionale, secondo un modello *bottom-up*, si basa sull'indicazione di un modello organizzativo e sull'indicazione di requisiti e standard necessari per l'esercizio dell'attività enoturistica²⁶ e sulla previsione di misure di favore. Quanto a queste ultime si tratta di misure so-

²³ Si v. C. BARBATI, *Turismo* (voce), in *Enc. giur.*, cit., 1211, che rileva come i confini della materia non siano soltanto "mobili" ma anche "permeabili" perché attraversati da interessi la cui cura chiama in scena funzioni e competenze non sempre riconducibili al solo turismo né agli apparati ad esso preposti. Secondo l'A., si tratta di un «ambito che, per la molteplicità degli interessi coinvolti, rende necessario individuare "chi", fra le varie sedi istituzionali, abbia titolo a soddisfarli».

²⁴ Successivamente modificata con la l. 12 dicembre 2016, n. 238, *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*.

²⁵ La legge n. 268/1999 è stata modificata dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*.

²⁶ I percorsi di cui al comma 1, sono quelli lungo i quali insistono, oltre alle produzioni qualitative di cui alla l. 10 febbraio 1992, n. 164, anche le produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e le produzioni agroalimentari tradizionali, individuate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350.

prattutto di tipo fiscale (estensione dei benefici previsti per l'attività agrituristica) e amministrativo (ricorso alla SCIA per l'avvio dell'attività), della previsione della possibilità di agevolazioni e contributi finanziari per determinate iniziative: dall'allestimento della segnaletica, alla messa in sicurezza dei percorsi viari, dalla creazione o adeguamento di centri di informazione e documentazione, alla promozione del territorio mediante canali pubblicitari, dalla valorizzazione di attività culturali, alla formazione di operatori specializzati.

Al di là di queste ultime previsioni è invece proprio il profilo organizzativo a rivelarsi di particolare interesse, perché propone una forma di gestione strutturata secondo un modello che prevede due organi, un comitato promotore e un comitato di gestione, modello il cui completamento è affidato al D.M. del 12 luglio 2000. Appare singolare come quest'ultimo provvedimento, cui è affidata l'individuazione degli standards minimi²⁷ per l'organizzazione delle "strade del vino" e dei soggetti che devono necessariamente aderirvi²⁸, non vi includa gli enti locali o territoriali né in generale alcun soggetto pubblico.

Il modello proposto viene completato attraverso l'individuazione degli strumenti di gestione e fruizione di tali esperienze di cui le regioni, in sede di disciplina di dettaglio, possono avvalersi: a) il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto dai vari soggetti aderenti; d) il sistema della segnaletica; e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

Il legislatore, in definitiva, fornisce alle regioni un possibile strumentario per la gestione e la fruizione delle "strade del vino" (il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto dai vari soggetti aderenti; il comitato promotore; il comitato di gestione; il sistema della segnaletica; le guide e

²⁷ In particolare, l'art. 2 del D.M. 12 luglio 2000 prescrive che ogni "strada del vino" deve prevedere: a) il logo identificativo unico; b) la segnaletica informativa, posta sia lungo il percorso, sia in prossimità del soggetto aderente alle "strade del vino", e consistente dello specifico logo identificativo; l'esposizione presso ciascun soggetto aderente della mappa del territorio specifico della "strada del vino"; la mappa dovrà contenere almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva, tramite simbologia annessa, della "strada del vino"; il regolamento di funzionamento, contenente almeno la tipologia dei soggetti aderenti ed i requisiti necessari degli stessi per aderire alla "strada del vino"; il soggetto responsabile.

²⁸ In particolare l'art. 4 del D.M. 12 luglio 2000 prevede che debbano necessariamente aderire ad ogni "strada del vino" due o più aziende vitivinicole; una o più cantine, una o più strutture tra: enoteche; aziende agrituristiche; esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della "strada del vino"; imprese turistico-ricettive; musei della vite e del vino o musei etnografici enologici.

il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale) ma rinvia (necessariamente) a queste ultime per le scelte operative. Nella prospettiva del legislatore, la “realizzazione delle strade del vino” diviene strumento di valorizzazione dei territori a vocazione vinicola ed in particolare dei luoghi delle produzioni qualitative (di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e cioè di quelli riconducibili alle produzioni con denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche)

Il legislatore statale, in particolare, ha voluto “cristallizzare” il modello delle “strade del vino”, individuandone i caratteri distintivi («sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico»), in tal modo consacrando quale «strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica» (art. 1, l. n. 268/99).

Alla funzione di sviluppo, oltre che dei territori, delle attività e dell'occupazione locale, risponde poi la delimitazione in chiave soggettiva di coloro che possono offrire servizi e oggettiva riferita ai servizi erogabili nell'ambito di tali percorsi tematici. Il legislatore infatti prevede una particolare disciplina di favore per le «attività di ricezione e ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione delle attività ricreative, culturali e didattiche», ove siano svolte da aziende agricole nell'ambito delle strade del vino, che in tal caso possono essere ricondotte alle attività agrituristiche.

Alla previsione di tali attività si accompagna quella della «somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta delle regioni cui appartengono le strade del vino», non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, da effettuarsi ove siano svolte da aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le strade del vino, previa presentazione al comune di competenza di una SCIA ex art. 19 l.241/90.

Il tema del connubio “cibo” e “territorio” è stato poi ripreso dal Ministero dei beni e delle attività culturali con la direttiva del 29 dicembre 2017, n. 596 cd. 2018 – *Anno del cibo italiano*, con cui sono state promosse iniziative molteplici, tra le quali la creazione di itinerari enogastronomici, dirette a rafforzare le offerte territoriali nel campo dell'enogastronomia e della cucina italiana.

In chiave di tutela di determinate produzioni agricole, di cui sono riconosciute la valenza paesaggistica e, insieme, la rilevanza per l'economia

agricola nazionale nonché le potenzialità in chiave turistica, si pone anche l'art. 7 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (cd. testo unico del vino), significativamente intitolato *Salvaguardia dei vigneti eroici o storici*, norma che dispone l'individuazione dei territori in cui sono situati i suddetti vigneti²⁹ e la promozione di misure di sostegno, anzitutto di tipo economico.

In relazione al sostegno del settore vitivinicolo – e alla connessa valenza paesaggistica e vocazione turistica dei territori interessati – si richiama la disciplina sul cd. enoturismo di cui all'art. 1, comma 504, legge 27 dicembre 2017, n. 505 (legge di bilancio 2018) e al successivo D.M. 12 marzo 2019 recante «Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica»: la norma riconosce specifica identità a questa forma di turismo e centralità nell'ambito dell'offerta turistica nazionale e intende valorizzare il collegamento tra prodotto vitivinicolo e luogo di produzione, facendo leva anche sulla rilevanza paesaggistica del territorio di riferimento e sulla relativa attrattività turistica.

In altre parole, l'idea è di promuovere un'offerta turistica di tipo integrato incentrata sulla valorizzazione di prodotti tipici e, al contempo, sul contesto territoriale di riferimento di cui i primi sono parte integrante.

In definitiva, il legislatore statale individua gli elementi fondamentali delle “strade del vino” affinché dette iniziative possano essere destinatarie di finanziamenti e agevolazioni pubblici e di un regime autorizzativo di favore.

Il modello statale è poi espressamente ripreso e specificato dal legislatore regionale, che è intervenuto specialmente sul piano della definizione dei requisiti soggettivi e delle misure attuative (istituzione di albo o elenco regionale), nonché con la previsione di ulteriori misure promozionali

5. *Il modello regionale*

Ma è quando si passi a considerare il modello regionale che emerge la portata di strumento di valorizzazione e promozione dei territori dei percorsi in esame, capaci di tradursi in peculiari forme di partenariato pubblico-privato.

Ed in effetti se, come si è rilevato, il legislatore statale si limita ad in-

²⁹ Deve trattarsi di vigneti presenti in «aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale» (comma 1).

dicare, tipizzandoli, gli strumenti organizzativi e di gestione, è alla legislazione regionale³⁰ che spetta definirne portata e contenuti³¹.

³⁰ Tra le iniziative regionali si segnalano, l. r. Umbria, 22 dicembre 1999, n. 38, *Disciplina delle strade del vino dell'Umbria*; l. r. Emilia-Romagna, 7 aprile 2000, n. 23, *Disciplina degli itinerari enogastronomici dell'Emilia-Romagna*; l. r. Abruzzo, 18 maggio 2000, n. 101, *Disciplina delle strade del vino in Abruzzo*; l. r. Veneto, 7 settembre 2000, n. 17, *Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto* (come modificata, da ultimo, da l. r. 20 maggio 2020, n. 19); l. r. Friuli Venezia Giulia, 20 novembre 2000, n. 21, *Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle strade del vino*; l. r. Lazio, 3 agosto 2001, n. 21, *Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali*; l. p. Trento, 19 dicembre 2001, n. 19, *Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori*; l. r. Sicilia, 2 agosto 2002, n. 5, *Istituzione delle strade e delle rotte del vino* (modificata, da ultimo, da l. r. 4 marzo 2021, n. 6); l. r. Toscana, 5 agosto 2003, n. 45, *Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità* (modificata, da ultimo, da l. r. 6 febbraio 2013 n. 4); l. r. Molise, 16 dicembre 2005, n. 50, *Istituzione delle strade del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise*; l. r. Liguria, 21 marzo 2007, n. 13, *Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa*; l. r. Piemonte, 9 ottobre 2008, n. 29, *Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della l. r. 12 maggio 1980 n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino)*; l. r. Friuli-Venezia Giulia, 25 settembre 2015, n. 22, *Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia*; l. r. Calabria, 8 novembre 2016, n. 33, artt. 9 ss., *Botteghe del vino e strade del vino e dei sapori*; l. r. Sicilia, 20 giugno 2019, n. 9, art. 7, *Strada e rotta del tonno rosso*; l. r. Veneto, 30 gennaio 2020, n. 4, *Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti*; l. r. Lombardia, 27 dicembre 2021, n. 24, art. 8, comma 1, lett. a *Strade dei vini e dei sapori*; l. r. Puglia, 7 novembre 2022, n. 24, *Disciplina delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva*; l. r. Calabria, 15 marzo 2023, n. 12, *Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini di Calabria*. Per approfondimenti sul tema si rinvia, in particolare, a G. STRAMBI, *Le strade del vino, dell'olio e dei sapori: il quadro giuridico di riferimento*, in *Riv. dir. agr.*, 2, 2006, 204 ss.; N. LUCIFERO, *Paesaggio, agricoltura e territorio. Nuovi modelli di tutela*, E. ROOK BASILE, S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO, *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, Milano, 2010, 229 ss.; M.E. LA TORRE, *Attività turistica e categorie contrattuali*, L. DEGRASSI, V. FRANCISCHELLI (a cura di), *Turismo. Diritto e diritti*, Milano, 2010, 573 ss.; E. CRISTIANI, *Codice del turismo e valorizzazione delle produzioni agro-alimentari: un'occasione mancata?*, M. GOLDONI, E. SIRSI (a cura di), *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti*, Milano, 2011, 258 ss.

³¹ Si consideri ad es. che la l. r. 6 febbraio 2013, n. 4, ha modificato la l. r. 5 agosto 2003, n. 45, recante *Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità*, proprio «per realizzare le finalità che, sia il legislatore statale, sia il legislatore regionale, hanno posto con l'istituzione delle "strade

Ciò vale con particolare riferimento al profilo organizzativo che, pur prendendo le mosse da quello statale, viene poi diversamente articolato. In particolare, se la legislazione regionale mantiene il riferimento ai due organismi individuati a livello statale, un comitato promotore³² e un comitato di gestione, quest'ultimo rappresenta generalmente nella disciplina regionale l'evoluzione del primo all'esito della costituzione della "strada del vino".

Ma l'aspetto più rilevante nel rapporto che si svolge lungo la linea verticale tra legislazione statale e regionale è che proprio quest'ultima ha aperto, prevendendola espressamente, alla partecipazione di attori pubblici, facendo delle "strade del vino" una compiuta espressione di una forma di partenariato pubblico-privato³³. Ed in effetti proprio è proprio questo aspetto a costituire una prospettiva interessante sotto il profilo della previsione di forme di gestione/amministrazione non più solo affidata ad attori privati, come prefigurato dal modello statale ma anche partecipata, oltre che da gruppi di cittadini, associazioni, imprese che operano sul territorio, anche da enti locali e territoriali secondo il paradigma della sussidiarietà orizzontale.³⁴

Il che si è tradotto in una variegata declinazione a livello regionale della composizione dei comitati di promozione e gestione: talvolta, i componenti sono soltanto di natura privata, espressione delle parti economiche interessate (aziende agricole, agrituristiche, vitivinicole, associa-

del vino". Infatti, se al fine di valorizzare un determinato territorio e le sue produzioni, il legislatore ha istituito le strade del vino intendendo con ciò creare un percorso turistico segnalato, di cui le aziende sono parte integrante ed essenziale, l'aver aderito ad una determinata strada rende tali aziende dei veri e propri siti turistici e lo scopo della segnaletica turistica e di territorio è proprio quello di consentire l'individuazione dei siti turistici rappresentati dalle aziende agricole aderenti».

³² In particolare, il D.M. del 2000 prevede che il comitato di gestione debba essere regolarmente costituito, debba gestire il disciplinare, pianificare le attività inerenti l'omologazione dei soggetti aderenti, la verifica del mantenimento dei requisiti necessari da parte dei soggetti aderenti, gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti, la redazione del materiale illustrativo e divulgativo offerto, l'organizzazione di visite guidate, avvalendosi di personale qualificato almeno in un'altra lingua comunitaria; la promozione della "strada del vino", oltre ad indicare i soggetti che devono necessariamente prendervi parte.

³³ Si v. par. 4 che precede.

³⁴ Si v. la l. r. Regione Puglia n. 24/2022 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con d. G. R. 7.08.2024 n. 1193, che prevede tra i soggetti partecipanti al Comitato promotore, gli enti locali e le camere di commercio interessate dalle "strade del vino e dell'olio" nonché istituzioni e operatori economici operanti nel settore agricolo.

zioni di categoria, ecc.) ma più spesso sono a composizione mista, pubblico-privata, con la partecipazione degli enti locali di riferimento, ma anche di altre amministrazioni, come camere di commercio ed enti parco.

Per il resto, va comunque segnalato che la legislazione regionale non ha espresso modelli dotati di carattere di particolare originalità essendosi per più limitata³⁵ a replicare il modello statale, sebbene declinandolo attraverso una più compiuta disciplina delle forme di gestione³⁶.

In definitiva, si può affermare che la scelta del legislatore regionale sia quella di costituire attraverso una composizione 'aperta' degli organi di gestione, forme di collaborazione strutturale pubblico/privato, con l'effetto che rispetto a tali strumenti il ruolo del pubblico non è più legato esclusivamente agli strumenti di *command and control* ma si sposta anche verso quelli *market-oriented* e più propriamente di gestione.

6. Una nuova prospettiva per i cammini/itinerari

Ad offrire una nuova prospettiva per gli itinerari enogastronomici è oggi il ddl *Cammini d'Italia*³⁷ approvato dal Senato nel marzo 2024.

³⁵ Si v. l. r. Emilia Romagna, 7 aprile 2000, n. 23, che all'art. 6 ha optato per forme di collaborazione strutturale pubblico-privato prevedendo accanto alla costituzione di un Comitato tecnico regionale, quella di un Comitato promotore, che si occupa della presentazione dei progetti, del quale possono far parte: a) aziende agricole, agrituristiche e vitivinicole singole o associate; b) aziende di produzione o trasformazione di prodotti tipici del territorio interessato dall'Itinerario; c) imprese turistiche ricettive alberghiere ed extra alberghiere e della ristorazione; d) imprese artigiane e commerciali direttamente collegate ai prodotti tipici del territorio interessato dall'Itinerario; e) Enti Locali, loro consorzi, Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Enti Parco e Riserve Naturali; f) organizzazioni professionali ed associazioni dei settori interessati; g) consorzi di tutela dei prodotti tipici; h) istituzioni ed associazioni culturali, ambientali, ricreative; i) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); l) altre imprese aventi interesse alla realizzazione dell'Itinerario.

³⁶ Cfr., tra le tante l. r. Umbria, 22 dicembre 1999, n. 38, *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione del commercio di vino dell'Umbria*; l. r. Emilia-Romagna, 7 aprile 2000, n. 23, *Disciplina degli itinerari enogastronomici dell'Emilia Romagna*; l. r. Veneto, 7 settembre 2000 n. 17, *Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto*; l. r. Lombardia n. 31/2008, *Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*; l. r. Liguria, 30 aprile 2012, n. 19; l. r. Basilicata, 11 agosto 2015, n. 27, *Disposizioni in materia di patrimonio culturale finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali e immateriali della Regione Basilicata*; l. r. Friuli Venezia Giulia, 25 settembre 2015, n. 22, *Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle strade del vino e dei sapori della regione Friuli Venezia Giulia*.

³⁷ Si tratta del ddl AC 1805 che reca *Disposizioni per la promozione e la valorizzazione*

Il modello di cammino proposto coniuga le funzioni di tutela, conservazione e preservazione dei luoghi e dei monumenti, delle bellezze e del loro significato con quelle di valorizzazione dei saperi e delle tradizioni, di recupero e studio degli aspetti multiformi (storici, artistici, religiosi, enogastronomici) dei territori e di conoscenza delle comunità residenti oltre che di promozione ed incentivazione dello sviluppo delle realtà eco-

dei cammini d'Italia, approvato dal Senato in data 26 marzo 2024, trasmessa alla Camera ed assegnata, in sede referente, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive), che ne hanno avviato l'esame in data 16 maggio 2024. Il testo prevede che la Repubblica «promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati». La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata «ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio». Il testo del d.d.l. istituisce, presso il Ministero del Turismo, la Banca dati dei Cammini d'Italia che integra una mappa digitale dei cammini, nella quale sono inseriti, qualora conformi ai criteri individuati da un approvando decreto, i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale. In particolare, è previsto che il Ministero del turismo provveda all'inserimento dei cammini di cui sopra nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di «cammino d'Italia». Inoltre, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta della istituenda cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, sentita la Conferenza Stato-regioni, dovrebbero essere definiti: a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati; b) gli *standard* di qualità a cui i cammini indicati dal precedente comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati; c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.

nomiche, che costituiscono il tessuto imprenditoriale dei piccoli centri, aspetto vitale per continuare ad essere abitati.

I cammini sono definiti come “itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale” dei quali viene riconosciuta la triplice finalità, di consentire al camminatore la fruizione del patrimonio naturale e culturale attraverso specifiche modalità, di valorizzare gli attrattori culturali, artistici, storici, religiosi, paesaggistici, enogastronomici, sportivi e linguistici, di fare da moltiplicatore per lo sviluppo turistico dei territori coinvolti.

I percorsi che assumeranno la dicitura di Cammini d'Italia sono riconosciuti dal ministero del Turismo previa verifica della corrispondenza alle linee guida che dovranno essere emanate con decreto concertato con il ministero della Cultura e nel rispetto degli standard di qualità previsti dalla norma.

Il ddl prevede anche la realizzazione di una banca dati dei Cammini, tenuta presso il ministero del Turismo, che oltre a diffonderne la conoscenza, ne costituisce un riconoscimento formale al momento del suo inserimento.

Si tratta di un intervento che conduce ad ascrivere la categoria dei cammini al patrimonio culturale immateriale, in qualche modo consacrandone la previsione di forme di tutela e di valorizzazione.

7. La governance del settore. Problemi e prospettive

Sotto il profilo della governance del settore, il sistema appare quindi multilivello³⁸, e dunque sovranazionale³⁹, sia comunitario che internazio-

³⁸ A. AREDDU, *Analisi giuridica degli itinerari culturali*, cit.

³⁹ Proprio quest'ultimo profilo, ne rimarca anche la vocazione comunitaria e internazionale degli itinerari culturali e con essi di quelli enogastronomici, basti considerare il richiamo al concetto di patrimonio culturale immateriale di cui alla Convenzione Unesco di Parigi del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ed alla Convenzione Unesco del 2005 sulla diversità delle espressioni culturali. A livello internazionale va menzionata anche ICOMOS (*International Council on Monuments and Sites*), organismo consultivo dell'Unesco, al quale si deve l'elaborazione della *Carta degli itinerari culturali* del 2008 che indica gli elementi fondamentali per il riconoscimento degli itinerari culturali quali parte di un sistema complesso. Si segnalano a livello comunitario due Risoluzioni adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa: la Risoluzione CM/RES (2013)66 definisce gli itinerari culturali come «un progetto di cooperazione culturale, educativo, patrimoniale e turistico volto a sviluppare e promuovere un itinerario o una serie di itinerari basati su un cammino storico, un concetto, una persona o un fenomeno culturale di dimensione transnazionale che presentano rilevanza per la comp-

nale, statale e regionale, il che è ancor più confermato dalla ascrivibilità di quelli enogastronomici al più ampio genere degli “itinerari culturali” e con essi alla categoria dei beni culturali immateriali.

Ma è il piano interno che presenta i profili più problematici. Come si è rilevato⁴⁰, sebbene, il turismo rientri tra le materie “innominate” affidate in via residuale alla competenza legislativa regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), in riferimento alle quali le regioni non sono più soggette neppure ai limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali⁴¹, le interferenze con le materia rimesse alla legislazione esclusiva statale ed a quella concorrente sono consistenti.

Il che conferisce allo Stato titolo di intervento in funzione di coordinamento e di realizzazione di esigenze unitarie, avallato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale⁴². Ciò anche sul piano dell’auto attribuzione di funzioni amministrative, altrimenti rientranti nella sfera regionale e dei governi territoriali.

Si tratta di un modello che nel settore turistico trova una delle sue massime esplicazioni, se solo di considera si tratta di un ambito certamente esposto all’assunzione di “contenuti” differenziabili «al variare delle necessità e delle opportunità ascritte a quel turismo che si modifica unitamente al contest sociale, culturale ed economico»⁴³.

E tuttavia, in questo quadro ordinamentale, rimane confermato il ruolo regionale, cui resta affidato il governo del settore. Il che emerge anche dalla sua centralità nel complesso sistema di relazioni con gli altri soggetti istituzionali che trova la sua sede preferenziale, sotto il profilo strutturale nello strumentario delle Conferenze, e sotto il profilo funzionale nel principio di leale collaborazione.

Ciò senza trascurare la circostanza per la quale, come si è rilevato proprio a proposito delle cd. “strade del vino”, è alla legislazione regionale che si deve il riconoscimento del ruolo centrale dei comuni nella promozione dei sistemi turistici e nella creazione di forme di collaborazione pubblico-privata.

Il che del resto è quanto si rinviene nella legislazione regionale di

rensione e il rispetto dei valori europei comuni» e la Risoluzione CM/RES (2013)67 che indica i requisiti per il riconoscimento degli itinerari culturali ai fini della presentazione di progetti destinatari di finanziamenti. Si v. A. AREDDU, *Analisi giuridica degli itinerari culturali*, cit.

⁴⁰ Si v. par. 4.

⁴¹ Ciò sin da Corte Cost., 10 ottobre 2023, n. 197.

⁴² C. BARBATI, *Turismo* (voce), in *Enc. giur.*, cit., 1212.

⁴³ *Ibidem*, 1212.

settore⁴⁴ che si occupa di declinare il modello statale, garantendo così la realizzazione di un sistema concertato pubblico-privato, in cui agli operatori del settore cioè sono chiamati ad affiancarsi gli enti locali e le altre amministrazioni di riferimento.

Se il legislatore nazionale propone un modello in cui l'intervento pubblico si pone esclusivamente in chiave di *command and control*, è infatti il legislatore regionale a declinarlo in termini di rete di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato che evoca quello dei cd. sistemi turistici integrati di cui al Codice del Turismo, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e più in generale, quella formula di collaborazione di tipo programmatico e pianificatorio di cui all'art. 112, comma 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

In questo quadro ordinamentale la via della concertazione e delle intese tra i diversi livelli istituzionali costituisce la base della disciplina in materia di turismo e dei relativi documenti di programmazione e sviluppo. Tra questi viene in rilievo proprio il Piano strategico del turismo, e, in particolare, il Piano 2023-2027, che propone la valorizzazione e promozione di un'offerta turistica diversificata, compatibile con l'ambiente e con un utilizzo sostenibile dello stesso, individuando ulteriori ambiti d'intervento e, aprendo a nuove prospettive di sviluppo del settore⁴⁵.

L'analisi delle esperienze e della legislazione regionale mostra come il tema degli itinerari/cammini, vada ad affiancarsi, integrandoli, a quegli altri strumenti di promozione dei territori riconducibili al sistema della "certificazione dei territori" (di cui al D.M. 12 novembre 2012 n. 170) ed a quello dei "marchi regionali di qualità"⁴⁶.

⁴⁴ Si v. A. AREDDU, *Analisi giuridica degli itinerari culturali*, cit.; C. VITALE, *Percorsi di valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale e promozione turistica: la disciplina degli itinerari enogastronomici per lo sviluppo dei territori*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2, 2018, 45 ss.

⁴⁵ In estrema sintesi e per quanto di specifico interesse in questa sede, la risoluzione del Parlamento europeo è rivolta all'assunzione di formali e circostanziati impegni volti all'individuazione di forme di turismo idonee a mitigarne l'impatto individuazione; le linee guida del G20 danno atto della «volontà di esplorare nuove forme di collaborazione nel campo dell'economia creativa e dell'innovazione in supporto al turismo»; la dichiarazione del COP26 è finalizzata a promuovere l'interazione tra i soggetti di filiera per ridurre effettivamente le emissioni inquinanti entro il 2030.

⁴⁶ Il che non costituisce una peculiarità interna se solo si considera che l'Unione europea ha istituito con la Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 16 novembre 2011, il Marchio del Patrimonio Europeo, attraverso il quale vengono riconosciuti i siti «che rappresentano un'espressione della cultura europea comune, il rispetto dei valori della solidarietà e della tolleranza, con particolare riguardo

Che si tratti di strumenti ancora da mettere a sistema affinché possano realizzare le finalità di sviluppo cui si ispirano, appare evidente se si considera che tra gli obiettivi della Missione 1, Componente C3, dedicata al Turismo, si rinviene proprio quello della «creazione di un ecosistema turistico integrato, composto da operatori turistici, imprese, stakeholders istituzionali, al fine di supportare la scelta del turista nella pianificazione della destinazione e del viaggio».

E tuttavia questa impostazione rischia di dover essere rivista per effetto della scelta dei decreti attuativi del PNRR (si v. il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 e quanto più specificatamente al settore turistico il d.l. 6 novembre 2021, n. 152) nel senso di una forte centralizzazione degli interventi, il che se per un verso dovrebbe costituire garanzia per l'efficiente utilizzo delle risorse, dall'altro potrebbe frustrare lo stesso spirito della promozione territoriale che ha una naturale vocazione *bottom-up*.

Non va trascurata, infatti, con particolare riferimento al settore del turismo enogastronomico, l'importanza che assume il paradigma della sussidiarietà verticale (gli enti locali sono i primi attori) e orizzontale (aziende agricole e associazioni agricole che operano sul territorio), nell'ambito del quale vanno individuati i limiti interni e quelli esterni della potestà regionale e locale. Alla stregua di tale assetto ordinamentale, infatti, l'intervento pubblico non può essere esautorato ma funge da "collante" rispetto ai suoi scopi (la tassazione, regime autorizzatorio, incentivi), sul presupposto della necessità di una regolazione flessibile e mutevole rispetto a complessi di attività, quali quelle ascrivibili al settore, che sono in continuo movimento. La direttrice da seguire quando ci si occupi di questa materia è quella che guarda «alle regole ed alle scelte giuridiche come fossero ipotesi di lavoro, piuttosto che soluzioni», nel senso che esse debbono essere «metodicamente verificate e corrette, attraverso apparati e procedure capaci di accumulare e di elaborare le informazioni tratte dall'osservazione dei risultati conseguiti, cioè idonei a innescare e stimolare dinamiche di apprendimento»⁴⁷.

alla diversità culturale e ai diritti umani, e che favoriscono inoltre il dialogo interculturale».

⁴⁷ M. CAFAGNO, D. D'ORSOGNA, F. FRACCHIA, *Nozione giuridica di ambiente e visione sistemica*, L. URBANI ULIVI (a cura di), *Strutture di mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà complessa*, Bologna, 2015, 253, richiamato da F. FRACCHIA, P. PANTALONE, *Turismo extra alberghiero e locazioni brevi ai tempi della sharing economy: la risposta del diritto amministrativo*, in *Riv. della reg. dei mer.*, Torino, 2, 2022, 668, che ne riprendono le riflessioni a proposito dell'intervento pubblico con particolare riferimento al turismo extra-alberghiero.

Il che implica che il fenomeno del turismo enogastronomico possa proporsi come modello a finalità di sviluppo territoriale solo a queste condizioni.

Molto, dunque, resta ancora da fare, in particolare sul tema del rapporto tra livelli di governo in materia, anche nella direzione di forme di collaborazione strutturali e funzionali, ma certamente emerge come l'azione concertata pubblico-privato per la gestione dei percorsi enogastronomici venga oggi, ancor più di prima, a consolidarsi quale strumento di valorizzazione e promozione delle identità locali nel rispetto del paradigma sussidiarietà⁴⁸, capace di costituire il punto di partenza di progetti di sviluppo dei singoli territori, anche attraverso forme di sperimentazione di nuovi modelli e di riconoscere «poteri di intervento dei cittadini nell'ambito dell'esercizio delle funzioni»⁴⁹.

In questo quadro non va sottovalutata l'importanza delle tecnologie, che rivela un nuovo ruolo del potere pubblico: se il contesto turistico, per come ormai è sviluppato, «offre possibilità innumerevoli alle persone che sono smart e in grado di condividere», escludendo altre che non possono fruirne ovvero che subiscono gli effetti negativi (ad esempio i residenti), spetta al potere pubblico «farsi carico degli interessi di tutti», sforzandosi di assicurare il giusto equilibrio delle diverse esigenze: sostenibilità (anche ambientale e urbana), sviluppo della persona umana, non discriminazione, liberalizzazione delle attività economiche, ecc.

Ciò che si è tradotto nel settore turistico in un investimento nel cd. *Tourism Digital Hub* di cui dovrebbero essere beneficiari turisti, imprese, PMI, start-up, associazioni, operatori del turismo, amministrazioni cen-

⁴⁸ In argomento, senza alcuna pretesa di completezza, cfr., in generale, S. AMOROSINO, *Gli itinerari turistico culturali nell'esperienza amministrativa italiana*, cit., 3 ss.; F. LOPEZ RAMON, *Crítica de los itinerarios culturales como categoría jurídica*, S. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, J. TORNOS MAS (coord.), *La Enseñanza del Derecho Administrativo. Tercer Sector y Fundaciones. Rutas Temáticas e Itinerarios Culturales*, XIII Congreso Italo-Español De Profesores de Derecho Administrativo (Salamanca, 9-11 de octubre de 2000), Madrid, 2002, 499 e ss.; A. AREDDU, *Analisi giuridica degli itinerari culturali*, cit.; con riferimento a itinerari specifici, G. DE GIORGI CEZZI, *Le "lunghe strade verdi" degli armeni. Gli antichi tratturi tra competenza statale e regionale*, in *Aedon*, 1, 2006; D. SANTIAGO IGLESIAS, *La protezione e la valorizzazione del Cammino di Santiago nella Comunità autonoma di Galizia*, in *Aedon*, 3, 2008; C. VITALE, *Percorsi di valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale e promozione turistica: la disciplina degli itinerari enogastronomici per lo sviluppo dei territori*, cit., 43 e ss.

⁴⁹ F. BENVENUTI, *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva*, Venezia, 1994, 23. V. anche G. ARENA, *Amministrazione e società. Il nuovo cittadino*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1, 2017, p. 42.

trali, regionali e locali, che ha tra gli obiettivi il supporto del turista nella pianificazione del viaggio, l'aggregazione e valorizzazione del patrimonio turistico attraverso strumenti di *digital analytics* e intelligenza artificiale, l'incremento della digitalizzazione dell'offerta. Proprio le tecnologie sono peraltro chiamate a svolgere un ruolo importante con riferimento alle banche dati previste dal richiamato ddl sui Cammini d'Italia, che alla funzione di controllo, ove rispettose dei principi della interoperabilità e *Open Government*, possono associare una nuova spinta partecipativa.

L'ECOMUSEO NELL'AMBITO DEL "DIRITTO DEL TERRITORIO"

MARCO BROCCA

SOMMARIO: 1. L'ecomuseo, "museo del territorio". – 2. Elementi distintivi. – 3. Profili organizzativi. – 4. Le potenzialità dell'istituto.

1. *L'ecomuseo, "museo del territorio"*

Un'esperienza di recente emersione, emblematica di una rinnovata concezione delle politiche pubbliche in chiave di sviluppo sostenibile del territorio, è quella degli ecomusei, formula¹ che nel *nomen* evoca il modello museale da cui, peraltro, si distanzia per la presenza di elementi originali. Nate come iniziative locali del tutto volontarie, si tratta di realtà ancora prive di disciplina organica a livello sovranazionale e nazionale, mentre si registra una crescente attenzione da parte del legislatore regionale². La fisionomia che va delineandosi è di un istituto flessibile dal pun-

¹ Il neologismo è stato coniato negli anni '70 da Hugues de Varine e Henri Rivière, personalità eminenti dell'ICOM-International Council of Museums. De Varine individua nell'ecomuseo «qualcosa che rappresenti cos'è un territorio e chi sono i suoi abitanti, in base alla cultura viva delle persone, del loro ambiente, di ciò che hanno ereditato dal passato, di ciò che amano e che desiderano mostrare ai loro ospiti e trasmettere ai loro figli»; Rivière descrive l'ecomuseo come «il museo del tempo e dello spazio in un dato territorio ..., una istituzione che studia, custodisce, valorizza e presenta la memoria collettiva di una comunità e del territorio che la ospita, definendo linee coerenti per lo sviluppo futuro», citati da M.T.P. CAPUTI JAMBRENGHI, *Risparmio del suolo e turismo naturalistico. Spunti di riflessione sullo sviluppo sostenibile nella perequazione urbanistica*, in *Ambientediritto*, 3, 2021. Sulla genesi dell'istituto v. anche G. RIGOBELLO, *Gli ecomusei, strumenti di un nuovo approccio per il patrimonio culturale. Le esperienze di Italia e Spagna*, in *Federalismi*, 10, 2024, 176-177; A. PIAZZAI, *Gli ecomusei del Lazio e la valorizzazione delle culture "minori"*, in *Aedon*, 2, 2023, 272-273.

² L.r. Piemonte, 14 marzo 1995, n. 31, *Istituzione di ecomusei del Piemonte* (ora l.r. Piemonte, 3 agosto 2018, n. 13); l.r. Friuli-Venezia Giulia, 20 giugno 2006, n. 10, *Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia*; l.r. Sardegna, 20 settembre 2006, n. 14, *Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura*, art. 11; l.r. Lombardia, 12 luglio 2007, n. 13, *Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici*; l.p. Trento, 30 ottobre 2007, n. 15, *Disciplina delle attività culturali*, art. 20; l.r. Umbria, 14 dicembre

to di vista organizzativo e multifunzionale per gli obiettivi; un istituto duttile, capace di intercettare diversi interessi e che presenta potenzialità ancora inesprese.

A titolo esemplificativo, è emblematica la definizione fornita dalla recente legge della regione Basilicata, che condensa la fisionomia del nuovo istituto: l'ecomuseo è «un luogo di comunità avente la forma dei musei permanenti ... mirante a studiare, conservare e promuovere l'identità collettiva e il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico locale» (art. 2, comma 1, l.r. Basilicata n. 36/2018); essi «contribuiscono alla cura del territorio promuovendo progetti di paesaggio in forma partecipata, nei quali le comunità si riconoscono attraverso una socialità rinnovata, che prevede la partecipazione permanente delle comunità nei processi di individuazione, cura e governo del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico locale, favorendo modelli di cittadinanza attiva e di sussidiarietà verticale e orizzontale» (comma 2) e si fondano «su un patto che impegna una comunità a prendersi cura di un territorio», attuandosi «attraverso un progetto condiviso ed integrato di valorizzazione, promozione e produzione di cultura di un territorio geograficamente delimitato ed omogeneo dal punto di vista sociale ed economico, connotato da peculiarità storiche, culturali, materiali ed immateriali, paesistiche ed ambientali. I tratti distintivi dell'ecomuseo, incorporano elementi geografici, paesaggistici ed ambientali assieme ad elementi del patrimonio culturale tangibile ed intangibile, come architettura, pratiche di lavoro, produzioni, lingua, e tradizioni in genere» (comma 3).

2. Elementi distintivi

Sebbene ancora privo di disciplina statale, l'ecomuseo è interessato da una legislazione regionale corposa e orientata nella direzione di trat-

2007, n. 34, *Promozione e disciplina degli ecomusei*; l.r. Molise, 28 aprile 2008, n. 11, *Istituzione di ecomusei in Molise*, art. 1; l.r. Toscana, 25 febbraio 2010, n. 21, *Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali*, artt. 16 e 19; l.r. Puglia, 6 luglio 2011, n. 15, *Istituzione degli ecomusei della Puglia*; l.r. Veneto, 10 agosto 2012, n. 30, *Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei*; l.r. Calabria, 4 dicembre 2012, n. 62, *Istituzione di Ecomusei in Calabria*; l.r. Sicilia, 2 luglio 2014, n. 16, *Istituzione degli Ecomusei della Sicilia*; l.r. Lazio, 11 aprile 2017, n. 3, *Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali*; l.r. Basilicata, 16 novembre 2018, n. 36, *Ecomusei, case di comunità*; l.r. Marche, 27 aprile 2022, n. 9, *Promozione e disciplina degli Ecomusei*; l.r. Campania, 5 luglio 2023, n. 13, *Riconoscimento e promozione degli ecomusei della Campania*.

teggiate l'istituto attorno ad alcuni elementi comuni, alcuni mutuati dal modello museale, altri del tutto originali. Il richiamo del modello museale evoca anzitutto il profilo organizzativo, in quanto dalla definizione normativa di museo³ deriva la configurazione dell'ecomuseo come struttura organizzata e permanente; inoltre si delineano le funzioni e le finalità primarie dell'ente, consistenti nella conservazione e fruizione del patrimonio culturale con le connesse attività che muovono dalla catalogazione e pervengono all'esposizione dei beni. L'afferenza al modello museale è ulteriormente valorizzata da alcune Regioni nella cui legislazione dedicata ai beni culturali gli ecomusei sono espressamente inseriti nell'ambito dell'organizzazione museale regionale, con l'effetto dell'estensione a essi della disciplina, soprattutto promozionale, propria dei musei (art. 22, l.r. Lazio n. 24/2019; art. 16, l.r. Toscana n. 21/2010; art. 11, l.r. Sardegna n. 14/2006).

Ulteriori elementi qualificativi riflettono peculiarità e vocazioni tipiche dell'ecomuseo. L'ambito di intervento rappresentato dal patrimonio culturale è inteso secondo un'accezione alquanto lata, comprensiva non solo dei beni culturali e dei beni paesaggistici in senso stretto, bensì anche delle espressioni della cd. cultura minore, formula che evoca beni, attività, luoghi rappresentativi della memoria e della storia della collettività locale. In altre parole, se la vocazione dell'ecomuseo è di preservare l'identità culturale di una comunità, il suo ambito di applicazione aspira a comprendere le diverse espressioni che contribuiscono alla formazione di questa identità, essendo indifferenti distinzioni strutturali o funzionali che rilevano per altri settori: il raggio di intervento dell'ecomuseo si allarga per comprendere, oltre ai beni formalmente vincolati quali beni di interesse culturale o paesaggistico, beni culturali non vincolati ovvero beni immateriali (cd. beni volatili) e attività culturali nonché beni non vincolati espressione del paesaggio. Ne deriva che l'ecomuseo è, da un lato, tributario dell'approccio del codice dei beni culturali che condensa nella nozione di patrimonio culturale i beni culturali e i beni paesaggistici, dall'altro, ne supera l'impostazione propriamente vincolistica per abbracciare beni significativi sebbene non formalmente vincolati.

Tra i settori contigui è immediata l'aderenza del modello ecomuseale

³ L'art. 101 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, annovera il museo tra gli "Istituti di Cultura" e lo definisce quale «struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio», definizione mutuata da quella presente nello statuto di ICOM, che pure aggiunge la finalità di "diletto".

al paesaggio e specialmente al paesaggio agrario per l'insieme di pratiche, produzioni e saperi che esso evoca e per le conformazioni del territorio che implica, elementi i quali contribuiscono a delineare l'identità locale di un territorio e, al contempo, sono rappresentativi del paesaggio, anche secondo la definizione di esso data dal codice: definizione imperniata attorno all'elemento (oggettivo) dell'interazione tra fattori naturali e antropici e all'aspetto (soggettivo) della percezione e del carattere identitario dei risultati di siffatta interazione (art. 131 d.lgs. n. 42/2004). L'ecomuseo si qualifica per la componente paesaggistica e del paesaggio offre una rappresentazione tangibile ovvero, come è stato detto, assume e mostra «la forma e la dimensione del paesaggio»⁴; con l'ulteriore osservazione che l'ecomuseo, con la sua consistenza strutturale, offre un esempio – tra i pochi ancora disponibili – di formula organizzativa e di strumento che concreta la funzione di valorizzazione del paesaggio⁵.

Il collegamento con l'ambito del paesaggio trova riscontro nella normativa regionale non solo per l'esplicito riferimento a esso nell'ambito di applicazione dell'ecomuseo, ma anche per la presenza di disposizioni di tipo organizzativo, come quelle che chiamano in causa l'osservatorio regionale per la qualità del paesaggio con l'affidamento di compiti di coordinamento e programmazione delle attività degli ecomusei nonché di promozione di forme di partenariato nella gestione degli stessi (l.r. Puglia, n. 15/2011, art. 2, comma 6; l.r. Basilicata, n. 36/2018, art. 4, comma 7); nonché negli atti regionali di pianificazione paesaggistica, come quello pugliese in cui gli ecomusei sono inseriti tra gli “strumenti di *governance*” muniti di «compiti promozionali e di attivazione del PPTR sul territorio» (art. 22 PPTR-regione Puglia) ovvero quello piemontese in cui gli ecomusei sono inseriti tra le “reti di connessione paesaggistica”, finalizzate all'integrazione delle misure di valorizzazione del paesaggio con quelle relative ai beni culturali propriamente detti (art. 42 PPR-regione Piemonte).

Corollario della nozione ampia di patrimonio culturale è la concezio-

⁴ A. ANGELINI, *Per un uso sostenibile e duraturo del territorio*, G. REINA (a cura di), *Gli ecomusei. Una risorsa per il futuro*, Venezia, 2014, 131.

⁵ La dottrina che ha esaminato il dato codicistico dedicato alla “valorizzazione del paesaggio” ne ha evidenziato il carattere scarno e asimmetrico rispetto a quello riferito all'analoga funzione applicata ai beni culturali: G. SEVERINI, *La valorizzazione del paesaggio*, G. CUGURRA, E. FERRARI, G. PAGLIARI (a cura di), *Urbanistica e paesaggio*, Napoli, 2006, 238; L. CASINI, *La valorizzazione del paesaggio*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2, 2014, 388; G. PIPERATA, *Paesaggio*, C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna, 2025, 289.

ne di esso e dei suoi elementi costitutivi come "risorse territoriali", ossia di fattori che, in quanto identitari e caratterizzanti un territorio, possono contribuire in modo determinante allo sviluppo socio-economico dello stesso. L'ecomuseo diviene, pertanto, strumento di sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali: uno sviluppo che, in base alla natura e alla consistenza dei beni considerati, è diffuso sul territorio e orientato alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale. Il comparto economico primariamente interessato è quello turistico: l'ecomuseo si pone come polo di attrattività turistica, capace di generare ricadute positive sul turismo e sui comparti delle economie locali che a esso sono direttamente e indirettamente collegati (artigianato, ricettività, ristorazione, ecc.). Questa vocazione è esplicitata nella legislazione regionale, nella quale, ad esempio, si evidenzia, tra i compiti dell'ecomuseo, quello di «promuovere la progettazione di forme di turismo culturale improntate alla sostenibilità e finalizzate alla conoscenza del territorio nelle sue varie componenti e articolazioni» (l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 23/2015, art. 12, comma 3, lett. d), ovvero di «favorire l'incremento delle ricadute economiche provenienti dall'utilizzo sostenibile delle risorse locali quali il turismo» (l.r. Lazio n. 3/2017, art. 1, comma 4, lett. f) o di «favorire l'inserimento dell'offerta ecomuseale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali» (l.r. Marche n. 9/2022, art. 2, lett. f).

Ulteriore corollario è la centralità del ruolo della collettività locale. La missione dell'ecomuseo di "costruzione" o "recupero" dell'identità territoriale spiega il ruolo attivo che la comunità è chiamata a svolgere nel processo di emersione e riconoscimento degli elementi identitari. Simmetricamente, la concezione estesa di patrimonio culturale, comprensiva dei beni culturali e paesaggistici "diffusi" o "minori", evoca la rilevanza del dato della percezione comunitaria nella lettura degli elementi del territorio come beni di valore⁶.

In altre parole, il tema della coscienza dell'identità del territorio ispira l'ecomuseo e ne permea profondamente la concezione e le attività: spiega perché la collettività è chiamata a farsi interprete della memoria e della storia dei propri luoghi e, al contempo, a esserne gelosa custode; ma mostra anche il ruolo della collettività come parte attiva nella valorizza-

⁶ Sottolineano il punto F. FRACCHIA, L. GILI, *Ecomusei e aree protette tra sussidiarietà e sviluppo sostenibile*, W. CORTESE (a cura di), *Diritto al paesaggio e diritto del paesaggio. Atti del Convegno di Lampedusa, 21-23 giugno 2007*, Napoli, 2008, 195.

zione dei beni identitari, che vuol dire renderli fruibili a ogni componente di quella comunità nonché offrirli con orgoglio ai visitatori “esterni”⁷.

Il profilo della partecipazione attiva della collettività salda le due prospettive che ispirano l'ecomuseo: quella del senso di conoscibilità, condivisione e appartenenza dell'identità locale, attraverso il recupero delle radici storiche e culturali della comunità, e quello della valorizzazione, anche in chiave socio-economica, del territorio.

3. *Profili organizzativi*

La fisionomia complessa e peculiare dell'ecomuseo si riflette anche sul piano organizzativo. Dal modello derivante dalla legislazione regionale emerge uno schema amministrativo imperniato sul livello locale e aperto a forme di sussidiarietà orizzontale: in capo alla regione spetta il compito di definizione dei requisiti e degli standard qualitativi minimi per l'istituzione dell'ecomuseo e l'attività di riconoscimento generalmente tramite iscrizione in apposito registro o elenco regionale, nonché la funzione di incentivazione, anche attraverso, come visto, l'inserimento nell'organizzazione museale regionale, mentre agli enti locali, in forma singola o associata, compete l'attivazione e la conseguente gestione. Peraltro, secondo il disegno maggioritario l'iniziativa è riconosciuta anche a soggetti diversi dagli enti locali, di natura sia privata (associazioni e fondazioni culturali, associazioni ambientaliste, organismi no-profit, ecc.) sia pubblica (enti parco, centri di ricerca, istituti universitari, ecc.), sia mista, e può trattarsi di organismi già esistenti che abbiano come oggetto statutario finalità coerenti con il modello ecomuseale ovvero di soggetti costituiti appositamente per l'istituzione dell'ecomuseo. Minoritaria (provincia di Trento, Sardegna) è l'opzione che riserva l'iniziativa – e la gestione – agli enti locali.

La gestione è affidata generalmente al soggetto che ha promosso l'istituzione, è prevista altresì l'opzione dell'affidamento della gestione a un organismo diverso, con l'avvertenza che soddisfi i medesimi requisiti richiesti al soggetto proponente l'istituzione dell'ecomuseo.

Costante è il riferimento al coinvolgimento delle diverse componenti della comunità locale nell'organizzazione e nell'attività dell'ecomuseo. Come detto, si tratta di un dato connotante il modello ecomuseale⁸, enfa-

⁷ V. CAPUTI JAMBRENGHI, *Interventi sul territorio extraurbano. Ecomusei, paesaggi, periferie*, in *Giust. amm.*, 2, 2019.

⁸ Sottolinea la connotazione soggettiva del modello ecomuseale e l'enfasi data in

ticamente riconosciuto dalla legislazione regionale in termini di "patto" (Basilicata), "logiche di rete" (Piemonte, Campania), più generalmente di partecipazione "attiva" o "diretta". La partecipazione dei privati si declina su più livelli: nel momento istitutivo, in cui il privato può porsi quale esclusivo soggetto promotore ovvero può essere parte di organismo a composizione mista appositamente creato; sul piano gestorio, in cui il soggetto gestore può coincidere con quello promotore ovvero può essere soggetto diverso, affidatario della gestione, a seguito di procedura di evidenza pubblica e sulla base di apposita convenzione con l'organismo titolare; al momento propriamente partecipativo nell'ambito delle politiche e dei processi decisionali, in cui dal modello regionale risalta lo sforzo di formalizzare "luoghi" e "momenti" di partecipazione avanzata, quali possono essere "le mappe di comunità" e "i laboratori di cittadinanza attiva" (Puglia, Sicilia, Piemonte, Basilicata, Marche). Questi moduli implicano la partecipazione diretta della comunità nei processi di rappresentazione – e, ancora prima, di percezione – delle peculiarità dei luoghi e di definizione delle regole di gestione. Si tratta di moduli che assecondano processi collettivi di conoscenza utili, anzitutto, a consolidare la consapevolezza dell'identità di una comunità e del senso di integrazione e appartenenza a un territorio.

Come è stato efficacemente detto, l'ecomuseo si connota soprattutto come "progetto", a differenza del museo che rileva come "istituzione" e la «valorizzazione dell'aspetto progettuale e dinamico, rispetto all'«etichetta» di istituzione ... pare far risaltare maggiormente la natura dell'ecomuseo, fondata sulla partecipazione e ... più su che "cosa si fa" che su "cosa si ha"»⁹.

4. Le potenzialità dell'istituto

L'ecomuseo costituisce un istituto la cui applicazione ha conosciuto negli ultimi anni una forte espansione¹⁰, segno di una sensibilità dei terri-

questo senso dalla legislazione regionale V. CAPUTI JAMBRENGHI, *Interventi sul territorio extraurbano. Ecomusei, paesaggi, periferie*, cit., 8, il quale, a commento della legge pugliese, riscontra «un'ardita sostituzione dell'oggetto con i soggetti».

⁹ F. FRACCHIA, L. GILI, *Ecomusei e aree protette*, cit., 98-199. La medesima idea è espressa con altra nomenclatura da G. REINA, *L'ecomuseo fra territorio e comunità*, ID. (a cura di), *Gli ecomusei. Una risorsa per il futuro*, cit., 41, secondo cui «il passaggio» dal museo all'ecomuseo è quello «dal concetto di "collezione" a quello di "narrazione"».

¹⁰ Da una ricerca condotta da F. BARATTI, *Gli Ecomusei*, in MIBACT, *Rapporto sullo*

tori (le regioni sul piano legislativo, gli enti locali e le comunità sul piano amministrativo) verso un nuovo modo di intendere le politiche locali. L'ecomuseo, tuttavia, lamenta ancora l'assenza di solide basi giuridiche, che sarebbero invece utili per definire la cornice all'interno della quale può esplicarsi appieno la duttilità propria dell'istituto, nonché per promuoverne l'espansione determinando le condizioni necessarie per l'affermazione di un vero e proprio sistema ecomuseale nazionale.

Il riferimento è soprattutto al livello statale, in cui stride il mancato richiamo nella legislazione fondamentale dei settori interessati (si pensi al codice dei beni culturali e del paesaggio o, da altra visuale, al testo unico ambientale) ovvero l'assenza di una legge *ad hoc*. Invece, si assiste a un interessante collegamento tra la normativa sovranazionale e quella regionale. L'ecomuseo sembra, infatti, ben attagliarsi alle sollecitazioni provenienti da (almeno) tre convenzioni internazionali, la Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000), la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 17 ottobre 2003), la Convenzione sul valore dell'eredità culturale per la società (Faro, 27 ottobre 2005), le quali insistono tutte su di un'accezione ampia del concetto di patrimonio culturale e sulla valenza identitaria di esso, con il corollario della esaltazione della dimensione sociale, nel senso che postulano la necessità di riconoscere e promuovere un ruolo attivo delle collettività locali nella "produzione" e nella "fruizione" delle risorse culturali e, simmetricamente, nella definizione e attuazione delle relative politiche di tutela e valorizzazione. Questo contesto normativo si salda con il livello regionale, nel quale, come visto, l'istituto è oggetto di specifica legislazione che legittima il fenomeno e, al contempo, lo promuove.

La fisionomia che va emergendo dall'esperienza più recente è di particolare interesse anche per lo studioso, perché induce a molteplici riflessioni sui diversi settori coinvolti e sulle reciproche relazioni. Si è in presenza di un istituto dinamico e ancora in evoluzione, che certamente denota una pluridimensionalità in cui è evidente l'elemento dell'interazione tra i diversi interessi sottesi. Nel "prisma" dell'ecomuseo insistono politiche di tutela e insieme di valorizzazione del territorio, beni culturali inte-

stato delle politiche per il paesaggio, Roma, 2017, 479 risulta che nell'arco di meno di due decenni il numero di ecomusei istituiti in Italia è quadruplicato, passando da 57 agli inizi del Duemila a 209 nel 2017; dato che risulta aggiornato nel 2023, pari a 264, da parte della Rete ecomusei italiani nell'ambito dell'Atlante degli ecomusei italiani (<https://sites.google.com/view/ecomuseiitaliani/home?authuser=0>).

si in senso propriamente giuridico (secondo la logica dell'individuazione tramite provvedimento di vincolo) e beni culturali non vincolati né vincolabili, espressioni di quella "identità minore" giuridicamente rilevante¹¹, beni paesaggistici formalmente riconosciuti (vincolati in quanto ricondotti alle categorie di beni paesaggistici di cui al codice del paesaggio, art. 136, d.lgs. n. 42/2004) e beni rappresentativi della citata definizione di "paesaggio" (art. 131, d.lgs. n. 42/2004)¹², oggetti materiali ed entità immateriali, conservazione della diversità culturale e della biodiversità, protezione della natura, recupero delle particolarità urbanistiche e architettoniche, promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale, salvaguardia dei saperi artigianali e sostegno delle economie locali sostenibili, turismo responsabile, partecipazione attiva delle collettività, inclusione sociale, preferenza per l'attività amministrativa di tipo progettuale e consensuale.

Come acutamente osservato dalla dottrina, l'ecomuseo si presenta come fecondo ambito applicativo di diverse materie, categorie ovvero istituti: la "valorizzazione del paesaggio"¹³, le "aree naturali protette"¹⁴, il "patrimonio culturale immateriale"¹⁵, la "diversità culturale"¹⁶, il "turi-

¹¹ G. DE GIORGI CEZZI, *Il diritto all'identità minore. Beni culturali e tutela degli status*, E. CASETTA, A. ROMANO, F.G. SCOCA (a cura di), *Studi in onore di Leopoldo Mazza*, III, Padova, 2007, 224; F. SALVIA, C. BEVILACQUA, *Manuale di diritto urbanistico*, Milano, 2017, 85.

¹² Il modello del Codice, incentrato sulla definizione di "paesaggio" e "beni paesaggistici", disvela l'acquisita consapevolezza del legislatore della varietà tipologica del paesaggio. Esso è stato efficacemente rappresentato dalla dottrina in termini di modello di "paesaggio a strati" (E. BOSCOLO, *La nozione giuridica di paesaggio identitario ed il paesaggio a strati (commento a d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63)*, in *Riv. giur. urb.*, 1-2, 2009, 57 ss.; ID., *Le nozioni di paesaggio. La tutela giuridica di un bene comune (in appartenenza diffusa) tra valori culturali e identitari*, in *Giustamm*, 2016, 1 ss.) ovvero "a cerchi concentrici" (G. SCIULLO, *Il paesaggio fra la Convenzione e il Codice*, in *Aedon*, 3, 2008, p. 4; G. PIPERATA, *Paesaggio*, C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, *Diritto del patrimonio culturale*, cit., 285), nonché secondo lo schema "*genus/species*" (C. MARZUOLI, *Il paesaggio nel nuovo Codice dei beni culturali*, in *Aedon*, 6, 2008) ovvero quello di "nozione generale/particolare" (G. SCIULLO, *Il paesaggio fra la Convenzione e il Codice*, cit., 4).

¹³ L. CASINI, *La valorizzazione del paesaggio*, cit., 393.

¹⁴ F. BARATTI, *Gli Ecomusei*, cit., 480.

¹⁵ G. RIGOBELLO, *Gli ecomusei, strumenti di un nuovo approccio per il patrimonio culturale*, cit., 177.

¹⁶ A. MUSSATTI, *La Convenzione di Faro e le espressioni di cultura immateriale in Italia: il caso dell'ecomuseo*, in *Nuove autonomie*, 3, 2022, 1038.

smo sostenibile”¹⁷, gli “itinerari culturali”¹⁸ ovvero, da altre visuali, “l’amministrazione consensuale”¹⁹ e “la sussidiarietà orizzontale”²⁰.

Questa multidimensionalità connota l’originalità dell’istituto e, al contempo, la sua irriducibilità a specifici “compartimenti” giuridici, dissolvendo l’artificialità di alcuni confini nozionali o funzionali, tipici del mondo del diritto (si pensi a dicotomie come beni culturali/beni paesaggistici, beni materiali/immateriali, tutela/valorizzazione) e proponendo avanzamenti e sviluppi concettuali (si pensi alla nozione di patrimonio culturale o alle modalità di individuazione dei beni di esso rappresentativi). Più che incanalarsi in specifiche collocazioni settoriali ovvero porsi come (ulteriore) qualificazione giuridica del territorio che si sovrappone e si aggiunge alle altre rappresentazioni fornite dall’ordinamento (nella logica tradizionale delle tutele parallele), l’ecomuseo si propone come modello capace di attrarre e aggregare interessi e funzioni, mostrando l’aspirazione verso un approccio sistemico nella “lettura” del territorio. Una vocazione che pare coerente con l’approccio moderno in tema di gestione di territorio, delineato da autorevolissima dottrina in termini di “diritto del territorio”²¹, formula che evoca l’approccio dell’integrazione delle discipline complementari, condensato nell’affermazione per cui «la regola è l’integrazione, non la distinzione di competenze»²².

¹⁷ B. ACCETTURA, M. BROCCA, F.F. TUCCARI, *Turismo sostenibile e Politiche territoriali. Profili giuridici*, in *AmbienteDiritto*, 3, 2023, 4 ss.

¹⁸ A. AREDDU, *Contributo allo studio degli itinerari culturali*, Napoli, 2019, 268.

¹⁹ A. PIAZZAI, *Note minime sui “nuovi” procedimenti di individuazione dei beni della cultura*, in *Federalismi*, 23, 2023, 195.

²⁰ P. DURET, *Heritage, Green, Energy communities: comunità resilienti icone di sostenibilità*, in *Queste istituzioni*, 2, 2024, 33.

²¹ F.G. SCOCA, P. STELLA RICHTER, P. URBANI (a cura di), *Trattato di diritto del territorio*, Torino, 2018.

²² P. STELLA RICHTER, *Diritto del territorio e Costituzione*, F.G. SCOCA, P. STELLA RICHTER, P. URBANI (a cura di), *Trattato di diritto del territorio*, cit., 11.

IL PAESAGGIO SALENTINO PRIMA E DOPO GLI ULIVI

LORENZO PRETE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'evoluzione del territorio della provincia di Lecce. – 3. Prospettive future per il paesaggio Salentino.

1. *Introduzione*

Il presente studio muove dall'osservazione costante negli ultimi dieci anni del territorio della provincia di Lecce nell'ambito dell'esperienza lavorativa del sottoscritto. Giunto in Salento nel pieno del fenomeno del precoce essiccamento delle colture monospecifiche dell'ulivo, presenti sulla grande maggioranza del territorio extraurbano, ho potuto assistere a una continua e repentina trasformazione del territorio caratterizzato da una progressiva desertificazione causata principalmente dall'abbandono di moltissimi terreni un tempo a vocazione agricola e oggi visti come un peso piuttosto che come un'opportunità. Per meglio comprendere ciò cui sta andando incontro il territorio Salentino, nello specifico la provincia di Lecce, è necessario conoscerne la storia dal punto di vista morfologico ed ecosistemico al fine di poter ipotizzare prospettive di contrasto a quello che, ad oggi, sembra prospettarsi come un vero e proprio processo di desertificazione.

2. *L'evoluzione del territorio della provincia di Lecce*

Nel corso dell'ultimo decennio la Penisola Salentina ha attraversato una fase storica di profondo cambiamento e trasformazione dal punto di vista paesaggistico, economico, sociale e soprattutto ambientale. Il territorio salentino, in particolare la provincia di Lecce, anticamente era occupato da enormi foreste di latifoglie, principalmente leccete (*Quercus ilex* L.), specie climax dalla quale prende proprio il nome il capoluogo. Si pensi alle grandi foreste di Lecce, di Gallipoli, di Tricase e di Scorrano, solo per fare degli esempi, con estensioni oggi impensabili se si guarda all'attuale assetto del territorio¹. Già con gli antichi Romani iniziò una prima opera

¹ Per un approfondimento sull'evoluzione storica del territorio della provincia di Lecce, cfr. R. GENNAIO, *Alberi e frutti spontanei del Salento*, Lecce, 2016.

di disboscamento, finalizzata allo sfruttamento del pregiato legname di quercia per la realizzazione delle navi da guerra. Nei secoli successivi, soprattutto nella zona della c.d. “Grecia Salentina”, intenso era lo sfruttamento delle aree boscate per la produzione del carbone (si pensi al termine “craunari” con cui ancora oggi vengono nell’immaginario salentino definiti gli abitanti del Comune di Calimera). La morfologia del Salento, inoltre, unica in Italia per la quasi totalità di territorio pianeggiante, ha favorito un’urbanizzazione capillare del territorio (sono ben 96 i comuni che compongono la sola provincia di Lecce, ognuno dei quali corredato da frazioni e da piccoli centri abitati satelliti) e alla realizzazione di una rete stradale e ferroviaria che ha causato una elevatissima frammentazione di habitat nelle aree extraurbane². Il tutto a scapito delle superfici boscate.

La vera trasformazione avvenne però a partire dal 1700, quando iniziarono a diffondersi le colture della vite (*Vitis vinifera*) e soprattutto dell’ulivo (*Olea europaea* L.). Proprio quella dell’ulivo, pianta alloctona anticamente originaria dell’Asia Minore, è stata la coltura che ha preso il sopravvento nell’agricoltura salentina poiché garantiva un’ottima resa economica con poco dispendio di superficie agricola e soprattutto di acqua raggiunto lo stadio adulto. L’ulivo, tuttavia, è una pianta che soccombe facilmente alla vegetazione autoctona, basti vedere oggi molti uliveti in totale stato di abbandono ormai completamente ricoperti da nuove formazioni spontanee di macchia mediterranea. Questo tipo di coltura, quindi, per quanto anzidetto e per facilitare la raccolta dei frutti, necessitava e necessita tuttora che l’area in cui sorge un uliveto, soprattutto nell’area di insidenza di ogni singola pianta, fosse per la sua quasi totalità priva di qualsiasi tipo di vegetazione spontanea, con enorme sacrificio di biodiversità. Questo massiccio disboscamento, la capillarità delle vie di comunicazione e l’elevatissima urbanizzazione del territorio hanno portato oggi il Salento ad avere una copertura boscata del solo 1,3% circa della sua superficie, un dato in forte contrasto con quello nazionale se si pensa che i boschi occupano ben 1/3 dell’intero territorio italiano³. Solo questo dato dovrebbe di per sé essere preoccupante, senonché negli ultimi 10 anni i milioni di ulivi che occupavano la maggior parte della super-

² Sulla frammentazione degli habitat della Penisola Salentina, cfr. G. LA GIOIA, G. REFOLO, *L’Agroecosistema della Provincia di Lecce. Aspetti naturalistici e gestionali*, Lecce, 2009.

³ Sulla consistenza del patrimonio boschivo nazionale, cfr. D. DE LAURENTIS, G. PAPITO (a cura di), *Foreste d’Italia. Inventario Forestale Nazionale*, Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, Roma, 2023.

ficie agricola salentina, molti dei quali secolari, sono andati quasi tutti incontro al ben noto precoce essiccamento che ha avuto conseguenze rilevanti su vari profili.

Quello economico innanzitutto, per via della inevitabile flessione del settore primario. Quello paesaggistico, con la trasformazione della campagna salentina da rigogliosa distesa alberata a lugubre cimitero di giganti essiccati e soprattutto bruciati o abbandonati. Quello sociale, visto il legame creatosi nei secoli tra l'albero di ulivo e il popolo salentino. Ma soprattutto quello ambientale. Per quanto giuridicamente (sulla base della definizione di cui all'art 5 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 37/2018) e naturalisticamente (per la sua intrinseca povertà di biodiversità) un uliveto non possa essere assimilabile ad un bosco, i servizi ecosistemici da esso offerti sono rilevanti. A cominciare dalla funzione di *carbon sink* o serbatoio di carbonio offerta dalle piante, proseguendo per la purificazione del suolo operata dalle radici e per finire considerando la funzione di regolamentazione climatica operata dalle chiome, con la rifrazione della luce solare operata dalle foglie verdi e soprattutto con l'ombra generata dalle stesse che portano il suolo ad assorbire, e quindi poi a restituire, meno calore. Il disseccamento degli ulivi ha portato poi ad un progressivo abbandono di molte delle campagne votate a questo tipo di coltura.

Se da un lato si sta assistendo oggi ad una incoraggiante ripresa dell'olivicoltura grazie ai nuovi impianti di cultivar resistenti al batterio *Xylella fastidiosa*, è altrettanto vero che questo fenomeno sta riguardando relativamente poche imprese agricole, soprattutto quelle di estensione più rilevante, che sono comunque una minoranza in quanto, come detto, l'olivicoltura salentina, storicamente a vocazione familiare, ha necessitato di superfici agricole relativamente piccole per soddisfare il fabbisogno dei singoli produttori. Ciò ha portato nei secoli ad una frammentazione delle proprietà agricole, testimoniata dall'elevato numero in Catasto delle particelle che dividono ogni singolo foglio di mappa nel territorio extra urbano della provincia, spesso appartenenti a persone residenti fuori regione, in fase di successioni ereditarie o suddivise tra molti eredi, o i cui proprietari non sono interessati alla relativa gestione. Molti terreni, molti proprietari, pochi agricoltori. Ecco quindi che, a fianco di una nuova olivicoltura e più in generale di una nuova agricoltura sempre più da incoraggiare, soprattutto quando assume la forma di impresa giovanile, si pone il problema del sempre maggiore abbandono delle restanti aree extraurbane che purtroppo rimangono la maggioranza. Il crescente abbandono delle campagne, unitamente alle storiche criticità legate al disboscamento, al consumo di suolo dovuto all'intensa urbanizzazione e alla frammentazione di habitat

causata dai numerosi centri abitati e dalla eccessiva capillarità delle vie di comunicazione, porta con sé nuove problematiche che oggi e nei prossimi anni non potranno non essere prese in considerazione.

A questo deve essere aggiunta la problematica degli incendi boschivi che, nonostante la scarsa superficie boscata, vede la provincia di Lecce ogni anno tra le prime in Italia per numero di eventi. Le formazioni di bassa macchia mediterranea, situate principalmente a ridosso delle zone costiere e ricomprese nella definizione di bosco di cui all'articolo 4 c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 34/2018 dovrebbero essere viste come una risorsa per l'ambiente e non come sporcizia infestante e ricettacolo di animali intorno a centri abitati sorti in aree a forte valenza naturalistica e frutto dell'urbanizzazione selvaggia degli ultimi decenni. La morfologia pianeggiante del Salento fa sì che, in assenza delle montagne, l'unico filtro alle sostanze inquinanti trasportate dal vento può essere rappresentato solamente dalla vegetazione. Ma gli incendi, per la loro quasi totalità di natura antropica, fanno sì che queste formazioni di bassa macchia mediterranea non riescano ad evolversi nelle formazioni boscate tipiche della penisola salentina, ricompresa, secondo la definizione del Pavari⁴, nella fascia fitoclimatica del *Lauretum*.

Negli ultimi anni si è poi assistito ad eventi incendiari che hanno portato alla distruzione non solo della macchia mediterranea, ma anche di formazioni boscate ad alto fusto, come la pineta di Santa Cesarea Terme o di Masseria Cucchiarari a San Cataldo di Lecce, solo per citare due eventi che nel 2023 hanno suscitato grosso allarme e clamore per la loro vicinanza ai centri abitati.

La situazione del Salento vede quindi oggi una superficie boscata sempre più degradata dall'opera antropica a causa degli incendi e dalla scarsa cultura forestale e soprattutto un abbandono dei terreni che è a sua volta prodromico ad altri fenomeni che cominciano a destare preoccupazione sociale come il proliferare di lupi (*Canis lupus L.*) e cinghiali (*Sus scrofa L.*). Queste due specie, etologicamente non confidenti con l'uomo, hanno potuto sviluppare nuovi areali in zone un tempo a vocazione agricola, salvo poi avvicinarsi sempre di più ai centri abitati per la scarsità di cibo che una campagna devastata anch'essa dagli incendi e sempre più frammentata dalle vie di comunicazione anche di nuova realizzazione (quindi sempre più povera di biodiversità) può offrire. A queste problematiche deve aggiungersi il degrado cui stanno andando incon-

⁴ http://www.pcn.minambiente.it/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=m_amte%3A299FN3%3A2b8ed8fd-6ae1-4594-cd25-405c36569685

tro i boschi non solo per gli incendi, ma anche per la quasi totale assenza delle cure colturali di cui necessiterebbero.

Nel territorio salentino abbiamo boschi naturali, testimoni silenziosi delle antiche foreste, come il bosco di Tricase o il bosco di Rauccio a Lecce, molti dei quali tutelati come zone S.I.C. ai sensi della direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE), c.d. “Direttiva Habitat”, ma spesso impossibilitati a ingrandirsi perché confinati all’interno di terreni recintati e non soggetti ai tagli colturali che ne favorirebbero la rinnovazione. Da non sottovalutare è altresì la disattesa funzione dei boschi artificiali piantati nei primi decenni del '900 e rimasti pressoché immutati ma ormai prossimi alla fine del loro ciclo vitale. In tal senso furono scelte delle specie principalmente alloctone, come il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Mill.), la cui origine è facilmente intuibile dal suo nome, definite “pioniere” in quanto capaci di attecchire su terreni poco ospitali e di modificarli grazie all’opera meccanica delle loro radici e all’opera chimica della degradazione del fogliame, rendendoli adatti alla proliferazione delle specie climax come quelle quercine, più longeve e resilienti. La funzione di queste pinete doveva quindi essere quella di creare le condizioni per un successivo latifogliamento mediante la piantumazione di giovani lecci o altre essenze piuttosto sciafile nel loro stadio giovanile, che quindi avrebbero tratto beneficio dall’ombra inizialmente offerta dai pini più maturi e che sarebbero poi divenuti dominanti grazie ai diradamenti di questi ultimi⁵. Una funzione, come detto, disattesa, tanto che oggi le pinete artificiali salentine si avviano verso la fine del loro ciclo vitale spesso accelerata da pratiche erranee ma diffuse come l’aratura del sottobosco che, oltre ad impedire qualsiasi forma di rinnovazione naturale (sfavorita altresì dal transito di autoveicoli parcheggiati con troppa leggerezza in queste aree spesso site in prossimità di località marittime), arreca notevoli danni ai loro apparati radicali, intrecciati tra loro e per natura piuttosto superficiali per una maggiore captazione delle acque meteoriche che li rende tuttavia soggetti a una relativa facilità di schianto al suolo per cause naturali e per l’opera dell’aratura stessa.

Alla luce delle problematiche fin qui esposte la Penisola Salentina oggi si trova di fronte a un bivio. La strada intrapresa sembra essere a tutti gli effetti quella della desertificazione con conseguenze riscontrabili in più ambiti, anche e soprattutto in quello economico.

⁵ In questo senso bisogna purtroppo tenere presente che anche i lecci nel territorio salentino stanno andando incontro a diffusi e precoci essiccamenti le cui cause sono tuttora in fase di studio.

Per fare un esempio di come i cambiamenti del paesaggio possano influenzare anche fattori economici basti pensare che il disseccamento degli ulivi ha in questi anni influenzato alcune rotte migratorie, come ad esempio quella dei tordi (*Turdus philomelos*), oggi solo “di passaggio”, ma che fino a qualche anno fa, trovando riparo e nutrimento tra le chio-me negli uliveti, trascorrevano anche alcuni mesi nel Salento divenendo preda tra le più ambite nell’attività venatoria, settore oggi in forte flessione⁶. Se poi si considera che l’abbandono delle campagne favorisce altri fenomeni antropici distruttivi come gli incendi e i sempre più frequenti abbandoni di rifiuti, si può anche arrivare a dubitare che il Salento, zona a forte vocazione turistica, possa continuare ad essere ancora a lungo un’attrattiva per un turismo diverso da quello balneare, ammesso che anche questo non possa risentirne. La stessa agricoltura rischia profondi mutamenti in quanto il continuo inaridimento del suolo ne altera le caratteristiche fisiche rendendolo meno capace di assorbire le acque piovane con potenziali fenomeni di allagamenti nelle colture.

3. Prospettive future per il Paesaggio Salentino

Alla luce di questo quadro l’unica soluzione per contrastare il processo di desertificazione cui sta andando incontro la Penisola Salentina è quella di farne rivivere la campagna. In primo luogo, è necessario continuare l’opera di incentivazione dell’impresa agricola che le Istituzioni hanno già intrapreso, ma questo potrebbe non bastare. Sarebbe, a parere del sottoscritto, importante agire su due ulteriori livelli:

- 1) ripristinare le superfici boscate degradate e curare quelle già esistenti in modo da favorirne la rinnovazione;
- 2) creare nuove aree boscate laddove i terreni versano in stato di abbandono e non vi è la volontà o la possibilità da parte dei proprietari di ripristinare le colture agrarie o, diversamente, incentivare i proprietari interessati a riconvertire in superfici boscate le aree agricole non utilizzate.

Per quanto riguarda il ripristino delle aree boscate degradate la problematica principale risiede nel fatto che le pratiche selvicolturali, in questo caso i rimboschimenti e le cure colturali, hanno dei costi non sottovalutabili che difficilmente portano ad un ritorno economico per chi li sostiene.

⁶ Cfr. G. LA GIOIA, S. SCEBBA, *Atlante delle migrazioni in Puglia*, Lecce, 2009.

Fuori dai casi in cui la selvicoltura è mirata a funzioni produttive di natura economica, come ad esempio la produzione di legname, ghiande, frutti pregiati come pinoli, nocciole e castagne, e di altri prodotti non legnosi, il rapporto prettamente economico tra costi e benefici è di gran lunga negativo. Negli ultimi anni sono stati introdotti i cosiddetti pagamenti dei servizi ecosistemici (PES), in cui un soggetto è disposto a contribuire economicamente alla gestione di un'area boscata quando ne riconosce l'utilità per le sue attività economiche, ma si tratta di iniziative ancora troppo rimesse all'ambito privato. Alla base vi è il riconoscimento delle funzioni del bosco:

- Igienico-protettiva innanzitutto (dall'azione delle acque e degli altri agenti atmosferici, dall'inquinamento idrico, acustico e luminoso) e di mitigazione del clima.
- Produttivo-economica, di cui già si è fatto cenno.
- Di tutela della biodiversità (si è già accennato come la carenza di biodiversità nelle aree extraurbane possa indirettamente arrecare danni anche alle aree antropizzate).
- Del già citato "*carbon sink*" (gli alberi come veri e propri serbatoi di carbonio).
- Paesaggistica e ricreativa (con risvolti turistici ed economici legati alla sua fruizione ma anche alla sua semplice funzione di arricchimento visivo del paesaggio).

Questi benefici non sono a vantaggio solo del proprietario dell'area boscata, ma di tutta la collettività ed è in tal senso che gli oneri non possono essere solamente a suo carico, considerando soprattutto che la maggior parte dei boschi presenti sul territorio italiano appartiene a privati⁷. Da questo punto di vista è importante approfondire lo studio delle principali tecniche selvicolturali che meglio possono adattarsi ai terreni in stato di abbandono e ai boschi in degradazione e le cause che stanno portando al fenomeno della desertificazione per contrastarne l'avanzata⁸.

Di concerto, come detto, le prospettive di contrasto alla desertificazione della Penisola Salentina possono altresì essere perseguite mediante la forestazione ex novo dei terreni in stato di abbandono, favorendo misure incentivanti per quei proprietari che aderiscono a questa prospettiva nonché prevedendo il possibile intervento del pubblico mediante misure che possano anche incidere sul diritto di proprietà, anche se invero one-

⁷ Sui vantaggi ecosistemici offerti dai boschi, cfr. N. PALMIERI, *Manuale forestale*, Bari, 2009.

⁸ Cfr. L. PRATO, *Proposte di miglioramenti ambientali ai fini faunistici*, Lecce, 2009.

rose, laddove vengano individuate aree strategiche, ai fini della massima produzione dei servizi ecosistemici, per la costituzione di nuove zone boscate o l'assegnazione della gestione di dette aree ad enti pubblici quali in Puglia l'A.R.I.F.

A tal proposito è da sottolineare il contrasto tra l'abbandono dei terreni e la funzione sociale della proprietà sancita dall'Art. 42 della Costituzione con possibili risvolti in termini di esproprio per motivi di interesse generale, in questo caso la realizzazione dei servizi ecosistemici mediante la forestazione ex novo di questi terreni che potrebbero altresì rientrare nei progetti delle "Banche della Terra" nell'ottica di una nuova gestione attiva degli stessi.

In un'ottica invece di eventuali misure incentivanti è interessante valutare l'eventuale compatibilità delle stesse con la normativa a livello Europeo, Nazionale e Regionale. Innanzitutto non può non menzionarsi il nuovissimo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Ripristino della Natura del 24 giugno 2024, approvato sulla spinta della sempre crescente sensibilità internazionale verso il tema dei cambiamenti climatici legati indissolubilmente alla distruzione e degradazione degli habitat. Il lungimirante obiettivo è quello di ripristinare entro il 2050 il 90% di habitat individuati in cattive condizioni mediante la piantumazione di 3 miliardi di nuove piante e l'adozione di misure volte a migliorare la biodiversità nelle zone agricole, con particolare attenzione alla tutela degli impollinatori. Il legislatore comunitario, riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici, pone l'attenzione su misure contributive da parte degli Stati membri per il pubblico e il privato al fine del ripristino degli habitat degradati, dando tuttavia priorità a quelli rientranti nella Rete Natura 2000, che già di per sé dispongono di una autonoma tutela e che nel Salento occupano una porzione abbastanza esigua del territorio con particolare concentrazione lungo la fascia costiera. In questo senso la principale problematica è, di conseguenza, legata alla possibilità di accedere agli incentivi economici anche nel caso di realizzazione ex novo di nuovi habitat partendo dai terreni abbandonati.

Di fronte quindi a questa prospettiva di forestazione ex novo mediante l'incentivazione del privato e l'opera del pubblico al fine di realizzare i servizi ecosistemici a vantaggio della collettività sarà inoltre necessario superare un ulteriore limite, rappresentato dalla previsione a livello di legislazione sia regionale sia nazionale del non riconoscimento della qualifi-

cazione di bosco (e quindi della mancata apposizione dei relativi vincoli) a talune aree boscate sorte ex novo a seguito di processi anche naturali⁹.

All'esito di queste considerazioni, al netto dell'auspicio di interventi legislativi volti a superare le anzidette problematiche, è importante a mio avviso comprendere come il contrasto alla desertificazione della Penisola Salentina e, in particolare, della Provincia di Lecce debba essere affrontato non senza urgenza, tutelando ciò che è rimasto del bosco salentino e ripensando un nuovo assetto territoriale che possa essere anche in futuro appetibile a livello turistico e che possa garantire quei servizi ecosistemici necessari al benessere delle future generazioni.

⁹ Sul punto vi è da porre attenzione all'Art. 5 c. 2 lett. a) del TUFF che, limitatamente alle materie di esclusiva competenza statale, esclude espressamente dalla definizione di bosco «le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvopastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione ...».

Specularmente, la normativa regionale nell'ambito di una possibile conversione di aree agricole abbandonate in boscate disciplina due previsioni: «Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale non sono considerati bosco»: 1) Art. 6 c. 1 lett. a) L.R. Puglia 01/2023: «le formazioni derivanti da impianto, realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, fatti salvi i casi di trasformazione permanente in uso forestale dei terreni, espressamente previsti dai documenti di programmazione o con atto della Regione» 2) Art. 6 c. 2 lett. a) L.R. Puglia 01/2023: «le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agropastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura, previsti nell'articolo 5, comma 2, lettera a), del Testo unico, ma limitatamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, ...».

Alla luce della lettura dell'Art. 5 c. 2 lett. a) del TUFF e dell'Art. 6 c. 2 lett. a) della L.R. Puglia 01/2023 l'intento dei legislatori sembra quello di tutelare il godimento della proprietà mediante la non apposizione del vincolo di bosco su queste aree, ancorché abbandonate, a discapito dei benefici collettivi generati dai servizi ecosistemici offerti da boschi che giuridicamente non esistono, ma che di fatto sono sorti certamente non da un giorno all'altro a seguito spesso proprio dell'inerzia e del disinteresse dei proprietari.

IL GIARDINO DELLA MEMORIA E DELL'ACCOGLIENZA
DI SANTA MARIA AL BAGNO E LA TUTELA DELL'IDENTITÀ
CULTURALE E RELIGIOSA DEGLI EBREI PROFUGHI,
RIFUGIATI, MIGRANTI.
PROFILI STORICO-GIURIDICI E QUESTIONI GIUDIZIARIE

MARIA LUISA TACELLI

SOMMARIO – 1. Premessa. – 2. Il Campo profughi di Santa Maria al Bagno. – 3. I *Murales* di Zivi Miller e il Museo della Memoria e dell'Accoglienza, le origini. – 4. Il Giardino della Memoria e dell'Accoglienza, un'idea realizzata: tutela e profili giuridici. – 5. Il progetto di terminal idrovolanti nel Giardino della Memoria e dell'Accoglienza. Sviluppo sostenibile o patrimonio dissonante? Le questioni giudiziarie. – 6. Conclusione. C'era una volta e forse ancora c'è.

1. *Premessa*

Ringrazio di cuore il professore Stefano Magnolo, collega e amico a me molto caro, per tutto l'impegno che profonde per l'Unità di ricerca CroMe (Culture as a Good and as a Medium). Gli sono grata, altresì, per avermi coinvolta a prendere parte al testo *Paesaggi immateriali. Nuove ecologie e tecnologie per il patrimonio culturale. Paisajes inmateriales. Nuevas ecologías y tecnologías para el patrimonio cultural*.

Il mio lo riterrei decisamente un intervento fuoricampo se non fossi confortata dalle stesse considerazioni contenute nel progetto di ricerca di CroMe che incrociano le vicende e si coniugano coi fatti reali che adduco, quasi una sorta di prova testimoniale.

Mi occupo di migrazioni e tutela delle identità religiose, di Diritto comparato delle religioni, insegno Diritto canonico ed ecclesiastico, trattando i temi dei sistemi confessionali, la specificità di tali ordinamenti che hanno il loro fulcro nel diritto di libertà religiosa.

Con questo mio intervento sfiorerò la questione storica delle peregrinazioni, migrazioni forzate e non, del popolo ebraico e quindi, di riflesso, la tutela di una identità religiosa che si iscrive entro la cornice del diritto di libertà religiosa, oggi traducibile nel significato non solo della rivendicazione dell'uguaglianza formale e sostanziale, ma quale autentico diritto alla diversità. Cioè, anzitutto, il diritto di poter essere tutti uguali e liberi;

e quindi il diritto di poter essere tutti liberi in quanto diversi. Insomma, il diritto d'essere se stessi, come magistralmente ci è stato insegnato¹.

2. *Il Campo profughi di Santa Maria al Bagno*

Le brevi riflessioni che porgo adesso alla Vostra attenzione prendono lo spunto da una realtà presente nel territorio dove risiedo, Santa Maria al Bagno, Marina di Nardò. Mi riferisco al Giardino della Memoria e dell'Accoglienza, degna e simbolica pertinenza dell'omonimo Museo ivi allocato: testimonianze viventi della deportazione e migrazione forzata degli ebrei per ogni dove, e non solo di essi, nello scenario tragico della seconda guerra mondiale².

Comincio con una testimonianza, la lettera scritta il 5 ottobre 1999 da Otfried Weisz, sopravvissuto all'olocausto³:

«A Santa Maria fu il periodo migliore, ed il periodo in cui agli ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento, o come me usciti dalla clandestinità, furono dati sollievo e riposo dalla persecuzione. La gente di S. Maria fornì questo sollievo con la sua ospitalità, pazienza e comprensione. Non mi fu fatto provare il sentimento dell'intrusione.

Era il tempo in cui il futuro era rannuvolato di apprensione. Nessuna casa alla quale ritornare. Noi non volevamo tornare nei paesi dai quali venivamo, ed i quali ci avevano mandati a morte ed ai campi di concentramento, e ci avevano fatti trovare in questa situazione, ed eravamo là, pochi sopravvissuti che erano diventati rifugiati.

C'è un angolino sulla mappa geografica a malapena visibile ora, ma a quel tempo per qualcuno di noi fu il centro dell'Universo. Era allora ed è ora chiamato Santa Maria al Bagno dove mi sono sentito sicuro ed in salvo.

Ricorderò i cittadini di Santa Maria al Bagno per aver generosamente condiviso la loro città con gente dal corpo e dallo spirito spezzato. Ho

¹ P. BELLINI, *Il diritto d'essere se stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Torino, 2007.

² M. MENNONNA, *Ebrei a Nardò. Campo profughi n. 34 Santa Maria al Bagno (1944-1947)*, Galatina, 2008. Ed ora nella nuova edizione, in corso di stampa, per gli stessi tipi di Congedo.

³ Cfr. P. PISACANE, *D. P. Camp nr. 34. Santa Maria al Bagno*, P. PISACANE, M. GABALLO (a cura di), *Santa Maria al Bagno e l'accoglienza ai profughi ebrei*, Galatina 2021, 101-148; V. A. LEUZZI, *La costituzione dei campi profughi in Puglia nel 1943 e l'emergenza umanitaria. Luoghi della memoria in Terra di Bari e Salento*, A. GERVASIO, V. A. LEUZZI, R. PELLEGRINO, P. PISACANE, *Rifugiati in terra di Bari e Salento 1943-1947*, Modugno, 2024, 7-23.

lasciato la sicurezza di Santa Maria al Bagno per partire illegalmente dalla zona di Bari per quella dell'allora Palestina, sempre provando un caldo sentimento per Santa Maria al Bagno ed i suoi abitanti. Sono vivo oggi per raccontare al mondo come una piccola insignificante dimenticata città fece un mondo di differenza per qualcuno di noi che sopravvisse a quella ingiustizia verso l'umanità. Grazie a voi gente di Santa Maria al Bagno i miei genitori e mia sorella non furono così fortunati perché perirono nel campo di Auschwitz».

Si potrebbe tranquillamente continuare sulla scia emotiva di questa testimonianza e cavalcare l'onda dell'olocausto criminale e della solidarietà che si fa accoglienza. È memoria, tutta memoria che si presenta con le sembianze del patrimonio dissonante. Tale memoria rischia di diventare un oppiaceo, triturare tutto, indistintamente. Si corre il pericolo che la memoria diventi un feticcio.

Il giurista tra le sue competenze ha il dovere di fare i nomi, i cognomi, e soprattutto chiamare le cose col loro nome. La memoria della *shoah* e dell'*olocausto*, due termini con differente etimologia e significato, costituisce un bene comune, condiviso, immateriale. I luoghi, gli oggetti, le *res* della memoria sono beni materiali che, nella dimensione specifica e peculiare della materialità, richiedono e allertano la massima tutela: sono beni intoccabili in quanto inviolabili, al riparo da strumentalizzazioni e derive di natura contingente, in senso politico, economico e perfino culturale: quasi un paradosso. Si avvalora in modo ancora più pregnante la definizione e il significato che del bene culturale si evince dal Codice dei beni culturali, ossia il bene culturale come testimonianza avente il valore di civiltà (art. 2).

I crimini contro l'umanità non testimoniano la civiltà ma la sua stessa negazione. La memoria che di essi si tramanda produce un patrimonio dissonante in quanto bene immateriale. La memoria del sacrificio delle vittime di persecuzioni e sterminio dovrebbe servire a produrre, a sua volta, una memoria di rimozione nel senso di scongiurare che tali crimini si possano reiterare e perpetrare ancora⁴.

Vengo ai fatti. Lo stralcio della lettera sopra riportata inserisce un altro tassello, tra tanti, ad un capitolo molto importante della storia contemporanea che narra la vicenda, dalla fine del 1943 al 1947, di molti

⁴ A. GERVASIO, *Luoghi e non luoghi. Percorsi metodologici e di ricerca sui luoghi della memoria del Novecento in Puglia e Basilicata*, A. GERVASIO, V. A. LEUZZI, R. PELLEGRINO, P. PISACANE, *Rifugiati*, cit., 161-205.

ebrei, liberati dai campi di concentramento, ed anche di slavi evacuati dai loro territori, tutti internati nel Campo profughi di Santa Maria al Bagno.

Sul finire della Seconda Guerra mondiale, molti profughi ebrei si trovavano nell'Italia meridionale. In piena guerra, gli ebrei erano stati confinati e condotti nei campi per l'internamento civile preposti dal fascismo. Gradualmente si procedeva a liberare l'Italia del Sud col supporto delle Forze Alleate.

Con la fine del conflitto e la liberazione, si accrebbe di molto il numero dei profughi. Per la sua posizione geografica e non soltanto, l'Italia ospitò migliaia di reduci provenienti dai campi di concentramento dell'Europa centrale. Dall'Italia molti di essi poterono far ritorno nella loro terra.

Per ospitare i rifugiati ebrei si allestirono strutture *ad hoc*. Ben noto l'orfanotrofio per i bambini di Selvino nel bergamasco, e molti altri centri di accoglienza, tutti sotto la gestione della United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione), con sigla "UNRRA".

Si requisirono scuole, caserme, edifici pubblici, case, ville. Tanti i centri di accoglienza in Puglia, soprattutto nel Salento: Tricase, Santa Maria di Leuca, Santa Cesarea Terme, Santa Caterina di Nardò, Santa Maria al Bagno, località Cenate, Mondonuovo.

Santa Maria al Bagno, all'epoca piccolo borgo di pescatori, ma anche località turistica ricca di ville e case per vacanza, divenne dimora per i profughi ospitati nelle case e nelle ville requisite. A Santa Maria, già alla fine del 1943 si era insediato un gruppo di profughi slavi. Dal 1944 Santa Maria divenne il campo di accoglienza degli ebrei: "Displaced Persons Camp number 34" così ufficialmente chiamato. Fu il centro più grande e importante della Puglia.

Il *Campo profughi n. 34 Santa Maria al Bagno*, attivo dal 1944 al 1947, accolse molti profughi ebrei sopravvissuti all'olocausto e provenienti da tutta Europa. Da qui molti di essi intrapresero il viaggio di ritorno verso Israele, oppure emigrarono in altri paesi.

Dapprima furono requisite 106 abitazioni, e poi ancora altre 173. A Villa Saetta si stanziò la Direzione del campo; il Municipio presso Villa Personè. In altre Ville si stabilirono la mensa e la scuola. La Sinagoga si trovava in una casa della piazzetta, al centro di Santa Maria.

Nel campo profughi vigeva una forma di vita in autogestione, con mense, asilo nido, scuole, biblioteche, ospedale e ufficio postale. L'economia si basava sulle attività commerciali. Vennero attivati corsi di falegnameria, maglieria, sartoria, scrittura a macchina, meccanica, pesca.

Tra i profughi molti erano i giovani, con la voglia di ricominciare una nuova vita. Più di 400 i matrimoni celebrati nel campo.

La mensa gestita dalla UNRRA forniva ai profughi il cibo, soprattutto alimenti come la cioccolata, il pane caldo e la carne. Con questi alimenti i profughi intrapresero un'attività di scambio e commercio: barattavano le eccedenze alimentari con servizi e beni offerti dalla popolazione locale.

Tra i residenti e i profughi si instaurarono rapporti cordiali. Per non dire anche della integrazione e interazione tra i ragazzi che frequentavano la stessa scuola.

L'arrivo dei profughi rappresentò una *chance* per nuove relazioni e, soprattutto, un lavoro per molti, registrandosi un vantaggio economico per il territorio e quindi per la stessa Puglia. Fu una stagione economicamente fiorente, con l'avvio di attività economiche e la costituzione di società commerciali composte da ebrei e persone del luogo. In prevalenza si commerciava pesce e capi di abbigliamento.

Una stima esatta sul numero dei rifugiati non si riesce a fare. Tra il 1944 e il 1947, il flusso di maggiore intensità si attesta attorno ad una cifra che supera le 2000 persone. A Santa Maria al Bagno il Campo chiuse nel 1947: quasi non ne arrivavano più di profughi. Del resto, mancava solo un anno alla nascita dello Stato d'Israele (1948).

La presenza degli ebrei in Santa Maria al Bagno ha lasciato una traccia significativa. Osserva Vallone: «si tratta di una storia della cui importanza ci si è accorti ad iniziare dalla metà degli anni Ottanta dell'altro secolo ed è una storia che senza la vigile curiosità e l'attenzione di Paolo Pisacane non si sarebbe potuta scrivere ...»⁵.

Tra le fonti cui ha attinto Pisacane per la ricostruzione storica vi sono i suoi personali ricordi di famiglia, soprattutto la testimonianza di suo nonno Paolino Pisacane, spettatore e al tempo protagonista di questa storia⁶.

Conclude Vallone: «di questa vicenda drammatica, ma capace di riannodare le fibre della condizione umana, c'era una sorta di documento probante da divulgare, e cioè i famosi *murales* (come ormai li si chiama) conservati in una casetta da sempre semi-diruta, e dei quali fu autore uno di questi profughi, Zivi Miller»⁷.

Si costituisce l'APME (*Associazione Pro Murales Ebraici*) a Nardò che

⁵ G. VALLONE, *Introduzione*, P. PISACANE, M. GABALLO (a cura di), *Santa Maria al Bagno e l'accoglienza ai profughi ebrei*, cit., p. 7

⁶ G. VALLONE, cit., p. 8.

⁷ *Ibidem*.

ha svolto fin dagli anni '80 un intenso lavoro di promozione e recupero delle memorie. Comincia così la storia che conduce alla nascita del Museo e del Giardino della Memoria e dell'Accoglienza.

3. *I Murales di Zivi Miller e il Museo della Memoria e dell'Accoglienza, le origini*

Singolare la storia del rifugiato ebreo del Campo di Santa Maria al Bagno, il pittore Zivi Miller. Era sopravvissuto all'olocausto, unico superstita di tutta la sua famiglia. Una casetta abbandonata e scoperta da Miller divenne il suo laboratorio di pittura. Qui dentro Miller realizzò tre grandi *murales*, immortalando con l'arte grafica la tragedia dell'olocausto e, al tempo medesimo, aprendo un varco di luce e di speranza per la rinascita del popolo ebraico in direzione di viaggio verso la Palestina.

Il primo *murale* rappresenta con una freccia il collegamento dei campi di concentramento del centro Europa alla Puglia, e un lungo corteo di ebrei in festa e in partenza per la Palestina. Il secondo *murale* raffigura due soldati ebrei schierati a picchetto d'onore a fianco di un tavolo dove è poggiata una *menorah*, inscritta nella stella di David e nel sole nascente. Il terzo *murale* fa vedere una madre ebrea con due bambini, di fronte ad un posto di blocco con la sbarra abbassata e un soldato inglese di guardia. La donna chiede di poter entrare in Palestina.

L'occupazione lavorativa di Miller nel Campo di Santa Maria era la gestione di una lavanderia per cui veniva aiutato da una ragazza del luogo, Giulia My. Tra Zivi Miller e Giulia My nasce una storia d'amore che li conduce a convolare a nozze. Il matrimonio si celebra nel Comune di Nardò. Zivi e Giulia partiranno poi insieme per la Palestina.

La "casetta rossa", o "casetta degli ebrei", o anche "casetta della giardiniera", posta nel grande giardino di palazzo Caputo, proprietà in parte anche dei Vallone⁸, e dove Miller aveva raffigurato la storia di un popolo alla ricerca della sua terra promessa, andrà col tempo a costituire il primo nucleo fondativo del Museo della Memoria e dell'Accoglienza in Santa Maria al Bagno.

Si tratta oggi di un edificio moderno realizzato su Progetto dell'architetto Luca Zevi. Il Museo conserva i *Murales* realizzati da Zivi Miller, oltre a foto, documenti, e custodisce la memoria di quegli anni in cui i

⁸ *Ibidem*.

profughi ebrei vissero a stretto contatto con la popolazione salentina. Testimonianze storiche di rilievo internazionale che attraggono e accolgono visitatori provenienti da tutto il mondo.

Il Museo di proprietà comunale è stato inaugurato nel 2009, alla presenza del Sindaco di Nardò, Antonio Vaglio, delle autorità locali, del rabbino di Roma Riccardo Di Segni, del Vescovo di Nardò Domenico Caliandro, e della studiosa Liliana Picciotto del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano.

Già prima, il 27 gennaio 2005, Giorno della Memoria, Nardò era stata insignita della Medaglia d'Oro al Merito Civile dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, con la seguente motivazione:

«Negli anni tra il 1943 ed il 1947, il Comune di Nardò, al fine di fornire la necessaria assistenza in favore degli ebrei liberati dai campi di sterminio, in viaggio verso il nascente Stato di Israele, dava vita, nel proprio territorio, ad un centro di esemplare efficienza. La popolazione tutta, nel solco della tolleranza religiosa e culturale, collaborava a questa generosa azione posta in essere per alleviare le sofferenze degli esuli, e, nell'offrire strutture per consentire loro di professare liberamente la propria religione, dava prova dei più elevati sentimenti di solidarietà umana e di elette virtù civiche».

4. Il Giardino della Memoria e dell'Accoglienza, un'idea realizzata: tutela e profili giuridici

Il Giardino della Memoria e dell'Accoglienza di Santa Maria al Bagno si colloca entro un'area designata come parco costiero sul mare Ionio, e precisamente sul lungomare Lamarmora, a metà strada tra la piazzetta della marina e le Quattro colonne. Tale Giardino è l'opera grata e gratuita del professore Pierluigi Congedo Clementel che, a partire dall'estate del 2010 e nell'arco di dieci anni, ha donato piante e suo proprio lavoro al Demanio dello Stato in ricordo e memoria dei rifugiati di religione ebraica che giunsero presso il campo profughi n. 34 dell'UNRRA, creato in Santa Maria al Bagno dall'esercito anglo-americano, come già detto.

La nobile idea di Congedo si riannoda a vicende biografiche della sua famiglia di origine. La casa della propria bisnonna, sita proprio in Santa Maria al Bagno, ospitò centinaia di rifugiati negli anni cruciali della deportazione. È una casa che si affaccia sul mare Ionio ed è divisa dallo stesso Mare da un lembo di terra divenuto nel tempo e rimasto per de-

cenni un luogo di degrado: «parcheggio di camper, immondezzaio occasionale, discarica abusiva di laterizi e persino di frammenti di Eternit ancora oggi visibili sulla scogliera»⁹.

Congedo concepisce la sua idea di piantumare e rinverdire l'ex parcheggio con agavi, palme e ginepri fenici, compiendo di fatto la sua opera in seguito ad accadimenti singolari della sua stessa vita.

Nel 1999 Congedo rintraccia a Miami un sopravvissuto dell'olocausto: Ottfried Weisz, statunitense, nato a Vienna, orfano di genitori deportati ad Auschwitz, ed ospite all'età di circa quindici anni nel campo profughi n. 34 di Santa Maria al Bagno. Si tratta proprio dell'autore della testimonianza sopra riportata.

Nel 2004 Ottfried Weisz giunge a Santa Maria al Bagno per rivedere i luoghi del suo rifugio.

Nel 2005 Weisz ritorna a Santa Maria al Bagno una seconda volta, e sarà l'ultima, in occasione del conferimento della Medaglia d'oro alla Città di Nardò da parte del Presidente della Repubblica C.A. Ciampi. Weisz è stato quel testimone illustre assieme con altri (Samuel Goetz cofondatore dell'Holocaust Museum di Los Angeles; Jakob Ehrlich, e altri ancora) ad aver inciso fortemente per il riconoscimento del merito civile di Nardò.

Nel 2010 Weisz muore e Congedo decide, degnamente, di piantumare una prima grande agave sul ciglio di quel "ex parcheggio" che già nel 2007 un'ordinanza della Regione Puglia cominciava ad epurare dal degrado interdichendo il traffico veicolare cui poi avrebbe dato seguito ed attuazione il Comune di Nardò nel 2008.

Nel 2011, nella notte tra il 6 e il 7 novembre, il Giardino viene distrutto da ignoti.

Il 26 gennaio 2012 si svolge la prima cerimonia ufficiale della Memoria nel Giardino, presenti le autorità civili e militari. È presente un delegato del Rabbino di Napoli, una rappresentanza del Comune di Nardò, docenti dell'Università di Lecce e studenti: nel tempo brevissimo di una mattina hanno ricostituito il Giardino distrutto e scomparso. Presenti per l'occasione anche i residenti e tanti ospiti.

Il 26 gennaio 2012 è una data importante perché viene apposta da parte del Comune di Nardò la prima targa.

⁹ P. CONGEDO CLEMENTEL, *Il Giardino della Memoria nel Mediterraneo dedicato ai sopravvissuti e ai rifugiati dell'Olocausto di Santa Maria al Bagno (Nardò, Lecce). Progetto di terminal per idrovolanti, ovvero "improbis est homo qui beneficium scit accipere et redere nescit"*, in *Galileo*, 248, settembre – dicembre 2020, 224-230.

Dal 2012 fino al 2020 si sono ripetute le cerimonie della Memoria nel Giardino, finché non comincia una nuova perigliosa vicenda.

27 gennaio 2020, Giorno della Memoria. Scrive Congedo, presente alla cerimonia: «purtroppo improvvisamente, senza preavviso, il 27 gennaio 2020 durante la presentazione di una corona di alloro al centro del Giardino della Memoria, il sindaco comunicava ... che avevano stabilito di installare nel Giardino, ancorché nella parte sud, un terminal di idrovolanti»¹⁰.

Intanto va detto che nel 2014 il Comune di Nardò aveva acquisito la proprietà dell'area demaniale su cui insiste il Giardino, un passaggio giuridicamente significativo per consentire al Comune di gestire quel territorio in "autonomia".

Comincia una vera battaglia in difesa del Giardino. La stampa segue passo dopo passo la vicenda¹¹. Si fa anche un'Interrogazione parlamentare ai ministri MIBACT, Ambiente e Interni segnalando ogni aspetto critico della installazione di una stazione di idrovolanti nel Giardino della Memoria, con fondi UE (FESR) da destinare a società per una gestione privata.

Interviene la presidente UCEI. Il Console onorario di Israele a Bari chiede e ottiene dalla Regione Puglia rassicurazioni formali che mai la stessa Regione avrebbe fatto passare il progetto degli idrovolanti.

Il 18 agosto 2020 il Comune di Nardò indice la conferenza dei servizi che si chiude il 19 ottobre 2020. Il risultato è il parere favorevole di molte autorità, e tra queste la Soprintendenza del MiBACT di Lecce.

Il 30 novembre 2020 il Comune di Nardò adotta una determina dirigenziale che approva il progetto preliminare. Nel nulla i rilievi e le osservazioni interposte da Italia Nostra e dal Comitato a difesa della Marina e del Giardino della Memoria di Santa Maria al Bagno.

In particolare, il progetto prevede la realizzazione di due manufatti in legno da installare in un'area di circa 500 metri quadrati, l'asportazione delle piante e trasferimento in altra area della stessa particella di 2000 mq denominata Giardino della Memoria, la installazione di passerelle e pontili nel tratto di scogliera prospiciente, la interdizione della balneazione per circa 200 metri lineari costieri richiesta dalla Capitaneria di Porto¹².

¹⁰ P. CONGEDO, *cit.*, p. 227.

¹¹ *La Repubblica di Bari*, la *Gazzetta del Mezzogiorno*, il *Quotidiano di Lecce*, il portale online *Porta di Mare*.

¹² P. CONGEDO, *cit.*, p. 227.

5. *Il progetto di terminal idrovolanti nel Giardino della Memoria e dell'Accoglienza. Sviluppo sostenibile o patrimonio dissonante? Le questioni giudiziarie*

Gli idrovolanti nel Giardino della Memoria si collocano in uno spazio culturalmente critico e incerto: sviluppo sostenibile o patrimonio dissonante? Due volte dissonante, si potrebbe dire, per l'impatto ambientale e perché è stato deturpato un territorio senza neppure realizzare l'opera annunciata. Le questioni giudiziarie in corso documentano lo stato dell'arte.

Tutto comincia col finanziamento che il Comune di Nardò ottiene nel 2020: 533 mila euro per installare una idrosuperficie con terminal per idrovolanti nella marina di Santa Maria al Bagno. Si tratta del progetto dei mini terminal di idrovolanti con fondi FESR della UE relativi al programma SWAN 2014-2020, tramite la DG Interreg (relazioni Puglia-Grecia). E il Comune decide di realizzare l'opera nel Giardino della Memoria e dell'Accoglienza, come sopra anticipato.

Nel 2021 con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, un anziano proprietario di una abitazione sul lungomare impugna il progetto.

Il Comune di Nardò resiste con la trasposizione del giudizio al TAR Lecce. Il legale del Comune fa leva sulla corretta localizzazione dell'opera pubblica, dimostrando come il Giardino della Memoria verrebbe valorizzato dall'opera stessa, senza alcun impatto.

La Prima Sezione del TAR Lecce rigetta il ricorso, ritenendolo infondato. A parere del TAR «l'amministrazione ha esercitato i propri poteri discrezionali senza omettere di valutare e comparare tutti gli interessi coinvolti dalla scelta localizzativa e in particolare l'interesse alla conservazione del valore simbolico del giardino della memoria».

Avverso la sentenza del TAR Lecce un cittadino fa appello al Consiglio di Stato che si pronuncia negativamente, dichiarando inammissibile il ricorso contro il progetto degli idrovolanti a Santa Maria al Bagno.

Tutto questo sulle carte. La vittoria del Comune di Nardò è ampiamente decretata contro chi ha tentato invano la difesa di un bene comune ideato e realizzato con una finalità specifica: la memoria dei sopravvissuti, la tutela di un'identità culturale e religiosa.

Nella evidenza reale dei luoghi però le cose sembrano totalmente deformi da quanto si ricava dalla cronaca giudiziaria. Ad oggi, son passati quattro anni dal pronunciamento del Consiglio di Stato, il Giardino non è riqualificato né valorizzato ma devastato. Nessun volo è mai partito dalla idrosuperficie. Distrutta anche la passerella in seguito a tempeste e burrasche.

La sentenza del Consiglio di Stato conclude per sempre, forse, una questione dai risvolti complessi. La dichiarazione di inammissibilità dell'azione proposta, il Consiglio di Stato l'ha motivata così: «riveste carattere dirimente ed assorbente l'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della deliberazione comunale n. 365 del 29 dicembre 2020. Tale deliberazione reca infatti l'approvazione definitiva del progetto per la realizzazione dell'opera pubblica. Ha natura e valore prevalente, perché incidente sulla stessa ammissibilità del ricorso di primo grado, quello relativo alla mancata impugnazione dell'approvazione del progetto definitivo, che comporta, in accoglimento della relativa eccezione, l'inammissibilità del ricorso di primo grado e del connesso ricorso per motivi aggiunti».

Capitolo chiuso della storia amministrativa del Comune di Nardò, quello degli idrovolanti “fantasma” nel Giardino della Memoria. O quasi¹³.

6. Conclusione. C'era una volta e forse ancora c'è

Recentissima un'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha escluso che il Giardino della Memoria sia un bene culturale e paesaggistico, supportando tale tesi sulla base dei rilievi tecnici della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto del 17.10.2020.

Ben poco come danno, si potrebbe osservare, al cospetto dello scenario di indagini a catena che si innescheranno per effetto dell'ordinanza citata.

Di seguito il testo dell'ordinanza.

«Tribunale Di Lecce - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

Ordinanza di rigetto di richiesta di archiviazione del pubblico ministero (art. 409 c.p.p.)

Il Giudice, dott. 000

visti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di ignoti per il reato di cui all'art. 518-duodecies c.p. denunciato da 000:

esaminata la richiesta di archiviazione depositata dal Pubblico Ministero;

¹³ B. VALERIO, *Giardino della Memoria scempiato per far posto agli idrovolanti fantasma. Ma ricorso è inammissibile*, in *la Repubblica*, 13 aprile 2025.

letto l'atto di opposizione all'archiviazione presentato ai sensi dell'art. 410 c.p.p. dal denunciante;

sentite le parti comparse all'udienza camerale del 000 e sciogliendo la riserva di cui al separato verbale;

Osserva

L'opposizione all'archiviazione presentata da 000 è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.

Preliminarmente, va rilevato che non ricorre il reato di cui all'art. 518-*duodecies* c.p., che punisce “*chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, o ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici*”: infatti, le piante di cui 000 ha denunciato la distruzione non sono qualificabili né come beni culturali, né come beni paesaggistici.

In proposito, è opportuno richiamare la nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto del 17.10.2020 nella parte in cui afferma che non sussistono i presupposti per il “*riconoscimento dell'interesse culturale del cosiddetto giardino*”, “*il giardino, infatti, in quanto area pubblica, realizzato soltanto nell'anno 2010, non ha i requisiti per essere sottoposto alle disposizioni di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004*”; “*L'area in questione nell'attuale configurazione a giardino non ha più di settant'anni, non è un'opera artistica in quanto area con piantumazione spontanea, non riveste valore storico in quanto non ha attinenza diretta con i fatti accaduti tra il 1945 e il 1947*”.

Tali considerazioni escludono la possibilità di ritenere che il “Giardino della memoria” di Santa Maria al Bagno sia un bene culturale e quindi di estendere al predetto la tutela prevista dall'art. 518-*duodecies*.

Né esso può essere ritenuto un bene paesaggistico, non rientrando in alcune delle categorie previste dall'art. 134 D. L.vo 42/2004 che, appunto, fornisce la definizione dei beni paesaggistici; invero, si potrebbe osservare che il Giardino si trova in territorio costiero, compreso nella fascia di 300 metri dalla linea di battaglia, e pertanto rientrerebbe nella previsione dell'art. 142, comma 1, lett. a), D. L.vo 42, 2004, ma deve sul punto rilevarsi che esso è stato realizzato, a partire dal 2010, senza il preventivo rilascio di autorizzazione paesaggistica, e ciò comporta che l'area in questione non possa essere qualificata come giardino a fini paesaggistici.

Del resto nella citata nota della Soprintendenza del 17.10.2020 si afferma che “*la disciplina d'uso dell'area è normata dalle schede PAE n.0067 e 0135 del PPTR: in nessuna delle due schede, con particolare riferimento al territorio costiero, non è contemplato la non ammissibilità di «...interventi che cancellino la memoria storica e le piante di pregio*»”.

Né sono individuabili violazioni del D.L. 122/1993 (c.d. legge Mancino), essendo piuttosto arduo ravvisare il dolo delle fattispecie incriminatrici ivi previste nei fatti oggetto del presente procedimento.

L'opponente sostiene poi che la rimozione delle piante avvenuta nel giugno 2022, nella fascia di terreno posta nel lato sud del Giardino della memoria, compresa tra il terminal per idrovolanti e il ristorante "000", estesa circa 150 mq, potrebbe integrare il reato di cui all'art. 44 D.P.R. 380/2001 in ragione della difformità dell'opera realizzata rispetto a quella assentata con il permesso di costruire che aveva approvato il progetto per la realizzazione di uno scalo per idrovolanti.

In realtà, nell'ipotesi prospettata dall'opponente è più corretto ritenere sussistente il reato di cui all'art. 181 D. Lvo 42/2004; va sul punto osservato che, con nota del 20.8.2020, la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole alla realizzazione dell'idrosuperficie ponendo alcune condizioni tra cui, al punto 2), quella che fosse *"sistemata a verde l'area retrostante l'infopoint, mediante la piantumazione di specie vegetali autoctone, opportunamente raccordata con il filare di vegetazione (prevalentemente agavi) già presente sul confine dell'area. La stessa valorizzazione del filare verde sia di accompagnamento alla fascia di connessione prevista al precedente punto 1)"*.

Nella nota della stessa Soprintendenza del 17.10.2020 si ribadiva che *"il progetto non prevede alcun espiamo a ridosso dell'edificio esistente (il ristorante "000", n.d.e.): nella nota di parere della Soprintendenza è stata invece prescritta la valorizzazione del filare di vegetazione esistente (prevalentemente agavi) come accompagnamento alla fascia di connessione prevista dalla pianificazione del PCC"*.

L'area retrostante l'infopoint è proprio quella dalla quale, nel giugno 2022, sono state rimosse le piante di cui 000 ha denunciato la distruzione, come documentato dalle fotografie prodotte dallo stesso denunciante; da esse risulta infatti che dapprima sono state rimosse tutte le piante presenti su quell'area, ivi compreso il filare di agavi (che invece doveva essere valorizzato e raccordato con specie vegetali di nuovo impianto), e poi vi sono stati piantati alcuni arbusti, successivamente seccati per incuria.

Sembrerebbe pertanto che l'intervento sia stato effettuato in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, nella quale, con tutta probabilità, sono state trasposte le prescrizioni poste dalla Soprintendenza.

Comunque, al fine di meglio chiarire la vicenda, è opportuna la prosecuzione delle indagini con l'acquisizione, presso il Comune di Nardò, del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, di eventuali varianti e di eventuali atti di accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi in questione, nonché della documentazione da cui risulti il nominativo del direttore dei lavori, quello del legale rappresentante della ditta che ha eseguito i lavori e quello del funzionario comunale cui attribuire la qualità di committente dei lavori stessi, ai fini della loro iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

Quanto alla mancata rimozione nel periodo invernale dei manufatti di cui si compone il terminal, pure lamentata da 000 nelle memorie del 000 e del 000,

essa costituisce una nuova notizia di reato che andrà verificata tramite apposito sopralluogo della polizia giudiziaria e tramite l'acquisizione di sommarie informazioni circa lo stato dei luoghi negli inverni 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025.

P.Q.M.

Visto l'art. 409 c.p.p., rigetta la richiesta di archiviazione ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero affinché proceda al compimento delle attività di indagine sopra descritte (ed a quelle consequenziali ritenute indispensabili), entro il termine di quattro mesi dalla comunicazione della presente ordinanza».

Attualmente la piattaforma si trova in preda a una gestione abusiva per scopi del tutto diversi dalle ragioni che hanno indotto il Comune ad impiantarla. Una denuncia è in corso.

Eppure il concorso di idee bandito dal Comune di Nardò il 27 gennaio 2023, il Giorno della Memoria, fa del Giardino un punto di forza per mettere in relazione due momenti significativi della storia: passato e presente.

Si riporta il testo del concorso di idee.

«L'amministrazione comunale di Nardò, in provincia di Lecce, ha bandito un concorso di idee allo scopo di acquisire proposte finalizzate al recupero e valorizzazione dell'area denominata "Giardino della Memoria" sita in località Santa Maria al Bagno, permettendo alla Commissione giudicatrice di individuare, mediante formazione di graduatoria, il vincitore.

L'area di progetto è costituita da un terrapieno da recuperare e rinaturalizzare, situato tra il margine del centro abitato e il mare, adiacente al Terminal per idrovolanti in corso di realizzazione con il progetto "*SWAN - enhancing regional transportation through sustainable water aerodrome network*" per la creazione di una rete di idroscali sostenibili realizzati nell'ambito del programma di cooperazione Grecia/Italia 2014/2020. Per celebrare il legame tra la comunità locale ed il popolo ebraico il Comune di Nardò ha realizzato un museo, denominato "Museo della Memoria e dell'Accoglienza", nel quale sono custodite numerose testimonianze e due preziosi murales realizzati da Zivi Miller.

Questi murales rappresentano l'Aliyah Bet (il viaggio che dopo la guerra condusse i sopravvissuti ebrei nella Terra Promessa) e sono l'unica testimonianza di tipo grafico esistente in Europa. Ad alcune centinaia di metri da questo Museo è sorto in anni recenti e su iniziativa di alcuni abitanti della zona, che vi hanno piantato arbusti, agavi ed altre piante, un "giardino", che al momento non risulta particolarmente valorizzato e non presenta una valenza paesaggistica che si addice ad un luogo della Memoria.

L'amministrazione comunale di Nardò ha deciso di valorizzare questo luo-

go, con la realizzazione di un "Giardino della Memoria" atto a celebrare il legame tra il territorio di Nardò e le persone che passarono da Santa Maria al Bagno in quei formidabili anni. L'obiettivo è quello di valorizzare quest'area, rammentandola all'area dedicata al costruendo terminal per idrovolanti, che verrà realizzato a margine dello stesso giardino e che, nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale, dovrà simboleggiare l'abbraccio tra diverse comunità e celebrare le virtù dell'accoglienza.

Il concorso di idee è bandito allo scopo di acquisire proposte finalizzate al recupero e valorizzazione dell'area denominata "Giardino della Memoria" sita in località Santa Maria al Bagno – Nardò (LE), permettendo alla Commissione giudicatrice di individuare, mediante formazione di graduatoria, il vincitore.

Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate al recupero e valorizzazione dell'area denominata Giardino della Memoria sita in località Santa Maria al Bagno – Nardò (LE) che dovrà diventare un'area aperta, popolata da piante, accogliente e confortevole, area di passeggio, contemplazione e riflessione, luogo di condivisione di tempi, storie e spazi, inclusivo e assolutamente privo di ogni barriera architettonica, generatore di relazioni intergenerazionali e interculturali tra persone, territori e funzioni circostanti, a partire dal vicino Museo della Memoria e dell'Accoglienza. Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di complessivi €100.000,00. Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione al 1° classificato del Premio pari ad € 3.000,00 oltre iva e cassa professionale come previsti per legge».

Da osservare che la nota della Soprintendenza del 17-10-2020 precede di soli due giorni la chiusura della conferenza dei servizi del Comune di Nardò (19-10-2020) come già sopra riferito. In tale nota, val la pena rileggere le testuali parole, la Soprintendenza esclude ogni legame simbolico tra il Giardino e fatti accaduti tra il 1945 e il 1947: «l'area in questione nell'attuale configurazione a giardino non ha più di settant'anni, non è un'opera artistica in quanto area con piantumazione spontanea, non riveste valore storico in quanto non ha attinenza diretta con i fatti accaduti tra il 1945 e il 1947».

Un'occasione sprecata, un'azione mancata. I rilievi tecnici della Soprintendenza, le analisi giuridiche e le decisioni della magistratura mettono di fronte a un fatto compiuto. Anche questa è la storia, quella che si sedimenta passo dopo passo in tutta la sua complessità. Allo stesso modo, tutto ciò che è stato fatto per il Giardino dal 2010 in poi è storicamente tracciabile; la vista reale dei luoghi, però, non rende né restituisce onore a quella visione ideale che altri uomini stavano tentando di imprimere.

Se degli anni che vanno dal 1943 al 1947 possedessimo solo archivi di dati senza l'anima di una scrittura, senza la decodificazione umanistica di una ricostruzione pensata, tutti saremmo più poveri e privati della possibilità di fare

esperienza e conoscenza della storia; e circoscrivere le storie di tante persone che hanno vissuto la loro microstoria racchiusa nella storia con la esse maiuscola.

L'appello al Consiglio di Stato vede soccombere quel cittadino, condannato anche al pagamento di somme di danaro. L'ordinanza del Tribunale di Lecce rimette in discussione tante cose che si davano per scontate. La mancanza di autorizzazioni e passaggi burocratici che prevalgono sulla coscienza della collettività e sul senso comune nella convinzione dell'esistente reale e su cui l'esistente giuridico postula di necessità alcuni fondamentali elementi.

All'uopo ci sarebbe tanto da dire sulla consuetudine quale fonte del diritto non scritto e sulla sua forza di valorizzare la comunità capace di stabilire diritto col supporto dell'elemento soggettivo o psicologico: tenere per un certo tempo stabilito dalla stessa legge un dato comportamento, cioè il ripetersi costante e uniforme di comportamenti, con l'intenzione di introdurre diritto (*opinio iuris*).

Ma qui sembra che si sia prodotto solo danno, e, poi dopo anche, la beffa, come si dice in gergo, chiedendo scusa per l'uso di espressioni che certamente non si addicono ad un consesso scientifico.

RIFLESSIONI FINALI

FRANCESCO FABRIZIO TUCCARI

Le riflessioni raccolte in queste pagine focalizzano l'attenzione sui possibili rapporti intercorrenti tra paesaggi immateriali, territori e comunità, adottando come principali chiavi di lettura i luoghi informatori del lavoro svolto e le nozioni di "interdisciplinarietà" e "integrazione", al fine di offrire una visione ampia e articolata dei vari aspetti che connotano il tema (meglio: i temi-problemi) in discorso, fungendo da volano capace di generare una sorta di effetto moltiplicatore che, al di là e al di sopra delle pur meritorie logiche insiemistiche della "multidisciplinarietà" e, senza per il momento avventurarsi sui sentieri impervi della "transdisciplinarietà", possa mettere a sistema conoscenze e competenze diverse e differenti in una prospettiva comune e, per quanto possibile, condivisa.

Un primo sforzo definitorio cui ambisce l'opera collettanea attiene alla costruzione della nozione di patrimonio culturale immateriale, comprensiva sia degli aspetti ultranazionali e nazionali sia delle peculiarità locali.

La nozione di paesaggio immateriale, declinata sui vari paesaggi immateriali, è evocativa di dimensioni molteplici e connesse che spaziano dalla geografia alla sociologia, dall'espressione artistica agli studi architettonici e ingegneristici, alla regolamentazione giuridica dei fenomeni secondo parametri di economicità, efficienza ed inclusività.

Nell'ambito della scienza giuridica, la rilevanza dei beni culturali immateriali è emersa grazie all'approvazione della Convenzione Unesco del 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, facendosi strada a seguito della Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005, per poi prendere definitivamente piede per effetto della Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005 sul valore del patrimonio culturale per la società.

L'Italia ha adeguato di conseguenza i propri assetti ordinamentali in materia, da un lato intervenendo direttamente sul codice dei beni culturali e del paesaggio¹, dall'altro, approvando la l. 1 ottobre 2020, n.

¹ Cfr. artt. 7-*bis* e 52, comma 1-*bis* del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, introdotti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. c) del d.lg. 26 marzo 2008, n. 62 («Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione

133²; iniziative, queste, con cui è stato dato avvio alla riflessione sul tema dell'immaterialità e delle sue implicazioni sull'esercizio di funzioni amministrative.

Il primo passo è consistito nell'individuare una radice comune nel valore identitario della componente immateriale del paesaggio, quale narrazione del legame tra dimensione territoriale e umana, in una prospettiva di comunicazione e partecipazione.

L'analisi così condotta ha dimostrato che l'integrazione tra paesaggio, territori e comunità si fonda, tra le altre cose, sul fatto che quest'ultima riveste un ruolo centrale di co-creatrice del paesaggio inteso come "bene comune" e, quindi, come risorsa da tutelare attraverso politiche pubbliche tese a combinare la valorizzazione delle componenti materiale e immateriale del paesaggio con la necessità di prevederne e regolarne le ricadute socio-culturali, anche in relazione alle logiche pro-concorrenziali di mercato³.

I vari contributi hanno poi focalizzato l'attenzione, ovviamente ciascuno dal proprio punto d'osservazione, sulle possibili interferenze e sovrapposizioni tra le peculiarità, anche a livello problematico, del patrimonio immateriale e i contesti emergenziali in cui progressivamente vanno assumendo rilevanza la gestione e il governo del rischio.

Si tratta di contesti in cui, a fronte di fattori ed eventi lesivi dell'equilibrio ecosistemico, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale immateriale divengono necessarie, ma non sempre di per sé sufficienti, per preservare l'identità (e l'identitarietà) dei luoghi in una prospettiva di continuità e di sostenibilità del valore d'uso in stretta correlazione a quello di tramando.

È ognor più avvertita, infatti, l'esigenza di rafforzare i meccanismi di diffusione del patrimonio culturale intangibile in una dimensione intra e (soprattutto) intergenerazionale, anche mediante l'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale che possano assicurarne, più e meglio di quelli "tradizionali", sia la conservazione sia la fruizione.

La questione si pone con ancor più vigore alla luce dei recenti conflit-

ai beni culturali») e dall'art. 2-*bis* comma 1, lett. *a*), del d.l. 8 agosto 2013, n. 91 («Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»), convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

² «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005».

³ P. URBANI (a cura di), *Politiche urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze di mercato e coesione sociale*, Torino, 2015.

ti bellici che culminano nel distruggere, oltreché l'incolumità e la sopravvivenza negli attuali contesti sociali, altresì le memorie e i simboli di una collettività e la sua perduranza identitaria.

Tutela, valorizzazione e diffusione del patrimonio comune diventano allora le “parole d'ordine” che trovano il loro fondamento nell'integrazione e nella trasmissione delle specificità locali, rese possibili dalla collaborazione e cooperazione tra istituzioni e cittadini, finalizzata alla formazione di comunità consapevoli del valore di questi beni comuni e proattive nei loro confronti.

In quest'ordine di idee, è fondamentale improntare pensiero e azione a logiche di appartenenza, come tali *identitarie*, piuttosto che di titolarità, perciò stesso *proprietarie*, riconoscendo nell'immaterialità dei paesaggi un elemento costitutivo dell'identità collettiva.

Considerato che il patrimonio culturale immateriale ha un elevato radicamento territoriale e locale, lo si potrebbe suggestivamente configurare come patrimonio “di prossimità”, il cui inveramento presuppone l'osmotica interazione tra istituzioni e organizzazioni private senza scopo di lucro, in particolare gli enti del terzo settore.

Nell'accedere a questa prospettiva, i vari contributi di cui consta il Volume propongono una lettura dinamica dei paesaggi immateriali, esaminandone le forme espressive, le realtà rappresentative, nonché i vari processi (di creazione, gestione, valorizzazione e trasformazione) che li caratterizzano, prestando attenzione anche (e soprattutto) alla partecipazione delle comunità territoriali.

Quest'ultima, infatti, legittima una lettura in termini culturali del paesaggio, la quale si sostanzia nella costruzione e attribuzione di significato a un luogo da parte delle popolazioni che lo vivono.

Una prima indicazione in questo senso è offerta dalla Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale che, nel darne una definizione, consente di spostare l'indagine dalla forma alla dinamica dei processi mediante i quali il paesaggio è concretamente progettato e costruito dalle comunità locali.

Il paesaggio immateriale diviene così, anch'esso, forma dei rapporti tra territori e comunità e rappresentazione della loro identità, definibile secondo la *lectio* di Alberto Predieri⁴ come “forma del Paese” e riconosciuto dalle comunità territoriali come costitutivo del loro patrimonio.

⁴ Cfr. A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, 508 ss. Sul diritto come vettore di produzione dello spazio, cfr. M. NICOLINI, *Legal Geography, Comparative Law and the Production of Space*, Cham, 2022. Sulla necessità che il giurista vesta i panni

Il processo di creazione del paesaggio si caratterizza, per questa via, come momento di manifestazione del rapporto con il territorio, costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia secondo una linea di continuità.

La Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 ha, infatti, riconosciuto come «una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa», sia rilevabile proprio nelle relazioni con i territori e le comunità che li popolano, evidenziando la centralità antropica, quale elemento essenziale per preservare la dimensione culturale del paesaggio.

Così inteso, il paesaggio immateriale si caratterizza come un laboratorio di ennesime possibilità espressive e come un patrimonio culturale *in fieri*, in perenne costruzione e trasformazione per l'azione dell'uomo⁵.

Sono i concetti di “costruzione” e “trasformazione”, oltreché di “integrazione” a suggerire, allora, una lettura del paesaggio che ne valorizzi i profili di immaterialità in termini culturali e che consentano una declinazione della sostenibilità in chiave culturale, oltreché ambientale, territoriale, sociale ed economica.

Una notazione finale.

Il Volume è frutto del dialogo tra studiosi appartenenti a contesti diversi e, in particolare, del proficuo confronto che la nostra Unità di Ricerca, magistralmente coordinata da Stefano Magnolo, ha avviato da tempo con i colleghi di alcune Università spagnole.

È nel dialogo (anche in termini dialettici, stando alle regole della “civiltà della conversazione”⁶) tra dimensione locale, nazionale e ultranazionale che risiede il valore aggiunto dei simbiotici rapporti tra comunità e territori.

La conoscenza e la manifestazione dei caratteri di immaterialità del paesaggio contengono in sé, infatti, un'eccezionale forza propulsiva e un valore custodiale e di lascito che vede il “nuovo cittadino”⁷ co-fondatore

del geografo nello studio delle dinamiche territoriali, cfr. ID., *Razionalità cartesiana, comparazione e variabili territoriali dell'asimmetria*, in *Riv. Dir. Pubbl. Eur.*, 2, 2018, 332; L. GODDEN, *Legal geography – place, time, law and method: the spatial and the archival in 'Connection to Country'*, T. O'DONNELL, D.F. ROBINSON, J. GILLESPIE (a cura di), *Legal Geography. Perspectives and Methods*, Abingdon and New York, 2020, 130 ss. Cfr. la rilevante sentenza di Corte Cost., 12 aprile 2002, n. 106

⁵ P. CARPENTIERI, *La nozione giuridica di paesaggio*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2, 2004, 363.

⁶ B. CRAVERI, *La civiltà della conversazione*, Milano, 2006.

⁷ F. BENVENUTI, *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva*, Venezia, 1994.

e comunque protagonista di un profondo *cultural heritage*, nonché depositario di beni e interessi, in una parola di fattori di ricchezza, che vanno ben oltre la dimensione statica della *res* e dell'*urbs*, per convergere dinamicamente verso la costruzione di *civitates*⁸, in cui si si può decidere chi si vuol essere soltanto se ci si ricorda di chi si è stati e si è consapevoli di chi si è.

Ciò vale a maggior ragione se, attraverso quel dialogo, è possibile conoscere anche altre comunità e altri territori e, così, “vivere” le une e gli altri come se fossero quelle e quelli d’(immediata) appartenenza.

Se si condividono queste considerazioni, va da sé che quanto detto finora, più che rivestire valore conclusivo delle encomiabili fatiche trasfuse nel presente Volume, potrà fungere, semmai, da semplice appunto di lavoro per riprendere quanto prima il percorso d’indagine che si è così soltanto avviato, ripartendo da dove adesso lo si sta momentaneamente lasciando.

⁸ La differenza tra *spazio* come entità geografica e il *luogo* come entità socio-culturale si riallaccia ad un’altra di più antica memoria: quella tra *urbs* e *civitas*, da cui la parola italiana “urbe”, è la “città delle pietre”; la *civitas* era per gli antichi romani la “città delle anime”. Questa tradizione di pensiero è andata persa nel tempo, mentre i nostri antenati avevano chiara la differenza tra *spazi* e *luoghi*. La *civitas* è un *luogo*, mentre l’“urbe”, è uno *spazio*. Questo equivoco semantico si ripercuote anche nel linguaggio corrente: ad esempio, tra gli architetti si fa riferimento alla progettazione urbana, all’urbanistica, riferendosi all’“urbe” senza tenere conto della *civitas*. Si v. S. ZAMAGNI, P. VENTURI, *Da spazi a luoghi*, in *Short paper*, 13, 2017.

REFLEXIONES FINALES

FRANCESCO FABRIZIO TUCCARI

Las reflexiones recopiladas en estas páginas se centran en las posibles relaciones entre paisajes inmateriales, territorios y comunidades, adoptando como claves principales de interpretación los lugares que informan sobre el trabajo realizado y los conceptos de “interdisciplinariedad” e “integración”, con el fin de ofrecer una visión amplia y articulada de los diversos aspectos que caracterizan el tema (mejor dicho: los temas-problemas) en cuestión, actuando como motor capaz de generar una especie de efecto multiplicador que, más allá y por encima de las meritorias lógicas conjuntivas de la “multidisciplinariedad” y, sin aventurarse por el momento en los escarpados caminos de la “transdisciplinariedad”, pueda sistematizar conocimientos y competencias diversos y diferentes en una perspectiva común y, en la medida de lo posible, compartida.

Un primer esfuerzo definitorio al que aspira la obra colectiva se refiere a la construcción del concepto de patrimonio cultural inmaterial, que abarca tanto los aspectos supranacionales y nacionales como las peculiaridades locales.

El concepto de paisaje inmaterial, aplicado a los distintos paisajes inmateriales, evoca múltiples dimensiones interrelacionadas que abarcan desde la geografía hasta la sociología, desde la expresión artística hasta los estudios arquitectónicos y de ingeniería, pasando por la regulación jurídica de los fenómenos según parámetros de economía, eficiencia e inclusividad.

En el ámbito de la ciencia jurídica, la importancia de los bienes culturales inmateriales surgió gracias a la aprobación de la Convención de la UNESCO del 17 de octubre de 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que se abrió camino tras la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales del 20 de octubre de 2005, para luego consolidarse definitivamente con la Convención de Faro del 27 de octubre de 2005 sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad.

Italia ha adaptado en consecuencia su ordenamiento jurídico en la materia, por un lado, interviniendo directamente en el código de bienes

culturales y paisajísticos¹, por otro, aprobando la Ley n.º 133, de 1 de octubre de 2020²; iniciativas con las que se ha iniciado la reflexión sobre el tema de la inmaterialidad y sus implicaciones en el ejercicio de las funciones administrativas.

El primer paso consistió en identificar una raíz común en el valor identitario del componente inmaterial del paisaje, como narración del vínculo entre la dimensión territorial y la humana, desde una perspectiva de comunicación y participación.

El análisis realizado ha demostrado que la integración entre paisaje, territorios y comunidades se basa, entre otras cosas, en el hecho de que esta última desempeña un papel central como co-creadora del paisaje entendido como “bien común” y, por lo tanto, como un recurso que debe protegerse mediante políticas públicas destinadas a combinar la valorización de los componentes materiales e inmateriales del paisaje con la necesidad de prever y regular sus repercusiones socioculturales, también en relación con la lógica procompetitiva del mercado³.

Las diversas contribuciones se centraron, cada una desde su propio punto de vista, en las posibles interferencias y superposiciones entre las peculiaridades, también a nivel problemático, del patrimonio inmaterial y los contextos de emergencia en los que la gestión y el control del riesgo están adquiriendo cada vez más importancia.

Se trata de contextos en los que, ante factores y acontecimientos que perjudican el equilibrio ecosistémico, la valorización y la protección del patrimonio cultural inmaterial se vuelven necesarias, pero no siempre suficientes por sí solas, para preservar la identidad (y la identidad) de los lugares en una perspectiva de continuidad y sostenibilidad del valor de uso en estrecha correlación con el de la transmisión.

De hecho, cada vez es más evidente la necesidad de reforzar los mecanismos de difusión del patrimonio cultural inmaterial en una dimen-

¹ Cfr. los arts. 7-bis y 52, apartado 1-bis, del Decreto Legislativo de 22 de enero de 2004, n.º 42, introducidos, respectivamente, por el art. 1, apartado 1, letra c), del Decreto Legislativo de 26 de marzo de 2008, n.º 62 («Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali») y por el art. 2-bis, apartado 1, letra a), del Decreto-ley de 8 de agosto de 2013, n.º 91 («Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»), convertido con modificaciones por la ley 7 ottobre 2013, n. 112.

² «Ratificación y ejecución del Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, celebrado en Faro el 27 de octubre de 2005».

³ P. URBANI (coord.) *Politiche urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze di mercato e coesione sociale*, Torino, 2015.

sión intra y (sobre todo) intergeneracional, también mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial que puedan garantizar, mejor y en mayor medida que las «tradicionales», tanto su conservación como su disfrute.

La cuestión se plantea con aún más fuerza a la luz de los recientes conflictos bélicos que culminan en la destrucción, además de la seguridad y la supervivencia en los contextos sociales actuales, también de los recuerdos y los símbolos de una comunidad y la perdurabilidad de su identidad.

La protección, la valorización y la difusión del patrimonio común se convierten entonces en las «palabras clave» que encuentran su fundamento en la integración y la transmisión de las especificidades locales, posibles gracias a la colaboración y la cooperación entre instituciones y ciudadanos, con el objetivo de formar comunidades conscientes del valor de estos bienes comunes y proactivas en su defensa.

En este orden de ideas, es fundamental basar el pensamiento y la acción en lógicas de pertenencia, como tales *identitarias*, más que de titularidad, por lo tanto *propietarias*, reconociendo en la inmaterialidad de los paisajes un elemento constitutivo de la identidad colectiva.

Dado que el patrimonio cultural inmaterial tiene un fuerte arraigo territorial y local, podría configurarse de manera sugerente como patrimonio «de proximidad», cuya realización presupone la interacción osmótica entre instituciones y organizaciones privadas sin ánimo de lucro, en particular las entidades del tercer sector.

Al abordar esta perspectiva, las diversas contribuciones que componen el volumen proponen una lectura dinámica de los paisajes inmateriales, examinando sus formas expresivas, sus realidades representativas, así como los diversos procesos (de creación, gestión, valorización y transformación) que los caracterizan, prestando atención también (y sobre todo) a la participación de las comunidades territoriales.

Esta última, de hecho, legitima una lectura cultural del paisaje, que se materializa en la construcción y atribución de significado a un lugar por parte de las poblaciones que lo habitan.

Una primera indicación en este sentido la ofrece la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural, que, al dar una definición, permite desplazar la investigación de la forma a la dinámica de los procesos mediante los cuales el paisaje es concretamente diseñado y construido por las comunidades locales.

El paisaje inmaterial se convierte así, también, en forma de las relaciones entre territorios y comunidades y en representación de su identi-

dad, definible según la *lectio* de Alberto Predieri⁴ como “forma del país” y reconocido por las comunidades territoriales como constitutivo de su patrimonio.

El proceso de creación del paisaje se caracteriza, de este modo, como un momento de manifestación de la relación con el territorio, constantemente recreada por las comunidades y los grupos en respuesta a su entorno, a su interacción con la naturaleza y a su historia, siguiendo una línea de continuidad.

La Convención Europea del Paisaje de 2000 reconoció, de hecho, como «un componente fundamental del patrimonio cultural y natural de Europa», tanto en las relaciones con los territorios como con las comunidades que los pueblan, destacando la importancia antropogénica como elemento esencial para preservar la dimensión cultural del paisaje.

Entendido así, el paisaje inmaterial se caracteriza como un laboratorio de infinitas posibilidades expresivas y como un patrimonio cultural *in fieri*, en constante construcción y transformación por la acción del hombre⁵.

Son los conceptos de “construcción” y “transformación”, además de “integración”, los que sugieren, por tanto, una lectura del paisaje que valore sus perfiles de inmaterialidad en términos culturales y que permita una declinación de la sostenibilidad en clave cultural, además de medioambiental, territorial, social y económica.

Una nota final.

El volumen es fruto del diálogo entre estudiosos pertenecientes a diferentes contextos y, en particular, del fructífero intercambio que nuestra Unidad de Investigación, magistralmente coordinada por Stefano Magnolo, ha iniciado desde hace tiempo con colegas de algunas universidades españolas.

⁴ Véase A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano 1981, 508 ss. Acerca del derecho como vector de producción del espacio, cfr. M. NICOLINI, *Legal Geography, Comparative Law and the Production of Space*, Cham, 2022. Sobre la necesidad de que el jurista se ponga en la piel del geógrafo en el estudio de las dinámicas territoriales cfr. ID., *Razionalità cartesiana, comparazione e variabili territoriali dell'asimmetria*, in *Riv. Dir. Pubbl. Eur.*, 2, 2018, 332; L. GODDEN, *Legal geography – place, time, law and method: the spatial and the archival in 'Connection to Country'*, T. O'DONNELL, D.F. ROBINSON, J. GILLESPIE (coord.), *Legal Geography. Perspectives and Methods*, Abingdon and New York, 2020, 130 ss. Véase la importante sentencia del Tribunal Constitucional, 12 aprile 2002, n.º 106.

⁵ P. CARPENTIERI, *La nozione giuridica di paesaggio* in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2004, 2, 363.

Es en el diálogo (también en términos dialécticos, según las reglas de la «civilización de la conversación»⁶) entre la dimensión local, nacional y supranacional donde reside el valor añadido de las relaciones simbióticas entre comunidades y territorios.

El conocimiento y la manifestación de los caracteres inmateriales del paisaje contienen en sí mismos, de hecho, una fuerza impulsora excepcional y un valor custodial y de legado que ve al “nuevo ciudadano”⁷ cofundador y, en cualquier caso, protagonista de un profundo *patrimonio cultural*, así como depositario de bienes e intereses, en una palabra, de factores de riqueza, que van mucho más allá de la dimensión estática de la *res* y de la *urbs*, para converger dinámicamente hacia la construcción de *civitates*⁸, en las que solo se puede decidir quién se quiere ser si se recuerda quién se ha sido y se es consciente de quién se es.

Esto es aún más cierto si, a través de ese diálogo, también es posible conocer otras comunidades y otros territorios y, así, “vivir” unos y otros como si fueran los propios (de pertenencia inmediata).

Si se comparten estas consideraciones, es evidente que lo dicho hasta ahora, más que tener un valor concluyente de los encomiables esfuerzos volcados en el presente volumen, podrá servir, en todo caso, como simple nota de trabajo para retomar lo antes posible el camino de investigación que solo se ha iniciado, partiendo desde donde ahora se está dejando momentáneamente.

⁶ B. CRAVERI, *La civiltà della conversazione*, Milano, 2006.

⁷ F. BENVENUTI, *Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva*, Venezia, 1994.

⁸ La diferencia entre *espacio* como entidad geográfica y *lugar* como entidad sociocultural se remonta a otra más antigua: la que existe entre *urbs* y *civitas*, de ahí la palabra italiana “urbe”, es la “ciudad de las piedras”; la *civitas* era para los antiguos romanos la “ciudad de las almas”. Esta tradición de pensamiento se ha perdido con el tiempo, mientras que nuestros antepasados tenían clara la diferencia entre *espacios* y *lugares*. La *civitas* es un *lugar*, mientras que el “urbe”, es un *espacio*. Este malentendido semántico también se refleja en el lenguaje corriente: por ejemplo, entre los arquitectos se hace referencia al diseño urbano, al urbanismo, refiriéndose al “urbe” sin tener en cuenta la *civitas*. Véase S. ZAMAGNI, P. VENTURI, *Da spazi a luoghi*, en *Short paper*, 13, 2017.

ELENCO DEGLI AUTORI (IN ORDINE ALFABETICO)

- Barbara Accettura, Università del Salento
- Anna Biedermann, Universidad de Zaragoza
- Marco Brocca, Università del Salento
- Marco Calabrò, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
- María Teresa Carballeira Rivera, Universidad de Santiago de Compostela
- Sara Ciccarese, Università del Salento
- Gabriella De Giorgi Cezzi, Università del Salento
- Marco Francesco Errico, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
- Ana Galán-Pérez, Universidad Complutense de Madrid
- Francisco Javier Galán Pérez, Universidad de Zaragoza
- Vittoria Giannini, Università del Salento
- Stefano Magnolo, Università del Salento
- Pilar Montero Vilar, Universidad Complutense de Madrid
- Natalia Muñoz López, Universidad de Zaragoza
- Lorenzo Prete, Università del Salento
- Alessandro Romano, Kuehne+Nagel, Hamburg
- Jose Luis Santolaya Saénz, Universidad de Zaragoza
- Estrella Sanz Domínguez, Universidad Complutense de Madrid
- Carla Maria Saracino, Università del Salento
- Mario Rosario Spasiano, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
- Maria Luisa Tacelli, Università del Salento
- Francesco Fabrizio Tuccari, Università del Salento
- Angelo B. Vita, Comandante del Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”

LA COLLANA EDITORIALE DELL'UNITÀ DI RICERCA CROME - CULTURE AS A GOOD AND AS A MEDIUM

La collana editoriale nasce con l'intento di raccogliere e diffondere i risultati delle ricerche promosse dall'Unità di Ricerca *CroMe*, attiva presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento. Essa rappresenta uno degli strumenti fondamentali per dare continuità scientifica, riconoscibilità pubblica e accessibilità ai saperi sviluppati all'interno di un progetto che assume come centrale la riflessione critica sul patrimonio culturale nelle sue forme materiali e immateriali.

La collana si fonda su una vocazione transdisciplinare esplicita, che unisce l'apporto delle scienze sociali, delle scienze giuridiche e delle discipline umanistiche legate al patrimonio, nella convinzione che solo attraverso il dialogo tra questi ambiti sia possibile comprendere e valorizzare il patrimonio come fenomeno complesso, storicamente situato, socialmente costruito e politicamente rilevante. In tal senso, la collana intende dare spazio a contributi capaci di interrogare le categorie tradizionali della conservazione e della tutela, mettendole in relazione con i processi di partecipazione, con i contesti normativi, con le pratiche istituzionali, con le dinamiche di produzione culturale, con la gestione del rischio e delle emergenze del patrimonio culturale.

Particolare attenzione sarà riservata alla pubblicazione di studi che non si limitano a descrivere il patrimonio già riconosciuto, ma che si interrogano sui criteri di selezione, sulle forme di legittimazione sociale, sul ruolo delle comunità nei processi di patrimonializzazione, sulle trasformazioni che le tecnologie digitali e le politiche culturali contemporanee imprimono al concetto stesso di patrimonio e sulla percezione dei rischi attuali e potenziali che lo minacciano.

La collana si propone così come uno spazio plurale, capace di valorizzare la ricerca come forma di patrimonio immateriale, e di promuovere una cultura della riflessione critica, della collaborazione interdisciplinare e della responsabilità sociale del sapere.

La collana sarà aperta anche a contributi provenienti da ricercatori esterni, italiani e internazionali, che condividano l'impostazione metodologica e gli interessi teorici di *CroMe*, rafforzando così la vocazione cooperativa e transdisciplinare del gruppo.

LA SERIE EDITORIAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CROME - LA CULTURA COMO BIEN Y COMO MEDIO

La serie editorial fue creada con la intención de recoger y difundir los resultados de la investigación promovida por la Unidad de Investigación *CroMe*, activa en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Salento. Representa una de las herramientas fundamentales para dar continuidad científica, reconocimiento público y accesibilidad al conocimiento desarrollado dentro de un proyecto que asume como central la reflexión crítica sobre el patrimonio cultural en sus formas materiales e inmateriales.

La serie parte de una explícita vocación transdisciplinar, combinando la contribución de las ciencias sociales, las ciencias jurídicas y las humanidades relacionadas con el patrimonio, en la convicción de que sólo a través del diálogo entre estos campos es posible comprender y valorizar el patrimonio como un fenómeno complejo, históricamente situado, socialmente construido y políticamente relevante. En este sentido, la serie pretende dar cabida a contribuciones capaces de cuestionar las categorías tradicionales de conservación y protección, poniéndolas en relación con los procesos de participación, con los contextos normativos, con las prácticas institucionales, con las dinámicas de producción cultural, con la gestión del riesgo y las emergencias del patrimonio cultural.

Se prestará especial atención a la publicación de estudios que no se limiten a describir el patrimonio ya reconocido, sino que cuestionen los criterios de selección, las formas de legitimación social, el papel de las comunidades en los procesos patrimoniales, las transformaciones que las tecnologías digitales y las políticas culturales contemporáneas están imprimiendo en el propio concepto de patrimonio y la percepción de los riesgos actuales y potenciales que lo amenazan.

El ciclo se propone así como un espacio plural, capaz de valorizar la investigación como forma de patrimonio inmaterial, y de promover una cultura de la reflexión crítica, la colaboración interdisciplinar y la responsabilidad social del conocimiento.

El ciclo también estará abierto a contribuciones de investigadores externos, tanto italianos como internacionales, que compartan el enfoque metodológico y los intereses teóricos de *CroMe*, reforzando así la vocación cooperativa y transdisciplinar del grupo.

Finito di stampare nel mese di Maggio 2026
dalla *Grafica Elettronica* - Napoli

Paesaggi immateriali esplora il patrimonio culturale oltre i suoi confini tradizionali, intrecciando diritto, scienze sociali, conservazione, sostenibilità, gestione del rischio e prospettive scientifiche e tecnologiche. Attraverso un dialogo interdisciplinare tra studiosi italiani e spagnoli, il volume riflette su comunità, memoria, territori e nuove tecnologie, proponendo una lettura del patrimonio come costruzione sociale, spazio di conflitto, responsabilità condivisa e risorsa per immaginare futuri sostenibili.

Paisajes inmateriales explora el patrimonio cultural más allá de sus fronteras tradicionales, entrelazando derecho, ciencias sociales, conservación, sostenibilidad, gestión del riesgo y perspectivas científicas y tecnológicas. A través de un diálogo interdisciplinar entre especialistas italianos y españoles, el volumen reflexiona sobre comunidades, memoria, territorios y nuevas tecnologías, proponiendo una lectura del patrimonio como construcción social, espacio de conflicto, responsabilidad compartida y recurso para imaginar futuros sostenibles.

Gabriella De Giorgi Cezzi già Professoressa ordinaria di Diritto amministrativo, è stata direttrice del Dipartimento di Studi giuridici e del Master in “Gestione delle risorse ambientali” presso l’Università del Salento. È stata, tra l’altro, componente del direttivo AIPDA, commissaria ASN e componente della Commissione Via-Vas presso il Ministero dell’ambiente. È relatrice in convegni internazionali e nazionali e autrice di numerose pubblicazioni in materia di organizzazione amministrativa, giustizia amministrativa, pubblico impiego, autonomie territoriali, contabilità pubblica, governo del territorio, ambiente, beni culturali.

Stefano Magnolo è professore aggregato di Sociologia del mutamento dell’Università del Salento. È stato visiting researcher presso università e centri di ricerca tedeschi e spagnoli. Coordina l’Unità di ricerca CroMe - Culture as a Good and as a Medium del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento e collabora con il GREPAC, Gruppo di Ricerca su Gestión de Riesgos y Emergencias en Patrimonio Cultural e con il Progetto di Innovazione didattica “Cabinet” della Universidad Complutense de Madrid (UCM).

euro 18,00

ISBN 979-12-235-0686-8

